Diritto Commerciale.

Introduzione
allo studio del diritto commerciale

Definizione
dell'idea giuridica del commercio

La nozione del diritto commerciale risulta dalla nozione del diritto e da quella del commercio. Nelle istituzioni di diritto civile si è già rilevata la prima, ora convien rilevare la seconda nel senso giuridico.

Una nozione all'ingresso del commercio può aversi da chiunque sappia pensare, ma questa non è per noi sufficiente e neppure lo sono tutte quelle definizioni che gli scrittori di giurisprudenza ed economia ne hanno date. Senza confutarle tutte

il solo fatto che molte ne esistono
ed erronee, è prova della difficoltà
di averne un'esatta nozione.

Per ottenere un'esatta definizione
del commercio e del diritto commer-
ciale, bisogna escludere tutte le idee
che non vi si comprendono, ed inclu-
dervi tutte quelle che ne completano
il concetto. Conviene dunque determi-
nare i *criterii restrittivi* di questa
idea, cioè vedere che cosa non sia com-
mercio, per evitare un eccessivo allar-
gamento di questo concetto, ed i *cri-
terj estensivi* per isfuggire il peri-
colo di restringerlo di troppo.

Criterii restrittivi

Essi sono quattro:

I. È un fatto di prima evidenza
che il commercio è un'industria, cioè

l'applicazione delle forze fisiche e
delle facoltà intellettuali dell'uomo ad
uno scopo di guadagno materiale e di
tale importanza da riescire un servi-
gio alla società.
Questo criterio esclude dal concetto di
commercio il lavoro preso in senso ge-
nerico, perchè questo è un'applicazio-
ne delle forze fisiche ed intellettuali
dell'uomo, a scopo, o no di guadagno, a
scopo di guadagno materiale o morale,
atto o no a render servizio alla società.
Il concetto del lavoro è dunque molto
più largo, e non ogni lavoro è ogget-
to di commercio.
II. Il commercio è una delle industrie,
ed ora vedremo qual posto occupi.
Molti economisti distinguono le indu-
strie in materiali (manuali) e morali

(liberali) Egli è vero che non tutti vi assentono, alcuni vogliono tutte le industrie essere ad un tempo materiali e morali secondo il riguardo sotto cui si considerano. Spetta al diritto industriale la giustificazione di questa distinzione. Sia pur essa poco giusta prestandosi alla chiarezza giuridica la conserveremo osservando però che le industrie mirano a soddisfare i nostri bisogni, alcune essenzialmente i bisogni morali, seppure hanno accidentale influenza sulla parte fisica, altre essenzialmente materiali, benchè talvolta possano influire anche sulla parte morale, per cui la distinzione è giusta rispetto al loro scopo essenziale. La industria commerciale è una tra le materiali e ve ne hanno altre tre,

l'estrattiva, l'agraria, e la manifattrice.
L'industria estrattiva è quella che trae
dalla natura i suoi prodotti spontanei, sen-
za concorrenza dell'opera dell'uomo per
crearli, ma solo per estrarneli; vi appar-
tengono quindi la pesca, caccia ed indu-
stria mineraria.
L'industria agraria è quella che trae
dal suolo i prodotti ottenuti colla com-
binazione delle forze naturali e del
lavoro dell'uomo, il quale non può
mancare, senza che quest'industria per-
da il suo carattere e si confonda coll'al-
tra.
La industria manifattrice è quella che
riceve i prodotti di tutte le altre indu-
strie dalle mani del produttore li
assogetta ad una trasformazione, con
procedimenti meccanici e fisici, e con

impiego di capitali perchè servano me-
glio ai bisogni dell'uomo.
L'industria commerciale infine met-
te in circolazione i prodotti d'altre
industrie, traducendoli materialmen-
te da un luogo all'altro, o facendo pas-
sare la ragione di proprietà dall'una
all'altra persona. Così abbiamo il se-
condo criterio restrittivo, e possiamo e-
scludere dalla nozione del commercio
l'industria estrattiva ed agraria senza
alcuna eccezione, le liberali con qual-
che eccezione e con molte di queste
la manifattrice, variando però le ecce-
zioni secondo le legislazioni le quali
spesso volte seguono principj opposti,
alcune accordando solo avaramente
l'ingresso nella legislazione commer-
ciale a questa industria, come la Ger-

mania che l'ammette solo in pochi
casi eccezionali, altre aprendole larga=
mente le porte come l'Italiana.

III° Il terzo criterio restrittivo del com=
mercio risulta dalla distinzione degli
atti di cambio, secondo si compiono pel
consumo dell'acquirente, o sotto scopo
di scambiare ed alienare ulteriormen=
te la cosa acquistata.

Nel primo genere di scambio la cosa
conserva solo l'idoneità a servire ai
bisogni dell'acquirente, e conserva per=
ciò il suo nome; nel secondo invece la
cosa acquistata conserva un valore di
scambio, ritorna di nuovo in commer=
cio per potersi distinguere, muta nome
e chiamasi <u>merce</u>.

Perciò sono merci le cose che dopo acqui=
state conservano un valore di scambio

ed il comm.° si occupa solo dello scam-
bio mercantile del secondo genere, e suo
solo oggetto sono le merci; invece l'al-
tro genere di scambio soggiace solo alle
sanzioni del codice civile.

IV. Il comm.° non si occupa che delle co-
se mobili; le immobili non entrano
nel concetto giuridico di esso, non ne so-
no mai, salvo eccezioni l'oggetto. Quasi
tutte le legislazioni ammettono questa
esclusione, ingiusta in teoria, non essen-
dovi ragione di escludere le cose immo-
bili, perchè non circolano materialmen-
te, possono però circolare le ragioni
di proprietà, ed inventarsi dei titoli
che ne accelerino la trasmissione in
modo opportuno per la rapidità neces-
saria al commercio, per cui tra que-
sto e le cose immobili non vi ha alcun

ripugnanza. Ma tale esclusione delle co-
se immobili si giustifica con una ragio-
ne d'opportunità, essendo molto difficili
e complicate le questioni intorno alle
cose immobili, il che contrasta colla ra-
pidità necessaria alla risoluzione degli
atti mercantili, molte e molte ricerche
occorrendo nella trasmissione delle ra-
gioni relative alle cose immobili. La
legislazione Germanica non ammise
alcuna eccezione, l'Italiano ne ha
una molto importante, l'impresa di
costruzioni e fabbriche.

Criterii estensivi

Dopo aver così veduto ciò che non è com-
mercio, vediamo i due criterii estensivi
di questo concetto.

Il primo è che la circolazione dei beni mo-
bili si compone d'un doppio ordine di

fatti, i *materiali* mediante i quali le
cose si traducono da un luogo all'altro,
i *giuridici* pei quali le ragioni del-
le cose mobili passano dall'una all'al-
tra persona.

Il concetto giuridico del commer.° compren-
de non solo i fatti materiali della pri-
ma specie, ma ancora i giuridici del-
la seconda; i primi si riuniscono col
titolo *atti di trasporto*, i secondi con quel-
lo di *atti di scambio*, conservandosi
la voce *scambio* per indicare il passag-
gio dalle ragioni giuridiche. È un pas-
so solo *recente* della scienza giuridica il
comprendere anche l'atto di scambio nel-
l'idea del commer.° poiché un tempo si a-
vea l'idea erronea ed irrazionale che
il solo atto commerciale fosse il traspor-
to dei beni mobili.

Il secondo criterio estensivo sta nella convenienza di considerare atti commerciali non solo quelli che operano direttamente il trasporto e lo scambio dei beni mobili ma anche gli atti che agevolano ambedue gli atti ed incoraggiano ad eseguirli come l'assicurazione, commissione, ecc.

Definizione del Commercio

Il commercio quindi in senso giuridico è il complesso di tutti gli atti volti allo scopo di guadagno materiale ed aventi tale importanza da render servizio alla società, i quali operano ed agevolano il trasporto e lo scambio dei beni mobili.

Definizione e divisione del diritto commerciale.

Da questa definizione a cui abbiamo ap-

applicati tutti i criterii estensivi e re-
strittivi già ragionati, deriva combinan-
dola colla nozione del diritto, l'idea del
diritto commerciale, il quale è il comples-
so delle norme che regolano i rapporti
giuridici che derivano dall'esercizio del
commercio preso nel senso ora indicato.
Anche il diritto comm.le distinguesi come
il civile in: *pubblico* e *privato* ed in
nazionale ed *internazionale* perchè vi
hanno relazioni commerciali dei citta-
dini d'uno Stato e tra loro e col proprio
Stato, e coi cittadini d'un altro Stato.
Noi tratteremo soltanto il diritto commer-
ciale privato, poichè il pubblico naziona-
le forma forma oggetto del diritto ammi-
nistrativo e l'internazionale dei trattati.

Importanza del diritto Commerciale.

L'importanza del diritto commerciale dipende da quella del commercio che avvicina i popoli, ne accomuna gl'interessi, scambia colle merci le idee e diffonde le idee di civiltà, di cui è il fattore più potente, e da cui è rimunerato per questi suoi beneficii colla invenzione di mirabili veicoli, colla costruzione delle vie più ardue, colla fabbricazione dei più svariati congegni per le trasformazioni più squisite delle ricchezze.

È necessario oggi che il commerciante si solleva dallo stretto campo dell'interesse privato, e che dall'insieme delle forze individuali risultano grandiosi effetti, che le classi commerciali colla coscienza del bene che arrecano a tutta la società si sentano

eccitate a nobilitarsi vieppiù colla coltu-
ra. Nè il diritto è una delle scienze a
cui dar si possa minore opera, oggi che
i commercianti sono chiamati a dar
il voto nelle rappresentanze locali e
pubbliche, a comporre i Tribunali com-
merciali ecc.

Carattere
della legislazione Commerciale

Per conoscere il carattere della legisla-
zione commerciale bisogna esaminare
se il diritto commerciale sia una legi-
slazione indipendente dalla civile, affatto
franca da essa ed a sè, senza soggezione
alcuna al diritto civile, o se ne sia un'
appendice.
Un tempo, anzi per lungo tempo si con-
siderò senza obbiezione un'appendice, ma

negli ultimi tempi forse la questione
per opera di Delamarre e Lepoitevin.
Essi sostennero doversi considerare affatto
indipendente ed addussero per giustifica=
zione il solo fatto che il commercio habbi=
sogni speciali. Ma questo argomento può
facilmente distruggersi poichè siamo
sempre anche nel commercio nello stesso
campo delle ragioni private, dei rapporti
fra individuo ed individuo, sotto gli stessi
principj del diritto privato: ora se è neces=
saria la legge positiva per regolare i rap=
porti di ragione privata, e se è ritenuta
necessaria dagli stessi avversarii per molti
argomenti che si attengono al commercio
di cui tratta il codice di commercio, perchè
non si riscontrerà pari necessità per gli
altri argomenti non ancora direttamente
considerati dalla legislazione commerciale?

Il pretenderla indipendente, autonoma
è voler ex lege molti argomenti di
diritto generale, come per es: il diritto
di proprietà non considerato nel codice
comm.le in relazione agli affari com-
merciali; il pretendere indipendente il
diritto commerciale è un rinunciare e
disfarsi dal beneficio della legge positiva
di cui già godiamo nel codice civile, per
o ricorrere al diritto naturale, o far via
nel mare ignoto delle teorie speculative;
è disconoscere la verità più evidente che
la legislazione di commercio non è che
il complesso di eccezioni ed aggiunte
al diritto comune, che si modifica secon-
do i principii d'utilità non si tratta
che di una appendice alla legislazione
generale, senza autonomia di sorta.

Questa teoria ha una autorità scientifica

poichè molti scrittori approvano, tranne pochi che per amore di novità la abbandonarono, ed un'autorità legislativa, poichè i codici Svizzero, Germanico, Olandese dicono espressamente che mancando disposizioni del codice commerciale si ricorra prima agli usi locali e mercantili, e poi al codice civile, ed i Codici Francese ed Italiano lo significano implicitamente citando gli articoli del codice civile e disponendo che si ricorra in caso di mancanza del codice com. e mer.te. Il codice francese ha per se poi una decisione della Corte Suprema di Cassazione ed un Decreto del Consiglio di Stato.

Delle fonti legislative

La risoluzione del quesito sul carattere

della legislazione commerciale risolve anche l'altro sulle fonti legislative cui si debba ricorrere per le controversie di diritto commerciale. Queste fonti sono tre:

1° Il Codice di Commercio
2° le consuetudini mercantili
3° Il codice civile

Se seguissimo la teoria erronea del Delamarre e del Lepoitevin, la terza fonte sarebbe il diritto naturale essendo esclusa la legge positiva civile dalle controversie commerciali. Già sappiamo come alcuni codici lo dichiarino espressamente, altri implicitamente soltanto.

Del valore delle consuetudini

Consuetudine mercantile è la pratica

del commerciante ripetuta nello stesso luogo e per molto tempo, e che ha assunta forza di legge. Vediamo ora qual valore essa abbia nelle controversie di diritto commerciale. Nel campo civile le consuetudini non hanno vigore legislativo se non quando manchi affatto ogni legge positiva; nel campo commerciale occupano il secondo posto tra le fonti; seguono la legge comm.le, precedono la civile per cui hanno anche vigore di legge positiva. Non possono mai derogare alla legge positiva scritta commerciale se questa vi è contraria o suona in modo diverso ha la prevalenza, a meno che la legge comm.le stessa si riporti alla consuetudine, nel qual caso questa prende vigore retroattivo.
Invece rispetto alla legge positiva civile

la consuetudine mercantile ha forza di
derogarvi o prevalere su di essa tranne quan-
do si tratti di legge positiva dettata da
motivi d'ordine pubblico, cui non si può
mai derogare.

Indole particolare del diritto commerciale.

Benchè il diritto commerciale sia dipen-
dente dal civile ha però una indole sua
propria, ha indirizzi suoi particolari.
Questo non può negarsi ed ecco ne i carat-
teri suoi individuali che ne costituiscono
-no l'indole.

1° Il commercio anzitutto non è un'at-
tività comune dell'uomo, ma un'attivi-
tà straordinaria. Ora se i principii di
diritto privato che si applicano, si devo-
no applicare anche al commercio, si veggo

sono chiaramente applicabili quando si
tratti di cose ordinarie, non altrettanta
chiarezza appare nei casi meno usuali.
Allora si rimane in dubbio e conviene
esaminare ben addentro tali principii per
acquistare una certezza. Primo carattere
speciale della legislazione commerciale
è quindi un'investigazione profonda
del diritto privato per iscoprirne tutta la
portata ed importanza.

1°. Il commercio raramente si esercita
per fini filantropici, ma la sua anima
è l'interesse privato, e di questo princi-
pale movente dei traffici deve la leg-
ge comm.le tener conto e nelle sue dispo-
sizioni mirare ad agevolare, a chi trat-
ta il comm.o per proprio conto, il modo di
ritrarne il maggior possibile vantaggio.

2°. Il commercio poi è anche fonte di

di ricchezza nazionale, promuove la fortuna pubblica oltre alla privata e questo pure dovrà tener d'occhio la legge commerc.le e regolarlo in modo proficuo a tutta la Società.

Ora le scienze che prendono a considerare il comm.o sono la scienza del commercio che lo considera col fine dell'interesse privato ed insegna come debba trattarsi per conseguire individuali vantaggi; l'Economia che considerandolo col fine dell'interesse pubblico insegna a regolarlo per vantaggio di tutta la società; la Statistica la quale porge alle altre scienze i dati necessarii per fondar meglio le loro teorie e trasportarle dal campo astratto a quello dei fatti. Infine il diritto che studia i diritti e le obbligazioni che dal privato interesse traggono

rigine. Ora la legge comm.le deve ispirarsi
sia alle norme della scienza del commercio
sia ai dettami delle scienze economiche,
anche se trovisi in opposizione ai prin-
cipii immutabili della giustizia, a cui
non è così strettamente legato come la
legge civile, che solo in via eccezionale
si cura dell'interesse privato.

1°. Il commercio inoltre ha vedute co-
smopolitiche, spinge le sue speculazioni
ed imprese oltre i limiti dello Stato,
e colla tendenza moderna all'esclusio-
ne degl'intermediarii, allarga ognor
più le sue viste. Quindi la legge com-
merciale dovrà adattarsi non solo ai
bisogni dello Stato per cui fu fatta,
ma altresì a quelli degli altri popoli
delle altre nazioni. Ne sorge un con-
cetto della bontà relativa della legge

diverso da quello che si aveva nella legge civile, poichè la bontà relativa deve qui intendersi come conformità della legge non più ai bisogni di tutte le nazioni, di tutti i popoli nel tempo in cui è compilata.

5.° Il commercio si forma da se la propria legge mediante gli usi e le consuetudini: è industre e vigile a scoprire le norme che gli convengono, a stabilire la legge per pratica appena il corso del progresso apporta un nuovo atto commerciale, un nuovo atto non ancora disciplinato e regolato. Essendo gli usi la più genuina espressione dei bisogni del comm.° la legge comm.le dovrà farne gran conto; molte volte essa non deve che tradurre tali usi in articoli e darvi forza di legge.

6. Il commᵒ va sempre svolgendo nuove istituzioni e contrattazioni e può dirsi che ogni dì trovansi nuovi modi di esplicarlo. Perciò la legge commˡᵉ non deve avere una cerchia rigida ed inflessibile, ma dev'essere elastica, acciò queste novità che man mano si svolgono possano entrare senza stento di per sè sotto la sanzione legislativa, senza che per ogni novità debbasi riformare il codice, o debbasi derogare alla legge.

7. Il commᵒ ha per carattere essenziale la rapidità: tutto ciò che ritarda incepppa e fa danno; deve perciò la legge commerciale per non recare oltraggio alla rapidità necessaria al commᵒ compilarsi nel modo più semplice possibile senza esser piena di tutti i minuti incidenti, senza voler provvedere a troppo minute

differenze di fatto come la legge civile, che usa l'arte degli incisi e delle smem-brature per far differenza da caso a caso. Il codice comm.le deve lasciar larga parte all'equità ed al diritto naturale per l'interpretazione, solo modo di evitar contese e soffistiche rie, deve stabilire facili prove, procedura spedita.

8° Infine il comm.o vive di credito, nè potrebbesi assicurar ogni passo senza perdere l'occasione ed il tempo. Si crea sempre nel proprio contraente la buona fede e si accorda il credito, questo però si promuove solo coll'accrescere la responsabilità di chi assume l'obbligazione. Maggiore sarà questa e più si gioverà al credito. Questo è il principio che deve prevalere in tutti gli articoli della legge comm.le: accrescere la responsabilità

per estendere il credito e per poter anche
far a meno delle forme eccessive e cauta-
te contro la mala fede, lasciando buona par-
te alla lealtà e fiducia reciproca.

Separazione
della trattazione legislativa

Per l'indole particolare del diritto
comm.le esso dovrà trattarsi legislativamen-
te a parte del diritto civile, dovrà codi-
ficarsi in un libro distinto, e non col co-
dice civile, poichè se non fosse espresso in
un codice speciale non ne apparirebbe
l'indole particolare. Troppo lunga e dif-
ficile analisi si richiederebbe per ricono-
scerla, ove le disposizioni fossero sparse
ed interpellate entro il codice civile. Inol-
tre non potrebbe usarsi affatto, e se pur
usato sarebbe senza efficacia, il più semplice

linguaggio che occorre per la legge commerciale:
non potendosi in un stesso codice adoperare
in ogni articolo due diversi linguaggi, nep-
pure scindendolo in due parti. Questo lin-
guaggio poi ha vocaboli speciali, ha
una forma tecnica, adopera termini
del diritto civile in senso affatto diverso;
per cui la fusione delle due leggi sa-
rebbe confusione di parole, usate in
un articolo con valore diverso, onde
controversie senza fine, ed incertezze
di difficile risoluzione. D'altra par-
te il diritto civile può dirsi l'elemen-
to immobile della giurisprudenza, poi-
chè tutto si muove colla legge del pro-
gresso, esso non va rimutato che a lun-
ghi intervalli, per evitare il gravissi-
mo inconveniente di turbare gli interes-
si privati che seguirono quella via. Invece

la legge comm.le è l'elemento mobile, essa è più spesso rimutata per le continue scoperte e pel rapido mutare degli interessi in più breve giro di anni. Se pertanto s'immagina un codice che contenga ambedue le leggi, la parte mobile e quella relativamente immobile, è bisogna ritardare riguardo agli interessi civili la riforma della legge comm.le, ed accelerare le riforme civili per non nuocere agli interessi comm.li ed indubbiamente ne avrebbe danno o l'una o l'altra parte. Per evitare tali inconvenienti tutti i paesi separano le due legislazioni in due codici diversi, tranne la Russia che ha un codice unico per ambedue.

Della trattazione scientifica

La trattazione legislativa che riduce le

le disposizioni ed articoli si oppone la
scientifica che le ragiona ed appoggia o
combatte sistematicamente.
La trattazione elementare deve bensì
farsi separata e distinta per le due
legislazioni, poichè occorre una suffi-
ciente erudizione giuridica per trattare
i varii argomenti in ambedue i sensi
ma quando questa erudizione vi sia,
dovrebbero trattarsi insieme poichè con
quest'ordine di idee il diritto comm.
sarebbe meglio svolto insieme col civi-
le, abbraciandosene tutti i riferimen-
ti, vedendosi più chiaramente e pre-
stamente tutte le eccezioni ed aggiun-
te di cui si compone di fronte alle
regole ed alle disposizioni fondamen-
tali del codice civile. Inoltre si potreb-
bero commercializzare alcuni elementi

che modernamente si tende e con vantaggio
a sottrarre alla legge civile per sottoporli
alle sanzioni commerciali allargando la le-
gislazione di commercio e restringendo la
civile. Questo gioverebbe anche agli studj com-
parativi, poiché è altra tendenza dei nostri
giorni di rilevare con molto impegno i con-
fronti fra le diverse legislazioni, per pro-
muovere quell' uniformità delle legislazio-
ni che è il voto di tutti e che se potrebbe
nuocere nel diritto civile su cui influiscono
gli usi ed i bisogni locali, sarebbe certo co-
modissima nel commercio ove i bisogni sono
poi eguali dappertutto, le contrattazioni si
raggiungono sempre fra cittadini di varii Stati,
e d'altra cui la moltiplicità delle legislazioni
danno causa di controversie. La trattazione
scientifica non disgiunta imita appunto
questa uniformità.

Del nostro metodo

Nella nostra trattazione del diritto commerciale riferiremo le disposizioni del nostro codice ai principii della giustizia e delle scienze economiche che le ispirarono. Ragioneremo gli effetti della legge, raggruppando le nozioni in una sola figura per assicurarle alla memoria, abbandonando l'ordine sistematico del codice. Trattando il diritto commerciale assai diffusamente confronteremo il nostro codice, col Germanico che rappresenta il maggior progresso degli studj giuridici, incomparabilmente superiore al gruppo italo francese e ci terremo anche a giorno dei più recenti studj col nuovo progetto preliminare pel nuovo codice di commercio riformato, però non abbastanza. Criticheremo il nostro codice

senza passione e senza cieco amor di pa-
tria, poiché esso per troppo è molto arre-
trato e ci fa torto, come prova il fatto
che nel secolo delle ferrovie non vi sono
che 8 o 10 arti. sui trasporti formanti
il titolo: del vetturale. In Italia fu mes-
so in attività il codice di comm.° nel 1°
Genn.° 1866.

Ripartizione della materia

Il diritto comm.° consta di quattro parti.
Diritto Commerciale generale che si riferisce
a tutti gli atti di commercio.
Diritto Cambiario, che nel codice è fuso
col primo.
Diritto marittimo
Procedura di fallimento, con poche altre ag-
giunte che spettano più al diritto proces-
suale che al diritto statuente.
La parte che tratteremo prima si è quella

del diritto comm.le generale, la quale va sud-
divisa in due parti: parte generale, e
parte speciale.

La parte generale ha per oggetto di clas-
sificare e determinare i varii atti di com-
mercio, tracciando in quest'argomento i
limiti della legislazione comm.le determi-
nando il territorio giuridico entro cui può
agitarsi. Questa parte è necessaria per
evitare un eccessivo allargamento della
giurisdizione comm.le

La parte speciale sarà distinta in due libri
intitolati il primo: Statuto personale
il secondo Statuto degli atti di Commer-
cio. Questa divisione è necessaria, essen-
dovi diritti e doveri dipendenti solo da
la qualità di comm.te, senza che sia eser-
citato alcun atto commer.le, e diritti e do-
veri ulteriori che nascono dall'esercizio

di varii atti di commercio.

Lo Statuto personale pertanto si occuperà dei diritti ed obblighi dipendenti dalla qualità personale di commerciante. Lo Statuto degli atti invece si occuperà dei diritti e doveri dipendenti dall'esercizio degli atti di commercio.

Il primo libro, lo Statuto personale è diviso in tre sezioni: la prima Statuto personale generale, in cui si devono trattare tutti i diritti e doveri inerenti alla personalità del comm.te ed indipendenti dalla sua natura individuale o collettiva: la seconda, Lo Statuto personale sociale, in cui si considerano socialmente i rapporti che originano nel costituirsi più comm.ti in società; la terza Statuto personale delle associazioni in partecipazione, che riguarda questi enti

collettivi che sono bensì una forma dell'associazione, ma non presentano i caratteri della vera Società. Ciascuna di queste tre sezioni poi si suddistingue in titoli.

La prima sezione comprende tre titoli:

Titolo I. Dei diritti e doveri particolari dipendenti dalla qualità personale di commerciante, in ordine alla sua capacità, al registro di comm.°, ai libri di comm.° alla Ditta mercantile, alla magistratura e legislazione eccezionale.

Titolo II.° Dei rappresentanti del commerciante

(che sono pel loro carattere legati alla qualità personale di comm.° poichè questi solo per tal sua qualità ha diritto di nominarli)

Titolo III.° Degli intermediarj del comm.°

nsali, ed agenti, che sebbene più direttamen-
spetterebbero alla trattazione del II.° libro
lla parte speciale, consideransi nel primo
on relativamente a sè ed alla loro quali-
tà di comm.ti, ed al loro esercizio d'un atto
commercio, ma rispetto al comm.te che si
revale dell'opera loro.

La seconda sezione comprende cinque titoli:

I.° Delle Società di com.o in generale.
II. Delle Società in nome collettivo
III Delle Società in accomandita semplice.
IV Delle Società in accomandita per azioni
V. Delle Società anonime.

La terza sezione si suddivide in due titoli:

I. Se si tratta d'associazione a tutto il

il commercio generale d'una persona o di
una società.
II Se si tratta d'associazione a tutto sing
li atti di comm.º in particolare.
Il secondo libro della parte speciale si
riparte in tre sezioni; la prima com
prenderà, tutte le disposizioni che riguar
dano i diritti e doveri generali che dipen
dono dall' esercizio di tutti gli atti di com
mercio perciò solo che sono tali.
Nella seconda si riuniranno le disposizio
ni relative a quegli atti di commercio
che per se medesimi sono civili, ma che
divengono comm.li sotto certe condizioni
p. es. quando sono esercitati dal commer
ciante per l'impresa da lui condotta.
Nella terza si conterranno le disposizioni
particolari a quei più importanti atti
di commercio di cui sogliono occuparsi

dei proprj debiti, sarebbero cariche di
una responsabilità eccessiva se doves-
sero rispondere per tutti i giri e fosse-
ro sotto l'incubo di dovere pagare for-
se tutte le cambiali che passano lo-
ro per le mani. Basterebbe pensare
che ogni cassa potrebbe esser responsa-
bile per somme favolose, per non
ricordarle più nessun credito, ed il giro
in bianco torrebbe tutto questo in I-
talia se vi fosse, torrà quando vi sarà,
toglie ov'è, cioè in Germania ove
rende la cambiale vero surrogato del-
la moneta; ora si fa questione se il
giro in ~~bianco debba o si~~ permettersi;
anche pei certificati e per le fedi, o
meglio si fa questione pei certificati
perchè è fuori di dubbio che permesso
per le cambiali debba ammettersi anche
per le fedi, titoli di credito veramente

cambiarii, e tanto più che le cambiali

non hanno nessuna garanzia reale, le

fedi ne posseggono una nella merce che

sta nel magazzino. Ma pei certificati

il permettere un giro in bianco è age-

volare al compratore della merce di ri-

nunziare alle garanzie che gli deve il

venditore perchè si tratta di veri titoli

di proprietà; e sebbene " volenti et con-

sentienti non fit injuria " tuttavia la

legge senza togliere il diritto di rinun-

zia al compratore, non deve agevolar-

lo di troppo.

Anticipazione del magazzino

Una questione non risolta dalla nostra

legge è se convenga che il magazzino

faccia anticipazione sulla merce depo-

sitata; il silenzio della legge non lo in-

terdice, ma sarebbe stato più opportuno

interdetto. Infatti perchè il magazzino corrisponda alla sua ragione d'essere, deve astenersi da qualsiasi speculazione ed attendere solo alla conservazione delle merci affidategli. Si correrebbero grave pericolo se si tentassero speculazioni; inoltre la speculazione ponendo a pericolo le merci scuoterebbe ciò il credito del magazzino quando conosciute facessero temere che il magazzino mancasse ai suoi obblighi. Ne si dica non trattarsi di speculazione perchè la restituzione di denaro è sicura, o si fa dal debitore o si ricava dalla merce perchè un furto, un incendio, un'avaria, il deperimento naturale possono togliere la garanzia e ridurre l'operazione ad una vera speculazione. Il solo scopo di aumentarne il numero degli istituti di credito che

reseggiano in Italia, non può bastare ad autorizzare un operazione che può recar gran danno al credito del magazino, e che è più opportuno vietargli, essendovi molte altre forme di istituti di credito senza ricorrere a questa.

Titolo II

Commissione

A. Concetto dell'atto

Definizione

La commissione è un mandato segreto per affari commerciali. Il mandatario commissionario, agisce bensì per conto altrui ma in nome proprio.
Il codice italiano basta per istituire la commissione un singolo atto che sia

stato affidato al commissionario, men-
tre il codice germanico ha un concetto
diverso di essa, ed esige che il commissio-
nario eserciti abitualmente questo
atto mercantile. Il codice germanico
non fa che un eccezione a questo con-
cetto, se il commissionario è commer-
ciante per altro titolo, la commissio-
ne diviene atto mercantile anche per
un singolo affare.

Il concetto del codice italiano è migliore;
la commissione merita particolare
patrocinio come atto mercantile indipen-
dentemente dalla qualità personale di
chi l'assume.

Cenno Storico

Il diritto romano non ammette che il
mandato istitorio; la commissione non
appare in esso; è un istituto del medio evo.

[illegible] però si fa questione a chi ne ap-
partenga la gloria; probabilmente
spetta all'Italia che prima d'ogni altro
popolo s'avanzò ad un grande sviluppo
commerciale, benchè la legge Anseatica
gli stia contro. Si nota che le leggi del-
le città Anseatiche furono tratte dal
diritto di Levante, trasformato in di-
ritto di Ponente negli Statuti di Wi-
sby e d'Oleron, e che l'Italia andò pri-
ma del 1241 in Levante.

Utilità della Commissione

La commissione è utile a tutte le perso-
ne che v'intervengono, il committente che
si vale non solo dell'abilità, ma anche
del credito del commissionario, il quale si
obbliga in persona propria con tutto il
suo credito a favore degli affari commes-
segli al commissionario che ha una

natta lucrosa, ai terzi che non hanno bisogno nè di informarsi del credito e della del committente, ma solo del commissionario, nè di esaminare la latitudine del mandato, come nel mandato pubblico per conoscere fino a quali limiti siano validi gli atti del commissionario perchè questi si obbliga in persona propria, per cui le transazioni sono accelerate.

Confronto della commissione col mandato

La sola differenza tra commissione e mandato ordinario per affari commerciali che questo è sempre pubblico, quella sempre segreta, senza di che è tutta la base della sua utilità.

Fra la commissione ed il mandato civile corrono due identità l'una della qualità dell'affare che è in ambedue di altri che

del commissionario, l'altra dell'argomen-
to del mandato che è sempre un rappor-
to giuridico da scioglere, formare, o mo-
dificare. Questi due punti comuni non
mancano mai, e ve ne sono altri che
possono trovarsi, e sono quando il man-
dato civile sia segreto, e limitato ad un
singolo affare, nei quali casi tra il man-
dato civile ed il commerciale non cor-
re altra differenza che la commerciali-
tà o non commercialità dell'affare.
Le differenze sono che il mandato civile
può esser segreto, e ristretto ad un singolo
affare, e la commissione deve esserlo, per-
chè non sarebbe commissione se fosse
pubblica, nè può concepirsi una C. per
trattare tutto il commercio di una per-
sona, che si trasformerebbe in un man-
dato institorio: di più il mandato civi
la Comiss.ne è relativa ad affari comme-

si atti è naturalmente oneroso perchè in commercio tutto si ritiene dato verso corrispettivo, nè si permette la prestazione dell'opera propria senza condizionarla tacitamente al corrispettivo.

13/ Disposizioni speciali intorno ai rapporti di Commissione

Distinzione di questi rapporti e leggi regolatrici

I rapporti giuridici derivanti dalla commissione distinguonsi in interni ed esterni; la legge di commercio nel titolo di commissione non si occupa che degli interni tra C.° e C.° perchè gli esterni sono regolati dalle leggi relative ai vari contratti compiuti dal C.° obbligato in persona propria, e si istituiscono solo tra lui

ed i terzi. I rapporti interni sono re=
golati dalla legge di commercio al ti=
tolo della commissione, e non bastando
si ricorre alle leggi che regolano il
mandato ordinario per affari commer=
ciali, alle consuetudini mercantili, ed
al codice civile titolo del mandato.

a/ Condizione giuri=
=dica delle due parti

Nei rapporti interni conviene anzi tutto
vedere la condizione giuridica formata=
si nel committente di fronte ai dirit=
ti che il C° acquista, ed agli obblighi
che contrae nell'esercizio della commis=
sione.

Condizione
relativamente ai diritti

Il principio vigente è che i diritti acqu=

iti dal C.° nella commissione appari-
scano acquistati da lui, perchè il manda-
to è sempre segreto, sono realmente ac-
quistati dal C.°

Poichè questi diritti appariscono acqui-
stati dal C.° egli solo può chiederne la
soddisfazione ai terzi, il C.e non sarà
autorizzato ad impetire i terzi.

Vi sono tuttavia alcuni casi in cui egli
può agire direttamente contro i terzi, e
sono la cessione che il C.° potrebbe fare
di tutti i diritti, poichè possiede la facol-
tà d'esercitarli, e può cederla altrui (1)
Nel qual caso il C.° agirà come cessionario,
non come C.°; la surrogazione o cessione
forzosa che potrebbe avvenire a benefi-
cio del C.° come di ogni altro creditore
nei diritti che il C.° appare avere di fronte

siccome si tratta qui di un vantaggio stabilito a tutto favo-
re del C.° è evidente ch'egli potrà anche rinunziarvi.

ai terzi, il fallimento che avvenisse del
C.° nel qual caso essendo questi posto fuo
ri di causa, e passando tutti i suoi diritti
ed azioni ai sindaci rappresentanti tut
ti i creditori, sarebbe troppo grave che
il C.° dovesse vedere esercitati dai sin
daci, i diritti che veramente sono suoi
e però concedeglisi che direttamente li
eserciti.
Inoltre poiché i diritti appariscono del
C.° il Com.te di regola non può atten
nerne saddisfazione dal suo conto senza
prima spingere il compagno a con se
guirla egli stesso, nel caso eccezionale
soltanto d'una C.re assunta colla clau
sola dello star del credere, questa dà al
C.° quei diritti che questi ha verso i ter
zi, senza che più occorra spingere il
C.° ad ottenerne saddisfazione poiché
il Com.te può ottenerla indipendentemen

abbiano ciò soddisfatto i terzi, siano o io solventi, ed acquista questo diritto, opera il C.º l'acquisto verso i terzi.

Ma poichè poi in fatto i diritti sono del C.º non possono i creditori speciali del C.º ... ai diritti nè le cose che egli possedesse del C.º perchè non appartengono in fatto al loro debitore.

Condizioni rispetto agli obblighi

Anche gli obblighi appariscono esser assunti dal C.º e sono in realtà del C.º per cui i terzi non hanno azione per questi obblighi direttamente contro il C.º, ma solo contro il C.º ed il C.º poi non potrà impetire il C.º per questi obblighi verso i terzi se non quando vi abbia realmente soddisfatto, a meno che abbia assunta la commissione colla condizione favorevole

dei fondi anticipati, nel qual caso il C.° ha azione contro il C.te per gli obbli-ghi portati dalla C.ne prima d'averci soddisfatto.

b/ Obblighi del Commissionario

Il codice italiano non porta alcuna dispo-sizione speciale, non fa che ripetere quel-lo che fu già detto del mandato ordina-rio per affari commerciali circa la morte del C.° e la commissione affi-data contemporaneamente a più man-datarii. Le disposizioni del codice Ger-manico accolte dalle nostre consuetu-dini sono le seguenti:

Notizia al committente

Il C.° ha l'obbligo dar notizia al Com-mittente di tutto l'andamento dell'af-fare commessogli, delle sue parti più

importanti, specialmente della comunicazione; ommesse solo le più minute notizie, nè potrà agire da sè fino alla conclusione. Così darà agio al committente di modificare ed accrescere le istruzioni dategli.

Istruzioni

Il C.º ha diritto di chieder nuove istruzioni al Com.te se la commissione non è abbastanza chiara; egli vi ricorre dimando avendo norme sufficienti che lo dirigano. Ma ha l'obbligo di chieder istruzioni se la dubbiezza fosse nei limiti posti alla sua azione. Queste istruzioni talvolta sono veri limiti del mandato, in altri casi sono semplici consigli, e questo si decidera di volta in volta secondo le usate espressioni; se sono veri limiti, il C.º ha l'obbligo d'attener

visi, se consigli, e prudente seguirli, potendosi incorrere ai responsabilità verso il Comittente cui è agevolata la domanda di risarcimento, anche se non ne ha diritto indiscutibile, come al primo caso.

Limiti

Se il comittente stabilì un minimo prezzo per la vendita, ed il Cº trasgredisca il mandato e venda ad un prezzo inferiore, la legge limita tutto il risarcimento cui egli è tenuto, alla differenza del prezzo tra quello ottenuto ed il minimo fissato per evitar controversie, ispirandosi all'opportunità per non allontanarsi dalla giustizia. Egli non sarà mai tenuto nè al più, nè al meno, e sarà poi sciolto anche da quest'obbligo se riesca a pro=

care, non aver potuto ottenere nemmen-
co il prezzo minimo, ed aver dovuto ven-
dere per evitare un danno iminente
di deperimento.

Quando fu fissato un massimo per la com-
pra e fu oltrepassato, il comittente ha
diritto di non volere più l'affare per
conto proprio, ma deve notificar ciò im-
mediatamente al C° ed il C° può poi
stabilire la validità del contratto col
pagar la differenza.

Non può farsi questione nel caso in cui
venda a più del minimo, o compri a me-
no del massimo, chi riceva il guadagno,
perchè il C° agisce sempre nell'interes
se del comittente ed il massimo o mini-
mo ammette la possibilità di condizio-
ni migliori.

Anticipazioni e fidi

Il commissionario non può anticipar

fondi, nè aprir credito senza speciale
consenso del C.° e contravvenendovi
risponde dei danni; non può nemmeno
vender a fido, se pur torni utile al
committente, senza una speciale auto-
rizzazione od un uso locale che gli
accordi tale facoltà; contravvenendo-
vi si presume la commissione assun-
ta colla clausola dello star del credere
ora l'atto non è mai colpito di nullità

Sostituzione

Mancando ogni disposizione nel codice
di commercio, si si riporta al codice
civile, la sostituzione non espressa-
mente vietata è permessa a rischio
del C.° che risponde dell'azione del
sostituto, a meno che non gli fosse e-
spressamente permessa, che allora non
risponde che della scelta. Le consuetudini

italiane modificano la legge e fanno ritenere il C.° sempre responsabile solo della setta trama nel caso di divieto espresso: egli può sempre agire da se come vinte sostituto.

Esame delle merci

Il commiss.° che riceve merci per conto del C.° ha l'obbligo di bene esaminare la merce, per vedere se ha vizii riconoscibili; poichè non prendendo subito atto e ricevendo la merce sarebbe responsabile del danno che ne potesse derivare al committente. Questa disposizione si collega ad altre due, di cui una toglie ogni azione redibitoria al compratore se avesse ricevuto la merce senza protestare pei vizii riconoscibili, l'altra che priva d'ogni azione il destinatario che avesse agito al modo stesso verso il vetturiere

è pagato il nolo senza esaminare la
merce. Ora quando il Commiss.° ricevette
merci dal comittente per la vendita
o da un terzo per la compera, e venga
per poca diligenza a perdere l'azione
verso il condottiere ed il venditore, do-
vrebbe rifondere il danno che il com-
tente per conto del quale egli agisce-
va avesse sofferto.

Vendita della merce

Se il C.° avesse presso di sè merci del
comittente da vendere, e queste minac-
ciassero di deperire, o di scendere ad un
prezzo troppo basso, il C.° è autorizza-
to a venderle subito. Così se avesse m-
ci comperate per un Comm.e che non
potessero essergli prontamente invia-
te, e minacciassero di guastarsi, egli
sarebbe autorizzato, avrebbe diritto ed

bbligo di rivenderle.

Responsabilità.

Il C.° risponde di tutti i danni ed
varie che la merce avesse sofferto du-
ante la sua custodia; egli ne è il de-
positario, risponde anche della colpa
leggiera, e tal colpa si presume a cari-
o suo. Non ha obbligo di far assicura-
e la merce, perchè è il C.° stesso che
nche in una piazza lontanissima
uò farlo da sè, spesso se ne suol dare
articolare incarico al C.° dal Com.te

Commissione di cambiali

uando si tratti dell'acquisto o della
endita di cambiali, è opportunamen-
te disposto che il C.° non abbia obbli-
o di figurare nella cambiale, ma solo
è incaricato di operare la vendita

o l'acquisto senza apporvi la propria firma servendosi del giro in bianco. Così egli si sottrae da un peso immenso di responsabilità, poichè dovrebbe esser garante per tal numero di cambiali che tutto il suo credito non sarebbe rasso. Che se non volesse fruire di questo diritto ed apponesse la propria firma, si riterrà obbligato in persona propria cambiariamente, e non potrà mai allegare la sua qualità di Commissionario.

C/ Diritti del Commissionario

Rifusioni

Il C.° ha anzitutto il diritto di pretendere la rifusione delle spese, anticipazioni, interessi, provvigioni e compensi per l'opera fatta prestare

ad operai proprj od altrui e per [illegible], l'uso
Se fosse stato necessario di magazzini
o d'altri per vantaggio del commit-
tente. L'interesse sulle spese, compen-
si, anticipazioni è sempre del 6% e si
scala dal conguaglio delle partite o
al giorno dell'esborso. Invece la prov-
vigione varia nella misura secondo
le piazze e gli usi mercantili non è
mai limitata dalla legge che deve sem-
pre rimettersi alle consuetudini loca-
li. Essa secondo il modo in cui va in-
terpretato il silenzio del nostro codice,
compete al C.° dal giorno in cui ha
conchiuso l'affare; mentre secondo il
codice Germanico egli è posto in una
condizione più rigorosa del mediatore,
non potendo pretendere la provvi-
sione se non quando l'affare ha avu-
to un principio d'esecuzione, mentre

il mediatore ha diritto alla sua mer-
cede dal giorno della conclusione del-
l'affare. Questa condizione più rigo-
rosa gli fu imposta perchè non si
accontenti di mandar a termine l'
affare, ma lo faccia mettere in ese-
cuzione, provveda maggiormente
all'interesse del committente ed ese-
guisca l'affare col massimo suo van-
taggio.

Provvigioni di riconsegna

Eccezione alla regola suddetta ha solo la
provvigione di riconsegna che il C.°
può pretendere dal C.e pei proprii disturbi,
e per l'opera che può non dover
prestare gratuitamente, quando anche
l'affare non sia stato conchiuso e nem-
meno cominciatane l'esecuzione, se
vi fu impossibilità di vender la merce

questa fu restituita al C.° o posta a sua disposizione

Garanzie

Stabiliti questi crediti, la legge italiana accorda al C.° anche alcune garanzie per assicurargliene il pagamento e sono il diritto sulle merci ch'egli ha dal suo Comm.e e sui denari che tiene di proprietà del Comm.e stesso.

Diritto sulle merci e sua natura

Il diritto su queste merci è un diritto che sta di mezzo tra il pegno ed il privilegio, essendo legale, non è vero pegno, perchè il pegno è sempre convenzionale, ed esercitandosi sopra cose che sono nelle mani del creditore, non è un vero privilegio, mentre il privilegio si fa su cose

che stanno presso il debitore. S'ha qui
di questione se si tratti di pegno o di
privilegio; il Borsari propugna per un
privilegio sui generis, il Troplong e noi
con esso un pegno sui generis in segui-
to ad una tacita convenzione conchiu-
sa nell'atto dell'incarico che si è dato
al C.o Gli effetti comuni al pegno
ed al privilegio sulle cose mobili sono
che per la legge italiana sono sempre
diritti personali e la cosa non può coprir-
si che nelle mani del debitore o del credi-
tore (per la legge austriaca si dà an-
che un diritto reale di pegno sulle co-
se mobili). Le differenze sono che il
pegno è sempre convenzionale, esige
la consegna della cosa al creditore, gli
accorda diritto di farsela aggiudicare
in pagamento, e cade sotto certe condi-
zioni sotto il codice di commercio, men-

il privilegio è sempre legato, col pieno
la cosa nelle mani del debitore, non
concede al creditore diritto di ritenzio-
ne, ma solo diritto di far vendere la ro-
ba e pagarsi sul prezzo, non cadde mai
sotto la legge commerciale e precede
sempre il pegno, graduandosi per im-
portanza, non per data, salvo certe
eccezioni.

A chi compete, e su quali oggetti

È accordato il diritto di pegno sulle merci
comperate, o sulle merci da vendere
di qualsiasi C.o per la vendita o per la
compera per ogni singola commissio-
ne. Ma pel C.o di compera non vi ha
nessuna restrizione, bensì pel C.o di ven-
dita non si concede questo diritto che
per la commissione da piazza a piazza

che è la sola che meriti esser favorita. L'altra commiss. sulle piazze non merita favore, anzi non deve favorirsi perchè dà luogo a frode. Il debitore che non ha di che pagare può fingersi committente d'un finto C.o sulla stessa piazza consegnargli proprie merci e sottrarle a proprii creditori, fingendo costituire a suo vantaggio un diritto di pegno.

Crediti su cui compete

Il diritto in questione compete per tutti i creditori che abbiano detto avere il C.o verso il C.e di più per le sovvenzioni che durante la C.ne avesse fatto anche indipendentemente dalla C.ne stessa per altro titolo e nella commiss.e di compera anche pel prezzo ancora da esborsare.

Diritto di ritensione

Il C.° ha un diritto di ritenzione per es-
ser soddisfatto di questi crediti sui dena-
ri del Co. che avesse riscosso di qualsiasi
ragione, diritto molto opportunamente
messo per favorire la Commiss.e

Differenze del codice Germanico

Il codice Germanico risolve nettamente la que-
stione, dicendo che si tratta di pegno e
non di privilegio, però non l'accorda se
non al Commiss.° che esercita abitual-
mente la C.ne di vendita via da piazza
piazza cardaada o che sia comittente,
per altro titolo, non esige che la Com-
miss.ne di vendita sia da piazza a piaz-
za concede il diritto di pegno per tutti
i crediti acquistati nella C.ne ed il dirit-
to di ritenzione non solo sui denari

riscossi ma anche su quelli da ricuo-
tere che possono sequestrarsi nelle ma-
ni dei terzi.

Diritto di farsi contraente

Le nostre consuetudini ed il codice germa-
nico espressamente autorizzano il
C.o a farsi egli stesso contraente, acqui-
stare su merce mandatagli dal C.te
per la vendita, o vender egli stesso la
merce che ricevette incarico d'acqui-
stare, a meno che questo partito non
sia stato già escluso dal C.te ed il
codice Germ.o esige che il C.o ne dia
subito avviso al C.te e non possa pre-
tendere se non il prezzo acquistato
nei listini.

Titolo III

Spedizione - Suo concetto

La spedizione non è che una commissio-
ne che ha per oggetto la spedizione di
una merce, è sottoposta a tutte le nor-
me della C.ne oltre ad altre sue pecu-
liari. D'essa è quel contratto in cui ta-
luno (spedizioniere) si obbliga, non di
eseguire perchè allora il contratto sa-
rebbe è di trasporto, ma di fare ese-
guire in nome proprio il trasporto del-
la merce d'un altro C.te detto speditore.
Il nostro codice dichiara atto commercia-
le ogni singola spedizione, il codice
germanico esige la professione abituale.

Responsabilità dello Spedizioniere

Lo spedizioniere è trattato più rigorosa-

mente del C.° dal codice Italiano. Mentre le disposizioni per la sostituzione nel passare dal mandato civile, alla C.ne rimanevano inalterate nel codice Germanico, si modificavano in maggior misura nelle consuetudini italiane, ordinandosi che il C.° non risponda che della scelta fuori d'un divieto assoluto, nella transizione dalla C.ne alla spedizione le parti si cambiano fra i due codici. Il nostro non favorisce la spedizione, ma l'interesse dello speditore, gli pone innanzi il solo spedizioniere e lo dichiara responsabile per l'operato di tutti gli intermediarii e successivi spedizionieri, e dei condottieri impiegati. Invece il codice Germanico lo dichiara responsabile solo della scelta, a meno che non sia intervenuto patto espresso, ad as=

nzione della spedizione fino ad una
ta somma come si usa in Austria,
izzera, Provincie Romane ecc, nel
ual caso si intende assuma la responsa-
bilità per tutto l'operato un essendo
la somma, una la garanzia promessa.
spedizioniere deve fare quello che il
mpratore, ~~essendo C°, e~~ quello che il
ndattiere, per cui risponde per ambedue.

Diritti dello Spedizioniere

spressamente stabilito dal codice Ger-
anico, e può dedursi per ragionamen-
to della nostra legge che l'ultimo spedi-
zioniere può esercitare i proprii dirit-
ti sì di confronto al destinatario diretto
che agli anteriori. I suoi crediti sono
me pel commissionario per le spese,
ticipazioni interessi ecc, e si aurono-
e del nolo che egli paga ai condattieri.

Per questi crediti anche lo spedizioniere ha pegno sulla merce, sia pei crediti proprii che per quelli degli spedizionieri anteriori, e la merce resta a sua disposizione pignorabile finchè è in sua custodia.

Prescrizione di azioni

Il codice Germanico non distingue come per la compravendita e la commissione i vizii riconoscibili da quelli che nol sono, ed ordina il destinatario non abbia azione contro lo spedizioniere per avarie sofferte dalla merce per ritardo di consegna, per totale perdita delle partite, dal giorno della resa se vi fu, ma ritardata o con avarea, o dal dì in cui la merce avrebbe dovuto esser resa, se non lo fu (codice Germanico artº 836). Che se vi sia dolo, l'azione

entro l'autore del danno sottoposta alla
prescrizione trentennaria. Invece per la
mpravendita l'azione si perde subito
i vizii sono riconoscibili, entro sei me-
se nol sono, per la commissione, si
erde ove il committente riceva e ten-
 la merce, ed i vizii siano riconoscibi-
, entro un anno se nol sono: ed essen-
vi dolo, anche qui la prescrizione
inare cede il passo alla trentennale.

Titolo IV°.

Trasporto

Sezione I.a

Generalità

finizione. È contratto di trasporto quel-
 mediante il quale taluno assume

di eseguire da se o mediante suoi dipenden-
ti, il trasporto d'una merce da un luogo
all'altro per terra e su fiumi o laghi.
Il trasporto per mare è escluso perchè
spetta al diritto marittimo ed assume
il nome di contratto di noleggio. Non
occorre che il contratto sia eseguito
personalmente dall'assuntore, ma
può anche adoperare per conto suo
condottieri stipendiati, mentre lo spe-
dizioniere è obbligato ad agire me-
diante dipendenti.

Natura dell'atto

L'atto d'assunzione di trasporto è
mercantile, ma occorre che sia un'im-
presa di certa importanza. Il diritto
terrestre non considera che quanto
alle merci, non facendo (come il di-
ritto marittimo) delle persone per le

ali occorrerebbe ricorrere ad analo-
gie del codice civile nel contratto di loca-
zione e conduzione d'opera, nelle ana-
lisi delle singole imprese ecc.
Non occorre che colui che esercita spedir
merce sia commerciale, o voglia a-
vere atto mercantile, nè occorre una mi-
sura nella quantità e destinazione
delle merci, perchè l'atto del trasporto
è atto commerciale, ma lo è per se.

Forme del contratto

Il conto può stipularsi a voce ed in iscrit-
to non è inceppato da forme fisse sot-
to comminatoria di nullità. Quelle
forme scritte che le leggi disciplinano,
non sono imposte, perchè si usino, ma
regolate pel caso in cui si usino, come
usasi in ogni paese. La traduzione
italiana del codice Germanico, ch'era

ufficiale nelle Provincie Venete, accen-
na due documenti, polizza di legitti-
mazione e lettera di porto, e traduce
con polizza di legittimazione la vo-
ce alemanna Frachtbrief che vale
invece lettera di porto, iniziando la
confusione. Ed il Frachtbrief non
significa soltanto lettera di porto,
ma è tale nel fatto nel nostro carat-
tere di lettera spedita dal mittente
al destinatario per avvisarlo della spe-
dizione, portare la merce e presentare
a lui il condattiere a cui la lettera
è consegnata, per cui il concetto corri-
sponde alla parola. Il Frachtbrief
è però da un lato lettera di legitti-
mazione pel condattiere e può poi
esser tale anche pel mittente, in
quella copia che al mittente rila-
scia il condattiere stesso.

Frachtbrief o lettera di porto, come
mamente deve chiamarsi, è l'atto che
serve a regolare i rapporti giuridici
a mittente e condattiere, può essere un
tto che legittima il mittente ed è
empre tale pel condattiere. È rilas-
ciata dal mittente che deve munirla
lla propria firma, il condattiere può
gerne il rilascio, e l'apposizione
lla firma del mittente, benchè s'eque-
stioni. Il codice Germanico serban-
usi vecchi del paese ordina la let-
ra di porto mantenga la propria
za di prova a fronte della mancan-
della firma del mittente, purchè
provi che questi l'ha rilasciata ed
condattiere l'ha accettata.
fronte al Frachtbrief mal tradotto
" polizza di legittimazione " il La-
nschein tradotto con " lettera di porto "

con un errore di tradizione e di concet-
to assieme. Il concetto del Ladenheim
è di esser un attestazione rilasciata da
condattiere dichiarando d'aver ricevuto
la merce, obbligandosi di consegnarla
al destinatario od a chi sarà indicato
per lui, e questa voce significa allora
lettera, fede di carico. Questo concetto
è affatto lontano dalla lettera di porto
che non può mai indicare una dichia-
razione del condattiere, ed usurpa per-
ciò il nome cagionando confusione
controversie. Il Ladenhein regola
rapporti tra condattiere e destinatario
è un titolo nelle mani del mittente
per disporre della merce e trasmetter
all'ordine d'altri, e venderla, prova
contratto di trasporto, e può esser legitti-
mato. Esso serve di documento che le-
tima il mittente ed il destinatario

costituita in onta alle prescrizioni dagli ar:
ticoli successivi, o si accettano le prescrizio-
ni, ed è inutile la richiesta relativa nel-
l'atto costitutivo della società perchè "pa-
cta dant legem" se lo danno, saranno
registrati, se no, si andrà a rigor di legge.
In secondo luogo il progetto preliminare
nota che per le modificazioni dell'atto
costitutivo non basti la maggioranza:
occorre la unanimità di voti a me-
no che questo non sia stabilito dall'atto
stesso costitutivo. Questa disposizione è
pure censurabile, oziosa perchè nessuno
potrebbe ritenere dubbio che le modifi-
cazioni potessero in diritto esser prese
senza che tutti i soci fossero d'accordo,
sarebbe bastato tenere per certo senza
disposizioni peculiari di legge che tutti i
soci devono intervenire nell'atto costitutivo;
erronea altresì perchè [illegible] l'unanimità
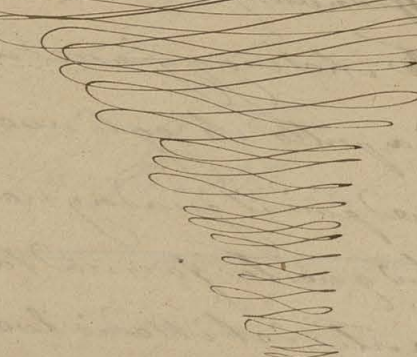
dei voti, il che può talvolta tornar nocivo
in pratica, potendo il capriccio d'un socio tur-
bare l'andamento sociale, se esso esigesse
delle utili modificazioni allo statuto del
sodalizio, siano piccole o grandi, consideran-
dosi appunto nei due casi o la lieve enti-
tà della modificazione che poco alte-
rerebbe la condizione dei soci, o la sua
importanza per cui riescirebbe assai uti-
le. Sarebbe miglior partito quello pro-
posto dal Ministero d'Agricoltura, Indu-
stria e Commercio; bastino $\frac{2}{3}$ dei voti in
somma non già in numero, a modificare
il tenore dell'atto costitutivo della So-
cietà.

Il progetto di legge toglie il mandato am-
ministrativo ai gestori individualmen-
te, e vuole che agiscano e votino colleg-
mente sì per gli atti amministrativi
che dispositivi, contravvenendo perciò allo

presunzione ragionevolmente posta, che
tra socii, tra gestori la fiducia sia reci-
proca ed individuale.

Infine questo progetto ammette altre
cause di scioglimento totale, come la decor-
renza d'un anno dal giorno in cui fu pub-
blicato l'atto costitutivo, senza che la so-
cietà abbia svolta in nessun modo la
sua attività, la sospensione degli affari
per un anno intero (le quali danno
diritto a qualsiasi socio di chiedere lo scio-
glimento della società) ed il fallimen-
to di tale numero di socii, per cui il lo-
ro numero si riduca a due terzi.

Titolo III°.

Delle Società in accomandita

Cenno storico

Fasi per cui passò questa istituzione

Fase I. Commanda

L'origine di questa forma di società è la primitiva commanda, contratto col quale si affidava (commendava) ad un negoziante che viaggiasse una propria sua merce, a patto ch'egli avesse a venderla per dividere poi il guadagno tra i due contraenti. In questa forma la troviamo n commercianti del Medio Evo, al tempo

...i grandi viaggi, al tempo delle grandi per-
...rute lucrose cogli abitanti di paesi lon-
tani, ove abbondavano merci preziosissi-
me nei paesi ove più fiorivano i commer-
ci. Questo contratto non era che un man-
dato, il mandante affidava la sua merce
ad altro viaggiatore che in paesi lontani
la scambiava e ne traeva un profitto. La
merce restava proprietà del mandante,
che non entrava in rapporto coi terzi che
non riconoscevano che il mandatario, men-
tre la responsabilità di questo era sempre
limitata al valore della cosa conferita;
...che non havvi nessuna apparenza di so-
cietà perchè nei rapporti interni non vi
era mandato, negli esterni, il mandan-
te non compare affatto.

Fase II.ª Contratto aleatorio

La commanda si modificò in seguito, e divenne

contratto in cui taluno cedeva merce o denaro in proprietà ad un negoziante che viaggiasse, affinchè merce e denaro fossero impiegati alla compera di merci, che si rivendessero poi al ritorno in qualche utile speculazione, dividendo i profitti che se ne ricavassero. Questo contratto era una compravendita aleatoria, se si cedeva la merce, perchè l'acquirente comperò per un dato prezzo, e questo sarà aumentato o diminuito dopo la impresa, secondo l'esito di questa; per cui il prezzo è evidente esser dubbio, si tratta quindi di una compravendita aleatoria. Invece il contratto si risolve in un prestito aleatorio quando si cede denaro, perchè l'interesse è incerto secondo l'impresa e l'esito suo.

Fase III.

Associazione in partecipazioni

In appresso si tratta di cedere cosa o denaro ad un negoziante che intraprenda o no un viaggio allo scopo d'entrare a parte del suo commercio. Questa forma forse in quei tempi di molte scoperte, di leggi restrittive del commercio e dell'industria, e severamente munite di sanzioni contro i contravventori: tutti aveano quindi interesse a creare forme straordinarie di commercio, e tra le altre univansi al commercio di coloro che si recavano in paesi lontani. In questa forma non troviamo che l'associazione in partecipazione secondo il nostro sistema, essa nel codice germanico assume il nome di società tacita, nome però poco esatto, perchè non siamo ancor giunti alla vera forma sociale, non si ha

una società nei rapporti esterni, ma solo
negli interni perchè chi prende parte
al commercio d'un altro non entra mai
in rapporto coi terzi, non è mai socio, non
formandosi fondo sociale, non costituen-
dosi sede sociale, non impiegandosi libri
speciali, ma solo quelli del proprietario
principale, cui si cede in proprietà la som-
ma conferita dal partecipante, infine
nel fallimento del principale, il parte-
cipante non figura come condebitore o
concreditore, ma solo debitore o creditore
come un terzo qualunque. Dicesi tacita
questa forma non perchè i soci possano
esser ignorati, ma perchè non compaio-
no di fronte ai terzi, mentre dicesi a-
perta la società in nome collettivo i
cui entrano pure in relazione coi terzi.

IV Fase
Società in accomandita

La quarta forma della commanda è la società, la società in accomandita nel sistema Italo Francese. In questa si conservò intatto il concetto della responsabilità limitata all'apporto che è la base della commanda. Qui troviamo anche i soci partecipanti al commercio ed altri entrare in relazione coi terzi, veri soci quindi, formanti istituto sociale ma di natura speciale perchè la loro responsabilità è limitata all'apporto conferito.

B. Caratteri dell'accomandita

Definizione di essa

La società in accomandita è quella società che si conchiude tra uno o più soci

responsabili illimitatamente, ed uno o più soci responsabili soltanto fino a concorrenza della quota rispettiva per trattare il commercio, sotto una ragione sociale.

Elementi dell'accomandita

Nell'accomandita si hanno due elementi di responsabilità, la illimitata che appartiene ad alcuni soci, detti gerenti gestori, soci complementari, la limitata che appartiene ad alcuni altri, detti soci accomandanti. La società in accomandita pertanto può comprendere anche una società in nome collettivo, poichè se vi ha un solo socio a responsabilità illimitata, egli resta a sè distinto nella sua condizione dai soci accomandanti, invece se vi hanno parecchi soci gerenti tra essi formasi una società in nome

collettivo, poichè se vi ha un solo socio a
responsabilità illimitata, egli resta così
distinto nella sua condizione dai socj
accomandanti, invece se vi hanno parec-
chi soci gerenti, tra essi formasi una
società in nome collettivo, perchè la re-
sponsabilità è illimitata per essi.
Questi soci sono solidariamente obbli-
gati, gli uni con tutte le loro sostanze
gli altri solo fino al limite della quo-
ta apportata. (solidarietà pro indivisi)
La società costituisce anche in questa
forma una personalità fittizia, un
ente separato e distinto dalle persone dei
soci.

Delle forme antiche

Il sistema Italo francese non facevano
che dell'accomandita della quarta forma
della commanda, ma non delle forme

antiche per cui passo questa prima di giungere alla forma prescritta. Però non deve ritenersi queste forme sieno proibite, ma certo potranno conchiudersi come mandato, come contratto aleatorio, e senza nessun dubbio come associazione in partecipazione. Queste forme sono comprese come altre simili ne' contratti innominati.

Vantaggi dell'accomandita

Il vantaggio indubitatamente prodotto dall'accomandita è di attrarre a prender parte in imprese sociali anche chi non vuol contrarre responsabilità illimitata, ma vuol limitarla alla propria quota, senza assoggettare tutte le proprie sostanze. Così traendo anche le persone più timide possono formarsi ragguardevoli capitali. Vi ha un altro vantaggio

che da alcuni si ritiene ottenersi, che cioè
l'accomandita attiri a sè persone che non
vogliano esser nominate. Questo vantaggio
non si otterrà mai, e se si potesse, la società
in accomandita verrebbe ricondotta sul ter-
reno della associazione in partecipazione,
sarebbe un istituto sociale occulto. Conser-
vandosi la sua natura aperta nel senso del
codice germanico i terzi hanno diritto a
conoscere il nome degli accomandanti che
sono obbligati solidariamente ed hanno
azione diretta contro di essi sia per farsi
pagare che per costringerli a conferire le
cose promesse pel fondo sociale se ancor
non l'avessero conferite, poichè il fondo
sociale sta a garanzia dei terzi.
Il legislatore italiano non considerò che
questo secondo presunto vantaggio non può ot-
tenersi senza alterare la natura della so-
cietà, e credè poterlo ottenere col disporre

che i nomi degli accomandanti per pos=
=sono ~~essere~~ i ~~nomi~~ taciuti, e non figu=
rare insinuati nel registro, se essi non
lo vogliono. Questa disposizione è inu=
tile e dannosa, perchè i terzi possono ri=
volgersi direttamente agli accomandan=
ti per farsene svelar il nome, onde i
nominandi restano celati, e d'altra parte
ricevono un danno per la perdita di
tempo necessario all'azione, ch'essi pos=
sono esercitare. Il sistema germanico
è certo migliore del nostro perchè vuole
che tutti i socii accomandanti e gerenti
siano tutti insinuati nel registro, ma
pure tenendo conto del desiderio che quel=
li possono avere di non correre troppo
le bocche del ceto comm.le ammette che i
loro nomi possano esser lasciati senza
pubblicarli nei giornali degli annunzi
giudiziarii. Il ministero d'agricoltura

industria e commercio propose una dispo-
sizione che può esser opportuna benchè
non interamente; cioè che quando le quo-
te degli accomandanti sono tutte confe-
rite nel fondo sociale, i loro nomi possono
esser taciuti perchè i terzi non hanno più
bisogno di agire contro gli accomandan-
ti, ed agiscono sul fondo sociale, se in-
vece le quote non furono versate, si
dovranno nominare gli accomandanti.
Però vi può essere frode, ed accordo tra
soci per far comparire versato il capita-
le che non l'è realmente, ed i terzi po-
trebbero forse nominare gli accoman-
danti per esaminare se veramente le
quote furono conferite. Questa dispo-
sizione potrebbe riuscire opportuna ma
il sistema germanico è certo preferibi-
le.

Di fronte a questi vantaggi che porta

la società in accomandita, questa for-
ma di società va però incontro ad un pe-
ricolo, che cioè i soci gestori non siano
che prestanome, nel qual caso, sotto il
nome di accomandita si avrebbe in
fatto una società anonima, e qui poi
mancando le particolari ragioni che
giustificano l'anonima, i peculiari
intenti cui essa è rivolta, si sfuggireb-
be altresì alle particolari cautele che
occorrono per le società anonime.

c. Costituzione dell'accomand.

Anche l'accomandita va costituita per
contratto scritto, come quella in nome col-
lettivo e sotto le stesse comminatorie se
manca il contratto scritto per garantire
i terzi che avessero compiuto qualche atto
con questa società, è stabilito che l'atto pe-

fare sia valido, ma essa nei rapporti in-
terni non si ritiene costituita. Lo statu-
to dev'essere registrato colle stesse norme
dette per la società in nome collettivo
in quanto ai nomi degli accomandanti, l'e-
stratto può anche non contenerli; non
è necessario ch'essi siano insinuati,
pel codice Germanico la insinuazione
al registro deve farsi anche di essi, ma
si può ommetterne la pubblicazio-
ne nel giornale; mentre però nella so-
cietà in nome collettivo non occorre in-
dicare il capitale, perchè i soci sono re-
sponsabili con tutto il loro patrimonio,
in questa forma di società l'importo
del capitale degli accomandanti che ri-
spondono solo fino ad un dato limite,
deve esser indicato nell'estratto registrato
acciò i terzi conoscano questo limite.
Però la nostra legge fu in ciò meno cauta

della germanica che ordina l'indicazio-
ne della quota di ciascun socio accoman-
dante, ed agisce più giustamente.
La ragione sociale non può esser costitui-
ta che dai nomi dei socj gerenti che so-
li rispondono illimitatamente e pro-
curano il maggior credito alla società,
ponendosi però la parola C. o C.i per
indicare le altre persone che entrano
nella ditta, e se vi sono introdotti di-
vengono soci in nome collettivo, san-
zione questa giustissima perchè dalla
ditta dipende il credito della società, e
perchè in questa non devono apparire
se non i soci a responsabilità illimi-
tata.

D Rapporti interni

nella società in accomandita non pos-
siamo seguire interamente il principio

stabilito, per ciò che concerne la società in
nome collettivo che la volontà dei soci
sia arbitra a regolare i rapporti interni; que-
sto sussiste ma non domina dovunque per-
chè si tratta d'un capitale che rimane a
garanzia dei terzi, e la responsabilità è
limitata ad determinato capitale; que-
sta deve perciò esser regolata in modo spe-
cialmente dal disposizioni di legge acciò-
chè i terzi siano assicurati.

Fondo sociale

Resta quanto fu stabilito già per la so-
cietà in nome collettivo cioè che nessun
socio ha diritto di scemare la propria quo-
ta che ha promesso e nessuno ha obbli-
go di aumentare la sua quota per le va-
rie vicende della società che alle volte
potrebbero render utile e forse necessario
certo aumento; anche in tal caso obbligo

a carico dei soci non sussiste. Nemmeno ha obbligo il socio di reintegrare la quota che fosse stata scemata da perdite, a meno che si tratti di un reintegro verificato coi guadagni fatti eventualmente dalla società. Mentre però pei soci in nome collettivo la legge ammette possa la quota di alcuno di essi esser o restituita o condonnata se non fu ancora versata perchè sta a garanzia dei terzi una responsabilità illimitata, questo non può ammettersi che pei soci gestori non per gli accomandati perchè i terzi non ne avrebbero alcun vantaggio.

Cooperazione sociale

I soci accomandanti non avendo gli stessi diritti dei soci gestori, non possono aver nemmeno gli stessi obblighi nella loro

stabilità, l'obbligo della cooperazione
al raggiungimento dello scopo sociale
non appartiene che ai socii gestori, non
ai accomandanti che si sono soltan-
to obbligati a dare una data quota di
capitale nella misura pattuita.
I socii accomandanti non hanno l'ob-
bligo di astenersi dal trattare il com-
mercio esercitato dalla società nè per
conto proprio, nè entrando in altra so-
cietà in accomandita, come sta a carico
dei socii in nome collettivo, ma questi
accomandanti non possono entrare in
una società in nome collettivo perchè
nessun socio d'una società in nome collet-
tivo può trattar lo stesso commercio che
la società di cui fa parte. Ma fu già
censurata questa disposizione che il codi-
ce commercio non possiede.

Amministrazione

Nella società in accomandita troviamo una disposizione affatto peculiare che la distingue dalla società in nome collettivo e che deve severamente censurarsi: si vieta dal nostro codice che il socio accomandante abbia nessuna parte nell'amministrazione e trasgredendo si ordina incorra nella responsabilità illimitata non solo per l'atto a cui prese parte, ma per tutte le operazioni sociali. Questa disposizione si vuol giustificare con un particolare pericolo che si scorge per gli altri soci nell'amministrazione da parte d'un socio accomandante, che cioè informato per tale ingerenza degl'interessi sociali e del loro accomandante, se ne possa approffittare per se trattando le stesse speculazioni per

proprio conto, si scorge anche un altro
pericolo in questa ingerenza riguardo
i terzi, che i terzi scorgendo un socio
accomandante occuparsi dell'ammini-
strazione degl'interessi sociali hanno
ragione di credere che l'amministra-
zione sia un socio a responsabilità illi-
mitata, e così da questo inganno conse-
guir possa il compimento da parte dei
terzi di operazioni che altrimenti non
avrebbero compiuto, accordandosi alla so-
cietà un credito che altrimenti non a-
vrebbero accordato. Ma questo ragionamen-
to è specioso, perchè questi pericoli sono
essi reali e veri ma potendo facilmen-
te, che cessare, cessa anche la ragione della
legge; il primo non ha ragione d'esser
considerato potendo gli altri soci autoriz-
zare l'accomandante nell'amministra-
zione sociale, perchè essi sono i migliori

giudici dei loro interessi, e s'essi non vi scorgano alcun pericolo, non deve scorgervene neppure la legge, od almeno se vuol stabilire come regola questo divieto lo temperi subito coll'eccezione. Altrettanto deve dirsi dell'altro pericolo che cessa appena i terzi siano avvisati che il socio benchè amministri, non è che accomandante. Il codice germanico ammette la regola, ma autorizza i soci a concedere mandato amministrativo anche agli accomandanti. e munito di procura da esibirsi di volta in volta; il progetto del codice svizzero non esige che l'iscrizione della procura nel registro, presso il Tribunale di commercio.

Quanto alla comminatoria della legge italiana quest'articolo fu copiato dal codice francese, ma non si tenne

conto della disposizione della legge fran-
cese del 1863 che ammise tal commi-
natoria solo quando gli atti ammini-
strativi esercitati dal socio sieno spes-
si ed importanti. Il codice Belgo stabi-
lisce e molto male ritenersi responsa-
bile il socio accomandante illimitata-
mente per tutte le operazioni solo quan-
do abbia abitualmente amministrato. Il
codice Germanico ha una disposizione non
molto giusta ma che più facilmente ri-
muove le controversie valendo che il so-
cio accomandante incorra nella respon-
sabilità illimitata per gli atti ammi-
nistrativi incompetentemente compiuti,
ma è però completamente efficace per
evitare che l'accomandante non am-
ministri incompetentemente.

Una terza disposizione assurda fu copiata
nel codice francese che esclude il socio

accomandante dall'esercitare ogni impiego per conto della società, come contabile, fattorino, magazziniere, ma non si impedisce che possa prestar qualsiasi servizio alla società ed adoperare per essa la propria abilità tanto più avendo esso pure un interesse nella società. Notisi poi che in francese la legge del 1865 tolse questo divieto, ma il nostro codice non tenne conto di questa disposizione ulteriore, ed il fatto dei nostri legislatori si aggrava. Di ciò il codice germanico non fa menzione.
Consegue dalla norma fondamentale dell'amministrazione d'una accomandita non aver mai il socio accomandante diritto di opporre il proprio veto agli atti amministrativi dei gestori, nè di intervenire nella revoca del mandato amministrativo conferito ai gestori quando siano stati nominati fuori del

del contratto sociale perchè se furono nominati in esso, non possono mai esser revocati, essendo la loro nomina patto speciale costitutivo della società. Inoltre i soci accomandanti non hanno diritto d'esaminare la gestione che all'atto della consegna del bilancio, che possono confrontare coi libri della società; come i soci hanno però diritto alla consegna del bilancio, ed al confronto di questo coi libri sociali. Però nel caso di manifestare indizio di mala fede che sorse per altra circostanza si farà eccezione ed il giudice potrà accordare questo permesso.

Calcolo e distribuzione di guadagni e perdite

La legge italiana mantiene la regola comune a tutte le società; più opportunamente la germania rimette ai soci

lo stabilire il modo tenendi per calcolar
e dividere utili e perdite e porta prescri-
zioni diverse dalle già date, perchè esso-
do nell'accomandita l'elemento norma-
le di responsabilità illimitata ed in-
sieme l'eccezionale di responsabile limi-
tata, ed entrando gli accomandanti co-
quote assai disparate, non è opportun
mantenere per l'accomandante le nor-
me date per la società in nome collet-
tivo. Il codice germanico porta prescri-
zioni diverse, cioè vuole che il 4% non
si prelevi a favore dei soci capitalisti se
non quando questo prelevamento possa
farsi senza che scemi il capitale social
mentre ciò non avviene nella società
in nome collettivo, perchè interessa nell'
accomandita resti integra la quota con-
ferita dell'accomandante nel fondo socia-
le nella sua prima misura essendo

a sola garanzia da lui data ai terzi;
ond'è opportuno ch'essa resti integra e
terzi devono esserne assicurati. Inoltre
l codice germanico vuole che i guadagni
adano a coprire le perdite che si fossero
erificate ed avessero scemato la quota
ociale dell'accomandante. Infine si
olea stabilire che non potesse l'accoman-
ante far a meno di ritirare la sua
uota di guadagno ed il suo 4% sul ca-
itale lasciandola in aumento della sua
ota di guadagno ed il suo 4% sul ca, ma
fosse obbligato a ritirarla dal fondo so-
iale, affinchè l'economia d'interesse
a le due qualità di socii con diversa re-
ponsabilità non sia turbata da questo
umento progressivo della quota degli
ccomandanti che resterebbe sempre la
tessa. Si discusse a Norimberga se si dovea
dottar questa massima contraria a ciò

che fu stabilito per la società in nome collettivo, ma si decise di lasciarla da banda senza però vietare patti particolari

E Rapporti esterni

Rappresentanza

Nei rapporti interni non ha diritto o dovere di rappresentare l'accomandita dinanzi ai soci qualsiasi gestore se ne furono nominati, qualsiasi socio complementare, ma solo tutti i soci complementari. Se tutti i soci fossero covocati, rappresenterebbero essi ex se la società. Nei rapporti esterni se ne sono gestori spetta il diritto di rappresentanza a ciascun gestore o tutti insieme od a tutti i soci se non vi sono gestori particolarmente nominati a ciascun socio complementare ed a tutti insieme.

Responsabilità

La responsabilità è solo data per tutti soci, illimitata pei complementari, limitata per gli accomandanti alla loro quota, per cui qui si costituisce un fondo sociale normalmente distinto dal patrimonio speciale dei soci, e consta delle quote d'apporto degli accomandanti, il che non avviene che in via d'eccezione nella società in nome collettivo.

Scioglimento e liquidazione

Nulla di speciale pel codice italiano, una disposizione pel codice germanico. La morte od interdizione di un accomandante non porta lo scioglimento totale della società, ma solo uno scioglimento parziale.

Titolo IV°

Società anonime

A. Generalità rispetto questa forma di Società. Loro importanza

Questa è tra tutte le forme di società la più importante, quella che porta i maggiori benefizii che permette d'attuare le maggiori opere, e compie le più grandi imprese coll'intervento e coll'associazione delle più piccole fortune.

Giustificazione dell'appellazione

Secondo il sistema dei legislatori del continente la denominazione è giusta perchè si dice aver un nome quella società sotto cui Ditta è un nome di persona o di famiglia, se non l'ha dicesi senza

[...]ione, anonima.

[...]iuridicamente tal denominazione è esat[...]
[...]a, più ha l'altra che ora si diffonde di
[...]cietà per azioni, o di società a responsa-
[...]bilità limitata, perchè il nome non è
[...]clusivo alla società anonima, ma comp[...]
[...]rende nel primo caso l'accomandita per
[...]zioni, nell'altro tutte due le forme di
[...]ccomandita. La denominazione più
[...]nforme sarebbe società di capitali per:
[...]chè essi soli stanno a garanzia delle ob-
[...]ligazioni sociali, laddove nelle altre for-
[...]e di società, troviamo le persone che
[...] costituiscono garanzia di fronte ai
[...]zi. In inghilterra si chiamano com-
[...]agnie di capitali riuniti, ma, se que-
[...]to titolo s'adatta alle società anoni[...]
[...] d'altri paesi, non s'attaglia alle
[...]glesi, perchè in Inghilterra la respon-
[...]bilità illimitata segue sempre la

ragione sociale per cui non conoscono
associazione in partecipazione nè accoman-
dite, e dove le trovano considerano gli
associati come veri socii a responsabilità
illimitata, e li veggiamo perchè li stima-
mano socii dormienti, quindi vi possono
pur essere società anonime a responsa-
bilità illimitata, ma non necessaria-
mente, vi sono perchè sono prive di ra-
gione sociale. Però quando la società
anonima è a responsabilità illimi-
tata bisogna indicarlo espressamente
nel patto sociale.

Ma le anonime a responsabilità illi-
mitata non sono più società di capitali
ma di persone, e la denominazione ri-
sce inesatta, mentre col nostro sistema
essendo sempre la responsabilità illimi-
tata, non figurando le persone, s'atta-
glia la denominazione di società di

capitali riuniti.

Definizione

La società anonima è quella che si costituisce tra persone allo scopo di esercitare il commercio sotto una denominazione tutta desunta dall'oggetto della sua impresa ad altrimenti, sotto qualsiasi nome anche capriccioso e privo di senso, in cui ogni socio risponde limitatamente alla sua quota [illegible] solido, e può liberamente trasmettere la sua qualità di socio.

Considerazioni

I caratteri che l'anonima ha comuni colla società civile sono gli stessi di tutte le altre società commerciali. I caratteri che l'anonima ha comuni colle accomandite, sono la responsabilità limitata, la distinzione del patrimonio

sociale da quello particolare dei socii;
ma differisce dalle società in accomandi-
ta perchè questi due caratteri non so-
speciali ad alcuni socii, ma comuni a
tutti. I caratteri che l'anonima ha co-
muni coll'accomandita per azioni so-
no divisione del capitale sociale in par-
ti eguali dette azioni e conseguente
trasmissibilità della qualità di socio
ma nell'anonima questi caratteri
spettano a tutto il capitale ed a tutti i
socii, nell'accomandita spettano solo a
parte del capitale e ad alcuni socii, cioè
ai i complementari.
Questi caratteri dipendono dai concetti
guenti fondamentali:
I.° L'anonima è destinata a raccogliere
grand numero di socii.
II.° Deve esser società di capitali, non di
persone.

II.° deve costituirsi in modo d'agevolar
l'amministrazione altrimenti dif-
ficilissima per l'estensione del capi-
tale se le quote fossero disuguali.

Vantaggi e pericoli
della Società anonima

---

vantaggi che presenta la società anoni-
ma sono di piena evidenza, poichè essa ga-
rantisce la responsabilità limitata a tut-
ti i socii, permette a tutti i socii di trasmet-
tere la loro qualità ed azione, levandosi
quando sia dalla Società, e permette altresì
a tutti di tenersi celati quindi è fra tutte
le forme sociali la più propria a procurare
il maggior numero possibile di aderenti
alle imprese sociali, a raccogliere il più
vistoso capitale, a condurre a termine le
imprese più ardite e che esigono il maggior
impiego di capitali.

Però vi anche particolari pericoli con-
giunti a questa forma di società; non es-
sendo alcuno che sia illimitatamente respon-
sabile, e quando nessuno è obbligato con
tutte le proprie sostanze, è più facile che
scopo che si vorrebbe conseguire non sia
serio, ma illusorio. Inoltre vi è il pericolo
di frode da parte dei promotori, non es-
sendo infrequente che alcuni disonesta-
mente per procurare a se alcun guada-
gno, mettano innanzi un'impresa socia-
le che abbia apparenza di verità e buona
fortuna, senza presentare in sostanza
nulla di serio, raccolgano le prime rate
pagamento del capitale, e preparino
se tante stipendj, per cui tutto si rivol-
ga a guadagno dei promotori, e nulla re-
sti per i soci non garantiti da alcuna re-
sponsabilità illimitata. Quanto a [illegible]
vi è il pericolo che i soci non s'interessino

li con il buon andamento degli affari sociali,
non potendo quando che sia levarsi dal sodali-
te respiro, e sapendo d'avere in mano un valore che
to non possono smerciare da un punto all'altro,
ile che i corsi mutansi continuamente, e non
non ne possono prendervi amore, poichè non vi so-
pericolo stabilmente ascritti. Molte volte
non si acquistano azioni d'una società anoni-
onesta più per fare una speculazione bancaria,
guadagnar la fortuna d'un rialzo o ribasso
sa sul prezzo delle azioni che a condurre in
e buon [illegible]nzi una impresa sociale veramente se-
tanza. Le azioni di società anonima non
de rado si prestano all'agiotaggio, come o-
rino [illegible] altro valore che entra in borsa.
i rico[illegible] però i vantaggi superano di gran lunga i
nulla pericoli ed a fronte di questi non si poteva
lunque escludere questa forma di società che
to avviza serve a porre in atto le più grandi e
[illegible] ico[illegible] operazioni però tenendo conto

di questi pericoli occorre circondare di
speciali cautele che servano nel migl
modo possibile ad evitarlo.

B Costituzione di una Società anonima

Intorno alla formazione d'una società a-
nonima la legge italiana richiede cau-
te particolari, l'autorizzazzione gover-
tiva, il contratto scritto ecc

Autorizzazzione governativa

La nostra legge esige perchè la società
anonima e l'accomandita per azion
possano funzionare, che ottengano l'au-
torizzazzione governativa, questo istituto
gli ordini legislativi degli stati più re-
ti va ormai cadendo. Nel codice france
l'esigenza era limitata alle anonim
e la legge del 1867 ne tolse però l'obblig

eccezione e che l'eccezione va restrittivamente interpretata, conchiudiamo che si tratta di scambio di cose soltanto e non di lavoro, perchè i materiali furono acquistati per rivenderli, se pure non si vendano più come mobili, ma come immobili. Dovrebbe però comprendersi in quest'atto di commercio anche lo scambio di lavoro nell'impresa di costruzioni o fabbriche ma nello stato presente della nostra legislazione trattandosi di eccezione non si può conchiudere se non per l'esclusione dello scambio del lavoro.

V° Impresa
di somministrazioni e forniture

La voce impresa è presa da alcuni nel senso di complesso di atti esercitati

per lo scopo a cui appunto tende quest' im-
presa, ma non conviene riunire e confon-
dere nell' impresa comm.le anche tutti gli
atti civili necessarj pel suo compimen-
to; da altri presa nel senso di abitua-
le esercizio d'una certa specie di atti
ma con ciò si escludono dal concetto
d'impresa quelle che fossero esercitate
una sol volta; da altri infine (ed è
il miglior senso) viene intesa come
pel complesso di atti di tale impor-
tanza da rendere servizio alla società.
Quest' atto ha luogo quando taluno
assume l'obbligo o di prestare deter-
minati oggetti incaricandosi d'ogni spe-
sa relativa alla loro fabbricazione
od un certo numero d'operaj per deter-
minati lavori. Esso partecipa della
natura sia dell' acquisto mercantile
sia dell' impresa di manifatture

del primo perchè si compera per riven-
dere, della seconda perchè si compera
lavoro, si fa uno scambio di lavoro. La
differenza sta invece quanto all'acqui-
sto che in questo l'acquisto lo prece-
de la rivendita, e nel contratto di
somministrazioni e forniture pri-
ma succede la vendita e poco dopo
l'acquisto.

Già l'impresa di somministrazioni
e forniture e quella di manifatture
ha un'altra rassomiglianza, cioè che
si può contrattare anche la sommini-
strazione di opere, di servigj, ma men-
tre nell'impresa di manifatture il
lavoro viene acquistato per essere ap-
plicato alla trasformazione delle cose,
e essere poi venduto unitamente ad
esse, nell'impresa di somministrazioni
e forniture, il lavoro non è sempre

applicato a questo scopo, ma può venir
rivenduto in natura.
Pertanto è evidente che la commercia-
lità speciale di quest'atto particolare si
nel contratto che segue fra il sommini-
stratore ed il fornitore, e colui a cui deb-
no essere consegnate le cose e le ope-
convenute, cioè nel contratto d'assunzio-
ne dell'impresa, ed anche nell'acquisto
del lavoro, ed infine anche se vuolsi, n
l'acquisto delle cose che possono però e
ser comprese nell'acquisto mercantile
tale commercialità stà adunque ne
contratto d'assunzione e nell'acquisto
del lavoro e delle cose, in altre parole
sta tanto nell'acquisto come nella r
vendita così delle cose come del lavo
Vediamo ora la differenza tra il co
e italiano ed il germanico, la quale
è molto importante. Il Cod.e Germanic

benchè ascriva anch'esso quest'atto alla
prima categoria, pure non vi riconosce som-
ministrazione e fornitura di lavoro, ma
solo di cose, e dispone in senso conforme
al principio adottato pell'impresa di
manifatture. Dunque per esso, in quest'at-
to non v'è comm.ce lo scambio di lavoro.

VI Impresa
di lavori pubblici

Anche questo è un atto di scambio dell'o-
pera degli attori. Il contratto si fa o con
una società particolare o col Comune,
o con un impresario particolare padrone
del teatro. La commercialità di quest'atto
sarà tanto nel contratto che avviene fra
gli attori ed il comune, ed i proprietarj
del teatro, come nei rispettivi contratti
che l'impresario fa coi singoli attori.
Dunque la commercialità stà tanto

nell'acquisto come nella vendita del lavo-
ro. Ora è sconveniente che quest'atto sia
soggetto alla legge comm.le ed il codice Ger-
manico ha fatto bene ad escluderlo da-
la legislazione commerciale.

VII. Atto di trasporto

Fin'ora abbiamo parlato degli atti di
scambio di cose, di lavoro e di opere, par-
liamo adesso dell'atto di trasporto, il qua-
le riguarda direttamente le cose ed in-
direttamente anche persone. Siccome
come si è veduto, il concetto giuridico del
comm.o abbraccia gli atti di trasporto
di scambio, così l'atto di trasporto è com-
merciale per eccellenza, poichè opera la
circolazione materiale delle cose, ed un
tempo consideravasi solo costituente il com-
mercio. Quando poi si tratti di persone
vi ha questione se un'impresa che non

debba trasportare che persone faccia o
no un'atto di comm.° secondo la legisla-
zione nostra non si darebbe risposta
precisa perchè essa non ne parla, ma la
giurisprudenza pratica dice che l'im-
presa del trasporto di persone è atto com-
merciale perchè il movimento delle per-
sone serve a sviluppare il commercio,
ad agevolare il giro del denaro. Quest'im-
presa deve avere un'importanza parti-
colare, perchè altrimenti non si eleverebbe
prendere il carattere d'impresa comm.le
così le imprese ferroviarie, quelle dei pirosca-
fi ecc La commercialità particolare di
quest'atto speciale di commercio sta nella
assunzione dell'opera del trasporto, anzi,
secondo alcuni sta assolutamente in que-
sta, non già come vogliano altri anche
nel contratto che si fa poi coi prestatori
d'opera, con quelli che eseguiscono il trasporto

materiale. Ed in quest'ultimo caso si trat-
terà d'acquisto di lavoro per essere riven-
duto in natura. La legge Germanica qui
non riconosce atto comm.le perchè non ri-
conosce comm.le affatto lo scambio del lavo-
ro in nessun caso. Sarà comm.le adunque
pel codice Germanico soltanto l'assunzio-
ne dell'impresa del trasporto.

VIII. La Commissione

La commissione è un mandato segreto
per affari comm.li Si sa che il mandato è un
contratto con cui taluno si assume di trat-
tare un affare per conto altrui, cioè formo-
re, modificare, o sciogliere rapporti giuridi-
ci ed il mandato si distingue per ciò dalla
locazione d'opera. Ora la commissione è
un mandato segreto, cioè in cui il manda-
tario tratta bensì per conto altrui, come si
deve far sempre, ma in nome proprio.

Egli poi di confronto al mandatario avrà ad avere altri diritti ed obblighi, ma di confronto ai terzi i rapporti sono fra terzi ed il mandatario. Il mandato segreto per affari comm.li ha nome commissione: anche per affari civili vi ha il mandato segreto, ma in tal caso esso non muta nome e dicesi sempre mandato segreto.

Riguardo la nomenclatura, il mandatario diviene commissionario, il mandante committente. Oggetto della commissione sarà qualunque atto di commercio, ma essa è un atto che non opera il trasporto lo scambio dei beni mobili, ma li agevola soltanto.

IX La spedizione

La spedizione è una commissione per un atto particolare di commercio, cioè per il trasporto di cose. La spedizione non

è altro che un commissionario ed i rapporti si regolano allo stesso modo.

X Assicurazione

Essa è una malleveria che uno presta per un danno che possa avvenire alle cose dell'altro. Essa è a premio ed a mutuo. Quando i contraenti sono nel tempo stesso assicuratori come assicurati si ha l'assicurazione a mutuo. L'assicurazione a premio ha luogo quando uno solo è assicurato e verso un corrispettivo di premio. L'assicurazione mutua è atto commle. pel codice marittimo, nell'assicurazione terrestre non è atto commerciale che quello a premio e solo per l'assicurator che solo compie atti di speculazione. Dell'assicurazione marittima parleremo quando si parlerà del diritto marittimo.

II.ª Categoria

Quanto alla seconda categoria abbiamo pochi atti di commercio. Agli affari sensarj il codice di commercio non da norme speciali, anzi non ne parla, ne parla invece l'Economia, e le altre scienze che si occupano più particolarmente di questo genere di affari.

I.º Quanto alla sensaria o mediazione essa è quel contratto per cui taluno assume di interporsi fra commercianti per agevolare la conclusione di affari comm.li Questo contratto non è mandato, ma locazione d'opera. Il sensale non rappresenta i contraenti, perchè altrimenti rappresenterebbe persone che hanno conflitto di interessi.

Perchè quest'atto sia comm.le bisogna che sia abitualmente esercitato; se fosse fatto

una sol volta si avrebbe solamente un servigio talvolta di pura cortesia, e ciò per tutte e due le leggi.

II.° Uffizj ed Agenzie d'affari

Già vedemmo la convenienza di formare di esse un atto speciale di commercio, perchè si confondono colla senseria se hanno per oggetto affari commerciali, ed appartengono di per se al codice civile se trattano affari civili.

III.° Cambio manuale

Il cambio manuale non è che la permuta con monete, titoli, effetti, verghe metalliche ecc. è un atto eminentemente commerciale ma che deve essere abitualmente esercitato. Con questo abbiamo terminata l'elencazione degli atti di commercio di 1.a e 2.a categoria di cui si occupa il nostro; già sappiamo non doversi occupare della terza e quarta

abbiamo ommesso quegli atti che troviamo più opportunamente il loro posto nel diritto cambiario o nel diritto marittimo.

III.° Parte Speciale

Libro I.° Statuto personale

Sezione Prima
Statuto personale generale -
Titolo I.°

Capitolo I.° - Del Commerciante e della sua capacità giuridica

Definizione del Commerciante

Il Commerciante è pel codice Italiano

colui che esercita abitualmente atti di Commercio, che professa il commercio. Il nostro codice nell'art. 1° definisce il commerciante:

Sono comm.ti quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione. E qui il codice nostro è pleonastico coll'espressione professione abituale perchè la professione comprende in sè l'abitudine e la ripetizione dell'atto. L'esercizio di un atto di commercio una sol volta non costituisce la qualità speciale di comm.te in chi lo esercita; questi non potrà applicare a se che lo Statuto degli atti del secondo libro.

Ove erano corporazioni, presumevasi commerciante chi vi era ascritto, mancando chi pagava la tassa imposta agli esercenti.

Non occorre propriamente un'abitualità

effettiva, talora basta un'abitualità pre-
ordinata, chi apre una banca, un uffi-
cio di cambio valute, sarà comm.te fino
dal primo giorno in cui ha aperta la sua
agenzia. Per le qualità del comm.te nè
il codice italiano nè il germanico esigo-
no l'iscrizione nel registro dei comm.ti
in cui s'insinuano i principali rapporti
fatti del comm., come si esigono alcuni
sistemi, il soggettivo che stabilisce la qua-
lità di atto comm.le (progetto di codice prus-
siano a Norimberga) ed il misto che ri-
chiede anche questa condizione oltre la
qualità dell'atto (codice svizzero.)
Definito così il comm.te passiamo a vede-
re i diritti e doveri che da questa qua-
lità derivano, e cominciamo dalla ca-
pacità giuridica.
(

Capacità di esercitare il Com.°

Riguardo alla capacità di esercitare il commercio vale il principio: Ciascuno di regola è capace di esercitare il commercio. Questo principio che appare semplicissimo segna invece un gran processo, perchè in passato vigeva il sistema delle corporazioni e dei regolamenti: quelle erano corpi chiusi ove non entravano le persone se non sotto date condizioni, e le industrie ed i commerci non si permettevano a tutti, ma potevano esser esercitate solo da coloro che appartenessero a queste sodalizj, avendo compiute le formalità necessarie per essere iscritti.

Il dispotismo giungeva fino a togliere la libertà nel confezionare le merci da porsi in circolazione, imponendo i processi della fabbricazione. Questo edifizio crollò

alla rivoluzione francese del 1793, che proclamò il principio, che accorda di regola la capacità di commerciare, e stabilisce l'irregolarità solo in via di eccezione, mentre prima vigeva il principio opposto.

Incapacità speciali

Però le frodi e gli speciali pericoli cui è esposto il commercio esigettero restrizioni speciali in ordine alla capacità giuridica, stabilendo particolari incapacità nel commercio stesso, a tutelare contro i pericoli di frodi e di spensieratezza questo straordinario attività dell'uomo. Anzi tutto sono incapaci di esercitare il comm.° coloro che sono incapaci d'obbligarsi secondo il codice civile, che è incapace in tutto o in parte di obbligarsi per gli interessi ordinarj, lo è in tutto o in parte per gli straordinarii atti commerciali.

Ordini speciali d'incapacità si presenta-
no nel codice di Commº A per gli institori
che sono mandatarj dei commti colle
maggiori attribuzioni possibili possono
compiere tutti gli atti di commº pel pro-
prio principale ed usano perfino la sua
firma. ~~Essi sono pienamente~~ incapaci:
non solo è loro vietato l'esercizio del
commº per proprio conto, ma anche il com-
pimento di qualsiasi atto di commº; se non
fosse vietato potrebbero cedere alla tenta-
zione di far precedere il proprio interesse
a quello del principale da cui soltanto de-
vono essere preoccupati e non subordi-
narlo al proprio. Era quindi necessario que-
sto decreto per ottenere una fida ge-
stione dei negozj del principale.
B pei falliti. Di questi si riconosco-
no tre gradi da ambedue le legislazioni,
mä non diversa nomenclatura. Il nostro

codice chiama fallimento semplice quello in cui non ebbe parte che l'infortunio; fallimento con bancarotta semplice quello in cui vi ha la colpa; fallimento con bancarotta fraudolenta quello in cui vi ha anche dolo. Più giustamente la legge germanica li chiama fallimento semplice, colposo, doloso: ma in senso uguale. I falliti con bancarotta fraudolenta sono sempre incapaci senza nessuna restrizione sia ad esercitare il commercio, sia a compier atti di commercio; i falliti con bancarotta semplice sono incapaci finchè non sono riabilitati (art.o 331.) i falliti semplici sono incapaci finchè non abbiano ottenuto il concordato o la riabilitazione. Gli art. 621. e 720 escludono il fallito con bancarotta fraudolenta dal concordato e dalla riabilitazione. La riabilitazione permette agli uni ed agli altri

di esercitare il comm.º; e pei falliti senza
bancarotta basta a riammetterli all'e-
sercizio del commercio il concordato in
cui sta la riabilitazione.
Ora esaminiamo se la incapacità del
fallito finchè trovasi nella condizione
di non poter esercitare il comm.º sia pie-
na come quella che si verifica per gli
institori. Il fallimento non toglie ad
essi l'esercizio dei singoli atti di commer-
cio della prima classe, ma toglie loro
la capacità di esercitare gli altri atti,
la capacità di assumere la qualità di
commerciante, toglie loro sia di diritto
che di fatto l'esercizio del commercio.
I falliti non possono professare il comm.º
di fatto, e sono loro concessi quei soli atti
che possono esercitare senza che vi sia
una professione od abitualità di esercitar-
li. Dopo lunghe discussioni la giuris-

prudenza pratica decise in questo senso
la questione, ed interpretò così la legge;
è opportuno che il fallito abbia un mez-
zo per rifarsi il credito, riguadagnare,
rifondere i creditori delle perdite che
ebbe subito; troppo crudele sarebbe ne-
gargli ogni mezzo di rialzarsi. Se però
si vuole vietargli l'esercizio sia di fatto
che di diritto del commercio, che si con-
sidera come una professione onorevole,
e pur si vuole escluderne lo, non può
egualmente negarglisi facoltà di com-
pier atti singoli di commercio, quegli
atti che tutti gli altri incapaci posso-
no compiere, poiché altrimenti sareb-
be posporlo a tutti gli altri incapaci.
Resta dunque accertato esser vietati
al fallito tutti gli atti di commercio
che non sono della prima categoria, ed
esser perciò escluso il fallito dal primo

libro del diritto comm.le in generale,
lo Statuto personale che considera i di=
ritti ed i doveri dipendenti dalla quali=
tà di comm.te potendosi applicare a lui
soltanto il secondo libro, lo Statuto de=
gli atti.
Ora dobbiamo ragionare quella specia=
le incapacità della legge comm.le Del fal=
lito di bancarotta fraudolenta essa è
certamente giusta come pena della frode,
pel fallito di bancarotta semplice essa è pur
giusta per la stessa causa, come pena della col=
pa, finchè non sia riabilitato. Queste dispo=
sizioni tanto più devono approvarsi perchè
non sono rigorosissime, e con evidente giu=
stizia, sottraggono al fallito il solo eserci=
zio del commercio.
Ma le accuse ponno farsi alla legge nostra
riguardo al fallito senza bancarotta, perchè
qui non trattasi che d'un mero infortunio

che lo trasse al fallimento. Non è ben ag-
gravarne la disgrazia, disonorare chi non fu
che infelice: se poi la legge protesta non
aver voluto punire l'infelice, veniamo al-
la più assurda idea, di ritener proscritto
per sempre dalla fortuna chi fu infelice
una volta, e destinato a perenne infeli-
cità ed a trarre in disgrazia tutti quelli
che trattano con lui. Ne basta, un'altra
assurdità sta nella riabilitazione conve-
niente ad un colpevole, ad un reo, mai no
fortuna per lo sventurato, e la legge ammet-
te questa assurdità, e ne ammette pure
un'altra concedendo al fallito il favore
del concordato, negando allo sventurato
che non può ottener concordato dai suoi
creditori l'esercizio del comm.° Con ciò la
legge tratta più duramente colui che più
duramente è trattato dai suoi creditori,
non trova pietà presso di essi, mentre

più logico, più equo e più pietoso sarebbe
trattare il fallito per sua sventura, tanto
più mitemente quanto maggior durezza
trovò nell'animo de' suoi creditori. C per
minorenni emancipati. I minorenni
emancipati sono incapaci già per disposi
zione del Codice civile, e qui nel codice com
merciale non occorreva ripeterla. Si par
la solo di minorenni emancipati, per
cui il codice di Comm. stabilisce un'incapa
cità piena vietando loro sia l'esercizio
del comm., sia il compimento di qualsia
si atto mercantile.
La legge italiana che ammette questa
condizione intermedia tra il maggio
renne ed il minorenne (quello che non
fanno altri sistemi) e non parifica l'e
mancipato al maggiorenne, ma modifi
ca per quello la capacità giuridica di que
sto e la concede all'emancipato per

li atti amministrativi soltanto, la legge
italiana, dico, ne parla già nel codice civi-
le. Se pertanto ne riparla il codice mer-
cantile, vuol dire che stabilisce una ulte-
riore incapacità, ed è più rigorosa la leg-
ge civile per l'incapacità dei minoren-
ni emancipati. Questo anzi appare più
nella legge comm.le perchè questa
appaga d'una autorizzazione comples-
siva per tutti gli atti dei minorenni, men-
tre la legge civile richiede l'autorizzaz-
ione data di volta in volta che è più
molesta, ma il maggior rigore nel ri-
guardo comm.le pei minorenni emancipa-
ti sta nel richiedere un'autorizzazione
in forma speciale, perchè possano eser-
citare il comm.o e compiere qualunque
atto di comm.o, non bastano quei consensi
di forma solenne che sono richiesti
dalla legge civile, occorre un'autorizzazione

solenne, cioè il ~~solenne~~ minorenne eman-
cipato per poter compiere gli atti di comm.°
ha bisogno di esser autorizzato o dal geni-
tore emancipante innanzi al pretore
o da una deliberazione del consiglio di
famiglia o di tutela omologata dal Tri-
bunale (art.° 4.) Nè ciò basta, alla solen-
nità delle forme occorre ancora l'in-
sinuazione del Decreto d'emancipazione
dell'autorizzazione del genitore emanci-
pante o del consiglio di famiglia o di
tutela alla cancelleria del tribunale
di comm.° del luogo in cui il minorenne
deve esercitare il comm.°, ed infine l'af-
fissione per un anno nella sala del
tribunale (art.° 5.) Per tal modo cessa,
tal cessazione si fa conoscere al pubbl-
ico per evitare le frodi, cessa l'incapaci-
tà comm.e dei minorenni emancipati.
alcuni sistemi come l'austriaco, rifiutan-

riconoscere questo stato intermedio del-
l'emancipato che la legge nostra ha vo-
luto serbare, però anche coloro che appro-
vano il sistema Austriaco, non possono
a meno di riconoscere che la nostra leg-
ge ha però per se un giusto motivo per
esser stata tratta a questa disposizione,
chi consideri, che la maggior responsabili-
tà che si connette agli atti comm.li, non
conviene di regola, non solo al minoren-
ne non emancipato, ma nemmeno al mi-
norenne emancipato: tale responsabili-
tà maggiore non può essere da esso pro-
fondamente meditata, come da un a-
dulto. Vi ha pericolo che non ponderi
bene le conseguenze di cui è gravida
questa responsabilità che deriva da ob-
bligazioni per cui la solidarietà è sta-
bilita di regola, e per cui si va perfino
all'arresto personale; poichè nel campo

comm.le si rende ragione non solo colle
proprie cose, ma anche colle persone. Nè
si risponda che pei minorenni non dove-
ne occuparsi dell'arresto personale, cui
sono sottratti, perchè ~~ne~~ è questa la sola
conseguenza della responsabilità com-
merciale, nè è la più rigida, nè infine
i minorenni emancipati ne sono im-
muni, ma anzi sono spesse volte sog-
gette all'arresto personale quando si trat-
ta delle obbligazioni comm.li che si ri-
feriscono al loro comm.o abituale, e quan-
do essi vi manchino.

D per <u>le donne</u> <u>maggiorenni</u> <u>maritate</u>

Delle donne, minorenni emancipate
o no qui non si parla perchè ne parla la
legge civile a cui esse sono soggette co-
me i maschi, avuto anche riguardo alle spe-
ciali disposizioni della legge comm.le ri-
guardo all'emancipazione, in cui non

distinguono maschi o femmine; nè
parla di maggiorenni non maritate,
perchè non soggiacciono ad alcuna nor-
ma speciale, sono capacissime d'esercitare
il comm.o e compiere qualsiasi atto com-
merciale. La legge civile si occupa delle
maggiorenni maritate soltanto e toglie
loro sia l'esercizio del comm.o come la fa-
coltà di compiere qualsiasi atto com-
merciale, stabilisce cioè per esse una spe-
ciale incapacità.
trovare disposizioni speciali nella leg-
ge comm.le per le donne maritate, oltre
quelle già stabilite nella legge civile
(34, 35. 39) fa presumere che in tale in-
capacità la legge comm.le sia più rigorosa,
la determini in ulteriori casi. Ma que-
sto maggior rigore non istà nel richieder
una forma solenne d'autorizzazione
perchè la donna maritata possa esercitare

il comm.° Per le donne non si richiede
un consenso speciale in forma solenne
come per i minorenni, perchè la loro in-
capacità non è <u>naturale</u>, come quella di-
pendente dall'età, ma è <u>legale</u> e si fonda
sulla necessità di tutelare gli interessi
della famiglia, per cui quando il marito
accorda il suo consenso, ed è contento che
tali interessi siano in parte sotto una
minaccia di turbamento, la legge non
ha più ad intervenire. Invece pei mino-
ri è necessario che il pubblico, che sa che
esso è minore, e lo ritiene incapace, ed ha
diretto interesse in ciò, sia avvertito il pa-
dre od il consiglio di famiglia o di tutela
ha solennemente acconsentito alla sua
capacità, e lo ha riconosciuto capace.
La legge comm.le per la donna maritata
s'appaga anche di un consenso comples-
sivo del marito o del tribunale all'eser-

il comm.° in ogni atto, e s'appoggia perfi-
no d'un consenso tacito di cui la legge com-
merciale pone innanzi un esempio nel
fatto che quando la donna in modo pub-
blico e notorio esercita il comm.° ordina
che si ritenga che sia stata precisamente
consentita dal marito (art.° 7) è però
escluso quell'esercizio del comm.° che fareb-
be la donna stando in luogo del marito
nelle vendite al minuto, nel qual caso
non vi ha comm.° distinto da quello del
marito, ma essa non ne è che un commes-
so, un impiegato, e non vi ha luogo a pre-
sunzione. (art.° 8 II alinea)
maggior rigore della legge comm.le sta
nel richiedere il consenso del marito, o man-
cando questo, del tribunale per un numero
maggiore di atti che non sia quello stabili-
to dall'art.° 134 cod. civ.°, ed interdire alla mo-
glie l'esercizio di molti altri atti senza

l'autorizzazione, per es. mentre l'art.° 134

le concede la compravendita civile di cose

mobili, la legge comm.le glielo interdice, fa-

cendo un'atto di comm.°; solo potrà compi-

re quest'atto dopo l'autorizzazione.

Havvi anche maggior rigore nel caso specia-

le della separazione dei conjugi per colpa

del marito; per la legge civile la moglie

non ha bisogno di nessun consenso per as-

sumere obbligazioni dopo tale separazio-

per la legge comm.le invece anche qui

Tribunale è sostituito al marito, anzi

la moglie anche separata dal marito, dee

ripeterne il consenso per compiere atti di

comm.°; se ricusa ricorrerà al Tribunale

che non potrà accordarglielo senza udire

il marito stesso; temendosi anche dopo

separazione possa essa compromettere

reputazione del marito. Anche in un

altro caso particolare la legge comm.le

piega maggior rigore per le donne mari-
tate, perchè nel caso che il marito sia mi-
norenne od interdetto, od assente o condanna-
to al carcere per più d'un anno, quando non
è realmente la pena, la legge civile esen-
ta la moglie dal consenso del tribunale,
qualora la legge comm.le esige la surrogazio-
ne dell'autorizzazzione del tribunale
a quella maritale.

Il maggior rigore che si esige nel campo
comm.le per le donne maritate, si giustifi-
ca collo stesso motivo che si addusse pei
minori emancipati, cioè colla maggior re-
sponsabilità che si connette alle obbliga-
zioni mercantili; la quale responsabilità
non conviene alla donna maritata in par-
ticolare. Ella potrebbe trarre in impiglio
tutta la famiglia, comprometterne più
interessi, mettendosi in ispeculazioni che de-
vono esser proibite dalla legge. Anche questa

responsabilità va fino all'arresto personale, benchè la donna ne sia esente per disposizione del codice civile, ma anzitutto vi hanno molte altre pene più rigide in seguito alle obbligazioni comm.li, ed inoltre anche le donne vi sono soggette per le obbligazioni mercantili derivanti dal loro commercio abituale.

Cessazione dell'incapacità

Le incapacità stabilite dal codice civile, cessano secondo le norme fissate da questo codice. Il codice di comm.o stabilisce poi norme speciali pei casi particolari di incapacità di esso determinate nel campo commerciale.

a) per gl'institori

L'incapacità degli institori cessa col cessare del mandato che li rende incapaci d'ogni atto comm.le ovvero anche quando

mandante rinunzia al proprio diritto
annullare tutte le ~~xxx~~ operazioni che
institore abbia esercitate per conto pro-
prio, poichè ciascuno può liberamente
spogliarsi dei proprj diritti e rinunziare
proprj interessi. Inoltre un'eccezione
speciale è stabilita per la incapacità del
institore, poichè la legge comm.le che ac-
corda al mandante il diritto di farconsi-
derare invalidi gli atti comm.li dell'instito-
re, se non sono buoni e vantaggiosi, gli
riguarda anche la facoltà di farli suoi,
se sieno vantaggiosi. L'incapacità del-
l'institore ne è minorata, alcuni atti pos-
sono esser validi se il mandante vuol far-
li suoi, se gli tornano ad interesse. Que-
sto è un nuovo provvedimento per ottenere
che l'institore senza esserlo, risponde
de' suoi atti pienamente.

3.° pei falliti.

Conforme quanto si è già detto l'incapa-
cità del fallito con bancarotta fraudolen-
ta non cessa mai, quella del fallito con
bancarotta semplice cessa solo quando sia
riabilitato, e quella del fallito per mero
infortunio, cessa quando sia riabilitato,
o quando ottenga dai suoi creditori un
concordato.

C/. pei minorenni emancipati

L'incapacità cessa coll'autorizzazione o[…]
tenne nelle forme e colle precauzioni di[…]
lute dal codice commerciale.

D/. per le donne maritate.

L'incapacità della donna passata a ma-
rito di esercitare il comm.° cessa, col conse-
so anche complessivo del marito, espresso
o tacito.

Effetti della cessazione dell'incapacità

La cessazione dell'incapacità produce

per l'institore pieno effetto e lo abilita
ad esercitare il comm.° senza restrizione, e
qualmente avviene pel fallito. Pel mi-
norenne troviamo una restrizione, egli
acquista quasi tutta la capacità di com-
piere qualsiasi atto comm.le o civile che
si coordini al commercio, ma la legge che
continua a diffidare di lui anche dopo
l'emancipazione e l'autorizzazione solen-
ne ad esercitare il comm.° gli vieta di a-
lienare beni immobili. La donna ha
piena capacità, può alienare anche
beni immobili, ma la sua capacità non
è piena che pel codice comm.le sussistono
in base al codice civile alcune restrizioni
che nel campo comm.le molto importan-
te a conoscersi, essendo queste la salvaguar-
dia che serve spesso a tutelare le sostan-
ze in pericolo del marito. Non è già che
la legge comm.le stabilisca in ordine alla

donna maritata, restrizioni speciali, ma conserva quelle del codice civile. Queste sa-no relative alla dote ed ai beni posti in comunione.

Disposizioni del Codice Civ.e in ordine alla donna maritata.

Della dote. La dote è ciò che la moglie porta od altri dà per lei per alleviare le spese di famiglia.

Dobbiamo distinguere due casi:

Il primo è quando la dote è costituita o da cose consumabili e fungibili (denaro) o da altre cose mobili portate con stima o da beni immobili portati con stima fatta espressamente *venditionis causa*. Il secondo è quando la dote è costituita con altre cose.

Nel primo caso la dote divien proprietà del marito, che ne contrae però il relativo

bito o verso la moglie vivente contemporaneamente, se il matrimonio si scioglie inter vivos, o verso la moglie superstite, se il marito premuore, o verso l'asse ereditario di lei, se ella premorisse. Notisi che il debito dovrebbe pagarsi sempre in denaro. Il debito non è a pagarsi durante l'unione conjugale, ma solo ove questa per morte od annullamento si disciogliesse; a quel punto la moglie o la sua massa ereditaria acquistano il credito dotale che assume il nome di ragione dotale.

La moglie (e questa la restrizione alla sua capacità) come non può riscuotere, finchè dura l'unione, il credito dotale, non può nemmeno disporre a termine pel caso dello scioglimento di detta unione. Inoltre benchè l'art. 134 non lo dica esplicitamente, anche per disporre della sua

ragione dotale a termine bisogna del
consenso del marito. Se però ottenne il
consenso ad esercitare il comm.° è da se a
bilitata a disporre della sua ragione do
tale, senza consenso speciale.
In caso di separazione conjugale, talvol
ta il debito dev'essere supplito dal mari
ed allora la moglie acquista l'ammini
strazione della dote che vien tolta al ma
rito, ma non può disporne se non alla
sua morte, perchè essa dote deve cu
stodirsi e devolversi a sostenere la fami
glia. Così dicasi pel caso di fallimen
to del marito, che allora la moglie insi
nua il suo credito di fronte alla massa
concorsuale dei creditori e riscossolo lo
amministra senza disporre se non pel
caso di morte.
Anche per disporne ha bisogno dell'auto
rizzazione maritale, nè fa senza se aut

autorizzata all'esercizio del commercio.

pel secondo caso quando non trattisi di nes-
suna delle tre ipotesi, la dote resta pro-
prietà della moglie (e si restituisce se-
... in caso) il marito non può disporne, ma
l'amministrazione gode i frutti senza
render conto, col solo obbligo morale di
devolversi alle spese della famiglia. E-
gli ha così il vantaggio che in seguito
a quest'obbligo i creditori suoi non
possono colpire non solo la dote (come
non possono la ragione dotale) ma
nemmeno i frutti, poichè essendo es-
si devoluti alle spese di famiglia,
quindi non potranno colpire che
i soli suoi beni peculiari.

Nemmeno in questo caso può la moglie
disporre della dote durante l'unione
coniugale, perchè avverrebbe danno
alla famiglia ed al marito, cui si sot-

trarrebbe l'amministrazione ed il god-
mento dei frutti, se però il patto nuzia-
le avesse considerato il caso che volesse
la moglie disporre della dote, e gliel'a-
se accordato, essa, durante l'unione con-
jugale può alienare, ed ipotecare la sua
dote. Se poi si trattasse di bisogni urg-
tissimi, anche se il patto nuziale non
l'avesse accordato, tale disposizione sare-
be concessa purchè fatta col consenso d
Tribunale e per un caso urgentissimo.
Sarebbe infatti assurdo mantenere il
vieto per bisogni affatto eccezionali;
giungerebbe forse alla iniquità ch
morebbero d'inedia avendo un valore
levante intangibile, se l'uno o l'alt
non muoja! Anche della dote di su
proprietà potrà a fortiori disporre
moglie pel caso di scioglimento dell'
nione conjugale, ma avrà d'uopo del

il consenso del marito, a meno che sia a-
bilitata all'esercizio del commercio.
In caso di separazione o fallimento la
moglie riscuoterà il suo credito per la
dote dal marito, o dalla massa del fal-
limento, non potrà che amministrar-
la e goderla, ma non disporre se non
nel caso di morte, ed anche allora solo
col consenso del marito a meno che ab-
bia ricevuto l'autorizzazione a com-
merciare.

Della comunione di beni

Quanto ai beni posseduti od acquirendi
dai coniugi, la legge francese stabilisce
nel silenzio dei patti la comunione, la
nostra legge non la stabilisce di regola
ordina che non possa aver per oggetto
il capitale dei beni presenti ma solo il
rendimento di essi, e tutti gli utili, esclusi

quelli provenienti a titolo lucrativo,
per donazione o successione. I conjugi per-
tanto hanno il godimento dei beni e
la comproprietà degli utili, il diritto di
dividerli, e dopo la separazione, resta
ciascuno proprietario della propria par-
te, che per la moglie forma un bene
parafernale extra dotem, di cui
ha libera disposizione senza limite
alcuno, perchè non lede affatto gli in-
teressi famigliari. Il marito ammi-
nistra la comunione e la gode finchè
è indivisa, e gli utili che ne pervengono
o si dividono o si capitalizzano aumen-
tando la comunione, quindi non può
dirsi che goda la comunione perchè
utili indivisi restano di comproprietà
e producono gli utili ~~indivisi re-~~
~~stano di comproprietà~~ nuovi utili: G-
li utili sono poi vincolati alle obb.

azioni vicendevoli contratte dai con-
jugi di confronto ai terzi, perchè tut-
to è comune tra conjugi, oneri ed uti-
li: per cui le obbligazioni assunte
dalla moglie vincolano anche la parte
del marito finchè non sia avvenuta
la separazione. Essa può disporre per
scioglimento od annullamento del-
l'unione della sua parte della comu-
nione, ma ha duopo del consenso ma-
ritale, a meno che non abbia ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio del com-
mercio. La comunione dei beni nella
separazione o scioglimento del matri-
monio, si scioglie, ed i beni posti in
comunione vi divengono parafernali.

Revoca dell'autorizzazione
(articolo 10)

L'autorizzazione a commerciare può

essere revocata, se la revoca è fatta quan-
do il commercio non sia stato già ini-
ziato, è fatta da quello stesso che ha da-
to l'autorizzazione, dal genitore eman-
cipante, se ancora in vita o dal consigl[io]
di famiglia o di tutela pei minorenn[i]
o da quello stesso che ha dato il consen[so]
all'esercizio del comm.° alla donna ma-
ritata, sia dal marito sia dal tribuna[le]
nella mancanza di lui. Se il commer[cio]
fu già iniziato vuole la legge si discu[ta]
la a porte chiuse la causa innanzi al
tribunale civile, chiamata ed udita la
parte di cui si tratta di stabilire di n[uo-]
vo l'incapacità, il minore, o la donn[a]
maritata. Il tribunale o rifiuterà di
omologare, od omologherà la revoca
e se il consenso fu dato da lui stesso,
si proponga la revoca in seguito per
a rimostranze fatte da altri, contro

dall'esercizio del comm.o della donna mari-
ta, si udrà egualmente la parte e la
revoca sarà valida solo se omologata
al Tribunale civile.

I terzi per la revoca non restano affatto
nneggiati, conservano ogni diritto a-
quisito sia per gli affari già compiuti
che per quelli soltanto iniziati; essi dal
la revoca dell'autorizzazione data ad
esercitare il comm.o non soffrono alcun
danno

Confronto della nostra legge coll'Austriaca

Colla legge germanica non è possibile
un confronto perchè non vi ha una leg-
ge sul fallimento comune a tutta la
Germania. Il confronto è solo possibile
colla legge Austriaca in cui troviamo
stesse disposizioni pegli institori che

nella nostra; non vi ha nessuna dispo-
sizione pel minorenne perchè non
si ammette questo stato intermedio e
lo si parifica appieno al maggiorenne
il fallito non è incapace di trattare
di cambio, di mediatore e di capitano
marittimo; la donna è assolutamen-
te libera senza alcuna restrizione e
non ha duopo di nessun consenso per
affari civili, solo ha duopo del consen-
so del marito ad esercitare il commercio

Proibizione
di esercitare il Commercio

Di fronte alle incapacità stabilite da
la legge abbiamo anche delle proibi-
zioni. Vediamo anzitutto la differenza
tra proibizione ed incapacità.
L'atto mercantile effettuato in onta
ad un incapacità stabilita dalla legge

commerciale, è, o invalido come atto
mercantile e passa sotto le sanzioni del-
la legge civile, se tale incapacità è
stabilita dalla legge comm. e, od è an-
nullabile dietro domanda del minoren-
ne o di chi lo rappresenta, o talvolta
di altre persone, quando l'incapacità
è stabilita dalla legge civile, e secondo
la persona nel cui interesse essa è sta-
ta costituita.

Invece un atto mercantile effettuato in
contrasto ad una proibizione resta valido,
ma chi lo compie va soggetto a pene disci-
plinari, multe, o risarcimenti; al me-
diatore per es. è proibito ogni atto mer-
cantile; se lo compie, l'atto resta valido
e l'autore ne può esser punito colla
destituzione.

Varie specie di proibizioni

Le proibizioni sono di quattro specie

secondo l'oggetto che riguardano

1.° Le proibizioni possono riguardare le cose. Esse possono essere assolute cioè riferirsi a tutte le persone e vietare a tutte il comm.° di tali cose, o relative cioè riferirsi solo a quelle persone che non abbiano ricevuto perciò una speciale autorizzazzione. P. es. è vietato a tutti il comm.° dei cibi e bevande guaste, e delle immagini disoneste, a taluni soltanto quello delle armi insidiose e dei veleni cioè a chi non ha ricevuto particolare autorizzazzione. Trattandosi di proibizioni, gli atti dei contravventori resteranno validi, ma essi ne saranno puniti.

2.° Le proibizioni possono riguardare certi istituti commerciali. Alcuni istituti di comm.° non possono fun

e non date certe condizioni; dell'autorizzazione governativa per es. hanno bisogno le società anonime e quelle in accomandita. A questi istituti è proibito il commº prima d'aver suppli- to a tali condizioni. Siffatte proibizioni sono del tutto relative.
Si hanno alcune professioni che non si possono esercitare prima d'aver soddisfatto a condizioni speciali, come quelle di capitano marittimo, di mediatore pubblico ecc. Queste sono vietate a tutti coloro che non si trovano in tali condizioni, contravvenendo saranno puniti.
Le proibizioni possono riguardare gli uffizj in generale hannovi alcuni uffizj più per consuetudine che per legge incompatibili coll'esercizio del commercio per es. il prefetto non può esercitare il commº esercitandolo

sa atto valido, ma può essere destitui-
to. Il codice austriaco vietava l'eserci-
zio del comm.° ai consoli, ma contro que-
sto divieto forse più equa la consuetu-
dine di affidare quest'ufficio a com-
mercianti. L'ufficio dell'ambasciatore
è incompatibile coll'esercizio del com-
mercio pel decoro dello Stato, e perchè
approfitterebbero di quanto diploma-
ticamente vengono a conoscere per gio-
varsene turpemente.

Titolo I.°

Diritti e doveri che dipendono dalla qualità personale di Comm.

Capitolo II.°

Sistema di pubblicità per certi rapporti e fatti dei commercianti

---

Il secondo capitolo del primo titolo

nel primo libro detto Statuto personale
rotta dei diritti dipendenti dalla qua-
lità personale di comm.te che riguar-
dano più argomenti tra cui il primo
il sistema di pubblicità per certi rap-
porti e fatti dei commercianti.

Utilità e giustificazione del sistema di pubblicità

La legge che stabilisce per certi rappor-
ti e fatti dei comm.ti questo sistema
di pubblicità vuole che alcuni fra essi,
più importanti fra i fatti che si
riferiscono a ciascun comm.te siano re-
si di pubblica ragione; essa vuole che
tutti li conoscano, poichè il comm.te
deve vivere una vita, per dir così, pubbli-
ca per alcuni tra ~~xxx~~ i suoi affari più
interessanti. Questo sistema toglie le
incertezze che potrebbero nascere, intorno

alle condizioni del comm.^ce^ previene dub-
bj, favorisce il credito che si accorda al
noto, e non mai all'ignoto, e tanto più
il favorisce, quanto più rende palese
la condizione di colui che domanda
il credito stesso.
Esso è tanto più utile oggi essendo ces-
sate le corporazioni, i regolamenti, e
tutti gli altri sistemi che esercitava-
no pure una ispezione sull'industria
e sul comm.° essendo cadute se non del
tutto, almeno in parte le ispezioni e
gl'interventi governativi, che se pur
dannosi in un senso, erano utili in un
altro perchè esercitavano una vigilan-
za sulla classe comm.^le^ ed industriale
Caduti questi sistemi conviene sostitu-
ti con altri che giovino allo scopo, e io
trovo più opportuno surrogare alla vi-
gilanza delle corporazioni, ed a quella

governo, la vigilanza del pubblico stesso, che riescirà assai meno dannoso. Tale vigilanza però non può dal pubblico stesso esercitarsi senza mettergli sotto occhio i rapporti e fatti principali di ciascun commerciante.

Sistema seguito dal nostro Codice

Il nostro codice applica il sistema di pubblicità collo stabilire un registro di commercio che dev'esser tenuto dal Tribunale di commo. Ogni Tribunale ha presso di se un registro che deve servire e stabilire i diritti ed i doveri dipendenti da questi fatti e rapporti di commti. Questo registro può da tutti liberamente consultarsi senza ostacolo nelle ore d'uffizio. Questo registro tenuto per iscopi giuridici non deve

non deve confondersi nè col registro tenuto dalle autorità finanziarie per levare poi le imposte, nè con quello tenuto dalle camere di comm.º per conoscere gli elettori, per seguire il movimento degli affari, per iscopi statistici e commerciali.

Degli atti che devono iscriversi nel registro di Comm.º

Il nostro codice ordina che in questo registro abbiano ad esser inseriti i seguenti atti:

1.º l'atto dell'autorizzazione che si dà al minorenne emancipato d'esercitare il commercio.

2. La rinnovazione sia dell'autorizzazione di un minorenne, sia del consenso dato alla donna maritata di esercitare il commercio.

3° I patti nuziali che interessano al pubblico, per le condizioni risguardanti i beni dotali e la comunione conjugale.

4° La domanda di separazione conjugale che in modo diverso influisce sulla disposizione della dote.

5° La sentenza con cui il tribunale accoglie la domanda di separazione, o non vi fa luogo.

6° Gli atti costitutivi delle società commerciali.

7° Gli atti delle modificazioni degli statuti che regolano le società commerciali

8° Gli atti di scioglimento delle società commerciali.

9° Alcuni atti più particolarmente considerati dal diritto marittimo e dalla procedura di fallimento, di cui la trat-

tazione non ispetta al diritto comm.le generale.

Formalità concorrenti colla registrazione

Il codice Italiano in terzo luogo ordina e provvede che gli atti che vanno iscritti nel registro di commercio siano affissi anche nella sala del tribunale di commercio e per esteso o per estratto secondo che si opera l'iscrizione nel registro; correndo la stessa sorte nell'inserzione e nell'affissione.

Di regola tutti gli atti vanno iscritti nel registro ed affissi nella sala del tribunale per esteso. Solo in via eccezionale si è stabilito che i patti nuziali, gli atti costitutivi delle società commerciali in accomandita semplice ed in nome collettivo si inseriscono e si affiggon

per estratto.

Gli atti affissi devono di regola restar
affissi per un anno nella sala, e nel-
l'albo del tribunale; si fa eccezione
solo per gli atti delle società pei quali
basta che rimangano affissi per tre
mesi. Infine il nostro codice ordina
relativi alle Società comm.li siano an-
che pubblicati nel giornale degli an-
nunzj giudiziarii del luogo ove la socie-
tà stabilisce la sua sede principale.
La pubblicazione si farà per estratto
o per esteso allo stesso modo che nel Tribu-
nale di comm.° le inserzioni ed affissio-
ne si fa in via integrale o per estratto.
Le pubblicazioni e disposizione del nostro
codice segue nei giornali per cura delle
stesse parti, senza che lo ordini il Tribu-
nale di comm.° che non provvede che
alla registrazione, se essa gli sia richiesta

dalle parti.

Critica
del sistema Italiano

Il nostro sistema sta, pel principio sopra cui è fondato, al di sopra di ogni critica, ma questo fu male applicato.

In primo luogo troppo pochi sono gli atti di cui è ordinata la pubblicazione; se il loro numero è sufficiente per le società comm.li, non lo è certo pel commerciante individuo, di cui non sono destinati alla pubblicità che pochissimi atti che non riguardano che una piccolissima classe di comm.ti, i minorenne la donna maritata, i coniugi. Ma tanti altri atti sarebbero di grande interesse a conoscersi nella vita del commerciante.

Inoltre non tutti questi atti vanno

registrati per esteso, mentre l'interesse della pubblicità vorrebbero che fossero inseriti tutti integralmente, non solo in estratto.

Nè basta, che non tutti questi atti vanno pubblicati nei giornali; pochissimi vi sono destinati e solo gli atti relativi alle società. Questo sistema di pubblicazione molto ristretto, non è certo ottimo, e sarebbe preferibile che tutti gli atti registrati si dovessero pubblicare mediante la stampa.

Tale pubblicazione non segue opportunamente a cura delle parti, e quindi saggio partito sarebbe che i tribunali stessi provvedessero ad essa a spese delle parti, perchè essi non mancherebbero mai al loro dovere per non incorrere in gravi sanzioni e responsabilità, invece col nostro sistema non si è sicuri che tutti

gli atti sieno inscritti, poichè non sem-
pre le parti obbediscono alla legge.

Sanzioni stabilite dalla legge Italiana

Le sanzioni che la nostra legge pone per
garantire l'osservazione della sua vo-
lontà quanto al registro di comm.io
sono: una normale, l'altra ecceziona-
le.

La sanzione normale stabilita per tutti
i casi sta in ciò che il rapporto che do-
vea formarsi mediante la registra-
zione, affissione e pubblicazione non
si forma, il rapporto che dovea scioglier-
si non si scioglie, senza queste forma-
lità.

Però a questa norma si fa un'eccezio-
ne per quanto riguarda gli atti costitu-
tivi della società comm.li Per questi

la mancanza delle loro registrazione non porta l'effetto normale che la società non abbia a ritenersi costituita ossia si ritiene tale finchè uno dei soci non faccia intimare mediante atto d'usciere il suo ritiro, giustificandolo coll'allegare che ancora l'atto costitutivo della società non fu iscritto. Pertanto per sciogliere la società non basta la mancanza della registrazione dell'atto costitutivo, ma occorre che intervenga il ritiro d'un socio notificato mediante atto d'usciere alla società stessa. Allora si attua la regola. Questa disposizione eccezionale non può essere per nulla giustificata, ed è illogico far dipendere dal capriccio d'un socio, più obbediente che la società alla legge, la vita dello instituto stesso. Però i terzi, sia o no registrata la

costituzione della società non devono
soffrirne danno, e perciò se la società trat-
ta il comm.° quando non abbia ottempe-
rato alla legge, si espone al pericolo di
non acquistare diritti e contrarre ob-
blighi quando ai terzi metta conto di
tenerli fermi. Questa disposizione a
sanzione è giusta ed efficace e compen-
sa l'illogica mitezza della precedente.
Havvi poi una sanzione eccezionale ri-
guardo ai patti nuziali, questi dovendo
esser assunti in forma notarile devo-
no esser registrati per cura dello stesso
Notajo che li assume, a lui si commi-
nano sanzioni di multe, sospensioni,
e perfino destituzione se non si rimet-
ta a registrazione.

Confronto col Cod.° Germanico

Il Codice Germanico presenta dei vantagg-

al nostro, perchè ordina;

a/ La registrazione di un numero maggiore di atti tra cui comprendonsi il rilascio e la revoca della procura mercantile, o mandato institorio, e tutte le ditte commᵃ non soltanto le ragioni sociali a cui si limita il nostro codice cu.

b/ La registrazione per esteso di tutti gli atti commˡⁱ senza eccezione, e non mai per estratto.

c/ la pubblicazione di tutti nel giornale degli annunzii giudiziarii, ~~ora~~ per cura del Tribunale stesso, cosichè le pubblicazioni non mancano mai.

d/ l'applicazione da parte del Tribunale di grosse multe ex ufficio per costringere le parti alla registrazione dei loro atti, multe che ponno infliggersi ogni volta se il Tribunale venga

a cognizione della mancanza d'una re-
gistrazione in qualsiasi momento ed in
qualsiasi tempo.

Quanto al codice Germanico sono pure da
osservare due utili particolarità relati-
vamente alle sanzioni ed alle multe.

Riguardo alle sanzioni il codice Germa-
nico conserva la stessa sanzione nor-
male, ma risolve due dubbii che riman-
gono in sospeso secondo il nostro codice.

Esso dispone anzitutto pel caso di sciogli-
mento d'un rapporto giuridico che que-
sto anche non pubblicato debba reggere
di confronto a quello rispetto al quale
si riesca a provare che era da lui cono-
sciuto. Infatti la registrazione ha lo
scopo di far conoscere l'atto, ma se è già
conosciuto, non è logico star ligi alla
formalità pedantesca, solo a carico di
colui, cui interessa provare la conoscenza

lo scioglimento da parte dell'altro per
ottenere la nullità dell'atto impugna-
to, starà l'obbligo di darla prova del
fatto che l'altro conosceva già il scio-
glimento che esistendo la registrazione
data dal registro istesso. In secondo
luogo il Codice Germanico vuole che lo
scioglimento sebbene pubblicato non
abbia sostenersi e non regga di confron-
to a colui che riescisse a dimostrare
di non averlo saputo e di non averlo po-
tuto sapere: la prova, essendo già avve-
nuta la registrazione, dev'essere data
da colui che pretende di non averla co-
nosciuta nè potuto conoscerla.

Quanto alle multe il Cod. Germanico
stabilisce abbondanti pene pecuniarie
in grossa misura per colpire le par-
ti che trasgredissero, e affida al Tribu-
nale l'incarico anzi il dovere di inflig-

-gerla e rimuoverle ex uffizio. Questo
sistema è censurato da alcuni come
troppo fiscale preferendosi ad esso, come
quello che tormenta troppo il comm.te
il nostro che rispetta di più la libertà
individuale, ed ordina solo che il tra-
sgressore subisca la pena della colpa.
Però il metodo Germanico è preferibi-
le al nostro, se si vuole un esatto regi-
stro dei commerc.ti è quello il solo mezzo
per ottenerlo, garantendone l'esecuzio-
ne con multe rigorose. In Italia ove
si dice al ceto comm.le "se volete il lib.
fatevelo" non si ha che un registro
che non merita neppure questo no-
me, che è limitato per legge alle
te sociali, e non le contiene per l'in-
curia degli Italiani nemmeno tutte.
Invece in Austria il sistema pur ves-
satorio giova perchè si ha un vero

questo registro della ricchezza mobiliare che
sta degnamente a lato dei libri tavolari.

Capitolo III.
Della Ditta Mercantile

Che sia, e quali si abbiamo norme

Il secondo argomento dei diritti e doveri dipendenti dalla qualità personale di comm.te è quello della ditta. La ditta mercantile è il nome che il negoziante usa nella trattazione de' suoi affari, non è necessariamente lo stesso nome che egli usa negli altri affari, il negoziante potrebbe averne uno di speciale, potrebbe assumerne un nome per gli affari commerciali in un dato modo.

prima regola per comporre la ditta

mercantile è che le indicazioni sieno
vere e corrispondenti alla realtà del
fatto, non si può comporre una ditta mer-
cantile con nomi arbitrarj lontani
dal vero, come si potrebbe formar nel-
l'insegna, per lo meno vi dev'essere il
cognome del comm.te Il commercian-
te potrà aggiungere il nome di un
altro parente, di uno od altro anteces-
sore, che avesse esercitato lo stesso com-
mercio nello stesso luogo, del luogo in
cui esercita il comm.o perchè le indi-
cazioni siano vere. Si può usare qua-
lunque lingua nella composizione
della Ditta comm.le ed un italiano po-
trebbe istituire un'insegna in lingua
straniera. Soltanto in Austria è stato
lidamente proibito dalla legge di u-
sare una Ditta composta di caratteri
ebraici.

Confronto del sistema Italiano col Germanico

Le regole stesse trovansi presso a poco nei due codici, italiano e germanico, ma abbiamo due grandi differenze. La prima consiste nel fatto che il nostro codice non regola che le ditte mercantili delle società, cioè le ragioni sociali come si chiamano dal nostro codice, invece il codice germanico dà norme intorno alle ditte mercantili dei singoli individui e delle società. Nel nostro codice la pratica ha posto innanzi le norme indicate, in Germania la legge le ha riconosciute.

La seconda consiste in ciò che il codice italiano non permette la trasmissione della ditta, ed il Germanico la ammette: per cui il codice germanico

permette un'eccezione al principio che
la ditta mercantile debba esser composta
d'indicazioni conformi al vero, perocchè
chi l'ha acquistata e la conserva, può
in essa dare indicazioni affatto discor-
danti dal suo vero nome e cognome.
Però il permettere tale trasmissione
della Ditta è opportunissimo perchè si
continua a godere in tal modo il credi-
to ch'era già stato guadagnato da un
comm.te a cui si succede o perchè esso
dal comm.o e si ritirò dagli affari, o
perchè passò ad altra vita; in tal mo-
do col credito se ne conserva anche la ric-
chezza, che secondo il nostro codice va di-
sfatta, posciachè talvolta il nome vuol
dire un ammasso d'affari, una gran
de clientela, un gran numero di avv-
tori. Egli è vero che vi si può supplire
coll'indicare il nome del predecessore

sa havvi sempre un grand pericolo, per=
chè in comm.º le abitudini sono sensibi=
lissime, e sono sviate dal mutamento.
Col Codice germanico pertanto il credi=
to si conserva, coll' Italiano invece può
conservarsi (e può contribuirvi a questo
l'indicare il nome dell'antecessore)
ma può anche perdersi con danno del
successore.

Capitolo IV

Dei libri di Commercio

Sia il codice Italiano che il Germanico
ordinano al negoziante di tenere dei li=
bri di comm.º e conviene esaminare av=
tutto la ragione di tal disposizione.

Utilità dei libri di Comm.º

I libri di comm.º devono tenersi nell' in=

= teresse sia del comm.º sia della giusti-
zia, sia del negoziante stesso a cui si fa
questa prescrizione.
a/ nell'interesse del comm.º perchè il
comm.te ha molte relazioni coi corri-
spondenti, e se egli si fida semplicemen-
te alla propria memoria, o peggio anco-
ra è disordinato nel tener nota dei pro-
prj affari, non fa danno solamente a
se, ma a tutti i corrispondenti, e se que-
sto avviene in tutte le case di comm.
il danno si proroga a tutto il comm.
in generale, che viene a soffrirne.
b/ nell'interesse della giustizia, perchè
in caso di fallimento che avvenisse, im-
porta stabilire la causa di esso, determi-
nare se trattisi di fallimento sempl.
colposo, o doloso, perchè gli effetti ne sono
diversi. Ma poichè a regolare questi di-
versi effetti secondo la causa del fall.

giustamento, bisogna che questa sia accertata,
e nessun' altra maniera sarebbe prefe-
ribile a quella dei libri di comm.°; ciò
che si alterebbero i soli bilanci del commer-
ciante.
nell' interesse dello stesso negozian-
te, perchè la legge usa per lui un gran
favore, facendo dei libri di comm.° u-
na prova privilegiata pei suoi diritti.

Norme relative ai libri che devono tenersi

ciò è di tutta giustizia che se si usa un
segnalato favore al negoziante, gli si
impongono certe condizioni, e gli si intima
di osservarle e di tenere per es. certi libri
onde aver in essi una prova eccezio-
nale.
questi due codici vanno innanzi nella prescri-
zione ed ordinano anche quali libri

debbano esser tenuti dal comm.e in luogo di ordinare soltanto che da lui siano tenuti libri di commercio; ambedue i codici specificano i libri che deve tenere. Però essi seguono un sistema affatto diverso.
Il codice italiano nomina i libri che devono esser tenuti da ogni negoziante, e queste sono il giornale, il libro inventarii, ed il copialettere e telegrammi inoltre ordina che le lettere ed i telegrammi che riceve siano da lui conservati in fascicoli (molti da alcuni infilzati).
Invece il codice Germanico si riferisce agli usi ed alle consuetudini del luogo, fa suoi, li accetta, ed ammette disposizioni varie secondo le diverse piazze.
Il metodo del cod.e Germanico è migliore le consuetudini sono di solito più rigo

luoghi che da noi, e prescrivono di tenere un numero maggiore di libri di commercio.

Norme sulla tenuta dei libri

I due codici procedono ancora nelle prescrizioni, essi fissano delle norme secondo le quali devono esser tenuti i libri di comm.° anzidetti, essi stabiliscono che siano tenuti senza spazii bianchi, né abrasioni, né cancellature tali da rendere illegibili le parole cancellate, e che i libri sieno numerati foglio per foglio. Ma il codice Italiano ha prescrizioni molto più minute del germanico perché stabilisce non solo che i libri siano numerati foglio per foglio, ma anche che sieno firmati o da un giudice del Tribunale di comm.° o dal pretore, e in ogni anno vidimati dallo stesso magistrato sotto l'ultima scrittura.

Ambedue i codici esigono che le iscrizio-
ni nei libri sieno fatte per ordine di
data e di seguito, ma solo il nostro co-
dice vieta espressamente i trasporti
in margine.

Queste disposizioni furono censurate
come troppo minute e paterne istru-
zioni che potevano esser risparmiate;
ma se si considera che la legge è for-
za chiamata a fornir prova ai diritti
nell'interesse sia del comm.e che della giu-
stizia; se lo fa all'interesse della giusti-
zia è ragionevole che la legge esiga sie-
no i libri tenuti in maniera da ser-
vire manifestamente alla verità, senza
che si possa torcere, senza che il negozian-
te possa ingannare la legge; se poi la leg-
ge stessa ha in mira l'interesse del com-
merciante, tali norme sono del tutto op-
portune, perchè non si danno quei favor-

che però si concedono, se non sotto date
condizioni.

Custodia decennale dei libri

Il nostro codice ha una prescrizione che
vuole che il comm.te custodisca i suoi libri
per 10 anni, e questo periodo di tempo
decorre dalla chiusura del libro, dalla
data dell'ultima scrittura. Anche le let-
tere ed i telegrammi devono custodir-
si per 10 anni dalla data rispettiva di
ciascun documento.

A questa prescrizione però deve farsi un
pò di critica perchè questo periodo di 10
anni non si presenta in nessun modo op-
portuno nè in riguardo dell'interesse del
comm.te nè in quello della giustizia. Se la
prescrizione si fa nell'interesse del
comm.te, è oziosa affatto perchè la legge
non è chiamata a tutelare l'interesse

del comm.o stesso fin a questo punto, nè
a provvedere agli interessi individuali,
l'intervento ne è illegittimo poichè se
il neg.te non vuole conservare il beneficio
dei libri, deve curarne egli le conseguen=
ze, anzi è una tirannia questo interven=
to contro la sua volontà. Nell'interesse
poi del comm.o della giustizia questo ter=
mine di 10 anni è troppo piccolo, e la
causa per es. d'un fallimento può ri=
montare molto più in là di 10 anni, per
vederne la causa bisogna poter risalire
a scritture anteriori. Non si è fatto a=
dunque abbastanza da questo lato, men=
tre altri codici hanno ordinato questa
conservazione dei libri per un tempo mag=
giore arrivando taluni fino a prescri=
vere che debbano essere conservati per
30 anni.

Sanzioni che assicurano la regolare tenuta dei libri di Comm.°

Ben facilmente si trasgredirebbero le disposizioni del codice, se non vi fossero delle comminatorie, delle sanzioni che accompagnassero queste prescrizioni; ma queste sanzioni sono secondo i varj codici, di diverso genere. Nel Codice Spagnolo vi sono grossissime multe pel comm.te che non tiene, o tiene irregolarmente i libri di commercio. Nel codice ungherese vediamo condizionata alla regolare tenuta dei libri di comm.° la qualità personale di comm.e Le sanzioni dei nostri due codici sono le stesse, e si riducono a ciò che in caso di fallimento, il semplice fatto della mancanza o non regolare tenuta dei libri stessi porta la conseguenza che il fallimento sia ritenuto

col polo, o con bancarotta semplice secondo la nomenclatura del codice italiano. Questa sanzione è utile pel solo interesse della giustizia, è insufficiente per quello del commercio, perciò si doveva far di più, ed istituire una prova apposita, per l'interesse del comm.ᶜᵒ il codice positivo non deve affatto occuparsene, e non può imporgli la tenuta dei libri che è a suo favore.

Forza probatoria dei libri di Commercio

A queste norme sulla tenuta dei libri in generale, altre seguono non meno importanti sui vantaggi di siffatta regolare tenuta per fornir una prova privilegiata. Qui a favore del comm.ᵗᵉ troviamo stabilita una grande eccezione al principio comune di diritto processuale, secondo

il quale documento fa prova contro chi
lo scrive, e non mai a suo favore. L'adag-
gio giuridico, Charta facit contra scribentem
et non proscribente trova la sua ragione nel
fatto che agli scritti autografi bisogne-
rebbe avere poca fiducia, perchè potrebbero
esser falsi.

Nel diritto comm.le troviamo invece accol-
to un principio direttamente opposto.
I libri di comm.o fanno prova a favore
di chi li ritiene, e scrive purchè regolarmen-
te tenuti. Il negoziante che tiene secon-
do le norme giuridiche i propri libri, si
procura una prova a suo favore.

Questo favore gli è reso però con molte
limitazioni condizionato all'osservazione
di molte prescrizioni circa la tenuta dei
libri ed il loro uso.

Di tutto il negoziante deve eseguire le mi-
nute prescrizioni del nostro codice sulla

tenuta dei libri di commercio.
In secondo luogo i libri di commercio non fanno certo prova per tutti gli affari e contro tutte le persone in generale, ma solo per gli affari commli e fra commti.
In quest'argomento non può farsi un confronto col codice germanico che lasciò disparve ai singoli Stati, ma la legge Austriaca ha un importante diversità in ordine alle persone tra cui fanno prova detti libri, e stabilisce che i libri di commercio servano di prova in favore dello stesso commte quando sieno regolarmente tenuti, solo per affari commli; ma anche tra persone non commti per cui l'ultima restrizione è minore. Però mentre il Codice Germanico ammette questa più mite disposizione senza temperamento di sorta, l'austriaco limita ad un anno e mezzo il tempo durante il quale i libri

servono di prova contro i non comm.ti, mentre pei comm.ti i libri provano fino a che il diritto sia prescritto.

Relativa alla forza probatoria havvi un'altra importante eccezione ai principj di diritto comune processuale, poichè secondo questo un documento perchè faccia prova contro il suo autore deve esser scritto dall'autore stesso, o per lo meno da lui firmato. Invece qui oltrechè far prova prescribente, i libri di comm.o conservano la loro forza contro il negoz.o quantunque scritti da altra mano che non sia quella del comm.e anche se la sua firma non appaja in nessuna parte del libro: questa disposizione ha la sua ragione nel fatto che è sempre un commesso che tiene i libri di comm.o, non mai il principale od esso. Questo è un temperamento al comm. o favore concessogli.

Grado di prova attribuito ai libri di Commercio.

Le prove possono essere di due gradi, o servir di prova piena, o di incompleta che deve essere completata con qualche amminicolo probatorio, che per sè non farebbe piena prova, ma aggiunto ad altra serve a renderla più perfetta.

Riguardo ai libri di comm.° abbiamo tre sistemi: alcuni attribuiscono ai libri piena forza di prova, altri forza di prova incompleta, ed altri infine secondo le circostanze forza o di piena prova od incompleta. Il codice italiano ha stabilito che essi abbiano a render piena prova, mentre il Germanico stabilì che rendono solo una prova incompleta che deve essere completata da qualche amminicolo probatorio, che può anche essere il giuramento

ambedue questi sistemi sono di restrizio-
ne e non lasciano libertà al giudice quan-
do ha accettato la prova dei libri di commi.
egli deve accettarla in modo pieno secondo
il nostro codice, e secondo il Germanico in
modo non pieno, richiedendo una prova
complementare. I due sistemi vanno
d'accordo nello stabilire che esso accetta
la prova, non ha più libertà di azione,
ma regolano in modo diverso il grado
della prova.

Ammissibilità della prova

Anche in ordine all'ammettere o rigetta-
re la prova dei libri di commi. abbiamo
due sistemi, l'uno di restrizione, l'altro di
libertà; alcune leggi stabiliscono quando
il giudice possa ammettere la prova dei
libri stessi, altri lasciano a lui la piena
libertà di ammetterli o no secondo gli

pare, secondo il complesso delle circostanze
che si manifestano nella lite. Il sistema
di libertà è seguito sia dal codice Germa-
nico che dall' Italiano, lasciando il giu-
dice solo arbitro della convenienza d'am-
mettere questa prova, o di rifiutarla se
sospetta della buona fede del comm.te, an-
che se i libri siano tenuti regolarmen-
te. Ma mentre il Codice Germanico
gli lascia campo di sincerarsi de' suoi
dubbj con qualche altra prova, l'Italia-
no con minor prudenza non glielo per-
mette, e non gli lascia ritirar più la
parola data, ed inceppar la sua azione,
poichè gli potrebbero nascere dopo gra-
vi sospetti, obbligandolo talvolta a
rifiutar la prova per lievissimi
sospetti.

Però riguardo all' ammissibilità della
prova, bisogna distinguere due casi, se

i libri sono regolarmente tenuti, ambe
due i Codici lasciano libertà al giudice
di accoglierne o no la prova, ma se sono
irregolarmente tenuti, allora, mentre
il Codice Germanico concede al giudice
anche in questo caso di ammettere la
prova, dal momento che trattasi di pro-
va incompleta, il giudice secondo il Codi-
ce Italiano non può affatto ammetterla
la prova e non ha libertà d'azione. Il
sistema seguito dal codice Germanico
è più opportuno, perchè può trattarsi di
un lieve sbaglio, e vi possono essere le
circostanze che pongano fuori di dubbio
la buona fede del comm.te, nel qual caso
si potrebbe permettersi l'ammissione
dei libri stessi.

Per ciò che riguarda la reiezione della
prova de' libri di comm.° bisogna pure
distinguere i due casi, in caso di regolare

tenuta dei libri le disposizioni dei due codici sono identiche, e tanto pel codice italiano che pel Germanico è lasciata la libertà al giudice di ammettere o rigettare la prova stessa, perchè in base ad altre circostanze egli potrebbe conoscere la convenienza di rigettare i libri di comm.° anche regolarmente tenuti; ma se questi libri sono tenuti irregolarmente, le disposizioni variano, il Giudice secondo il codice italiano deve respingere la prova, mentre il codice Germanico lo autorizza ad ammetterla, anche quando questi libri siano tenuti poco regolarmente.

Del modo di usare i libri

È principio di diritto processuale commerciale pel modo di usare una prova per documenti, che colui il quale possiede

il quale possiede un documento lo allega
se vuole, o se non vuole, non può costringer-
si ad allegarlo in causa, egli è libero
di allegare o no, nè l'altra parte in cau-
sa non potrà costringerlo ad allegarlo
in causa. Notisi però che se non può es-
sere allegato nella stessa causa, l'altra
parte potrà iniziare un'altra causa
per manifestazione dei titoli, inizierà
una causa ad hoc, se le torna a vantag-
gio impetrare chi possiede il titolo, per-
chè lo manifesti, ma nell'attuale cau-
sa che si agita, tale costrinzione non
può farsi per ottenere la produzio-
ne del documento per la causa richiesto.
Nel diritto comm.e troviamo però un
eccezione a questo principio di diritto
comm.e processuale, poichè la parte
avversaria ha il diritto di costringere
l'altra parte che possiede i libri di

commni. ed esibirli ed anche perfino a co-
municarli. L'esibizione dei libri di
commni. consiste nella produzione di essi
perchè sia esaminata la partita relati-
va alla questione che si agita, e perchè
si esamini in complesso come sia tenu-
to il libro, ma si esamini solo quel
tanto che occorre per vedere la regola-
rità della tenuta, della sottoscrizione
del giudice di commni. la esistenza di
abrasioni, trasporti in margine.
La comunicazione dei libri invece ha
luogo quando si esaminano tutte le par-
tite anche non attinenti alla questione
contestata, essa di regola non è permes-
sa, questo esame è vietato perchè le al-
tre partite non relative alla questio-
ne possono contenere di gelosi interes-
si che devono restar secreti, ed incogni-
ti così al giudice che all'altra parte.

Per tali ragioni la comunicazione dell'esa-
me generale non può aver luogo che nelle que-
stioni che interessano tutto l'andamento
degli affari comm.li, come nei casi di succes-
sioni, società, comunione di beni, fallimenti.
L'atto di esibizione e di comunicazione
può essere richiesto dall'altra parte che
non vi sarebbe autorizzata secondo i
principj di diritto comune processuale,
ma è dal diritto comm.le facoltizzata
a costringere chi possiede un documen-
to a produrlo.
I due codici che in questo punto hanno
le stesse disposizioni, il nostro codice ha
però una differenza, disponendo potersi
richiedere la comunicazione o l'esibizio-
ne dei libri anche dal giudice _ex officio_
senza che la parte avversaria l'abbia
domandata; mentre nella legislazione
germanica se la parte non la domanda

i libri non si esaminano nei riguardi
dell'interesse privato, ma solo quando
si tratta di un interesse generale.

Sanzioni pel rifiuto

A fianco di queste prescrizioni relative
all'esibizione e comunicazione dei libri
di comm.°, occorrono delle sanzioni pel
caso in cui il comm.° si rifiuti di produrre
i libri di comm.° richiestigli dal giu-
dice o ex offitio, o dietro domanda dell'al-
tra parte in causa che interessi i rappor-
ti privati. Tali sanzioni devono surro-
gare le sanzioni di personale restrizio-
ne cui non può ricorrersi.
La sanzione comminata dal codice Ger-
manico è logica e ragionevole, quando
il negoz.° dal quale si richiede l'esibizio-
ne e la comunicazione dei libri di
comm.° non li esibisce o non li comunica

si ritiene per vera l'affermazione della
parte avversaria; questa sostiene [illegible]-
si, ed afferma che la prova se ne trove-
rebbe stesa nei libri dell'altra, la qua-
le non ottemperando all'invito di presen-
tare i propri libri, non si presta a di-
struggere la tesi oppostale; havvi
quindi fondamento di ritenere che
l'affermazione stessa sia vera.
Invece secondo il codice Italiano per ri-
tener vera l'affermazione dai libri di
~~[illegible]~~ dell'attore, non basta il fatto pro-
[illegible] della non presentazione dei li-
bri di comm.° ma si ammette la parte
che ha affermato una verità che avreb-
be dovuto trovarsi nei libri dell'altra
a giurare questa verità, che si deferisce
il giuramento, si esige da essa una secon-
da prova oltre al rifiuto di produrre i
propri libri, con cui la parte impetita

prova di non poter si mentire la pura
accusa, l'affermazione della parte altrui.
La nostra legge è più esigente della Ger-
manica.

Capitolo I
Della magistratura eccezionale

Che sia e quale sarebbe
la miglior teoria

La magistratura eccezionale, consta dei
Tribunali appositi pei Comm.i che si
stabilite per l'indole speciale del dirit-
to Comm.e Essi sono talvolta un privi-
legio, tal altra un onere particolare
inerente alla qualità personale di com-
mer.ti che talvolta li favoriscono, tal
altra apportano maggior responsabili-
tà e danni reali.
Dovvedere la miglior teoria in questo

proposito bisogna risolvere due questioni, la prima delle quali versa sul criterio a seguirsi per applicare la magistratura eccezionale. Risolvendola, si deve affermare la convenienza che questa sia fatta per gli atti di comm.°, piuttosto che pei commercianti poichè trattasi di un privilegio che non dev'esser privilegio di casta o di una classe particolare di persone, ma deve accordargli per certi atti che si sottraggono alla sfera ordinaria dell'attività degli altri atti civili.

Quest'ordine d'idee non fu sempre seguito, e perciò si deve trattar qui dell'argomento, invece di riserbarlo allo Statuto degli atti; sia il codice italiano che l'austriaco stabiliscono talvolta la magistratura eccezionale come dipendente dalla qualità personale di comm.te

La seconda quistione sta sulla convenienza

di sostituire ai tribunali separati per
gli affari e la persona dei comm.ti le
zioni dei tribunali ordinarii cui si
attribuissero gli affari comm.li Si avreb-
be così egualmente la pratica speciale, e
lo studio speciale necessario per gli ar-
gomenti comm.li la conoscenza dei par-
ticolari bisogni che vi sono e di cui
bisogna aver sempre la mente, dell' in-
dole particolare della legge comm.le di
cui solo una lunga pratica può ren-
dere edotti.

È certo che il trattare controversie com-
merciali comprendendone tutto lo
spirito ed applicandovi largamente
i principj di diritto in egual misura
con quelli d'equità, lasciando da ban-
da tutte le minuziosità delle contro-
versie civili, ma non sono propria-
mente necessarii separati tribunali

anche col delegare a trattare gli affari comm.li giudici dei tribunali ordinarj, si avrebbero gli stessi vantaggi.
Inzitutto siccome le persone si occuperebbero degli affari comm.li ne acquisterebbero in breve la pratica speciale non disaguale ad acquistarsi. Si avrebbe poi il vantaggio di escludere le complicate questioni di competenza, cui si ricorre sempre dall'impetito per prolungare la causa pendente, e per far perdere un tempo prezioso sprecando denari.

Sistema Italiano ed Austriaco.

Già vedemmo la giusta teoria essere di risolvere dalla magistratura eccezionale gli atti di comm.o unilateralmente o bilateralmente tali. Questa però ritenersi nel senso che gli atti unilateralmente comm.li si portino alla mag=

gistratura eccezionale quando sieno commerciali per la parte impetita, poichè quando taluno è impetito, trattandosi di far giudicare un obbligo a carico suo, è perfettamente giusto che l'obbligazione sia decisa dalla legge civile o dalla comm.le secondo ch'egli siasi civilmente o comm.te obbligato. Inoltre la pratica speciale di comm.o occorre anche per gli atti unilaterali.

La legge Italiana porta alla magistratura eccezionale gli atti bilateralmente comm.li ed invéro non ha alcun merito di seguire la giusta teoria, ma incappa nella difficoltà degli atti unilateralmente comm.i e sbaglia portando alla mag. eccezionale gli atti unilateralmente ~~eccezionali~~ comm.i; se egli non è comm.e anche un atto commerciale va portato al tribunale civile ordinario.

La nostra legge ha dunque abbandona-
to affatto le ragioni che ispirano il con-
cetto della magistratura e della legge com-
merciale.

La legge austriaca è in parte più giusta,
in parte più erronea e mal ispirata.
Infatti essa deferisce alla magistratura
eccezionale gli atti bilateralmente
comm.li e per gli unilateralmente com-
merciali distingue, se appartengono alla
prima categoria degli atti comm.ti vengo-
no ugualmente portati alla magistra-
tura eccezionale, se alle altre catego-
rie, non solo sono portati a questa solo
quando l'impetito autore è comm.te, ma
ancora anche ch'esso sia iscritto nel re-
gistro del comm.o. Essa segue dunque
la teoria buona anche per un numero
maggiore di atti comm.li e restringe lo
sbaglio, ma dopo se ne allontana essa pure,

aggravando anche l'errore col richie-
dere l'inscrizione nel registro, mentre
almeno la nostra legge non ha una
falsa esigenza soltanto.

Dei Tribunali di Comm.o

Nella composizione dei tribunali di com-
mercio possono sostituirsi tre sistemi,
o comporre interamente i Tribunali
comm.i di soli legali e giureconsulti,
interamente di comm.ti, o di parti miste
di ambedue le classi sicchè i Neg.i abbi-
biano voto deliberativo o consultivo.
Il nostro codice ha adottato il sistema mi-
sto, con un presidente legale, ed i giudici
negoz.i con voto deliberativo, mentre il
sistema Austriaco compone il Tribunale
di Comm.o di giudici legali, dei tribunali
con voto deliberativo, e vi aggiunge i com-
mercianti con voto consultivo.

Ora ci abbiamo esaminare se convenga
no par giudici deliberanti i negoz.i e
rispondiamo previamente di no. I soste-
nitori della convenienza dicono che il
commer.o ha particolari bisogni che non
sono compresi, se non da quelli che trat-
tano quotidianamente il commer.o e non
possono quindi esser risolte le que-
stioni ad esso relative, senza esser ben
addentro nello spirito di questi bisogni;
usare un linguaggio tecnico inintel-
ligibile ad altri che a coloro che ne u-
sano quotidianamente, vi sono consuetu-
~~[illegible]~~ commerciali inapprezzabili,
teri indecifrabili che per altri che
pei commer.i, trattasi infine di favorire
più questo che quel principio prevalente
ricordo la necessità e la diversa indole
gl'interessi commer.i e di abbandonare
spesso i supremi principii di giustizia

per quelle d'equità, d'opportunità, d'uti-
lità che nessuno può meglio comprende-
re dei comm.i Si conclude dicendo essere
gli stessi comm.i i più proprj giudici
delle materie comm.li

Egli è certo invece che un buon ingegno
dotto nella scienza giuridica può arriva-
re assai per tempo a conoscere la prati-
ca del comm.o col giudicare di frequente
cause comm.i; le cognizioni necessarie
non sono tanto ardue che i legali già
esercitati nelle astruserie, e nei temi
difficili arrivino a conoscerle men be-
ne, e men presto dei negoz.i anzi que-
sti trattano troppo volgarmente i loro
affari. Inoltre i comm.i non trattano
tutti i varii generi di affari; alcuni
saranno buoni per decidere le questioni
relative ad un atto di comm.o di un dato
genere, altri per altre, per cui bisognerà

fare tante classi di giudici quante sono
le classi degli atti comm.i
Insieme a ciò conviene osservare che sol-
gendosi le questioni principali nel cam-
po dei principj di diritto privato, non
possono risolversi senza conoscer l'ar-
te di scoprire i punti delle questioni,
il quid juris, che non può scoprirsi sen-
za esatte nozioni giuridiche; i negoz.ti
le trattano rozzamente col semplice
istinto, commettendo gravi errori.
D'altra parte i negoz.ti stessi non fanno
molta stima dei Tribunali di comm.o
di prima istanza, riserbandosi alla se-
conda, ed i comm.ti giudici di commercio
non vi mettono perciò stesso gran cura
nella trattazione, e lasciano far tutto al
presidente assentendogli sempre, assi-
stendolo di rado. Infine tra commer-
cianti evvi sempre una certa rivalità

che non può a meno di riflettersi, nelle
aule serene del tribunale; i giudici e
gazianti possono non esser sempre
imparziali; chi tratta un genere un ge-
nere di comm.° è sempre propenso a vede-
re frodi ed inganni in coloro che trat-
tano il comm.° opposto; per es: tra assi-
curatori ed assicurati ecc. Quando
il presidente è un valente giurecon-
sulto, tutto va in sua mano, se pur
non è così, i giudici si riservano sem-
pre di esaminare la causa coscienziosa-
samente in seconda istanza, e le parti
non hanno mai nessuna fiducia nelle
decisioni di prima istanza. Quando però
il presidente riunisce in sè tutte le fila
delle cause, i giudici comm.li si riducono
ad essere, come già si disse, assessori con
voto consultivo. È dunque meglio seguito
il sistema austriaco, e stabilire a tutto

parte prima, un tribunale di giudi-
ci legali chiamando due negozianti
a dare un voto consultivo, col nome di
assessori.

Capitolo VI

Della legislazione eccezionale

Alcuni trattatisti vi sono che dicono
doversi svolgere in questo titolo un
altro argomento, quello della legislazio-
ne eccezionale, come fonte di partico-
lari diritti e doveri dipendenti dalla
qualità personale di commerc.ti
Però la legislazione eccezionale è fat-
ta bensì pei comm.ti nel primo libro
nello Statuto personale, nel II°; nello
Statuto degli atti dovrebbe esser fatta
per gli atti di comm.o; percui è im-
propriamente detto che di questo argomento

si tratta qui relativamente alla quali-
tà personale dei comm.ti

Il codice Germanico stabilisce che gli
atti di comm.o siano essi bilateralmen-
te od unilateralmente comm.li cadono
sotto le sanzioni del codice di commer-
cio. Invece il codice di commercio Ita-
liano per gli atti unilateralmente
comm.li dispone che cadano sotto la le-
gislazione comm.le quando l'atto sia com-
mer.le per l'imputato. Il nuovo progetto
pel nostro codice di comm.o stabilisce
anco più logicamente e precisamente
che gli atti unilateralmente com-
merciali cadano sotto la legislazione
comm.le per la parte che si è comm.te
obbligata, sotto la civile per l'altra, quale
si applicherà il codice civile.

Disposizioni speciali del Codice Germanico

Nel codice Germanico troviamo altre dispo-
sizioni per istabilire nuovi diritti e do-
veri inerenti alla qualità personale di
comm.e mentre il nostro codice non ha a
questo punto ulteriori disposizioni: tut-
ti gli altri diritti e doveri dipendenti
dal comm.o che sono stabiliti da esso,
sono inerenti all'esercizio degli atti e re-
golati nello Statuto degli atti. Il co-
dice nostro ha poi ammesso alcuni di
questi diritti e doveri che qui enume-
ra il codice Germanico, gli altri, disci-
plina nello Statuto degli atti, ed esso
ha perciò seguito la più giusta teoria,
di sottrarre tali diritti e doveri dalla per-
sonalità subordinandoli alla validità
dell'atto. Il nuovo progetto riempie

lo l'azione, e seguendo in ciò la buona teo-
ria, cioè la commercialità risiede
nella qualità dell'atto e non nella
persona.
Le disposizioni del cod.e Germanico rela-
tive agli ulteriori diritti e doveri in
questione sono le seguenti:
a/ Qualunque credito di un ~~credito~~ di
un ~~credito~~ commerciante di confron-
to a un altro comm.e per affari com-
mer.li gode il beneficio di poter ri-
scuotere il 6% anche senza patto, ben-
chè l'interesse legale attribuito a-
gli affari civili in cui esso decorre
sia del 5% soltanto. Questo diritto
comincia dal giorno del congua-
glio dei conti, che si farà metodi-
camente secondo il costume della
casa di comm.o che professa il credito,
onde le varie ditte mercantili

e quelle diverse. Si noti che pel di-
ritto civile l'interesse non decorre in
mancanza del patto che quando se
ne provochi il decorrere con una in-
terpellanza giudiziale od extragiudi-
ziale. Questo privilegio nell'interesse
maggiore decorrente ex se dovrebbe
più giustamente accordarsi solo agli
atti comm.li, senza attribuire alla qua-
lità personale di comm.te alcuna im-
portanza, senza fare una condizione
speciale per la decorrenza di questo in-
teresse, che esso decorra tra due comm.ti
e esercenti.
Il nostro codice rimette interamente
la cosa alla consuetudine ed assoggetta
questo favore alla sola condizione che
l'atto sia comm.le.
1 Il comm.te che fa un anticipazione
ovvero una spesa nell'esercizio abituale

del suo comm.o per conto d'altri, ha di-
ritto a percepire su di essa somma spe-
sa anche senza patto il 6% dal giorno
in cui anticipa la somma stessa.
Qui non si considera se l'anticipazio-
ne sia fatta ad un comm.e, e per affari
comm.i

c/ Il comm.e che assume un'operazio-
ne a favore di un altro nell'esercizio
abituale del suo comm.o, ha diritto
ad una provvigione, sia o non sia l'altro
comm.e

d/ Il comm.e che si fa mandante, ri-
lasciando altrui nell'esercizio del suo
comm.o un mandato per affari com-
merciali, soggiace ad una disposizione
peculiare, la sua morte non revo-
ca il mandato, e ciò perchè siano tu-
telati i terzi contraenti.

e/ Il comm.e che si fa fidejussore per

affari comm.li, si obbliga solidariamente
col debitore garantito, il che distrugge
affatto la base della fidejussione civile.

Titolo III

Dei rappresentanti del Comm.te

Sezione I. Delle varie specie dei rappresentanti in generale.

Quali sieno queste specie

Le specie dei rappresentanti del comm.e
sono diverse e si riducono alle seguenti:
I rappresentanti deputati dalla legge, che sono i tutori, i curatori deputati dalla legge al minorenne, all'interdetto, all'inabilitato, per continuare i comm.i che essi od i loro genitori
avessero intrapreso, e che tornasse nocivo

sospendere di repente

b/ I gerenti e direttori delle società che
ne amministrano tutti gli affari, per-
chè di rado tutti i soci amministrano in-
sieme gli affari, a meno che non si trat-
ti di Società in nome collettivo tra due
o tre persone, e si delega un ammini-
stratore che rappresenta tal società e di-
cesi direttore nelle società anonime,
gerente nelle altre.

c/ Gl'institori, che sono le persone che
hanno il più ampio mandato per gli af-
fari commerciali.

Non tutte queste classi di rappresen-
tanti del comm.e hanno da trattarsi
in questo titolo, ma solo degli insti-
tori, degli agenti di comm.o e degli assi-
stenti di negozio, quanto alle altre, la
prima trova le sue leggi nel codice
civile, nè il codice comm.e ne modifica

effetto le norme, la seconda nella II sezione del primo libro, la sesta e settima nel 1° libro.

Della Commercialità dei rappresentanti

Non v'ha alcun dubbio che quelli che esercitano abitualmente il mandato ordinario pubblico per affari comm.li quelli che esercitano il mandato segreto di commissione, e quelli che trattano per gli affari delle società, debbono considerarsi comm.i Ma può farsi questione se sono gli altri rappresentanti del comm.e La giurisprudenza Italica ha risoluto secondo i principii di diritto comune tale questione nel modo seguente: gli altri rappresentanti deputati dalla legge non sono comm.i ma lo sono invece i loro rappresentati, il minorenne, l'inter

-detto, l'inabilitato, i quali non sono che
surrogati da quelli.
Gl'institori non sono comm.i espressa-
mente pel codice Germanico, implicita-
mente e per pratica per l'italiano, e
ciò per quanto sembri singolare, perchè
esercitano il comm.o abitualmente, è
giustificato dal fatto ch'essi sono loca-
tori d'opera del comm.e; sono interamen-
te a suo profitto, servono a moltipli-
care la persona senza avere alcun ca-
rattere proprio, senza poter nemmeno
esercitare per sè il comm.o trattare gli
affari solo pel principale, mentre i com-
missionari ed i mandatari trattano
affari altrui ma per conto proprio, e
con una provvigione, non con uno
stipendio.
Gli agenti di comm.o e gli assistenti
del negozio non sono neppur essi comm.

perchè toccano l'opera propria al princi-
pale.

Però anche se non si tratta di comm.i que-
sti rappresentanti del negoziante che
non trovano posto in altre parti del
codice, lo trovano in questo perchè si
tratta di stabilire diritti e doveri di-
pendenti dalla qualità personale di
comm.te relativi ai principali, non agli
stipendiati rappresentanti. Il codice ger-
manico espressamente, la giurisprudenza
italiana per pratica, stabiliscono e
tengono che i rappresentanti stessi an-
che non comm.ti cadano sotto il codice di
comm.o, e stabiliscono così pei loro princi-
pali un nuovo onere ed un nuovo pri-
vilegio, attaccato alla loro qualità per-
sonale, perciò di questi rappresentan-
ti si parla in questo punto introduttorio
all'essere comm.te quelli che essi

rappresentano.

Sezione IIa
Degli Institori

Ufficio degli institori

Gli institori sono quei rappresentanti del comm.te che hanno la facoltà di trattare tutti gli affari comm.li, di compiere tutti gli atti del comm.o per conto ed in nome del loro principale mandante e ne usano anche la firma.

Qualità del loro mandato

Il mandato institorio è illimitato salvo pochissime eccezioni stabilite dalla legge. Esso è pure illimitato di fronte ai terzi ma il mandante può apporvi quante limiti vuole nel rapporto tra lui e l'institore. Le limitazion

...ci possono porre solo tra loro e se il man-
datario vi sorpassa, egli sarà responsa-
bile verso il mandante, i terzi però
non vogliono conoscere alcun limite.
Questo mandato illimitabile è certo
molto utile, per moltiplicare la persona
del comm.te; per togliere ogni dubbio sulla
latitudine del mandato, e per evitare il
molesto esame dei poteri del mandata-
rio, necessario quando il mandato non
sia illimitato per contrarre validamen-
te, per l'institore il mandato essendo
amplissimo, si evita questo esame. Ma
questa vastità del mandato è però perico-
losa, l'institore libero arbitro degli in-
teressi del mandante, può abusare della
sua fiducia, compromettere gravemente.
Così l'interesse primo del comm.te che
deve prevalere agli altri; così la mora-
le giuridica e perfino penale responsabilità

per l'institore che abusasse del manda-
to, evvi la diligenza straordinaria, e
piena delle case di comm.° prima di accor-
dare il mandato istitorio, vero diploma
di probità, cui ben di rado si manca.
Si sceglie il male minore, e si cerca di
diminuirlo al possibile per fruire di
un immenso vantaggio e facilitare
gli affari comm.li che sarebbero inceppa-
ti se si dovesse o esaminare il manda-
to che darebbe origine a litigi e conte-
stazioni, od aspettare perdendo il tempo
e l'occasione, che il rappresentante l'in-
stitore, ricorra al mandante per aver-
ne i poteri necessarii per ciascun affare.

Differenza del mandato institorio, da quello degli altri rap-presentanti

Fra l'institore ed il rappresentante

deputato dalla legge sta la differenza che questo sostituendo un incapace esercita il comm.° come nella sua principalità, l'institore invece è soltanto a fianco del principale, da cui possono essergli mutate le istruzioni, o da cui può essere traslocato.
L'institore si distingue dai gerenti delle società comm.li e dai direttori delle anonime nei rapporti esterni, perchè essi che sono sempre soci, se gerenti, e sogliono per lo più esserlo se direttori, vengono a trattare il comm.° per conto proprio, mentre l'institore lo tratta per conto del mandante; ma del resto nei rapporti esterni di confronto ai terzi essi sono pienamente parificati: nei rapporti interni il mandato istitorio è molto più esteso di quello dei direttori e dei gerenti.
L'institore si distingue anche dal mandatario

ordinario per affari comm.li perchè questi assume di trattare in generale il comm.o per conto del mandante, l'altro assume di trattare per conto di lui singoli atti di comm.o e non si ammette anzi un mandato a termini generali fuori del mandato institorio. L'institore ha inoltre oltrechè il carattere di mandatario, anche quello di locatore in confronto al mandante, mentre il mandatario non ha che il primo carattere.

L'institore si distingue dal commissionario, perchè ha un mandato pubblico, e tratta tutti gli affari del mandante, mentre il commissionario ha un mandato segreto, e tratta in nome proprio singoli affari del mandante poichè non vi ha mai una commissione estesa a tutti gli affari comm.li del mandante stesso.

L'institore si distingue dall'agente di

commercio, perchè è autorizzato a trattare tutti gli affari del mandante, usandone anche la firma, mentre l'agente di commercio non può trattare che atti comm.li relativi all'impresa che si a esercitata dal mandante, ed anche ciò con particolari restrizioni stabilite dalla legge, non ne può usare la firma.
Però se l'institore che l'agente di negozio sono e locatori d'opera ed impiegati del loro principale, a noi mandatarii.
L'institore si distingue dall'assistente di negozio, che non è un mandatario a meno che non riceva particolare procura, e quando la riceve pei singoli atti, deve ciascuna volta esibirla perchè sia apprezzata; di regola l'assistente di negozio non è che un locatore d'opera per compiere date operazioni del comm.io del suo principale

senza mandato di rappresentarlo, senza formare, modificare o sciogliere un vincolo giuridico per conto di lui.

Disposizioni particolari relative agli institori

Disposizioni particolari relative al mandato institorio mancano affatto nel codice italiano che non ha nozione di nessuna specie, relative al mandato institorio. Questa materia è quindi regolata solo dagli usi, dalle consuetudini, dalle analogie del diritto comune. In pratica valgono i principii seguenti stabiliti dalla consuetudine italiana:

Il mandato institorio non può essere che espresso.

Il mandato institorio espresso in termini generali è pienamente conferito.

Il primo è un principio restrittivo giustificato dal fatto che non può nè devesi supporsi conferito implicitamente un mandato di tanta importanza, e di tanti pericoli.

Il secondo invece è più largo, è ispirato all'interesse comm.ca e ci porge l'esempio d'una consuetudine che devesi alla legge civile nella quale per un principio di diritto comune, il mandato espresso in termini generali non conferisce poteri che per gli atti amministrativi, il silenzio restringe il mandato. Invece qui la legge comm.e detta il principio opposto.

Del mandato institorio secondo il codice Germanico

Oltre a queste pratiche norme tradotte in legge dal codice Germanico questo ne

porta altre relative al mandato insti-
torio, tanto più importanti in quanto
che tendono a diffondersi anche nelle
nostre piazze, perchè il codice germanico
non fece che interpretare casi universa-
li. Il codice Germanico risolve quattro
dubbi che possono sorgere relativi all'e-
stenzione del mandato institorio, due in
modo restrittivo, due estensivamente.

1°. L'institore non può conferire ad altri
la qualità sua perchè il mandato è emi-
nentemente fiducia personale, e non
può trasferirsi indifferentemente da u-
na ad altra persona; il mandante conce-
de bensì nella procura ogni potere per
compiere gli atti di commercio, ~~ma~~ non
il potere di riporre in altri la stessa fi-
ducia, che non può esser riposta che
in una sola persona. Non deve opporsi,
fino a prova contraria che il mandante

abbia permesso al mandatario di sostituir-
lo e di trasmettere la fiducia, ed il man-
dato institorio ad una terza persona. Qui
ha luogo l'adagio: Delegatus non potest
delegare.

2. L'institore non può compiere gli atti
relativi alla proprietà immobiliare per
conto del suo mandante, perch'egli può ben-
sì compiere tutti gli atti di comm.° ma la
proprietà immobiliare è esclusa dal concet-
to giuridico del commercio sempre pel co di-
ce Germanico, quasi sempre per l'italiano
Il codice germanico non ammise mai che
gli atti relativi alle cose immobili potessero
entrare nella nozione del comm.° giuridica-
mente considerato e potè stabilire senza
timore d'eccezione la norma anzidetta;
mentre se essa si introducesse nel nostro
codice, dovrebbe soffrire un eccezione per
l'impresa di costruzioni di fabbriche, poichè

essendo questo un atto mercantile pel nostro codice, se l'institore lo compie, sarà valido, perchè ha compiuto un atto di commercio.

3. L'institore può nominare agenti di commercio ed assistenti di negozio, perchè non potrebbe fare, senza di essi l'interesse del mandante, giacchè essi moltiplicano la persona del mandante, ed essendo l'institore un alter ego deve entrare ne suoi poteri la nomina di quei suoi rappresentanti.

4. L'institore può compiere tutti gli atti civili che occorressero nell'esercizio del commercio del mandante, qualunque contrattazione per se medesima non comm.le quando sia connessa ad un affare commerciale, questo deve entrare nelle sue attribuzioni per poter esercitare fruttuosamente e liberamente il mandato che altrimenti sarebbe di continuo inceppato.

La legge germanica si occupa anche d'altre

norme relative ai rapporti esterni tra il mandatario ed i terzi, ed agli interni tra quello ed il mandante.

Nei rapporti esterni il mandato è illimitato ed illimitabile, e qualunque limitazione non è valida. Il codice germanico ha poi stabilito che se taluno si dà per institore senza esserlo, si deroghi al principio che l'atto da lui compiuto sia nullo, poichè egli intese di obbligare non sè stesso, ma una terza persona, ed il mandante poi non può ritenersi obbligato perchè non ha dato all'altro mandato alcuno, e l'atto compiuto col terzo dal sedicente institore, sia nullo solo quando al terzo contraente non piaccia ritenerlo valido. Concedesi dunque al terzo di ritener valido l'atto quando lo stimi assai valido, e di ritener l'institore obbligato in persona propria, distrug=

gendo il mandato presentatogli che è una
menzogna, e questo si stabilisce per favori-
re la validità degli atti comm.li supponen-
do l'institore abbia voluto contrattare in
persona propria. Se il terzo non vuol ri-
tenere obbligato l'institore, questi potrà
essergli obbligato però a prestare risar-
cimento.
Nei rapporti interni il mandato può li-
mitarsi all'infinito, o ridursi ai mini-
mi termini. La legge stessa lo limi-
ta ed ordina all'institore che non possa
esercitare il comm.o che per conto del man-
dante non per conto suo o per conto di
qualunque altra persona; infatti l'in-
stitore ha locato tutta l'opera ma al
suo principale, non deve avere innanzi
agli occhi che il suo mandante, altrimenti
il mandato institorio riuscirebbe infrut-
tuoso e forse dannoso al mandante, perchè

l'institore può valersi del suo credito e
delle relazioni coi suoi corrispondenti per
formare rapporti nell'interesse proprio
o di altri in luogo del mandante, e tra-
dire il proprio principale. È dunque neces-
sario fargli tale una condizione giuri-
dica in cui non sia nemmeno esposto alla
tentazione di aver di mira altra cosa che
l'interesse del mandante.
Questo divieto è accompagnato da una
sanzione efficace per chi lo trasgredisce;
l'institore si espone a due ipotesi: se
l'affare è utile nell'interesse del suo
principale, questi lo può far proprio,
come se l'institore avesse agito per con-
to di lui nell'interesse del mandante,
anzichè per conto proprio o di terzi: se
l'affare non sarà fruttuoso l'institore
non subirà la conseguenza, e si autorizza
il principale a sottrarnelo solo quando

l'affare gli torni, essendosi certi che non assumerà per sè che affari a lui profittevoli. L'institore è dunque esposto al risarcimento se il principale sdegna far un atto conchiuso con altri e per altri.

Nei rapporti esterni per favorire la sicurezza delle contrattazioni coll'institore, che possono riescire incerte quando sia molto lontano il principale, non sapendosi se questi sia vivo o no, si è pur stabilito che la morte del mandante non scioglie ex se il mandato, e salvo revoca speciale, questo s'intende prolungato, a fronte della morte del mandante che si considera come non avvenuta.

Della forma del mandato institorio

Circa la forma che deve usarsi per

conferire il mandato institorio, esso se-
condo la consuetudine italiana deve esse-
re espresso non tacito, ma esso potrà dar-
si anche verbalmente; può usarsi qua-
lunque espressione laconica, purchè
tale da esprimere il vero intendimento
d'una procura così estesa; per ciò altre
frasi sinnonime a quella di " dar man-
dato institorio " sono " dar la firma "
dar la procura mercantile, espressione
quest'ultima che quantunque
in se non troppo larga, si ritiene indican-
te il mandato institorio nel suo senso
più esteso.

Il codice Germanico con lodevole caute-
la ordina l'insinuazione del mandato
nel registro di commercio, e se non sia
insinuato ordina che non valga di con-
fronto ai terzi, ma solo tra mandatario
e mandante, perchè il rapporto che dovrà

formarsi non si forma. L'insinuazio-
ne della procura mercantile deve farsi
sia dal mandante che dall'institore od
in persona od in forma autentica, o
presentandosi al tribunale, od inviando-
vi l'atto ordinato dal notajo, coll'interven-
to del suo officio. L'institore deve an-
che insinuare la propria firma perchè
si conservi nel registro a disposizione di
chiunque volesse confrontarla con quel-
la di atti particolari; tale insinuazione
si fa o recandosi in persona al tribuna-
le di comm.° od in presenza del giudice
di comm.° segnare la firma che userà
per conto del principale, o recandosi all'uf-
ficio del notajo, ed eseguire la firma in
sua presenza, ottenendone poi la vidima-
zione, per accertare che quella è la sua
firma. La revoca della procura va insinua-
ta come la procura stessa. La firma

dell'institore deve comprendere il suo nome, quello del mandante e le lettere p.p. (per procura) e può farsi nei due modi seguenti: A.B. p.p. a C.D. ossia di A.B. C.D.

Del nuovo progetto di Codice Italiano

Il progetto preliminare del nuovo codice di comm.° falsa il concetto del mandato institorio, perchè lo limita per legge e lo rende ancor più limitabile per patto. Esso limita per legge il mandato stesso al comm.° abituale che esercita il mandante, ed al luogo ove il mandatario, l'institore deve porre il suo domicilio (come è notaj) ed ordina che non possa compiere se non atti di commercio relativi al comm.° del suo mandante, mentre prima potea compiere qualunque

atto relativo o no ad esso, e potea andare in qualsiasi luogo; esso vieta anche di compier atti di commo. pel mandante fuori del suo domicilio. Così toglie gran parte di quella virtù e di quella efficacia per cui il mandato institorio è sì importante.

Inoltre il progetto vuole che il ~~progetto~~ mandato possa limitarsi anche nei rapporti esterni per patto.

Con ciò si toglie affatto ogni importanza a peculiarità a questo mandato, e tanto più viene ad esser inagliato il commercio che in luogo di riferirsi ai principî di diritto comune abbastanza fermi relativamente alla disdetta della revoca della procura, si vollero stabilire date formalità e vietare che il mandato, quando a tempo indeterminato, si potesse sciogliere se non previa disdetta

di tre mesi, sia in caso di revoca, che di rinuncia.

Sezione III

Degli Agenti di Commercio Concetto del loro mandato

Gli agenti di comm.° sono quei manda=tarii del comm.te i quali hanno la fa=coltà di compiere, salvo alcune restrizio=ni, gli atti di comm.° relativi all'im=presa comm.e del mandante, ma non ne usano la firma. Sono anch'essi co=me gl'institori, impiegati del mandan=te, locatori suoi d'opera, ma il mandato che essi hanno è più ristretto, essendo loro vietati tutti gli atti di comm.° che non si riferiscono all'impresa esercitata dal mandante.

(

Restrizione all'azione degli Agenti di Commercio.

Oltre all'esser vietati gli atti comm.i fuori del comm.o le obbligazioni cambiarie le cui conseguenze possono esser gravose per lo abituale del mandante, sono pure vietati agli agenti di comm.o le obbligazioni cambiarie le cui conseguenze possono esser gravose per lo stesso mandante.

Tra gli atti civili occorrenti all'esercizio del loro mandato, non tutti sono concessi agli agenti di Comm.o cioè l'assicurazione di mutui che può ledere gl'interessi del mandante, e la trattazione delle liti, presentandosi al tribunale che esige una particolare abilità, affatto diversa da quella dell'agente che può esser abilissimo per compiere affari di commercio

d'inetto sì a stare in giudizio, sì ad eleg-
gere persona abile a rappresentare il prin-
cipale in giudizio, mentre per l'institore
si deve supporre abbia abilità anche
per trattare le liti, o trovare persona
abile a trattarle nell'interesse del man-
dante.

Tutte le norme relative agli agenti
di comm.° appartengono al codice germa-
nico, perchè il nostro non ne fa nessu-
na mensione. Tutte le norme date già
per gl'institori valgono anche per gli
agenti di comm.°, essi non possono sosti-
tuire a sè altri altri, non trattare la
proprietà immobiliare, nè compiere
alcuni atti civili; il mandato non si
scioglie per la morte del mandante. Le
altre norme speciali comuni agli as-
sistenti di negozio si riferiscono relati-
vamente a questi.

Dei commessi viaggiatori

Una classe particolare degli agenti di commercio o di coloro che sono inviati dalle case comm.ali per allargare ed avvivare le relazioni comm.li, che sono veri agenti di comm.o che trattano gli affari del mandante, non in luogo fisso, ma viaggiando. Si è discusso a Norimberga se sieno institori, o se invece appartengano agli assistenti; e si giudicò doversi mettere fra gli agenti di commercio e parificarli ad essi.

Una sola differenza restrittiva è posta ai commessi viaggiatori che non possono riscuoter denari, nè dilazionare i pagamenti se non riguardo agli affari che conchiudono, mentre gli agenti di comm.o sono liberi anche in questo argomento. Era giusto stabilire

in tal senso, perchè la distanza del mandatario dal mandante, può esser pericolosa ed estrarre quelli a tentazioni. Per questa restrizione che non lo carica di sì grave responsabilità verità potrebbe, ov'essa fosse stata fatta, anteporre il suo all'interesse del mandante. Il progetto di codice svizzero vorrebbe che non si ponesse questa restrizione, ed i suoi commentatori osservano, che questa larghezza non può nuocere, perchè il mandante può se ovvale e vi trovi il tornaconto restringere il mandato anche nei rapporti esterni, ma è più giusto porre cautamente la restrizione senza impedire al mandante di toglierla se il commesso è degno della sua fiducia.

Dei fattorini

Esiste anche una classe di agenti di

commercio inferiore, con attribuzioni minori, e sono gli addetti ai fondachi alle botteghe, ai magazzini, i fattorini ad essi è concessa la facoltà di alienare le cose che sogliono esser alienate in quei luoghi, è concesso quindi un mandato, e talvolta di grande importanza, perchè possono vendersi oggetti di prezzo molto elevato. Inoltre essi sono talvolta incaricati di consegnare la merce alle case degli acquirenti, e in tal caso hanno mandato di riscuoterne il prezzo che può giungere a somme fortissime, questo mandato per espressa volontà della legge non è soltanto conferito dal possesso della merce e dalla fattura non saldata ma perchè essi possano riscuotere il prezzo della merce, occorre siano muniti della fattura saldata.

Sezione IV

Degli assistenti di negozio
Loro ufficio

Il codice germanico si astenne dal definire gli assistenti di negozio, ed i suoi commentatori dissero che non è possibile darne una definizione complessiva di tutte le persone che servono al comm.za e entrano nel novero di assistenti di negozio, poichè difatti ragionieri, cassieri, magazzenieri, contabili ec. sono tutti assistenti di negozio.

Può tuttavia dirsi complessivamente in modo preciso che gli assistenti di negozio sono quelle persone che non trattano affari per conto del loro principale, ma eseguiscono operazioni, così per es: il vigilare l'entrata o l'uscita del denaro, o delle merci ecc. non costituisce affare,

ma operazioni relative al comm.° del principale, ed appartengono agli assistenti di negozio.

Carattere degli assistenti

Gli assistenti di negozio non sono mandatarj, ma locatori d'opera e sotto questo riguardo passa grande differenza tra essi e gli institori e gli agenti di comm.° Gli institori sono essenzialmente mandatarii del principale che ne ricevono stipendio, gli agenti di comm.° sono mandatarii e locatori d'opera in egual modo, gli assistenti di negozio non hanno mai ex se per la natura del loro uffizio, mandato di sorta, benchè il loro principale possa conferir loro vero mandato per questa o quella partita, nel qual caso assumono anche il carattere di mandatari

Importanza degli assistenti

Talvolta gli assistenti di negozio trattano affari di altissima importanza, e vengono retribuiti largamente. Quanto al mandato, essi talvolta hanno un mandato inferiore agli stessi fattorini che possono esser autorizzati a vender merci anche di grandissimo valore, ciò che non è concesso agli assistenti: non è dunque in rapporto l' importanza loro nel comm.° del principale, coll' importanza nell'ordine gerarchico dei rappresentanti di lui; per es: una grande officina ha al suo servizio degli ingegneri i quali hanno un carattere più rilevante dei fattorini; ma un fattorino di negozio p. es. d'un orefice, può aver mandato molto importante pel valore degli oggetti che vende.

Quest'ordine adunque che seguimmo per trattare dei rappresentanti, è ordine gerarchico, se vuolsi, ma non devono essi considerarsi da questo lato, bensì secondo la loro importanza.

Disposizioni relative ad essi

Anche gli assistenti di negozio stanno sotto il divieto di non poter trattare il comm.° per conto proprio, nè per conto d'altre persone. Essi sono nella confidenza del principale, conoscono l'andamento degli affari comm.li potrebbero anziche l'interesse del proprio conduttore d'opera, fare l'interesse loro particolare. Il codice Germanico dà alcune disposizioni speciali intorno alla durata del contratto che si fa tra il principale e l'assistente quando sia a tempo indeterminato. Se è a tempo determinato, cade

sotto le disposizioni del diritto comune,

ma se è a tempo indeterminato, il codi-

ce germanico dispone che non possa scio-

gliersi il contratto se non previa disdet-

ta di sei settimane prima della chiu-

sa di ogni trimestre, sia dall'una che

dall'altra parte.

Inoltre la malattia dell'assistente quan-

do non duri più di sei settimane, non

autorizza per espressa volontà della leg-

ge il principale a sciogliere il contratto,

o a togliere interamente ne

a diminuire lo stipendio dell'assisten-

te stesso.

Queste disposizioni sono comuni anche

agli agenti di commercio.

— Appendice —

a) Degli apprendisti e degli inservienti

Gli apprendisti non costituiscono una

classe particolare di rappresentanti
del comm.ce se non per ciò che non perce-
piscono alcun stipendio, e talvolta, co-
me nelle grandi case, Belghe, Inglesi
essi pagano per essere istrutti.
Essi appartengano all'una od all'altra
classe di agente di comm.o o di assistente
di negozio, secondo la loro abilità e sono
però soggetti al diritto comm.e
Gli inservienti non sono che semplici
locatori d'opera, e non sono nemmeno sog-
getti alle sanzioni del codice commer-
ciale, bensì a quello soltanto del codice
civile.

Titolo III

Degli Agenti intermediarii del commerciante

Sezione I.a Della mediazione e dei mediatori in generale.

Ufficio degli Agenti Intermediarii

Gli agenti intermediarii del commerciante sono quelli che si interpongono fra persone comm.te e non comm.ti col lo scopo principale di agevolare la conchiusione degli affari commerciali.

Commercialità di essi

Il principio svolto già nella determinazione del concetto giuridico del com.o

questo non si ha solo nell'atto del traspor-
to e dello cambio, ma anche negli at-
ti che agevolano il trasporto e lo cam-
bio. La mediazione che agevola que-
sti atti è dunque eminentemente com-
merciale.
Però la mediazione può esser anche at-
to civile, quando miri ad agevolare
la conclusione di atti ~~commerciali~~ ci-
vili; perciò il concetto della commer-
cialità della mediazione non è esclusi-
vo. Conviene però osservare che se il
codice germanico, così rigoroso nella
sua ripartizione da noi seguita in
gran parte, considera la mediazione
relativamente alla qualità persona-
le di comm.e nello statuto personale
generale, in luogo di considerarla a
parte come un atto di comm.o apparte-
nente alla parte speciale dello statuto

degli atti, la ragione ne è che la legge
non considera la mediazione come at-
to mercantile, ma come ufficio pub-
blico, e dà disposizioni non intorno alla
mediazione in generale, ma solo intor-
no a quella mediazione che è ufficio
pubblico. La legge adunque qui rego-
la diritti e doveri dipendenti da quali-
tà personale di comm.ea in rapporto a
questa qualità di pubblico ufficiale.
Alcune leggi non considerano la media-
zione che come atto pubblico, altri la
considerano sempre come ufficio pubbli-
co degno di particolare patrocinio della
legge.

Cenno storico sulla mediazione

La mediazione è una istituzione anti-
chissima e ne abbiamo traccie anche nel-
la legislazione Romana, ove i mediatori

si chiamano interventares ad numera-
tores, pararii, proxenetæ. Le origini di que-
sta istituzione non furono molto onore-
voli, ond'essi erano detti affine vilia
servitù, e sembravano più faccendieri a-
brigatori che altro; la mediazione ha pe-
rò comune con altre professioni, ora non
meno rilevante, l'origine poco illustre.
Gli agenti intermediarii acquistano u-
na particolare importanza nella legi-
zione medioevale, negli statuti delle va-
rie città, quando cominciano a risorger
i commerci, ed è ammirabile vedere co-
fino dai primi anni del secolo XIV si tro-
vino disposizioni esatte circa i media-
tori stessi. Specialmente sotto Luigi
XIV acquistano grande importanza, e gli Sta-
ti stavano cioè essi gli agenti di cambi
ponte in quei tempi di guerra il lusso
ed il vizio avevano rovinato le pubbliche

le private fortune, e gl'ingegni si
volgeano tutti a sciogliere il gran pro-
blema di riempiere di oro li scrigni; quei
mediatori che rivolgevano tutti i loro
sforzi allo scopo stesso presero il nome
di agenti di cambio, ed acquistarono par-
ticolare importanza, e furono sottoposti
a discipline speciali. Questa carica, come
tutti gli altri uffizii pubblici vedeasi
all'asta al miglior offerente, e perchè
lucrosissima, compravansi a caro prezzo;
in alcune famiglie si fissava come par-
te del patrimonio e si trasmetteva suc-
cessivamente dal padre in figlio. Questo si-
stema così assurdo non è ancora intera-
mente abolito da tutte le legislazioni
degli Stati civili d'Europa, e si conserva.
La rivoluzione francese spazzò via anche
questa istituzione, e proclamò la libertà
dell'esercizio della mediazione. Essa

credette d'aver compiuto una grande ed
utile riforma, ma andò ad un altro in-
conveniente, condusse allo sviluppo in
ogni luogo su larga scala del dannos-
simo agiotaggio, in cui si giuoca sul
rialzo e sul ribasso dei prezzi dei titoli
di credito e delle merci. Allora si ritornò
sui propri passi; la ristorazione non so-
lo tolse di mezzo quello che avea stabili-
to la rivoluzione, ma ritornò anche in
parte, in sostanza se non in apparenza
al sistema antico; stabilì che la media-
zione pubblica dovesse esser ufficio con-
ferito dall'autorità, ma ritenne che
nel suo insieme potesse considerarsi
un patrimonio di famiglia, cedibile
quindi per atto tra vivi e per atto
tra morti, al patto che il successore fosse
riconosciuto dall'autorità; il mediatore
avea una specie di patronato, di diritto

di presentare al governo il suo succes-
so che però poteva anche non esser ri-
conosciuto.

Sistema sulla libertà della mediazione

I sistemi intorno al libero o non libero
esercizio della mediazione sono tre: il
sistema di restrizione, il sistema di li-
bertà, il sistema misto. Il sistema di
restrizione non permette la mediazio-
ne che a quelle persone le quali pro-
vino di soddisfare alle condizioni vo-
lute dalla legge. Il sistema di libertà
non mette condizione di sorta; qua-
lunque persona può esercitare la me-
diazione, e perfino un minorenne, per-
chè si tratta di locazione d'opera, e pet-
ta al terzo contraente avvertura di con-
trar validamente e non esporsi al

pericolo di veder l'atto annullato.
Il sistema misto si distingue ed esige per certe specie di mediatori alcune condizioni, per altre specie non ne esige alcuna.
Il sistema di restrizione è particolarmente adottato in Francia ed in Austria, ma in modo diverso, perchè in Francia già si è detto come è applicato al presente, ed in Austria il mediatore è notajo del commerciante, un pubblico impiegato, la sua clientela non costituisce un patrimonio di famiglia, perchè nessun ufficiale pubblico può considerare il suo ufficio come patrimonio di famiglia, nè può contrarre alcun atto valido intorno alla mediazione, nè fra vivi, nè causa mortis. Altre condizioni più minute si richiedono ugualmente e in Francia ed in Austria.

per la nomina ai mediatori:
Il sistema di libertà è propugnato dal
progetto svizzero del codice comm.le ma
non vige in Europa, solo in alcuni Sta-
ti dell'America, è dannosissimo per-
chè porta all'agiotaggio. Il sistema mi-
sto è applicato dal nostro codice che di-
stingue gli agenti di cambio dagli
altri mediatori, e per gli agenti di
cambio adotta interamente il siste-
ma di restrizione.
Il codice Italiano non ammette alcun
agente di cambio che non abbia adem-
piuto alle condizioni volute dalla leg-
ge, e non lascia libero l'esercizio di
questa professione, ma istituisce un
ruolo pubblico degli agenti stessi. Que-
sta restrizione è giusta trattandosi
delle operazioni le più gelose, gravi,
difficili nelle carte negoziabili le

cui conseguenze possono essere tanto serie,
per poter trattare queste operazioni con-
viene aver una estesa cognizione di tutto
ciò che vi si riferisce, ed una larga col-
tura, per comprendere l'organismo delle
società industriali e comm.li e distin-
guere quali promettano bene, quali
siano ingannatrici e di poche speranze
per seguirne lo sviluppo, e conoscerne la
regolarità per saper discernere i meri-
tevoli di credito, interpretare le vicen-
de politiche ecc. Ma certo potrebbe sì
difficile professione esser esercitata da
qualsiasi ignorante, e la nostra legge
è pienamente giusta. Quanto poi a
gli altri mediatori, non sarebbe op-
portuno restringere la libertà di
quest' ufficio, per evitare la forma-
zione di mediatori abusivi, fuori
della legge, che con atti dannosi in-

tra alcuno invece di agevolare il com-
mercio, parassiti che tolgono la vita
al commercio, come avvenne ed avvie-
ne ove la restrizione è applicata.
D'altra parte hannovi affari gelosi
che sia dai privati, sia talvolta dal tri-
bunale stesso possono esser affidati
ai mediatori nell'interesse del com-
mercio, e che non possono esser affi-
dati al primo venuto, ma solo a chi
riunisca condizioni tali da meritare
la fiducia della legge. Sulla base a que-
sti due concetti il nostro codice molto
opportunamente, cioè da esser il mi-
gliore in quest'argomento, ha adotta-
to il sistema della mediazione pub-
blica facoltativa; non obbliga nessu-
no a sottoporsi a condizione alcuna,
per esercitare la professione di me-
diatore, e con ciò evita i mediatori

abusivi, ma costituisce poi quanto ai mediatori liberi una classe di mediatori pubblici dai quali richiede l'adempimen-to di certe condizioni, e solo quando chi domanda di esser riconosciuto come pub-blico mediatore, le riunisca in se può esser riconosciuto. Dei mediatori liberi il codice di comm.o non si occupa par-ticolarmente, e saranno loro applicate le norme dello statuto degli atti, quan-do compiano atti ad esso soggetti, dello statuto personale generale se ne fac-ciano loro abituale professione, e le norme del diritto comune.

Sezione II.a Dei mediatori publici loro specie diverse

La mediazione pubblica è regolata dal codice di comm.o italiano ed anche dal-la legge 13 Decembre 1865.

La legge italiana distingue i mediatori pubblici in quattro classi: mediatori di merci, di noleggi, d'assicurazione, di trasporto: ma richiedendo per ciascuna d'esse un autorizzazione speciale, obbliga chi volesse accumularne più d'una, il che essa non vieta, a richiedere altrettante autorizzazioni particolari intralciando quindi l'esercizio di questa professione.

Il mediatore di merci può compiere operazioni sia in merci, che in denaro, in cambiali, in biglietti all'ordine, ma non in altri effetti negoziabili.

Il mediatore di noleggi se ha avuto particolare autorizzazione, è anche interprete pubblico per la traduzione delle polizze di carico e contratti di noleggio, per intervenire tra le parti contendenti, per le definizioni testimoniali.

in giudizio. I mediatori d'assicurazioni hanno anche il carattere di notajo, stendere ed autentica la polizza d'assicurazione.

Disposizioni speciali relative ai mediatori pubblici

Le disposizioni speciali relative ai mediatori publici possono distinguersi in due classi, comprendenti gli oneri che sono imposti, ed i privilegi loro concessi.

1.a Classe. Degli oneri

La prima classe comprende le disposizioni relative alle condizioni richieste per l'esercizio della mediazione pubblica, le disposizioni cioè che riguardano l'autorizzazione ad esercitare questo ufficio, quelle relative alla sorveglianza che la legge ordina si eserciti sui mediatori pubblici, e quelle relative ai doveri particolari imposti

ai mediatori.

1.a Categoria. Condizioni pei mediatori

Le condizioni poste dalla legge all'esercizio dell'ufficio dei mediatori sono le seguenti:

1° Il mediatore non dev'essere nè minorenne nè interdetto, nè fallito, nè condannato a certe maggiori pene criminali, e nemmeno a pene correzionali, il cui titolo sia furto, abuso di confidenza, truffa, od altro reato commesso contro la fede pubblica.

Però il fallito se sia stato riabilitato, o dichiarato scusabile ed abbia ottenuto concordato può esercitare l'ufficio di pubblico mediatore

2° L'aspirante all'ufficio di pubblico mediatore deve avere una pratica di

due anni nel commercio della specie per
cui desidera essere mediatore, sia che lo ab-
bia esercitato per due anni da se, sia
che per lo stesso tempo abbia fatto pra-
tica presso un commerc.e della specie me-
desima.

3.° L'aspirante a fungere nell'uffizio di
mediatore deve sostenere un esame teo-
rico-pratico da cui risulti veramente
capace a fungere qual mediatore. Que-
sto esame si fa secondo i regolamen-
ti proposti dalle camere di commercio
Da questo esame si può essere esonera-
ti quando si dimostri un esercizio del
comm.° della specie da cui si vuol eserci-
tare la mediazione, continuato per 5
anni per proprio conto ed all'ingrosso.

4.° Colui che aspira alla mediazione
deve depositare una cauzione presso la
camera di Comm.°; e mancando essa nel

nel luogo ove vuole esercitare il suo ufficio, presso il municipio. La cauzione è stabilita nella sua misura, o dalle Camere di Comm.º o dai municipi ed approvata dal ministero che la fissa dietro proposta di quelle o di questi. Questa cauzione serve di garanzia alle autorità per le multe in cui incorresse il mediatore, e per le indennità che dovesse pagare alle parti che avesse lesa nell'esercizio dell'ufficio suo.

5. Il mediatore deve fare istanza per essere iscritto nel ruolo dei mediatori, e nessuno può fungere da mediatore pubblico quando non vi sia iscritto. Tale iscrizione non è già un decreto di nomina, d'autorizzazzione; la legge austriaca lo esige, la nostra richiede solo la dichiarazione della seguita iscrizione: essa ordina poi che il ruolo sia affisso alla

alla camera di comm.° od al municipio
in mancanza di quella, nella borsa e nel-
le sale dell'autorità giudiziaria comm.e;
vale a dire nel tribunale di commercio, e,
mancando questo, alla pretura.
Riguardo al numero dei pubblici media-
tori che possono fungere in ciascun
luogo nel loro ufficio, la legge austria-
ca riconosce le camere di comm.° autoriz-
zate a negare la patente di mediatore,
la facoltà di fungere in questa carica,
quando nel luogo vi siano già media-
tori in numero sufficiente. Invece la
nostra legge non ha restrizione al
massimo numero che si possa autoriz-
zare a questo ufficio, la camera di com-
mercio non può negare a chiunque pos-
segga le qualità dovute, l'autorizzazio-
ne. Del resto la nostra legge non fa
un'ulteriore condizione all'esercizio della

mediazione del numero dei mediatori, e del fatto che il numero destinato per ciascun luogo non debba esser superato.

II Categoria. Della sorveglianza dei mediatori

La legge italiana stabilisce una sorveglianza sui mediatori e la deferisce al sindacato dei mediatori, che sta poi alla sua volta sotto l'ispezione delle rispettive camere di commercio.
Il sindacato è una rappresentanza dei mediatori, che viene da essi stessi nominata, non può esser minore dei sei, nè maggiore di 18 membri; deve essere per un terzo di agenti di cambio, ed uno dei capi di esso, il presidente od il vicepresidente devono essere agenti di cambio anch'essi. L'ufficio del sindacato è il vigilare su tutta la condotta dei mediatori, chia=

=nirli al loro doveri quando trasgrediscono alle proprie mansioni. Il sindacato può esaminare i loro libri ed obbligarli anche a produrli; può provocarne la sospensione e la destituzione: ha insomma tutti i poteri disciplinari. Esso provvede inoltre che per turno assistano alle borse, compilino regolarmente i listini; veglia infine all'esecuzione di tutti i doveri dei mediatori.
Ne consegue che senza una nuova iscrizione in altro ruolo, i mediatori non possano esercitare la professione loro fuori del circondario del comune in cui sono iscritti. La legge non vieta loro di trasferirsi in qualsiasi altra provincia, ma ben se devono essi farsi iscrivere, che altrimenti non si saprebbe a qual sindacato fossero sottoposti, e si renderebbe illusoria la sorveglianza della legge

valuta.

A quest'argomento se ne unisce poi un altro sul luogo ove possono fungere i mediatori; essi appunto possono fungere in qualunque anche minimo luogo e potrebbero sì i mediatori, che gli agenti di cambio stabilirsi anche in un villaggio a loro piacere per quanto umile dimora.

Invece la legge austriaca non permette agli agenti di cambio di dimorare che nei luoghi principali ove vi sono borse di maggior importanza. Vi sono tre specie di borse. La prima comprende le borse di denaro e merci che si pongono nei centri maggiori ed in cui si possono fare affari sia di merci che di monete, paste metalliche, cambiali, biglietti all'ordine, effetti negoziabili di qualunque genere: la seconda le borse

di denaro in cui non si possono compie-
re operazioni in monete, paste metal-
liche, cambiali, e biglietti all'ordine, per-
chè non vi è commº: che potrà farsi sen-
za di monete e lettere di cambio, ma
non in altre carte negoziabili, ad effet-
ti pubblici o privati di qualunque gene-
re. Per la legge Austriaca abbiamo due
categorie di agenti di cambio, gli uni
con attribuzioni maggiori aventi sede
presso le borse maggiori, gli altri con
attribuzioni minori ed aventi sede pres-
so le borse minori ed ai quali è proibito
di compiere operazioni fuorchè in mo-
nete, paste metalliche, cambiali, e bigliet-
ti all'ordine, mentre i primi possono com-
piere ogni genere di titoli negoziabili.
Il sistema Austriaco è dunque di restri-
zione rispetto agli agenti di cambio,
che non possono fungere in tutti i luoghi

ma solo dove vi sono borse ed anche là
si distinguono secondo l'importanza. Però
i mediatori possono stabilirsi ove vogliono
potendo tuttavia le camere di comm.° ne-
gar loro la patente. Invece il codice ita-
liano non fa alcuna restrizione ammet-
te agenti di cambio anche ove manchi-
no borse di comm.°, e se essi stessi vi si a-
dattano, non limita il numero dei me-
diatori.

Poiché si sono nominate le borse, diremo
che il nostro codice vi dedica alcuni articoli,
ma veramente non è questo nè un sogget-
to, nè un oggetto giuridico, non essendo
che una riunione di negozianti e media-
tori autorizzata dal governo per agevola-
re la conclusione delle operazioni com-
merciali. Quindi il nostro codice errò nel
disciplinare anche le borse di commercio.
Esse però, apportano certo gran utile, uni-

-scono i varj commercianti, avvicinano i compratori ai venditori, giovano al credito dei singoli comm.ti facendone palese le condizioni, diffondono le più importanti notizie relative al comm.o ajutano collo scambio delle idee a stabilire le basi dei listini ed i prezzi delle merci e dei titoli di credito, danno ottimi criteri sulla bontà delle varie istituzioni comm.li industriali, sociali, danno grande sviluppo a tutti gl'interessi mercantili, sono istituzioni economico-commerciali utilissime, ma non mai giuridiche.

Le borse però favoriscono l'agiotaggio, poichè i negoz.ti finchè stanno al proprio banco, sono meno esposti alla tentazione dei grossi guadagni, e solo quando vedono altri rapidamente arricchire s'invogliano anch'essi di giuocare al rialzo ed al ribasso dei prezzi. Le borse preparano così una

grande rovina del commercio serio, e bisogne-
rebbe si usasse riguardo ad essi una certa mi-
sura, non ammettendole che in alcuni
grandi centri, e non nei minori per evi-
tare che vi penetri l'agiotaggio. Attual-
mente non può essere negata al comm.°
che la domandi, l'istituzione di una
borsa, e non si esamina se non la volon-
tà del comm., per cui le cautele usate
non sono sufficienti. Invece in Austria
non si accorda la borsa che ai luoghi
ove possono veramente fungere, e non
esser principalmente un incentivo all'
agiotaggio, per cui si agita la questione
pregiudiziale se sia o no opportuna ta-
le istituzione: anche ammettendo il si-
stema di libertà, occorre però vedere
in cui può esser dannoso ammettere
qualche eccezione.

III Categoria
Doveri speciali dei mediatori

Il codice germanico fu fatto per tutti gli Stati germanici, ma essi erano liberi di accettarlo o nò; erasi però stabilito a Norimberga che gli Stati che lo accettassero, dovessero farlo integralmente: in certe parti, con modificazioni, se volessero, in certe altre. Questa teoria, che stiamo ora sviluppando, degli oneri particolari dei mediatori, è appunto posta fra le teorie modificabili dei singoli stati, ed è divisa in doveri positivi e doveri negativi. Per noi tale distinzione di forma non può sussistere ed è inutile, perchè possiamo esprimere in forma negativa anche i doveri positivi; ma essa giova al codice germanico che ha ammesso ai singoli stati la facoltà di modificarne

le norme quando si tratti di doveri positivi, non l'ha connessa pei doveri negativi, o proibizioni che hanno particolare importanza. Sia i doveri positivi che i negativi procedono dai due concetti seguenti e vi si informano tutti:

a/ che la mediazione pubblica è un'istituzione creata per agevolare le operazioni mercantili.

b/ la mediazione pubblica è un'istituzione per cui sta garante del retto andamento l'autorità, che ha imposte delle condizioni, e si riserbò il diritto di esaminarle e vegliare all'esecuzione di tutte gli articoli della legge.

A **Doveri positivi** I doveri positivi si suddistinguono in pubblici, che i mediatori hanno verso le autorità, e privati che hanno verso le parti che ricorrano al loro ministero.

a Doveri positivi publici

1.° I mediatori devono comunicare al sindacato, o mancando esso alla camera di commercio, ed al municipio i prezzi che si sono fissati sulle merci, o sui titoli nelle operazioni alle quali si prestarono, superiori alle lire 5000 per gli agenti di cambio, ed alle lire 1000 per gli altri mediatori; delle operazioni minori non si tien conto a meno che la camera di comm.° od il municipio non approfittino del loro potere di richiedere dai mediatori le dette indicazioni anche per le operazioni il cui oggetto ha un valore minore del fissato.

2.° I mediatori devono altresì adempiere le mansioni affidate loro dalla legge, o da una sentenza, prestarsi a tutti gli atti cui legislatori e giudici li chiamassero.

b/ Doveri positivi privati

1. I mediatori devono trovarsi presenti nelle ore di borsa, secondo quel turno che vien stabilito o dal sindacato, o dalla camera di commercio o dal municipio.
2. I mediatori devono trattare gli affari che vengono affidati con imparzialità diligenza, e veracità.
3. Essi non devono assumere operazioni in maggior numero di quello che sia possibile trattare in modo commendevole perchè chi assume troppi affari, non può prestarsi bene a tutti.
4. Essi debbono serbare il secreto degli incarichi che ricevono almeno in tutta quella parte che sia possibile, poichè talvolta per la loro natura particolare il segreto è escluso. Questo dovere dalla legge italiana è loro imposto fino al

momento di ripetere il consenso defini-
tivo delle parti; durante tutto il tempo
delle trattative essa vuole si serbi il segre-
to, ed accorda ai contraenti il diritto di co-
noscere i nomi rispettivi al momento
di dare il consenso finale e stringere il
contratto. La legge germanica più rigi-
da vieta di svelare il segreto finchè non
sia dato anche il consenso finale, per
escludere qualsiasi rapporto soggettivo
ed evitare che il contratto si sciolga per
gare o parzialità, per impedire che si
svegli una concorrenza che mandi a
male l'affare. Essa spinge fino al-
l'eccesso l'esigenza del segreto in cui
sta tutta l'utilità della mediazione.
Questo dovere cessa quando gli stessi
contraenti dispensano il mediatore, al-
la cui opera hanno fatto ricorso.

5. I mediatori quando negoziano titoli

di qualsiasi genere, garantiscono la veri-
tà ed autenticità dell'ultima sottoscrizio-
ne dei titolari in cui combinossero l'affare.
Alcune leggi in Europa vanno tanto in-
nanzi nel rigore da prescrivere che il me-
diatore non possa esercitare il suo uffi-
cio, che in persona senza valersi dell'ope-
ra d'altri agenti e commessi. La legge
italiana non poteva imporre sì rigoro-
se prescrizioni, che sarebbero state con-
trarie al sistema di libertà ch'essa
ha seguito pei mediatori pubblici. Se
quelle possono esercitare la mediazione
anche senza trovarsi nelle condizioni
richieste, potranno anche valersi dell'o-
pera di altri agenti e tanto più potran-
no i pubblici mediatori. Però quanto
agli agenti di cambio, conforme alla
legge di mettere qualche rigore che si ac-
costi al rigore della legge succitata, ed

essa che gli agenti di cambio non posso-
no valersi dell'opera altrui se non fuo-
ri della borsa ma per gli affari com-
binati entro il recinto della borsa stessa
non possano agire che personalmente.

b/ Doveri negativi

I doveri negativi fatti ai mediatori, le
proibizioni stabilite dalla legge in ordi-
ne all'uffizio dei mediatori sono le se-
guenti:

1. I mediatori non devono prestarsi per per-
sone incapaci d'obbligarsi, ad insolventi
o sconosciute. Questa disposizione si vede
espressa nel codice Germanico, ma la nostra
legge deficiente in quest'argomento non
ne fa cenno, benchè però le consuetudini
in Italia e fuori siano conformi alle no-
rme della legge positiva germanica. Questo
divieto è giustificato dal fatto che prestandosi

per una persona incapace, od insolvente
sarebbe atto nullo, giacchè le operazioni
compiute da un incapace possono esser
annullate, e quelle compiute da persone
insolventi sono operazioni illusorie, per-
chè l'insolvenza di uno dei contraenti por-
ta la conseguenza che l'atto non ha tutto
il suo effetto. In seguito al principio che
il mediatore non deve prestarsi che per
le operazioni valide le quali conseguano
pienamente tutti i loro effetti, egli non
deve prestarsi per persone incapaci, od
insolventi i cui atti non sono efficaci e
nemmeno per persone sconosciute, i cui
contratti possono esser senza effetti, perchè
esse possono esser incapaci od insolventi.
Questo divieto è dunque ragionevole in
tutte le sue parti.

4.° Il mediatore non deve prestarsi per
contratti simulati nemmeno allora che

sulla simulazione fossero d'accordo le
parti contraenti per cui egli si presta. A
dir vero a prima vista parrebbe potesse pre-
starsi per affari simulati, e dovesse ritener-
si che gli fossero permessi, se le parti fos-
sero d'accordo ed egli si prestasse per una
simulazione voluta dai contraenti. La
legge però gli vieta di prestarsi anche
in tal caso per la ragione evidente che
la verità dei contratti non interessa so-
lo i contraenti che hanno a fare diret-
tamente con essi, ma anche il pubblico,
il commº in generale. Se le operazioni
fossero simulate e per esse si prestasse
il mediatore, non potrebbe egli rassegna-
re dati giusti per la statistica del mo-
vimento comm.: che non si potrebbe
aver esatta, nè fissare i prezzi delle mer-
ci, nè formare i listini di borsa, ond'è
giusto che la legge vieti al mediatore

i prestarsi per affari simulati, anche
se ottenesse il permesso delle parti.
Il mediatore non può trattare il com-
mercio per conto proprio e non deve
prestarsi che ad agevolare la conchiu-
sione d'atti mercantili, solo per con-
to ed in nome d'altri. Se potesse trat-
tare il comm.° per conto proprio, abu-
serebbe delle confidenze che riceve
dai proprj committenti per fare anzi-
chè il loro, il proprio interesse, poichè chi
ricorre all'opera del mediatore, ha vi-
ste proprie che gli rivela acciò possa
seguirle e dirigere le operazioni del
committente, e deve potersi fidare
interamente del mediatore, e non do-
vere celargli nulla per ottenere una
cooperazione efficace dal mediatore stes-
so. Ora se questi potesse trattare il com-
mercio per conto proprio, trarrebbe

profitto per l'interesse proprio da tali
rivelazioni, con danno del commit.te che gli
si affidò, e ne perirebbe poi la mediazio-
ne perchè nessuno ricorrerebbe all'operatore.
ma, non volendo farsi ingannare. La
legge germanica volle poi rinforzare
questo divieto con altri ordinati allo sco-
po di garantire l'osservanza del divie-
to principale; essi sono i seguenti:
3 a/ Il mediatore non può assumere la
commissione.
Questo divieto potrebbe intendersi com-
preso da sè nel divieto principale senza
menzione speciale, dal momento che
non può il mediatore esercitare il com.o
non può professare nessun atto mercan-
tile, e nemmeno la commissione, senza
che vi sia un ulteriore divieto. Il codice
germanico volle però esprimere il di-
vieto di esercitare la commissione, senten

sott'inteso, perchè in pratica si riteneva
che fosse un'istituzione affine alla me-
diazione, e non proibita perciò pel media-
tore.

6/ Il mediatore non può <u>conchiudere</u>
affari per assenti.

Il codice germanico dice espressamente
<u>conchiudere</u> e non <u>trattare</u>; il mediato-
re può trattare affari e prestarsi per assen-
ti, può avviare un'operazione mercan-
tile, ma gli si vieta di condurli all'ulti-
mo atto della conclusione, quando il com-
mittente sia domiciliato o dimorante in
luogo diverso da quello ove si trova il me-
diatore. Il codice italiano non ne fa cen-
no e si potrebbe ritenere che possa prestar-
si fino all'ultimo atto della conclusio-
ne degli affari. Il codice germanico pa-
re troppo rigido, ma assai facilmente l'
incarico di un assente potrebbe trasformarsi

in una commissione, onde il codice germanico che vide qui un pericolo e volle assolutamente che il mediatore non esercitasse la commissione, nemmeno in apparenza evitando anche il pericolo, ha dato una disposizione giusta e cauta.

3 c/ Il mediatore non può prendere qualsiasi parte negli utili degli affari che combina, poichè chi prende parte agli utili è un socio nell'operazione mercantile, e se non interamente certo in parte per conto proprio; ora questa disposizione è posta perchè non eserciti il commisso per conto proprio nè interamente nè in parte. Il mediatore che stipulasse a suo favore una qualunque operazione degli utili negli affari che tratta viene ad esercitare il commisso per conto proprio almeno in parte.

4. Il codice Germanico ha anche altri divieti per garantire la imparzialità del

del mediatore nella trattazione degli
affari, imparzialità necessaria affin-
chè egli trattando collo stesso zelo gli inte-
ressi di ciascuna parte resti un notajo
del commercio: un ufficio destinato ad age-
volare operazioni commerciali; resti locatore
d'opera, senza divenire rappresentante,
o procuratore d'un contraente. Egli non
è che un terzo che agevola l'atto mercan-
tile per ciascuno dei contraenti. Queste
verità sono:

1. Il mediatore non può mai prestare
garanzia nè all'una nè all'altra parte,
nè la esecuzione dell'affare combinato,
per la sua condotta, per un effetto qualun-
que di esso, poichè se la prestasse sarebbe
interessato per la parte cui l'avesse pre-
stata, per le conseguenze che avrebbe a
proprio danno se l'affare non fosse con-
chiuso o non avesse ottenuto l'effetto.

b/ Il mediatore non deve stipularsi al-
una mercede fuori di quella che è già de-
terminata dalla apposita tariffa; perchè
se lo potesse, sarebbe parziale per la
parte che lo pagasse di più.

c/ Il mediatore non può assumere il man-
dato istitorio per chi si sia, a fortiori,
poichè non può mai essere nemmeno
semplice procuratore di una delle parti
e perchè se lo fosse farebbe solo l'inte-
resse di essa e non dell'altra, onde un isti-
tore d'una casa comm.e non può non
esser mediatore.

9. Il codice Italiano che non fa cenno di
tutto questo aggiunge espressamente un
divieto speciale suo proprio, proibisce ai
mediatori di esercitare il loro ufficio
collettivamente in società, e permette
che si uniscono solo in tre, e ciò perchè
questo numero non renda il terzo detentore

mediatori che si trovano nel luogo.

Questo divieto è giustificato perchè la società dei mediatori scemerebbe e toglierebbe la più efficace ed operosa concorrenza ne sarebbe danneggiato il commercio che abbisogna ed i mediatori imporrebbero la legge ai contraenti. Affinchè la concorrenza resti anche qui a vantaggio del commercio fu prudente tale divieto col temperamento apportatovi, essendo minore il pericolo per la società di tre membri, purchè questo numero non ecceda il terzo dei mediatori del luogo.

IV. Diritti dei mediatori

Abbiamo un diritto pubblico verso l'autorità, che però è spinto all'esagerazione: è il diritto di compiere esclusivamente gli atti che fossero dalla legge o dalle sentenze domandati all'ufficio della

mediazione pubblica, e che solo da essi devono esser compiuti. Questo diritto che procede da motivi d'ordine pubblico è accompagnato dalla sanzione (in cui sta l'esagerazione) che gli atti, che fossero agevolati da persone diverse dai pubblici mediatori, sono nulli.

2. Oltre ai diritti verso le parti che si valgono dell'opera loro i quali risultano da quanto già si è detto, bisogna qui parlare della mercede cui hanno diritto.

La mercede che si dà al mediatore dicevasi *proxeneticum* ed ora provvigione. Essa è fissata da una tariffa per le operazioni dei mediatori, e questo sì nell'interesse dei mediatori che hanno per tal modo assicurata senza patti la loro mercede e senza aver bisogno di stipulazioni speciali in antecedenza, o di ricorrere ai tribunali per la liquidazione dei loro crediti, se

-buita l'opera sua.

La tariffa è proposta dalla camera di comm.° ed approvata dal ministero di agricoltura Ind.a e Comm.°, varia secondo gli affari mercantili, e si commisura al valore dell'affare combinato. In Austria ove si segue lo stesso sistema è però proposta la tariffa dalle luogotenenze, e fissata dal ministero delle finanze, benchè si tratti d'un affare comm.le e non finanziario.

Il cod.e Germanico è così rigoroso che vuole che la mercede sia sempre fissa ed ordina espressamente si conformi agli usi locali quando l'affare di cui si tratta non fosse contemplato dalla tariffa, ed esclude affatto ogni patto speciale; che se mancano poi anche le consuetudini potrebbe spingersi il rigore fino a chieder perizia giudiziaria,

ma dovendosi i divieti interpretare re-
strittivamente si può ammettere un pat-
to che fissi la misura dell'interesse.

In ordine alla mercede sorge per ogni
legislatore il quesito a qual punto sia ma-
turato il diritto del mediatore di pretender
la mercede.

Il codice germanico risponde con molto rigo-
re e distingue l'affare assoluto dal condi-
zionato: se si tratta d'un affare assoluto
combinato dal mediatore senza condizione
di sorta, quel codice, richiede la conclusione
dell'affare perchè il mediatore possa pretende-
re la mercede, e stabilisce che non gli si com-
pete mercede se la conclusione è mancata;
se si tratta d'un affare sottoposto a condizio-
ne di qualunque genere, la legge germa-
nica è più rigorosa e richiede perchè quel
diritto si maturi che la condizione sia
avverata, ed abbia avuto effetto l'atto com-

binato. Il codice germanico mette anche
la condizione che il mediatore per poter
pretendere la mercede, abbia rilasciato la
nota o stabilito, documento che provi la
mediazione dell'affare.
Questo è un rigore eccessivo, e la giusti-
zia sarebbe di non rifiutare la mercede
al mediatore se l'affare tramonta per
la volontà delle parti; poichè egli non
deve lavorare per nulla, e quando pure p
mero caso tramontasse l'affare, non sem-
pre è giusto negargli la mercede, benchè
lo sia il più delle volte, e sia opportuno
incorra anch'egli nei rischi degli accide-
ti e pongasi quasi in società colle parti
possono però esservi dei casi sì indipenden-
ti dalla volontà del mediatore, e sì nei
loro a quella delle parti che sia ingiusto
negar la mercede al mediatore.
Il codice italiano ha disposizioni più mi-

ritiene che il mediatore perda il diritto
alla mercede solo quando l'affare tramon-
ti per caso fortuito; ma se per volontà
delle parti, non può negarglisi mercede.
Il progetto preliminare esprime ancor
più giustamente questo concetto e più chia-
ramente che le leggi attuali.
Annoveriamo quest'argomento consuetu-
dini in vigore presso tutti i popoli che tem-
perano in parte, ed in parte avversano il
vigore delle disposizioni del codice. Queste
stabiliscono quanto segue:
1) se l'affare tramonta solo in apparenza,
dal mediatore non va perduta la merce-
de, se esso fu in fatto conchiuso poichè
deve sempre guardarsi la verità delle cose.
2) se fu conchiuso dalle parti tra loro esclu-
sa l'opera del mediatore dopochè ha con-
dotto l'affare molto vicino al fine, ed
abbandonandolo per capriccio e ricorrendo

ad altro mediatore dopo che l'ha condotto l'
affare molto vicino al fine, o ad un terzo
qualunque non può negarglisi la merce-
de, poichè sarebbe ingiusto.
c/ se la merce si trovi così viziosa da poter-
si pretendere la nullità del contratto rela-
tivo, il mediatore perde la mercede se
ancora non l'ha riscossa, e se già la ri-
scosse può esser tenuto a restituirla per-
chè l'affare conchiuso fu informale. Con
ciò si mette il mediatore nell'impegno di
prestarsi per affari in cui si conseguino
marchandises, marcandes, merci veramen-
te buone che servono ad altri cambj.
d/ se si tratta d'un mercato a termine, a
consegna posticipata, il diritto del media-
tore alla mercede maturasi alla conse-
gna ed è condizionato ad essa.
Nel caso in cui la convenzione conchiusa
col ministero del mediatore fosse annullata

è opportuno vedere che avvenga della
mercede. Se essa fu annullata per inca-
pacità di una delle parti contraenti, sa-
rebbe discutibile per la legge italiana
se il mediatore conservi o perda il diritto
alla mercede, mentre pel codice Germanico
esso potrebbe facilmente condursi alla
teoria ch' egli perda il diritto e che la
mercede possa negarglisi, perchè ha l'
obbligo di accertarsi se le persone per cui
agisce sieno o no capaci di contrarre ob-
bligazioni. Se fu annullato per difetto
di forme nel contratto il mediatore conser-
va o perde il diritto alla mercede, secondo
che intervenne o no alla stipulazione del
contratto: essendo intervenuto perde il di-
ritto perchè ha l'obbligo di esaminar ed
aver cura delle forme; se invece non in-
tervenne non può imputarglisi il difet-
to di forma e l'annullamento del con-

tratto. Quanto alla parte di cui il media-
tore ha diritto di ripetere la mercede pel
codice italiano egli non può rivolgersi che
alla parte da cui ricevette l'incarico; pel
codice germanico può ripeterla per una
metà dall'uno, per una metà dall'altro
contraente. La disposizione del cod.e germa-
nico è più giusta perchè conserva l'im-
parzialità del mediatore, il suo carattere
di procuratore d'ambo le parti, di notaio
del comm.o che si interpone a vantaggio
dell'una e dell'altra parte: se egli non
ricevesse la mercede che una parte, sareb-
be per quella da cui riceve il pagamento
parziale.

Entro qual tempo abbia il mediatore diritto
di chiedere la mercede, in modo che lascian-
dolo trascorrere la mercede stessa vada pre-
scritta, non è indicato dal cod.e germanico
perciò si ha la prescrizione, limitato a

quegli anni ed ordinò che questo valesse sì pei mediatori pubblici che pei liberi, ed è questa la sola disposizione che esso dà pei mediatori liberi.

III Classe

Dei diritti e doveri relativi ai libri dei mediatori.

Un argomento speciale e specialmente importante pei diritti e pegli oneri che porta pei mediatori, è quello dei libri che sono obbligati a tenere.

Quali sieno i libri prescritti

Questi libri sono due, uno dei quali chiamasi taccuino, l'altro il libro giornale. Il taccuino è il libretto in cui di volta in volta, man mano che si conchiudono un affare, si iscrive, riferendo sommariamente tutte le condizioni in modo compendioso

(art.° 46) e preparandosi poi note che verranno trascritte in tutta la loro interezza nel giornale, il taccuino è un promemoria che accoglie anche iscrizioni a matita, il giornale riceve le note di tutte le operazioni cui si presta il mediatore in tutte le loro condizioni e le sue registrazioni sono compilate in base alle note del taccuino ogni giorno.

Modo di tenere i libri

Il libro giornale per la legge italiana deve essere numerato foglio per foglio, ed egualmente firmato dal pretore o da un giudice del tribunale di comm.° che ne certifichi anche il numero delle pagine, e vidimato ogni anno sotto l'ultima registrazione. Nella sua compilazione si seguiranno tutte le norme stabilite pei negozianti.

Il codice germanico ha le stesse prescri-
zioni per i libri dei mediatori che il no-
stro codice; la firma d'ogni pagina è ap-
posta dal mediatore. Il codice germanico
viene perciò ad usar più rigore pei media-
tori che per i comm.ti pei quali lascia in-
teramente alla consuetudini locali di
stabilire quali libri il comm.te debba te-
nere, più rigore pei ufficiali pubblici
che han diploma, sostennero esami e si
assoggettarono a lunghe pratiche e che sono
più degni di fiducia, che non persone pie-
namente private ma questo maggior ri-
gore è giustificato dalla maggior facili-
tà della frode, poichè la connessione delle
partite che nei libri dei comm.ti vanno i-
scritte per ordine di data, rende molto più
difficile l'alterazione di essi e la falsi-
ficazione, che non nei libri dei mediatori
i cui affari sono tutti staccati e quasi

autonomi.

Note che deve rilasciare il mediatore

Il mediatore è poi obbligato, ogni qual volta le parti glielo domandano, di rilasciar loro delle note che possono essere di tre specie: note semplici, autenticate stabilite.

Gli estratti delle annotazioni del suo taccuino o del suo giornale, che non sono nemmeno firmati da lui, sono le note semplici.

Gli estratti che portano la sua firma con cui dichiara la conformità della copia all'originale, sono note autenticate da essa dichiarazione.

Gli stabiliti sono poi documenti di speciale importanza, rappresentano i veri contratti conchiusi tra le parti. Il mediatore li rilascia in due esemplari, di

ed ciascuno è firmato da un contraente
e consegnato all'altro, ed egli dopo avervi
fatta apporre la firma dei contraenti,
viene ad autenticarla colla sua, dichia-
randone la verità, ed anche la conformi-
tà della copia all'originale. Gli stabili-
ti sono estratti dai libri del mediatore
portano tutte le condizioni del merca-
to e si scambiano tra i contraenti. Oltre
a questa forma solenne il codice germa-
nico ammette un'altra più semplice
che porta tutte le condizioni del merca-
to ed è autenticata solo dal mediatore.
Distingue la natura degli affari, ordi-
nando che basta la seconda per gli affari
eseguiti immediatamente e richiedendo
l'altra per gli affari a termine ed a
credito, che si eseguiscono in avvenire.
Della forma solenne soltanto fannosi
due esemplari, dell'altra basta uno. Si

richiede che ogni esemplare sia firma-
to da un solo contraente, essendo più dif-
ficile al mediatore combinare un inter-
visto tra i contraenti perchè appongo-
no le loro firme ad uno stesso esemplare.

Forza probatoria dei libri e note dei mediatori

Il taccuino non dà nessuna prova, può so-
lo fornire un amminicolo probatorio
e completare una prova già sussistente.
Il libro giornale pel codice germanico
fornisce piena prova, però alla discrezione
del giudice è rimesso poter in qualche caso
richiedere un qualche complemento di
prova, per affermare la prova del giorna-
le. Mentre pei commti si ammettono i
loro libri a fornir prova non piena, per-
chè sono persone private, pei mediatori, per-
sone pubbliche di particolare fiducia e sag-

d opportuno, concedere ai loro libri piena
forza probatoria, ma è altresì convenien-
te lasciar libera al giudice la facoltà di
potersi accertare del fatto con qualche
prova di complemento in caso di dubbio.
Del codice italiano invece il libro del me-
diatore fa piena prova solo quando il
contratto non sia interamente negato
dalla parte avversaria. Questa disposi-
zione è irragionevole perchè dà il mez-
zo ad un avversario disonesto di escludere
interamente la prova del giornale del
mediatore negando tutto il contratto. Es-
sa è tanto più irragionevole che tal
clausola non fu posta pei comm.ti i cui
libri fan piena prova, per cui sono me-
glio trattati questi, persone private,
che i mediatori persone pubbliche.
Gli estratti, copie semplici ed autentiche
non sono che amminicoli probatorii, invece

gli stabiliti forniscono piena prova e sono anzi documenti pubblici cioè fan prova contro chiunque e provano da se stessi la loro autenticità, onde per impugnarli dovrà l'avversario provarne la falsità, mentre i documenti privati non fanno prova che contro i loro autori, e se una parte li impugna, spetta all'altra provarne l'autenticità.

Appendice

Il progetto preliminare del nuovo codice è poverissimo di modificazioni rispetto agli agenti intermediari, ma alcune sono proposte dalla memoria "Delle borse, e degli agenti intermediari" compilata da speciale commissione del ministero d'agricoltura, ind.a e commi:

Quanto alle condizioni per l'esercizio della

mediazione non si vogliono ammettere che i falliti riabilitati, non quelli che ottennero concordato o dichiarazione d'inescusabilità, non si rimettono che i primi nella possibilità di fungere da mediatori. Si considera abilitato a tale funzione chi ebbe diploma di licenza dagli Istituti Tecnici. Si estende la cauzione nei limiti

da L. 300 a 1500 di rendita nominale annua per gli agenti di cambio

" 30 " 300 di rend. nominale annua per gli altri mediatori

Quanto ai doveri, si limita l'obbligo degli agenti di cambio di riferire le loro contrattazioni a quelle superiori alle L. 10000 senza occuparsi delle minori; si sottopone il mediatore che violi il segreto alla sanzione che se perciò una parte recede dal contratto

possa l'altra considerar lui come contraente in persona propria, sanzione ripugnante al concetto fondamentale della mediazione che il mediatore non può esercitare il commercio perchè gli si fa fare un atto comm.le invece di comminare le solite pene, multe, sospensioni, destituzione.
Si nuoce all'imparzialità del mediatore autorizzandolo a prestar garanzia per una delle parti, a prestarsi a ricevere le cose che si promisero le parti, e che formarono oggetto della contrattazione da lui combinata, ed a richiedere cauzione dal committente che non gli fosse noto. Invece nell'interesse della mediazione dovea si seguire il codice germanico, vietando si la garanzia, si il ricevimento delle cose suddette perchè se egli si presta dopo la conclusione della transazione all'

adempimento dell'obbligazione senza lasciar
che le parti l'adempiano da se, sorge necessi-
tà di nuova mercede per le nuove prestazio-
ni ond'egli sarà imparziale per la parte che
gli promise nuova mercede per nuove pre-
stazioni dopo la conchiusione dell'affare.
Quanto alle persone sconosciute si dovea
proibirgli di prestarsi per esse, e non se ne
sarebbe mai presentata l'idea che si fosse
copiata la disposizione del codice germanico.
Dei libri del mediatore si stabilisce senza
restrizione la loro piena forza probatoria
e così pure la si stabilisce per semplici e-
stratti autenticati solo della firma del
mediatore, per ogni causa e non solo per
gli affari di immediata esecuzione, secon-
do vuole il codice germanico.

Vedi pagina

Si noti non doversi confondere la respon-

-sabilità limitata colla solidarietà dell'obbligazione, perchè non si contraddicono, e possono sussistere insieme. Ogni socio è solidariamente obbligato e risponderà poi per tutto il debito, e solo fino alla concorrenza del suo apporto, se l'obbligazione lo superi secondo che trattisi di società cui sia o no concesso questo favore.

Libro I

Statuto personale

Sezione II
Statuto personale Sociale

Titolo I
Delle società in generale

— Difficoltà dell'argomento —

Questo istituto tra i più rigorosi multi-

forme, diffuse, tra i più fecondi di risulta.
È uno dei più difficili argomenti della
scienza giuridica, perchè vi lottano l'interes-
se pubblico col privato, e conviene conciliar-
vi la massima libertà colla massima caute-
la e guarentigia del privato interesse, per-
chè mentre si guarda ai principj supremi
di diritto non si possono trascurare i detta-
mi della scienza economica, perchè infi-
ne le forme novelle in cui esso si svolge
tuttodì, le modificazioni dei bisogni dell'u-
niversale comm.° ne richiedono modifica-
zioni continue.

Carattere delle Società Comm.li

Le società comm.li non sono che modifica-
zioni dell'istituto delle società civili, come
questa alla sua volta altro non è che una
modificazione dell'istituto giuridico della
comproprietà. Troveremo quindi per la

stretta concessione di questi tre istitu-
ti giuridici, disposizioni comuni a tutti
e tre, disposizioni comuni solo alle so-
cietà civili e commerciali, disposizioni pecu-
liari alle società commerciali.

Concetto cui s'informano le disposizioni relative alle Soc.tà Com.li

Le società commerciali non sono che modificazio-
ni dell'istituto della società civile, come
questo alla sua volta altro non è che una
modificazione dell'istituto giuridico
da omettersi –

Le disposizioni date dal legisla-
tore riguardo alle società Commerciali
s'informano al concetto che essa meri-
ta maggior favore dalla legge perchè
tutto il commercio in grande, rende possibi-
le le maggiori imprese per le piccole
fortune, e rende un servizio alla società,

e al pubblico più che tutte le altre for-
me di società; fra tutte è la più notevole.
D'altra parte per renderle un altro fa-
vore occorre circondarla di maggiori cau-
tele, ed accrescerne la responsabilità allo
scopo di accrescerne il credito col garantire
maggiormente i terzi, ed agevolarne quin-
di le contrattazioni colla società, poichè
il credito cresce in ragione diretta della
responsabilità della società, e cresce quin-
di anche lo svolgimento delle società.

Privilegi concessi alla Società Commerciale.

Le disposizioni generali di favore che
la legge accorda alle società commer-
ciali sono le seguenti:

1° Le società comm.li sono enti colletti-
vi separati e distinti dalle persone dei
soci per espressa dichiarazione della

legge. Questo è un privilegio perchè così le società comm.li prendano una personalità legalmente distinta, godono molti dei beneficii delle personalità vere, hanno un nome proprio, una propria sede e possono acquistar diritti e contrar obblighi senza il personale concorso dei socii. Se questo favore non fosse concesso, avverrebbe quello che avviene delle società civili; queste non essendo enti collettivi ecc, non sono capaci di contrar obblighi ed acquistar diritti se non intervengono tutti i socii od un loro procuratore che abbia mandato firmato da tutti, da cui gravi imbrogli quando si devano impetire tutti i socii nel loro domicilio, od il procuratore ecc.

Alcuni pretendono che la legge non abbia fatto soltanto queste mancante di dichiarato le Società Comm.li enti morali, però

questo sarebbe inutile ed ingiusto: inuti-
le perchè esse non godrebbero maggiori
vantaggi e li godono tutti essendo solo di-
chiarate enti collettivi ecc. ingiusto per le
grandi differenze che intercedono tra le
società e gli enti morali (personalità
patrimonio, autonomia scioglimento ecc.
2° alcune società comm.i ricevono dalla
legge il favore speciale che i soci possono
limitare la propria responsabilità fino
al valore della quota rispettiva d'apporto,
contro il principio cardinale di diritto co-
mune per cui un debitore non può limi-
tare la sua responsabilità, ma risponde
con tutto il suo.
Questo favore si concede per favorire lo
sviluppo delle società, perchè molti non
acconsentano a trattar questa forma di
comm.o se non quando possano limitare le
proprie perdite ad una parte della loro

loro fortuna, altrimenti trattano il commercio da sè. È questa la più grave eccezione che si potesse adottare per favorire lo sviluppo di certe forme delle società commerciali.

Quindi il patrimonio della società è distinto normalmente da quello dei socii e non va oltre le loro responsabilità, come avviene nelle società civili, e questo è conseguenza dell'essersi certe società, in cui i socii non rispondono oltre il valore che apportarono, la loro quota costituiscono un patrimonio sociale a parte, distinto da quello speciale dei socii che non può mai essere attaccato per le obbligazioni sociali.

Quelle società comm^li che non godano di questo favore, seppur non normalmente, hanno però talora un patrimonio sociale separato e distinto da quello dei

cietà, in certi casi, in certe ipotesi, sotto certe
condizioni, così avviene talvolta anche per
le società in nome collettivo per le quali
non si fa mai la distinzione normale.
La distinzione del patrimonio sociale da
quello speciale dei soci è fatta sempre di
confronto ai terzi, sia normalmente che
eccezionalmente perchè nei rapporti in-
terni essa sussiste sempre, senza che la
legge lo dica, naturalmente, ed i soci san-
no qual sia il loro patrimonio quale quel-
lo della società.
3° La legge comm.le rende pure a certe so-
cietà comm.li il favore che i soci di esse
possano trasmettere ad altri liberamen-
te le proprie qualità di soci, mentre di
regola questa trasmissione non può
avvenire perchè nel formare la socie-
tà, nel contrarre obblighi in questa nuo-
va forma si esamina, e si ha particolare

riguardo alla qualità personale di ciascun socio, non essendo indifferente aver questa o quella persona in compagnia. Per alcune società comm.li si fa una certa eccezione dalla legge comm.le concedendo che i ~~commerciali~~ soci possano porre altri nel posto loro, e rendendo con questa trasmissibilità della qualità di socio un favore. Infatti quando taluno sappia non solo di poter limitare la propria responsabilità, ma anche di poter separarsi dalla società, se l'esito non ne sia favorevole, e di far questo col solo vendere la sua quota, e trasmettere le sue qualità di socio, egli è maggiormente assicurato e più proclive a prender parte al sodalizio commerciale.

Distinzione delle Soc.tà Comm.li

Codesti favori distinguono radicalmente

le società commerciali dalle civili, ed i due ultimi concessi ad alcune tra esse, servono a distinguere tra loro le varie forme.

Le società comm.li si distinguono in quattro forme diverse. Una forma di società non gode se non il primo che è favore generale, ma non gli altri, onde i soci rispondono illimitatamente, il patrimonio loro non è normalmente distinto dal sociale, la qualità di socio non è trasmissibile, e questa forma si chiama:

Società in nome collettivo

Le altre forme di società godono i due favori, ma in una di esse questi favori sono concessi a tutti i soci, in essa tutti i soci rispondono fino all'apporto e possono trasmettere la loro qualità e questa si

dice *Società anonima*.

Nella terza forma di società non tutti i soci godono questi due favori, e si distinguono in due classi; gli uni come soci in nome collettivo, sono illimitatamente ed intrasmissibilmente responsabili, e diconsi *gerenti* o *complementari*; gli altri cui quei favori sono concessi si dicono *accomandanti*.

La quarta forma di società si chiama società in *accomandita* e si suddistingue in accomandita *semplice*, ed in accomandita per *azioni*, secondo che il capitale della società non è diviso in parti eguali tra gli accomandanti, od è diviso in parti uguali dette azioni.

Cautele speciali adottate dalle legge

Le particolari cautele di cui sono circondate le società comm.li e cui si informano

le discipline speciali a questo istituto, riguardano le forme speciali per la costituzione delle società comm.li, le particolari prescrizioni relative alle modificazioni degli Statuti, allo scioglimento delle società, alle norme più rigorose per l'amministrazione alla rappresentanza delle società, alle norme più rigorose per l'amministrazione attiva di confronto ai terzi, alla distribuzione degli utili, all'autorizzazione governativa richiesta perchè le società anonime e quelle in accomandita per azioni possono funzionare affine di assicurare la serietà e verità loro.

Argomenti che dovrebbero essere disciplinati in questo libro del codice

---

Su questo titolo delle società commerciali mancano nel codice alcuni argomenti che pur meritano esser disciplinati e sono

i seguenti:
Converrebbe anzitutto toglier ogni dubbio sul quesito se le società civili possano assumere le forme commerciali. La lettera della legge italiana lo vieta dicendo che la società civile non può mai figurare di fronte ai terzi che come congregazione di persone unite ad un interesse di natura civile; la pratica lo ha ammesso ma letteralmente è troppo brusca offesa alla legge specialmente per le anonime perchè per le società in nome collettivo potrebbe pur torcersi la lettera del codice. Però la legge del 1870 che modificò in Germania questo titolo, ed in Italia il progetto preliminare del nuovo codice, e la memoria sulle società pubblicata per cura del ministero d'agricoltura, Ind.a e Comm. ammettono che le forme delle società commerciali possono essere anche adotta-

per affari civili. Questo inoltre è ragio-
nevolissimo perchè le forme delle socie-
tà comm.li non servono solo alla tratta-
zione degli affari comm.li, ma anche al-
la migliore trattazione degli affari civi-
li, e dal momento che sono utili per le
imprese comm.li si devono pur usufrui-
re anche per le imprese civili quan-
do si possa con vantaggio.

Hannovi alcune forme di società com-
merciali che non sono affatto discipli-
nate dal cod.e comm.e e che pur merita-
no di esser regolate da esso.

Anzitutto le associazioni mutue che non
sono disciplinate se non quando si ap-
plicano all'assicurazione, dovrebbero es-
serlo per qualunque utile scopo.

Inoltre meritano pure in sommo gra-
do il patrocinio della legge per la loro spe-
ciale natura ed utilità le società di

mutuo soccorso, e le società cooperative
Già è noto che i bisogni delle classi oper-
aj sono tali da prestar facile incentivo
alle passioni aizzate dai malevoli per
invitarli a prender parte a quella guer-
ra accerrima ch'essi falsamente asse-
riscono combattersi tra capitale e lavoro.
Nell'interesse dei lavoratori, per ovviare
a codesto pericolo, si istituirono prima
le casse di risparmio, primo e più antic-
o istituto di previdenza per ricevere i
risparmi degli operaj. Ma queste fece-
ro il loro tempo; benchè utilissime han-
no però il guajo che i risparmi riman-
gono un bene separato dei depositanti
i quali possono ritirarli quando vogliono
e sono esposti a molte tentazioni gior-
naliere. Dunque queste casse di risparmio
servono piuttosto d'ajuto ad altri isti-
tuti di previdenza, per farne fruttare

i capitali superflui, che per giovare agli
operaj. Ora trattasi di sostituirvi le casse
di risparmio postali per porre a portata di
ogni luogo, un istituto ove deporre al si-
curo i proprij risparmii.
Alle casse di risparmio si sostituiscono più
utilmente le società di mutuo soccorso
per porre a profitto comune i risparmi
speciali per servire a comuni necessi-
tà, a vantaggio di tutti i soci.
Procedendo più innanzi nelle società co-
operative, si trasformano gli operaj in
capitalisti, s'impiegano i loro risparmi
in imprese commerciali. anzi allo scopo di agevo-
lare le necessità della vita ai deponen-
ti stessi, e fornir loro viveri, o altre pre-
stazioni a miglior prezzo, mentre si au-
menta il capitale e si distribuisce il
guadagno, se vi sarà, tra gli operaj.
Le società cooperative sono commerciali

perchè trattano il commercio e dividono
tra soci un guadagno, e meritano spe-
cial considerazione dalla legge; e la meri-
tano pure le società di mutuo soccorso.
La legge fu già presentata in proposito
e presto andrà in vigore. Le casse di ri-
sparmio sono già regolate dalla legge
che regge gl'istituti pii.
Abbiamo infine alcuni sodalizj che me-
riterebbero esser disciplinati dal codice, ben-
chè non siano nè istituti di comproprie-
tà, nè società civili, nè comm.li come le
<u>tontine</u> che mirano ad eseguire qualche
grande opera per cui occorrono grandi for-
ze e stabiliscono che il patrimonio messo
in comune vada a rimanere a profitto
dei superstiti, via via fino all'ultimo, cresen-
do sempre gli utili perchè divisi tra un
minor numero di persone, finchè morti
tutti i soci resta quasi sempre al governo

che è quello che di solito lo costituisce per
compiere qualche grande impresa ricor-
rendo al concorso privato. Le tontine non
sono nè istituti di comproprietà perchè
non vi ha solo l'unità materiale di pro-
prietarii che si uniscono per esercitare il
loro diritto, ma vi ha qualche cosa di più,
essendovi scopo di guadagno, non sono poi
società comm.li e nemmeno civili perchè non
vi ha il concetto fondamentale delle so-
cietà, della distribuzione del guadagno
a tutti i soci. Codesti sodalizii si rego-
lano colle analogie ma sarebbe meglio
che vi fosse una legge unicamente fat-
ta per disciplinarli.

Titolo II°

Delle Società in nome collettivo

società in nome collettivo ha caratteri

comuni colle società civili, caratteri co-
muni colle altre società comm.li e caratteri su-
proprj. Esaminando questi nei vari ca-
ratteri avremo un giusto ~~carattere~~ del-
la società commerciale in nome collettivo
e riterremo anche le principali dispo-
sizioni che la disciplinano.

Confronto delle Società in nome collettivo, colla Soc.ta Civile

---

Tre sono i caratteri che la società in
nome collettivo ha comuni alla socie-
tà civile, e sono:

1° Il contratto come origine della sua
esistenza

2. l'unità materiale delle cose che si
conferiscono.

3. l'unità morale degli interessi diret-
ti al fine propostosi dai soci di
guadagno materiale.

I. Carattere comune: Contratto come origine della sua esistenza

Dall'avere la società in nome collettivo comune colla civile il carattere del contratto come origine della propria esistenza, consegue esservi disposizioni comuni non solo alla società in nome collettivo ed alla società civile ma anche con tutti gli altri contratti. Il contratto ora, anche a comporre la società comm.le in nome coll. bisogno per esser valido che nei contraenti vi sia capacità d'obbligarsi, che essi prestino un valido consenso, che vi sia la possibilità di prestare l'oggetto convenuto. La società comm.le in nome coll. entra dunque a prendere dal codice civile disposizioni che sia comuni cogli altri contratti perchè trattasi anche qui di un contratto.

nella società comm.e il nome collettivo
pertanto non potrà esser socio che una pe
sona capace di contrarre (e conviene notar
lo anco non si creda l'opposto in base al
principio volente et consentiente non
sit injuria perchè un minorenne non
può entrare, dal momento che non concor
re solo al guadagno ma anche alla pe
dita)
Inoltre dovrà come in ogni altro un consen
so valido, libero da errore, violenza o dolo
ed essendo il consenso viziato potrassi im
pugnare tutto l'atto costitutivo della soc
tà poichè manca un elemento di que
sta e sappiamo quanta importanza abb
nelle società l'elemento personale. Lo
scopo della società dovrà esser tale da po
ter esser raggiunto, l'opera della società
dovrà esser tale da potersi prestar nei
limiti del possibile.

Il Carattere comune
Unità materiale

Essendo comune alla società comm.le in nome coll. colla società civile il carattere dell'unità materiale delle cose che si conferiscono, avremo disposizioni comuni non solo colla soc.a civile, ma anche coll'istituto della comproprietà di cui questa unità materiale è la base. Così vediamo restringersi la comunanza di disposizioni di varii istituti giuridici.

In conseguenza di ciò:

Ogni socio della società comm.le in nome coll., come è concesso ad ogni socio della società civ. e ad ogni comproprietario, potrà

chiedere l'escorporazione della propria quota quando non sia una società a tempo determinato.

godere di confronto agli altri soci
(come pei comproprietarii) di obbligarli a
concorrere alle spese necessarie per la conse
vazione della cosa comune, poichè un fondo
comune si ha sempre in ciascuno dei tre
istituti, e rispetto a questo sussiste questo
diritto come sussiste l'obbligo rispettivo d'
essere costretto a concorrere a tali spese.

Richiedere la divisione dei frutti
che man mano si vanno raccogliendo dalla
cosa comune.

Sia nella Società comm.le in nome coll.
nella civile e nella comproprietà quando
le quote non sieno determinate dal con
tratto, saranno eguali; —

La responsabilità dei soci
per le obbligazioni che contraggono di fron
te ai terzi sarà illimitata, ed essi rispondono
con tutte le loro sostanze, sia nella Socie
in nome coll. che nella civile e nella compro

cietà ove di fronte ai terzi non sono socii
na persone che assieme contraggono un
obbligazione.

III carattere comune
Unità morale

Per l'unità morale degli interessi diretti
ad un fine di guadagno abbia disposizioni
comuni alla Società comm.le in nome col-
lettivo ed alla Società civile essendo questo
carattere solo ad esse comune. Le norme
comune ad esse che discendono da questa unità
morale sono la intrasmissibilità della
personalità di socio ed il mandato reciproco.
Nessun socio nè d'una Società civile nè
di società comm. in nome coll. può metter un
terzo nel proprio posto, ma solo vender la
sua quota, senza che tal vendita produca
rapporti giuridici tra il compratore e la
società durante la vita della Società stessa

a meno che gli altri soci non vi sieno con-
senzienti, non sorge che rapporto giuridico
tra il socio ed il compratore che avrà di-
to allo scioglimento della Società, alla quo-
ta spettante al socio stesso. Nè se un socio
può metter altri in luogo suo con mandato
proprio, potrà ancor meno un terzo credi-
tore del socio porsi da sè nel suo luogo, nè
far valere sulla sua quota le proprie ra-
gioni, può solo colpire gli utili rilascia-
ti al debitore suo, non torne via la quo-
ta che deve rimanere fino alla fine
della Società.

Ogni socio s'intende abbia avuto dagli al-
tri la facoltà di poter compiere da sè ogni
atto amministrativo, ciò che costituisce
il mandato reciproco fra soci per atti
amministrativi. Tale è la comunanza
degl'interessi tra i soci, che si doveva ammet-
tere questo mandato reciproco generale

sulla fiducia reciproca che mise insieme i soci, ed autorizzar ciascuno di essi a compiere da sè per tutti gli altri gli atti amministrativi.

Confronto della Soc.ª in nome collettivo, colle altre Soc.ª Comm.li

I caratteri che la Soc.ª in nome coll. ha comuni colle altre società comm.li sono seguenti:

Essa tratta il comm.º come tutte le altre società comm.li e per esso si distingue dalla società civile anzi tutto perchè questa non tratta che affari civili, e perderebbe la sua natura se trattasse affari comm.li

Essa si propone sempre uno scopo di guadagno materiale, come tutte le altre società comm.li mentre la civile può proporsi anche guadagno morale, o mero diletto.

3. Essa è un ente separato e distinto dalle persone dei soci come le altre soc. comm.[e] hanno una personalità fittizia sì nei rapporti interni che esterni; mentre la società civile non assume questo carattere nei rapporti esterni, ma solo negli interni, tra loro i soci si riconoscono distinti dall'ente sociale, ma di fronte ai terzi, ed acquistano uniti i diritti e contraggono obbligazioni.

4. Nelle Società comm.[li] e tra esse anche quella in nome coll. l'obbligazione è solidale, ogni socio risponde per tutti i debiti, per tutta la somma dovuta dalla società, mentre nella società civile non si ha che una obbligazione semplice, non presumendosi la solidarietà se non in caso speciale de mandanti, co-autori ecc. ma avendosi solo per patto o per valore espresso dalla legge. Qui la legge nelle soc. comm.[li] vuole espressamente solidale l'obbligazione

dalle sociale, per aumentare il credito e giovare
comm.^e alla società nell'aumentarne la responsabili-
tà: un aggravio apparente produce un reale
utile giovamento.

Caratteri proprii della Società in nome collettivo

Nello stabilire i caratteri proprii della società
comm.^e in nome coll. non può farsi il confronto
che colle altre società comm.^i, ma non col-
la civile, della quale abbiamo già rilevato le
differenze, che sono comuni alla società com-
merciale in nome collettivo colle altre socie-
tà commerciali.

Questi caratteri proprii della società in nome
collettivo sono principalmente due, e sono
la responsabilità illimitata di tutti i socii
e la trasmissibilità della qualità di socio. O-
gni socio d'una società commerciale in nome
coll. risponde delle obbligazioni sociali

con tutte le proprie sostanze, nelle altre socie-
tà non si ha questo carattere, nell'anonima
per nessun socio, essendo la responsabilità li-
mitata al numero delle azioni possedute, nel-
le accomandite per alcuni soci, essendo illi-
mitata la responsabilità dei gerenti, limi-
tata invece quella degli accomandanti al-
l'importo della quota da essi conferita.
nessun socio può trasmettere la propria
qualità ad altri mentre nelle altre socie-
tà comm.li gli accomandanti e tutti i soci
della società anonima possono liberarsi
dalla società colla cessione della propria quo-
ta. Questi due caratteri sono peculiarmen-
te appartenenti alla soc.à in nome collettivo
e la distinguono nettamente dalle altre
società comm.li; però non dalla società ci-
vile con cui li ha comuni, essendo anche
in questa illimitata la responsabilità, in-
trasmissibile la qualità di socio ed intera

sottane la cessione. Ne risulta che la socie-
tà in nome coll. è tra le commerciali quel-
la che può conservare il tipo della società civi-
le, per cui per la società in nome coll. si
applicheranno i principii e le norme che
si riferiscono alla società civile in una ma-
niera più larga ed estensiva.

Definizione della Società
commerciale in nome collettivo

Analizzato il concetto della società commer-
ciale in nome coll. può ora definirsi co-
me segue, riunendo tutti i caratteri suoi e-
posti.

La società comm.le in nome coll. è quella che
si stipula e conchiude tra due o più persone
nello scopo di esercitare il comm.o sotto una
ragione sociale, e nella quale la responsabi-
lità dei socii è illimitata e solidale, e la
qualità di socio non è trasmissibile. Questa

definizione riassume in sè tutti i caratteri già discorsi. La ragione sociale è il nome sotto cui la società agisce e compare di fronte ai terzi ordinariamente composta dei nomi di tutti od alcuni dei soci.

Nel definire la società in nome collettivo il codice Germanico, pur avendone il giusto concetto, commette un grave sbaglio di forma, poichè non dice "responsabilità illimitata" ma "responsabilità che non è limitata al rispettivo apporto."

Con ciò, benchè gli interpreti della legge abbiano in pratica applicato quello che intendeansi suoi compilatori, la lettera della legge si presta ad una gravissima interpretazione, non vietando essa che si limitasse senza violarne la lettera, la responsabilità d'un socio ad una somma maggiore del suo apporto, che non rappresentasse affatto la sua sostanza totale.

B. Costituzione della Società

Forma del contratto

Noi sappiamo che la società in nome collettivo si costituisce per contratto, ma intorno alla forma di questo si presenta una prima questione:

È egli opportuno ordinare, come fa il nostro codice, l'erezione d'un documento scritto d'un contratto costitutivo, o piuttosto ammettere come fa il codice germanico, che la società possa costituirsi anche verbalmente?

I sostenitori del sistema italiano sostengono la loro teoria coi fatti seguenti:

il contratto scritto è ormai entrato nelle abitudini del commercio, e però non vi ha scopo alcuno di non mantenerlo.

il contratto scritto ha già fatto buona prova;

esso richiama meglio l'attenzione dei soci contraenti, e regola meglio i rapporti tra essi, previene meglio controversie e questioni che specialmente possono nascere in caso di fallimento e scioglimento della società. Questi fatti sogliono esser sempre accompagnati da controversie che nell'atto scritto si regoleranno meglio.

infine dovendo il contratto costitutivo della società esser insinuato nel registro e contenere certe parti essenziali, è più facile che in un contratto verbale, alcune di queste vengano dimenticate, mentre in un contratto scritto questo riesce quasi impossibile.

Queste ragioni appariscono degne di considerazione, ma i propugnatori del sistema germanico le abbattono come speciose

di poco reale valore.

Non può dirsi essere entrato il contratto scrit-
to nelle abitudini del commercio perchè
una formalità; e tutto ciò è forma i com-
mercianti dispettano, ed assai di rado lo ac-
cettano nelle loro abitudini perchè ritar-
da ed inceppa l'andamento comm.le ed al-
tremeno è causa di tedio: i commercianti
attendono sempre a sciogliersi dalle forma-
lità e più saranno contenti quanto minor
numero di formalità si troverà nelle lo-
ro transazioni. Certe volte poi con questa
presenza del contratto scritto si evita la forma-
zione di società improvvise, le quali se si
prende il buon momento nel compier le for-
malità queste non si formano più.

Il contratto scritto non fece gran fatto buo-
na prova di se, non scemò affatto il nume-
ro delle cause in ordine alla costituzione
della società, il quale forse è maggiore cal

sistema italiano che al germanico. Non
è vero che il contratto scritto richiami me-
glio l'attenzione dei contraenti a stabilire
chiaramente tra loro i patti che regolano
l'andamento della società, poichè se pur si
tengono e si avvertano condizioni che sfuggo-
no alla parola, la parola scritta non è mai
sì limpida da chiarire indubbiamente
ed esclusivamente l'idea formatasi nel
nostro pensiero o per l'insufficienza sua,
o per l'inesperienza di chi se ne vale. Lo
scritto più che appianare le controversie
spesso le difficoltà, dà appiglio ai contra-
sti anzichè togliere i dubbii. D'altra par-
te non restano affatto indisciplinati cer-
ti punti che meritano di esser stipulati
e ben regolati, poichè la legge esige alcu-
ni patti fondamentali che nessuna socie-
tà può trasandare, e che devono poi esser
insinuati al registro di comm.° e di disciplin-

anche gli altri. Ora è certo che il legislato-
re avrà meglio studiato l'esattezza dell'e-
spressione, pei contratti costitutivi della so-
cietà, ed è più capace delle parti di regolar-
ne i rapporti, ha considerato tutti i casi che
possono avvenire, salvo le peculiari compli-
cazioni, e li esaminò in modo che i contra-
enti mai potrebbero superarle. Infine
quanto al garantire l'osservanza delle
norme date per la registrazione dell'atto
costitutivo della società è certo potersi ga-
rantire essa con altre sanzioni, multe
risarcimento di danni, per parte dei promo-
tori della società, e le indicazioni richieste
dalle leggi sono tanto primitive ed impor-
tanti che non saranno mai obbliate e si
presentano necessariamente da sè.
Egli è adunque più opportuno il sistema
Germanico dell'Italiano nei vantaggi che
si dice derivino da questo, nè derivano real-

mente. Il codice accompagna questa una prescrizione dell'atto scritto colla sanzione che se il contratto costitutivo non è esteso per iscritto, nessun rapporto legale nasce nè tra i socii, nè di confronto ai terzi, colla eccezione però per questi ultimi che se la società è di notoria esistenza, e il terzo abbia contratto in buona fede con essa, egli possa, se voglia e gli torni il conto, ritenerla costituita di fronte della mancanza del contratto scritto, e validamente costituitta, e se non gli torna, possa dichiararla non valida, e sè ritenere sciolto d'ogni obbligo verso di essa

Formalità di registro

Il codice Italiano richiede pure l'insinuazione per estratto dell'atto di costituzione della società, e l'affissione di esso per tre mesi. Esso non esige la inserzione dell'atto

nel giornale degli annunzi giudiziarii come il codice germanico, e non contiene nemmeno quell'ulteriore prescrizione che tutti i soci debbano concorrere all'insinuazione dell'atto ed apporvi tutti la propria firma o di persona al tribunale, o dinanzi un notajo che l'autentichi al che sono obbligati anche i soci gerenti, se ne sistono.

Il codice italiano, ha qui una sanzione d'ordine particolare per l'omessa insinuazione dell'atto, non si scioglie ex se la società, non si ritiene sciolta, anzi non sussistente, ma per produrre lo scioglimento occorre che uno qualunque dei soci notifichi agli altri per via d'usciere il proprio ritiro onde la vita della società è nelle mani di qualunque dei soci. Il codice germanico non porta la sanzione che mancando le forme richieste

si ritenga non costituita la società, ma
impone solo grosse multe.

Tutte le modificazioni dell'atto costitutivo
della società esigono per essere valide di
fronte alla legge, le stesse formalità dell'
atto primitivo di costituzione della società
stessa.

Parti indispensabili
del contratto

Il contratto con cui si costituisce la socie-
tà in nome collettivo deve contenere il
nome, cognome, residenza sì dei socii che
dei gerenti, se ve ne siano, la ragione so-
ciale sotto cui la società eserciterà il com-
mercio e la durata della società indica-
ta dal tempo in cui comincierà, e dal
tempo in cui essa cesserà ecc. Queste par-
ti oltrechè nel contratto devono essere i-
scritte nel registro, e contenute nel band-

affisso nella sala del Tribunale. Inoltre non deve mancare la ragione sociale composta del nome di tutti i soci (come in Inghil.) o di alcuni o di uno solo, seguito dall'indicazione Co. Si scelgono i nomi più accreditati per giovare la società.

Queste parti del contratto sono pur richieste dal codice germanico benchè ammetta il contratto verbale, perchè richiede la insinuazione al registro del contratto sociale. Le parti indispensabili che devono stipularsi per registrarsi, sono quelle stesse richieste dal codice italiano però con una differenza quanto alla durata. Il codice germanico più opportunamente esige si indichi il tempo in cui cominciò la società, cioè richiede l'iscrizione del contratto, dopochè la società ha già cominciato a trattare il commercio, ed assicura così la verità del registro di commercio, evitando iscrizioni non

non corrispondenti al fatto, iscrizione di
società che non esistono, perchè non comin
ciarono nemmeno a funzionare. Ancora più
opportunamente esso non esige si indichi
la fine della società perchè non può sta-
bilirsi a priori ed i socii non possono sape-
re il tempo in cui converrà sciogliere la so-
cietà e se lo stabiliscono, lo fissano a capric-
cio, ond'è più giusto ammettere le socie-
tà a tempo indeterminato.
Il codice italiano dice circa la sede della so-
cietà, e certo fa una grave dimenticanza
perchè non può formarsi nessuna socie-
tà senza stabilirne la sede almeno im-
plicitamente. Il codice dovea occuparsi
di ciò per indicare a qual tribunale si
possa competentemente rivolgersi in ca-
so di contestazioni. Nel silenzio dei pat-
ti potrà ritenersi implicitamente
essere dove è la direzione della società;

L'indicazione della sede non doveva però ommettersi.

C. Rapporti interni tra soci, e colla Società

Ufficio della legge in questo argomento

Nel campo dei rapporti interni si deve stabilire un principio fondamentale cui deve uniformarsi il legislatore nel dare le sue norme, il patto è sovrano tutto è deciso dalla volontà dei soci. La legge non ha che un ufficio sussidiario, interviene quando i soci nulla abbian voluto, o potuto stabilire per regolare i loro rapporti. Questo principio sta sia per la legge lata, che per la ferenda: per la prima sicchè conforme ad esso s'interpreti, per la seconda sicchè vi si conformino le future discipline

Il codice italiano non ha nessuna dispo-
sizione che formi espressamente eccezione
a questo principio, il codice germanico ne
adotto opportunamente una: quando i so-
cii nominando dei gerenti abbiano inte-
ramente rinunciato ad ogni diritto di
esaminare e sindacare la gestione, con-
servano a fronte della rinunzia, il dirit-
to stesso pel caso di una gestione di ma-
la fede contro il principio suddetto, che
vorrebbe si rispettasse la loro volontà:
il codice germanico stabilisce dunque
che a fronte della rinunzia essi possano
esaminare la gestione se è condotta di
mala fede.
Gli argomenti che appartengono ai rap-
porti interni sono: del fondo sociale, del-
la cooperazione dei socii, dell'ammini-
strazione della rappresentanza nei rap-
porti interni; del calcolo e divisione

degli utili ecc.

I. Fondo Sociale

L'argomento del fondo sociale appartiene ai rapporti interni perchè essendovi di fronte ai terzi per tutti i soci responsabilità illimitata, sostenuta con tutti i propri beni e non solo coi conferiti, il patrimonio sociale non è normalmente distinto da quello peculiare dei soci che nei rapporti tra loro, i terzi non si preoccupano della sua esistenza, ma solo curano l'esistenza di patrimonio sufficiente nei vari soci. È solo in via di eccezione che può sussistere tale distinzione normale di fronte ai terzi, e se ne parlerà nei rapporti esterni pel caso in cui l'eccezione sussista.

Componendosi il fondo sociale degli apporti e quote conferite da ciascun socio, sta

riguardo adesso la questione se nel fondo stesso spetta il diritto di proprietà a ciascun socio nella quota da lui recata in ispecialità, non avendone la società che il godimento, o se spetta alla società, essendone la società che i soci comproprietarj. Il può deciderlo volta il patto costitutivo della società, decide, però, mancando il patto, interviene la legge e vi surroga la norma legislativa.

Il codice italiano stabilisce che le sole cose che conferite passano in proprietà della società, spogliandosi quindi il singolo socio del suo esclusivo diritto di proprietà sieno:

le consumabili il cui uso sta nella distruzione, perchè come nel mutuo, la società deve goderne, e però consumarle, e perciò averne la proprietà.

le deteriorabili, perchè conferendosi

dal socio in comune è giusto ritenere che
non voglia sottostare da solo alla progressiva
diminuzione di valore delle cose conferite,
ma voglia che vi sottostiano tutti gli altri
come partecipanti agli utili e ciò presume-
si in mancanza di patto contrario.

Le cose destinate ad esser vendute
perchè dovendosi vendere a nome e nell'in-
teresse della società, è opportuno che le ap-
partengano.

Le cose stimate in un inventario
assunto a questo scopo perchè la stima non
si fa solo per curiosità di conoscerne il valore,
ma allo scopo di fissare la misura della quo-
ta di ciascun socio, e quindi commisurare
i guadagni che spettano a ciascuno di essi;
infatti il socio non vuole che fissare la
misura del proprio apporto per proporzio-
narvi i guadagni, ed intende ceder la pro-
prietà della cosa, e spogliarsene affatto.

Il codice germanico ha qualche differenza non fa cenno delle cose consumabili nè delle deteriorabili, ma mentre quelle posso-no trarsi col ragionamento ad esser pro-prietà della società, queste non lo possono e restano dei soci se il patto nulla dispon-ga. Inoltre il codice germanico dichiara proprietà della società le fungibili perchè allo scioglimento del fondo sociale possono restituirsi cose dello stesso genere, e tutte le cose stimate anche fuori di inventario, ritenendo se siano valute cedere in esse proprietà alla società, a meno che non si possa provare aver avuto la stima lo scopo determinato di regolare i guada-gni e le perdite e commisurarli.

II. Cooperazione

La cooperazione sociale è l'obbligo di ogni socio di cooperare perchè lo scopo della

sia raggiunto, e non sussiste che fra soci
i rapporti interni verso i loro compagni,
poichè i terzi non si curano di vedere se i
soci contribuiscono a raggiunger questo
scopo. Il codice italiano non specifica di più
quest'obbligo, e lo ritiene un obbligo gene-
rale indeterminato, il germanico più op-
portunamente dice che ogni socio deve a-
dempiere quest'obbligo nella stessa maniera
con cui tratta i proprj affari, perchè ogni
affare della società è di ciascun socio. Fis-
sossi così l'indole dell'obbligazione e più
mitemente di quello che volevano alcuni
più rigidi giureconsulti a Norimberga
che volevano aggravarla richiedendo si coo-
perasse al conseguimento del fine sociale
con quella diligenza che è propria d'un buon
ordinato comm.e ponendo così a carico del com
merciante in società, come professionista, u-
na speciale diligenza ed attenzione ond'esso

sia responsabile anche delle colpe leggie-
re che commettesse nella cooperazione, di
cui di regola non si risponde. Questa mitez-
za è ragionevole, e ripugna al carattere in-
timo dei rapporti tra soci il maggior ag-
gravio, onde tra amici e compagni debbo-
no tener conto delle più piccole disattenzio-
ni, tanto più che avvenendo spesso che un
negoziante che per l'età non può essere
più bene ordinato, e non vuol ritrarsi dal
comm.°, si associ un parente, invece d'un
estraneo, sarebbe grandemente assurdo ac-
dossare anche le colpe leggiere, ed esigere
quella diligenza di ben ordinato negozian-
te, per la mancanza di cui si ricorse al-
la società.
Dell'obbligo positivo della cooperazione
risulta il divieto per ogni socio di trat-
tare per sè, o con altri in altre società
il commercio esercitato dalla società, sp-

che sarebbe interessato in una società la
controopera e la controoperanza concor-
renza alla precedente, e mancherebbe al
suo dovere di cooperazione. Il codice germa-
nico ha però un'eccezione a questo princi-
pio pel caso di un comm.° esercitato come
accomandante ed azionista, come socio
a responsabilità limitata soltanto, e-
scluse le società a responsabilità illi-
mitata, mentre pel codice italiano an-
che questo sarebbe vietato. E la disposizio-
ne del codice germanico è giusta perchè
non si può amare l'interesse della socie-
tà ove è interessato ed obbligato con tutti
i beni, prima dell'altra ove non ne im-
pegnò che una parte, e non si controope-
rerà, ma solo cercherà altra fonte di
lucro con minore impegno. Anche più
giusta è l'eccezione se il commerciante
è prima interessato limitatamente

nell'accomandita o società anonima

che può s'impegni illimitatamente in

una società in nome collettivo. Allora

è giusto concedergli di far ciò, è assurdo

proibirgli di impegnare le sue sostanze

tutte, perchè anche una molto piccola

parte n'è impegnata in una società, e

non può la responsabilità oltrepassar

limiti restrittissimi, è assurdo per u-

na piccola parte legare tutto il resto o

togliergli l'arbitrio di impegnarlo a

sua volta.

V'è però l'obbligo derivante ex se della

cooperazione di non recar danno alla so-

cietà e di risarcire il danno, in caso di

contravvenzione. Recando uno stesso socio

danno e vantaggio insieme si compensa-

no se nello stesso affare, e se questo supera

non ha più luogo risarcimento, o se no, ha

luogo per la differenza, perchè non può

giudicarsi nocivo od utile un affare senza considerare tutti gli elementi di danno e vantaggio onde consta, se in affari diversi non si compensano, dovrà risarcirsi come ogni altro, il danno, e l'affare utile non si retribuisce perchè il socio non fa che compiere un dovere.

III. Amministrazione

Il principale argomento dei rapporti interni nella società in nome collettivo è l'amministrazione, poichè si tratta di vedere chi abbia tra i soci diritto e dovere di amministrare la società, di confronto i soci. Qui non si tratta degli atti amministrativi che portino la necessità d'entrare in rapporto coi terzi, nei quali entra la rappresentanza perchè questa non si riferisce solo ad atti dispositivi ma anche agli amministrativi. All'argomento del-

l'amministrazione non spettano nei rap-
porti interni che gli atti che si spiegano
in modo da non produrre rapporti coi terzi.
Conviene anzitutto formarsi un giusto con-
cetto dell'atto amministrativo in senso so-
ciale. Mentre in senso generale, secondo il
diritto comune, amministrare vuol dire
conservar la cosa, o recarle gli ordinari
vantaggi e miglioramenti, nel senso dello
Statuto sociale, secondo la legge della socie-
tà, l'amministrazione comprende qua-
lunque atto corrispondente alla funzione
ordinaria della società. Quindi per una
società formata per la vendita del vino
al minuto, tutti i singoli atti di vendita
nel senso sociale sono amministrativi,
nel senso comune invece sarebbero dispo-
tivi perchè vendere è tutto l'opposto di
conservare. Per vedere chi abbia il diritto
e il dovere d'amministrare la società

in nome collettivo di confronto ai terzi
bisogna distinguere due ipotesi; secondo
furono o no nominati dei gerenti od
amministratori.

Se non furono nominati dei gerenti, o-
gni socio ha diritto di amministrare,
ha il mandato amministrativo per com-
piere tutti gli atti corrispondenti allo
scopo della società. Noi troviamo il man-
dato reciproco per atti amministrativi
sì nella società civile che nella commer-
ciale come atto razionale ed utile. Esso
è conseguenza diretta della fiducia reci-
proca che unisce i soci, senza la quale
non si sarebbero uniti se non avessero a-
vuta fiducia che ciascuno avrebbe sapu-
to e voluto cooperare allo scopo proposto-
si. È giusto in seguito a questo ritenere
che ogni socio sia capace di compiere un
atto amministrativo e concedergliene il

il diritto. È poi sommamente utile perchè il mandato reciproco si provvede meglio a compiere speditamente quanto interessa l'amministrazione della società, che sarebbe troppo intralciata se si dovesse per ogni atto radunare tutti i soci ad una collegiale decisione.
A più forte ragione se ad ogni socio fu conferita facoltà di compiere atti amministrativi, tutti i soci insieme avranno diritto di compierli collegialmente, di amministrar l'andamento della società, poichè questo diritto compete al corpo dei soci come ad ogni singolo membro.
Se poi furono nominati gestori, i soci accordarono loro esclusivamente il diritto di compier questi atti, ed esclusero così tutti gli altri tra loro dal compierli singolarmente. Fra i gestori poi è naturale che ognuno di essi abbia ricevuto colla

per nomina sua il diritto a compiere singolarmen-
te gli atti amministrativi ed il mandato am-
ministrativo. Potranno altresì amministrare
insieme tutti i gerenti, ed a più forte ragione
tutti i socii collegialmente raunatisi e
deliberare un atto amministrativo, perchè
e pure si esclusero singolarmente, il com-
plesso dei socii precede ogni altro potere.
Socii e gestori, sì in corpo che singolarmen-
te in ambedue le ipotesi hanno diritto non
solo ma anche dovere di compiere gli atti
amministrativi, perchè ogni socio ha il
dovere di cooperare al conseguimento del
fine sociale e l'atto amministrativo è
il miglior modo di contribuirvi; ogni gestore
tutto il corpo dei socii ha obbligo di provve-
dere il meglio possibile all'andamento della
società, ed al suo interesse.

Del voto dei socii

Ciascun socio nella prima ipotesi, ciascun gestore nella seconda, come ha diritto di compiere ogni atto amministrativo, ha ad un tempo diritto di opporre il proprio voto prima che l'atto sia compiuto, diritto conferitogli a salvaguardia contro il pericolo di soverchio potere concesso ai singoli socii da cui derivi una mal condotta amministrazione. Ora conviene vedere gli effetti del veto interposto, se cioè debba tralasciarsi l'atto, o portarsi innanzi all'assemblea dei socii perchè decidano. Nulla dispone la legge italiana, bensì il codice Germ.° e la giurisprudenza pratica italiana. Queste due autorità discordano tra loro nel caso che non siano stati nominati gestori; la giurisprudenza italiana vuole che l'atto si porti all'assemblea dei socii e sostiene questa tesi coll'argomento che non deve lasciarsi dipendere dall'arbitrio, dal capriccio

talvolta dalla stessa malevolenza d'un
contraddittore il compiere o tralasciare
un atto amministrativo, molta società de-
ve avere il diritto di deliberare anche a fron-
te di tal contraddizione senza che essa ne in-
tralci l'andamento. Invece il codice Germa-
nico vuole che l'atto venga tralasciato, ed
appoggia questa tesi con ragioni non
meno forti, poichè è pari il diritto d'o-
gni socio, parimente illimitata la respon-
sabilità per ogni atto compiuto, per tutte
le obbligazioni relative che ne derivano,
parimenti vincolato ogni socio e forse espo-
sto ad impiegare per soddisfare tutte le pro-
prie sostanze: non può quindi addossargli-
si responsabilità così estesa contro il suo
volere, chiamarlo a rispondere dell'obbligazio-
ne ch'egli disapprova.
Nel caso che esistano gestori, le sue autorità
sono concordi nello stabilire che l'atto debba

tralasciarsi, ritenendosi che ogni gestore ab-
bia avuto mandato non solo di fare atti am-
ministrativi, ma anche d'impedire che se ne
facciano se li reputa dannosi agl'interessi

Cessazione del mandato dei gestori

Quando siansi nominati gerenti, benchè
essi non siano che mandatarii dei loro col-
leghi, non si applicano sempre i principii
del diritto comune circa la rinunzia del
mandato da parte loro, o la revoca di esso
da parte di coloro che lo conferirono. Esse
applicano se i gestori furono nominati
fuori dell'atto costitutivo della società ma
in un'assemblea posteriore dei socii, perchè
si conferì un mandato comune. Se invece
furono nominati nell'atto stesso costitutivo
della società e ne formi la loro nomina
parte integrale, quasi condizione allo

[illegible] della società, dappoichè i soci si
unirono anche in riguardo alle qualità
personali dei gerenti, non si applicano
le norme stesse; i gestori non hanno
più diritto di rinunziare, avendo assunto
l'obbligazione nel patto costitutivo, i soci
non hanno più diritto di revocare il man-
dato solennemente concesso.

IV° Rappresentanza

Rappresentare vuol dire tener le veci
di alcuno nei rapporti coi terzi, sia che si
tratti di atti amministrativi, che di at-
ti dispositivi. Ogni qualvolta trattasi di
entrare nei rapporti coi terzi, le persone
non naturali non possono farlo direttamen-
te, non possono fare a meno di persone
naturali che le rappresentino, intenga-
no le veci. Non si distingue la natura dell'
atto amministrativo o dispositivo. Quando

si tratta di rappresentanza nei rapporti interni trattasi di vedere che debbano ritenersi i soci investiti del diritto, caricato del dovere di tener le veci di fronte ai terzi di questo ente impersonale.

Se furono nominati gestori, tutti i gestori insieme, se non ve ne hanno, tutti i soci riuniti rappresenteranno la società collegialmente, e questi riuniti, anche se gestori vi siano, ne hanno diritto e dovere. Qui non si potè conferire un mandato individuale trattandosi d'obbligazioni che si addossino alla società e che non possono dossarsi senza il concorso di tutti gli obbligati per disporne, del maggior numero per amministrare. Per il nostro codice basta la maggioranza di voti per gli atti amministrativi, ma pel codice germanico sarebbe necessaria l'amministrazione col temperamento che per lo spirito della legge, se più

re non per la lettera, deve anche di fronte ai terzi ritenersi il reciproco mandato amministrativo.

I. Calcolo e distribuzione dei guadagni e perdite

Per calcolare e distribuire utili e perdite vi sono quattro sistemi, cioè l'italiano, l'austriaco, il germanico, e quello del progetto svizzero.

Il codice civile italiano vuole si ripartisca il guadagno e la perdita tra i soci capitalisti in proporzione delle quote, se furono commisurate, se nol furono in parti eguali: per il socio d'opera parificasi in caso di guadagno la quota a quella del minor capitalista, in caso di perdita a questa perde l'opera lavoro per nulla. Questa teoria giusta nella prima parte è assurda nella seconda, è anche ingiusta per caso di guadagno,

se la Società realizza un' utile, come ma[i]
dovrà ritenersi equo e giusto, accordare al
socio d'opera, la cui opera per essere stata ri-
levantissima e superare anche le quote di
tutti i capitalisti riuniti, la stessa parte
che al capitalista minore, che può avere
quindi una porzione quasi nulla? Non vi
ha alcun raguaglio e si commise un e-
norme iniquità.
Il codice civile austriaco (il commerciale
vi parla e si riferisce al civile) conviene col
nostro nella sua parte giusta, ma ne corre-
gge l'errore, pel caso di guadagno, sulla pro-
porzione del socio d'opera, ne ordina la sti-
ma, e quando i socii, i migliori giudici del
proprio interesse non ne abbiano patuito
il valore nel contratto sociale, rimette al giu-
dice determinarlo dietro perizia. Il sistema
del codice commerciale germanico è diverso
e più sbagliato e dannoso del nostro, ordinando

la separazione dell'interesse del 4% sulla quo-
ta conferita da ogni socio capitalista anche
a danno del capitale, prima d'ogni calcolo
di risultati, senza sapere se vi sia guadagno
o perdita; dopo questa separazione si calcola
il guadagno o la perdita, e si divide in parti
eguali tra i soci capitalisti, comprendendo-
vi nel caso di guadagno il socio d'opera, che
altrimenti perde il lavoro prestato. Questo
sistema è dannoso ai piccoli capitalisti che
si vedono obbligati a contribuire alla perdi-
ta in parti eguali coi maggiori, ed ai soci
d'opera che perdono l'opera loro interamen-
te o si vedono scemato il guadagno, ed in gene-
rale sono più facilmente portati in perdi-
ta, con offesa alla giustizia distributiva.
Il progetto del codice svizzero si conforma solo
in parte al codice germanico, anch'es-
so vuole si prelevi il 4% a favore dei
soci capitalisti, ma ordina ad un tempo

sia la quota del socio d'opera stimata dagli stessi soci o dal giudice, ed a favore di lui si preleva pure su questa base il 4% appena dopo ciò calcolasi il risultato della gestione, distribuendolo in parti eguali tra i soci capitalisti, compreso in caso di guadagno il socio d'opera, che nella perdita, perde il lavoro soltanto. Il socio d'opera è trattato meglio dal codice germanico parificato ai capitalisti si salva dal danno, e così viene tolto uno degl'inconvenienti, ma resta il secondo relativo a piccoli capitalisti.

VI. Formazione della quota dell'anno successivo

In ogni gestione sociale, d'anno in anno regolandosi i guadagni e le perdite, non la misura del capitale pel nuovo periodo di gestione, ma si determina la quota che

spetta in questo a ciascun socio.

In questo argomento si hanno alcuni prin-
cipii tradotti in articoli dal codice ger-
manico di cui il nostro non fa cenno, e
sono i seguenti:

Nessun socio ha diritto di scemare la
propria quota, e quando si obbligò a pre-
starla in data misura, in questo deve
tenersi obbligato nè può prestarne una
minore.

Nessun socio ha obbligo di accrescere la
sua quota, e veramente non ne ha ne-
meno il diritto se gli altri socii non
glielo consentano, perchè verrebbe con
ciò ad alterare la divisione dei guadagni.

Nessun socio ha obbligo nè diritto, senza
il consenso degli altri, di reintegrare la
sua quota scemata da perdite anteriori.

Secondo il codice italiano il calcolo della
quota dell'anno seguente è semplicissimo

la quota è quella che rimane dopo riti-
rato l'eventuale guadagno, o verificata
la perdita eventuale. Nel caso di guadagno
la quota rimane la stessa, in caso di per-
dita sarà scemata. Può anche avvenire,
ma non entra nell'andamento ordinario
della società, l'aumento consentito da
tutti i soci di tutte le quote e del capita-
le sociale.

Secondo il codice germanico durante la vita
della società il socio non percepisce alcun
utile, ma il 4% prelevato dalla sua quota
gli si assegna nel suo conto, e non si ritira
mai: poi si calcola il risultato della ge-
stione, se v'è guadagno si somma all'in-
teresse del 4% ed alla quota precedente; se v'è
perdita, questa quota resta scemata e
l'aumento dell'interesse costituisce la
quota dell'anno successivo (capitale in-
iziale più interesse).

Dappoichè non si rilascia dividendo, ed il socio non percepisce nè l'utile eventuale nè il guadagno fisso del 4% parrebbe inutile fare questo prelevamento, perchè infatti tutto rimane nel fondo sociale. Ma occorre evidentemente farlo per sapere qual modificazione abbia subito la quota di ciascun socio, se sia aumentata diminuita, o rimasta integrale, per vedere come concorrerà poi l'anno dopo nei guadagni o nelle perdite che risulteranno dalla nuova gestione. E' poi modificata questa prescrizione di non rilasciar nessun guadagno ai soci perchè si concede loro di ottenere dalla società un prestito pari all'importo che risulta dal guadagno verificatosi per ciascun socio, dall'interesse che gli spetta, con un patto migliore d'ogni altro prestito, col beneficio di non pagare che il 4% dell'interesse

mentre la tassa ordinaria degli affari comm.li è il 6%. Questo prestito senza dubbio non va pagato, anzi compensato, che alla fine della società ed è un vantaggio che mitiga la prescrizione suddetta.

D. Rapporti esterni

1. Fondo sociale

Quest argomento fu già trattato nei rapporti interni, e qui deve trattarsi in altro senso, in via d'eccezione, poiché, se per le altre società questo è normalmente argomento dei rapporti esterni, non lo è che in tre eccezionali per quella in nome collettivo, e qui devono rilevarsi le eccezioni.

Di regola dunque il patrimonio sociale non è distinto da quello dei soci; ma si considera

in fatto una distinzione nei casi seguenti:

a. Nessun socio può cedere ad altri la propria quota in modo da mettere il cessionario nel proprio luogo rispetto al fondo sociale. Questo non acquista che il diritto di percepire gli utili che fossero rilasciati al socio e nemmeno questi, se si segue il codice germanico e di percepire allo scioglimento della società la quota del cedente cogli utili relativi. Nessun altro diritto ha il cessionario di fronte al fondo sociale, da cui risulta evidente la distinzione tra la quota conferita nel fondo sociale, ed il patrimonio non sociale del socio.

b/ Il creditore particolare d'un socio non può colpire la quota da lui conferita nel fondo sociale, ma solo il suo patrimonio individuale, deve rispettare il fondo sociale, che appare come un

quid diverso anche nei rapporti esterni
dal patrimonio non sociale dei socii.
Il codice italiano non ha questa disposizio-
ne; il codice germanico, posta la stessa re-
gola, vi apporta però un'eccezione im-
portantissima, ponendo il creditore nella
possibilità di colpire anche la quota
conferita dal debitore nel fondo socia-
le. Esso gli ordina però l'adempimento
di certe formalità, esaurimento degli
atti esecutivi contro il rimanente patri-
monio, e se non sia giunto al pagamento
totale notificazione ai socii dell'obbli-
go loro di escorporare la quota del socio per-
chè egli la possa colpire. Anche duran-
te il periodo di vita della società il credi-
tore particolare può ottenere il suo
effetto, ma anche allora il fondo sociale
è rispettato nè può colpirsi la quota in
ne fa ancora parte, ma solo dopo la sua

escorporazione.

Benchè i due sistemi distinguono sempre il patrimonio del socio debitore dal fondo sociale, rimane a vedere quale sia il migliore.

Dubbio gravissimo sorge qui, perchè se il sistema italiano è più utile, il germanico è più conforme alla giustizia.
Il sistema italiano è più utile garantisce la vita della società togliendo ai creditori dei soci il mezzo di scuoterla fino dal fondo e porne a rischio la esistenza, specialmente se ve ne fossero parecchi che verrebbero a diminuire di molto il capitale sociale. Il sistema italiano esclude questo pericolo, il germanico lascia in forse la vita della società ma è certo più conforme alla giustizia, questa vuole che nessuna parte della sostanza del debitore rimanendo nelle sue

ragioni possa essere sottratta alle ragioni
del creditore, poichè non si tratta di vender-
la o spenderla a disegno, ma di conservarne
la proprietà. Inoltre il sistema germa-
nico impedisce la frode, mentre può nel c.
c. Italiano sottrarsi gran parte dei propri
beni ai proprj creditori col costituirne un
rapporto sociale, sia in società realmen-
te esistenti, che in altre fittizie, e la frode
è sempre difficilissima a svelarsi per la
presunzione di buona fede; però se lo
si potesse, l'atto costitutivo sarebbe an-
nullato.

c/ Nel caso di fallimento della società fal-
liscono tutti i socii se sono avvolti con
tutto il loro patrimonio perchè rispondono
illimitatamente, però si distingue atti-
namente il patrimonio sociale da quel-
lo dei socii. I creditori formatisi di con-
fronto alla società sono ammessi ad

avere il pagamento pel fondo sociale, gli altri creditori particolari dei soci non sono ammessi ad esercitare alcuna ragione sul fondo sociale se non nel caso, impossibile ad avverarsi, che avanzasse dopo pagati i crediti sociali, una parte del fondo sociale che andrebbe a soddisfare i crediti individuali dei socij; ma allora non si tratterebbe più di fallimento perchè l'attivo supererebbe il passivo. Il fondo sociale si distingue dal patrimonio dei socij, e mentre i creditori sociali possono insinuarsi contro l'una e l'altra massa concursuale, se non ebbero intero il pagamento del fondo sociale, i creditori dei socii non lo possono che verso i patrimonj particolari dei socii.

II Rappresentanza

Affine di promuovere la contrattazione

coi terzi, coll'assicurarne la validità si è stabilito ch'essi contraggano validamente con qualunque socio se non vi sono gerenti, e se vi sono con qualunque di essi, ma non altri socii non gerenti, di fronte ai terzi deve esser considerato investito del diritto e dovere di tener le veci della società ogni socio, se non v'hanno gestori, ogni gestore, se ve ne hanno, e a maggior ragione il corpo dei gestori. Naturalmente saranno poi validissime a fortiori le contrattazioni fatte da tutto il collegio dei socii.

III° Obbligazioni sociali.

Di fronte ai terzi la responsabilità di ogni socio è illimitata e solidale nella società in nome collettivo, e già sappiamo esser solidale in tutte le altre società commerciali, illimitata solo per alcuni socii

nelle altre, e quindi in vario grado soli-
dale, e per alcuni soci solo fino all'appor-
to e non altre.

Tra i soci nei rapporti interni non è
nemmeno a far questione se la responsabi-
lità sia solidale o semplice, se il socio col-
pito dal creditore, possa impetire un compa-
gno per tutto il credito, o vederselo spezzato
in tante quote; non v'era ragione di di-
stinguere, e nessuna legge stabilì solida-
rietà tra i condebitori pel regresso, nè
si dica trattarsi qui di condebitori com-
merciali tra cui la solidarietà è stabilita
per patto, per la qualità comm.le non por-
ta la conseguenza del debito solidale verso
colui tra i condebitori che pagò.

Una disposizione speciale del nostro codice
e del Germanico (che lo trasse dal codice
di Wirtemburg) porta che il socio che entra
a formar parte della società dopo che essa

ha già percorso un periodo di sua vita, acquista tutti i diritti acquistati, ed assume tutte le preesistenti obbligazioni, divien affatto pari agli altri socii. Questa disposizione non è conforme alla giustizia perchè manca per lui ogni disposizione causa del diritto e dell'obbligo, non conforme alla utilità perchè si allontanano i socii dall'entrare in società già formate, per le obbligazioni che possono assumere, nè giustificata se non dalla difficoltà della liquidazione che si dovrebbe fare all'entrata del socio per definirne la posizione e dal danno che deriverebbe se vi fossero due classi di socii, che incaglierebbe le operazioni sociali.

E. Scioglimento della Società

Principio fondamentale relativo allo scioglimento

Per ben comprendere le cause di scioglimento

della società commerciale in nome collettivo conviene osservare che devesi porre il principio che la società è costituita con riguardo alla persona di ciascun socio, per cui ogni socio è personalmente parte integrante della vita della società, e mancando un solo socio, viene a mancare una parte essenziale della società la quale perciò dovrebbe sciogliersi. A questo principio si tien fida la legge Germanica, mentre l'Italiana l'adotta in qualche parte ma non lo segue sempre.

Scioglimento totale della Società in nome collettivo

Le cause di scioglimento totale comuni alle due leggi sono:

1. L'accordo dei soci, che han formato la società sono padroni di disfarla di mutuo consenso.

2. Il fallimento della società per cui mancando i mezzi attivi, perchè sono superati dai passivi, e la massa dei massa dei creditori entrando nella massa sociale che dovrebbe servire allo scopo sociale, questo scopo non può conseguirsi, e cessa, e con esso la società.

3. Il raggiungimento dello scopo propostosi dalla società.

4. L'impossibilità di raggiungerlo, sia pacificamente riconosciutta dai soci che si unirono per conseguirlo, sia sentenziata dal tribunale dietro domanda dei soci che non vogliono perdere l'opera loro, contro quelli che rifiutino d'acconsentirvi, e che vi sono obbligati quando il tribunale abbia messo in chiaro questa impossibilità.

5. L'avveramento della condizione risolutiva, se i soci come si fa talvolta nel

conchiudere la società stabiliscono ch'es-
sa si risolva coll'avverarsi di un dato fat-
to, il quale avverandosi conforme al
patto, scioglierà la società; è questo un
articolo del contratto con qualsiasi altro.
6. L'espiro del termine convenuto per la
vita della società; i socii con un patto
conforme al precedente hanno stabili-
to che la società duri per un dato tem-
po, per cui giunta la fine di esso, la so-
cietà si scioglie da sè.
7. La morte d'un socio gestore.
8. L'interdizione di un socio gestore.
Le due leggi d'accordo ritengono pei socii
gestori il principio che la mancanza ma-
teriale e giuridica d'un socio toglie l'in-
tegrità dell'atto costitutivo della società
conchiusa con riguardo alla persona di
ciascuno di essi. Quindi tolto un socio
gestore che non esista più materialmente

e giuridicamente deve sciogliersi la società
sì per la legge Italiana che per la germa-
nica, non così pei soci non gestori.

Le prime sei cause non soffrono eccezioni
infatti il mutuo consenso, il fallimento,
lo scopo raggiunto, e l'impossibilità di
raggiungerlo, l'avveramento della condi-
zione, o l'espiro del termine non sono
eccepibili.

Le eccezioni alle due ultime cause, chia-
ramente espresse dal codice germanico,
dedotte per ragionamento dall'Italiano
sono tre, due per la morte, una per l'in-
terdizione del socio gestore. La morte
del socio gestore non porta verun sciogli-
mento nè totale, nè parziale, se i soci
nell'atto costitutivo della società, abbiano
stabilito che morendo uno dei soci gesto-
ri, la società abbia a continuare cogli
eredi di lui, patto questo che può affigurare

solidamente nell'atto costitutivo come
ogni altro, benchè si obblighino anche
gli eredi. La seconda eccezione tramu-
ta lo scioglimento totale in parziale, e
ricorre quando i soci prima che si veri-
fichi il fatto della morte del socio gesto-
re, stabiliscono che verificandosi tal
fatto dovrà la società continuare tra
i soci rimanenti. La sua quota si ~~ag~~ in-
corpora, rispetto a lui, ed esce così dalla
società. È però necessario che questo accor-
do avvenga prima che si verifichi il fat-
to della morte d'un socio gestore perchè
se avviene dopo è nullo, essendosi già nel-
l'atto della morte sciolta ex se la socie-
tà, e non essendo impedito perciò dall'at-
to posteriore che la causa di scioglimen-
to compia il suo effetto. La eccezione u-
nica relativa all'interdizione del socio
gestore, è prodotta dalla deliberazione

precedente a qualsiasi fatto d'interdizio-
ne, che espressamente dichiari non scio-
gliersi per tal fatto, se si verifichi, la
società, ma continuare tra i soci rima-
nenti. Non può ammettersi per questo
caso la continuazione cogli eredi e forma-
re del patto relativo una eccezione allo
scioglimento perchè l'interdetto vive, non
vi hanno eredi, e non può introdursi la
complicata procedura della sua rappre-
sentanza negli affari sociali, ordinan-
do la società continui col rappresen-
tante del socio interdetto.

Cause speciali a ciascun codice per lo scioglimento

La legge italiana ammette un'ulterio-
re causa di scioglimento della società
in nome collettivo, la notificazione per
mezzo d'usciere fatta da un socio del

proprio ritiro per la ommissione delle
forme richieste per la registrazione
dell'atto costitutivo della società, o delle
modificazioni introdottevi; cosichè il socio
esprima voler con ciò sciogliere la so-
cietà.

La legge germanica fida al principio
che non solo la mancanza dei socii ge-
[illegible]tori, ma anche quella di ogni socio to-
glie l'integrità della società, stabilisce
altre ulteriori cause di scioglimento to-
tale della società, cioè la morte d'ogni
socio (colle due eccezioni della continua-
zione della società tra gli eredi e socii
rimanenti), il fallimento, e l'interdizio-
ne d'ogni socio, ed il ritiro di lui in qua-
lunque caso (colla sola eccezione rela-
tiva alla continuazione della società coi
socii rimanenti) l'esecuzione sulla quo-
ta d'un socio da parte di un suo creditore

particolare, l'esclusione d'un socio dalla società votata da essa, o sentenziata dalla magistratura. In seguito alle eccezioni accennate, per non disciogliersi affatto la società nè totalmente nè parzialmente, quando per la morte di un socio, può sciogliersi parzialmente quando qualunque socio muoja, fallisca, sia interdetto, o si ritiri; delle altre due cause si dirà ora a parte. Osservisi anzitutto il ritiro d'un socio pel codice germanico poter aver luogo in qualsisi tempo se la società è a tempo indeterminato, mai invece pel nostro codice che non permette società a tempo non determinato. Il codice germanico ordina più espressamente che, se la società fu stipulata a vita, benchè si tratti di tempo incerto sì nella misura ma per gli altri riguardi determinato.

deve ritenersi la società a tempo indeter-
minato. Questa disposizione fu data per-
chè non fosse lesa la libertà ed autono-
mia del socio che pur volle obbligarsi per
tutta la vita, ed egli avesse in onta a
[...]o libertà di ritirarsi per evitare i gros-
si danni, che da sì gravoso impegno sa-
rebbero derivati. Quanto all'esecuzione
sulla quota d'un socio da parte d'un suo
creditore, si viene a produrre un ritiro
forzoso, dovendosi escorporare la quota
d'un socio; anche questa causa è soggetta
alla solita eccezione del patto anteriore.
Però si osservi potersi qui dai soci deli-
berare il pagamento del pagamento esecu-
tante, impedire l'escorporazione d'una quo-
ta, arrestare l'effetto del ritiro forzoso
del socio; allora tolta la causa non si
produce più l'effetto. Possono anche i so-
ci deliberare d'escludere dal collegio loro

il socio esecutato, che è tanto aggravato
di debiti che la sua rimanente sostanza
non basta a pagarli, nel che gli altri
soci trovano conveniente causa per
non voler più rimanere con lui; in que-
sto caso però non si ha che una trasmu-
zione di causa, producendosi ugualmen-
te lo scioglimento, salve le eccezioni re-
lative alla esclusione. Infine la esclusio-
ne del socio dalla società può scioglierla
a meno che vi sia il solito patto anterio-
re che mantenga la società tra i soci
rimanenti. La società può dal suo seno
escludere quei membri che controoperas-
sero al suo benessere, al suo interesse ma-
teriale e morale, quando vi siano mo-
tivi gravissimi per venire a questo pas-
so gravissimo. Per l'esclusione poi se
il mantenimento della società si vota
nel tempo stesso in cui s'esclude il socio

che perdette la fiducia de' suoi compagni; lo scioglimento non è più che parziale, giacchè nell'atto stesso in cui deliberano un atto che scioglierebbe la società, vi appongono la decisione di mantenerla. La deliberazione presa anche dopo l'esclusione del socio, dopo trascorso un certo tempo si ritiene valida dal codice germanico, che presume siasi implicitamente determinato di conservare la società, giacchè pel suo scioglimento non si prese alcun provvedimento. L'atto successivo non è che conferma esplicita dell'implicita deliberazione anteriore.

Scioglimento parziale

Per la legge italiana sono cause di scioglimento parziale

1. quelle che risultano dalle eccezioni alle cause di scioglimento totale.

2. quelle che dal codice germanico si ritengono ulteriormente cause di scioglimento totale.

Per la legge germanica sono cause di scioglimento parziale quelle che risultano dalle eccezioni suesposte.

F. Liquidazione

Su questo argomento è opportuno esaminare le disposizioni della legge germanica perchè è più completa della nostra; alcune delle norme di quella sono anche nel nostro codice commerciale, altre son conformi alle consuetudini italiane, altre infine che noteremo sono diverse nei due sistemi.

Conviene distinguere il caso di scioglimento totale, in cui si tratta di costituire le quote a tutti i soci, da quello di scioglimento parziale per cui si restituisce la sua

quota del fondo sociale ad uno o all'al-
tro dei soci.

Liquidazione per scioglimento totale

Osservisi anzitutto che lo scioglimento
in caso di fallimento non ha una liqui-
dazione disciplinata in questo titolo del
codice, ma la liquidazione relativa è re-
golata dal libro del codice comm.le che
tratta del fallimento, per cui questo tito-
lo non tratta che della liquidazione ne-
gli altri casi di scioglimento totale.

Per quella liquidazione giuridica che si
chiama liquidazione o stralcio, la socie-
tà che si trova in essa continua a porta-
re l'antico nome, cui solo si aggiunge "
per la liquidazione" o per stralcio" col
nome dei liquidatori, continua a conser-
vare la sua fede, continua ad essere

un ente separato e distinto dalle perso[illegible]
dei soci almeno nominalmente: il fon-
do sociale continua ad esser sempre ri-
conosciuto, ed il tribunale commerciale
conserva sempre la sua competenza: si
tengono gli stessi libri di commercio an-
che per le operazioni di stralcio. Varia
soltanto l'attività sua che non sarà più
quella di compiere operazioni relative
allo scopo prefisso dalla società, ma limi-
tata per realizzare la sostanza della soci-
età per distribuirla ai soci.
Ora si tratta di vedere a chi è affidato que-
sto importante ufficio distinguendo il
caso che siano nominati liquidatori, da
l'altro non si nominino liquidatori per
incaricarli di tale operazione.
Quando non sono nominati liquidatori,
tutti i soci attendono allo stralcio, quan-
do sono nominati, da tutto ciò che riguar-

la liquidazione sono esclusi gli altri socii, nè possono avere ingerenza altri fuori degli eletti.

Dei liquidatori – Nomina e revoca loro

I liquidatori devono essere nominati ad unanimità di voti perchè non si tratta più di fiducia reciproca per eseguire operazioni dirette allo scopo sociale, ma di ragioni anzi in cui i socii sono tra essi in conflitto, non più amici ma contendenti. Qui non basta maggioranza di voti a conferire il mandato di liquidazione, ma occorre l'unanimità. Se un socio solo è discorde dagli altri per questo argomento, potrà indipendentemente da qualsiasi voto di maggioranza ricorrere al tribunale per la nomina delle più opportune persone cui affidare la liquidazione.

Il tribunale dunque ha facoltà e competenza di procedere alla nomina dei liquidatori malgrado qualsiasi voto dei soci, ma non lo può *ex* ufficio bensì appena uno dei soci si rivolge adesso mostrandosi discorde dal voto di tutti gli altri compagni; infatti qui si tratta di lite tra i soci; nessuno può di questi esser obbligato a cedere innanzi al voto di tutti gli altri; ed il tribunale decide.

I soci possono nominare liquidatori anche fuori dal collegio sociale, eleggervi persone che non furono prima mai soci; e questa facoltà è espressamente attribuita anche al tribunale, la cui competenza è così allargata.

I liquidatori sono sempre mandatari per conto della società, anche quando eseguiscono un mandato conferito loro dal tribunale, per cui devono potersi revocare.

mma anche per la revoca, trattasi d'un interesse sociale rispetto a cui non deve trovarsi alcuna discordia, ogni socio ha diritto che il suo voto sia rispettato come per la nomina così per revoca, nè senza l'unanimità di voti può revocarsi il mandato a nessuno dei liquidatori, tanto più che se potesse il voto d'un socio revocare il mandato, il procedimento di liquidazione, che importa si esaurisca nel tempo più breve possibile, andrebbe all'infinito. Ma anche per la revoca se i soci non sono d'accordo, può il tribunale sopra istanza anche d'un solo socio, procedere alla revoca del mandato di liquidazione sia a tutti che alcuni od anche un solo dei liquidatori, e lo può in onta al voto di tutti gli altri soci, purchè però trovi gravi ragioni di farlo per espresso volere del codice.

Formalità

Il codice germanico prescrive che dopo la nomina dei liquidatori, i socii che li nominarono insinuino il loro nome al registro del tribunale di comm.° o in persona od in forma autentica, e dal canto loro i liquidatori devono insinuare al registro in persona od in forma autentica le loro firme, esigendosi così le stesse formalità che per il commerciante che nomina un institore per l'institore nominato.

Uffizio dei liquidatori e loro attribuzioni

Di fronte ai terzi sono come institori anche i liquidatori con mandato illimitato ed illimitabile, perchè possono essere ritenuti solidamente obbligati dai

terzi, anche compiendo nuovi atti mer-
cantili, nei rapporti interni, siano stati
nominati dai soci o dal tribunale, han-
no mandato restrittissimo limitato a
certe operazioni che culminino col proce-
dimento di stralcio di cui si tratta.

Le attribuzioni dei liquidatori nei rappor-
ti interni sono liquidare ogni attività
passività, determinare bene in che consi-
stono gli enti attivi e passivi, liquidando
crediti amichevolmente o sostenendo le
necessarie liti, facendo valere i crediti sen-
za indugio: insomma i liquidatori sono
oo tutto in chiaro e riconoscere la misu-
ra dell'attivo e passivo della società.

Devono poi riscuotere quanto costituisce
il patrimonio dei crediti sociali, pagare
ciò che la società deve ai proprj creditori
vendere tutto ciò che costituisce il fon-
do sociale, perchè, salvo dichiarazioni

unanime di riprendere il fondo sociale
in natura, non se ne fa la divisione che
dopo averlo convertito in denaro. Realiz-
to il fondo sociale, si ripartiranno dai
liquidatori le quote—
Il mandato non è limitato di confron-
to ai terzi che in un solo caso, quando
si tratta di beni immobili; il codice ger-
manico ordina in particolare non si
possono vendere a partito privato senza
aver conseguito il consenso di tutti i soci;
esso vuole che i beni immobili si vendano
ad asta pubblica, ammettendo però la ven-
dita privata che può riescire utile ad evi-
tar le spese dell'asta pubblica, ma richie-
dendo per essa il consenso di tutti i soci a
evitare che i liquidatori se ne giovino
pel proprio interesse.
Il codice germanico autorizza i liquidatori
a pagare in parte le quote dei soci durante

il periodo della liquidazione, prima ch'essa si compia, ma esige che siano già approntati i fondi pel pagamento dei debiti sociali; se però questo vi sia già fondo sufficiente può avvenire il pagamento parziale delle quote sociali.

Quando i liquidatori hanno facoltà e dovere di proseguire e compiere le operazioni in corso, già iniziate dalla società, e sarebbero abilitati anche a tutti i nuovi atti che fossero in relazione con quelli già avviati, e che si dovessero iniziare per compiere quelli in corso. (la compera di merci da consegnarsi a termine)

Liquidazione per scioglimento parziale

Quando trattasi d'escorporare la quota di un socio che cessa d'appartenere alla società, continuano a funzionare i gerenti, sì per le operazioni sociali, che per la

consegna di questa parte del fondo socia-
le al socio che esce dalla società. La società
resta costituita come prima. La liquida-
zione si fa secondo lo stato della società
al momento in cui ha luogo lo scioglî-
mento parziale.
Il socio però che cessa dell'appartenere al-
la società per ritiro od esclusione od al-
tra causa, non resta sciolto in tutto da
ogni rapporto con essa: ha diritto ed ob-
bligo di correre il rischio delle operazioni
avviate quando apparteneva alla società
e non compiute mentr'era socio, ne ri-
trarrà danno o vantaggio e potrà chiede-
re il rendiconto: egli inoltre continua
a rispondere solidariamente ed illimita-
tamente cogli altri soci per le obbliga-
zioni contratte in passato, poichè l'atto
interno non può portar conseguenze ne'
rapporti coi terzi che potranno rivolgersi

anche contro di lui.

Differenti disposizioni del codice italiano

Le sole disposizioni diverse dal codice austriaco sono:

che si devono nominare liquidatori dal giorno in cui fu risolto di porre la società in istato di stralcio, ed intanto interinalmente funzionino i gerenti sociali:

che si tenga un particolare registro per lo stralcio:

che non si paghi alcuna parte delle quote sociali prima che siano soddisfatti tutti i creditori (processo più cauto nell'interesse dei terzi)-

che i liquidatori non siano che semplici mandatari anche nei rapporti esterni senza attribuzioni

all'entità nè di fronte ai soci per vo-
lontà espressa dall'art.° nemmeno di fronte
ai terzi non essendo nulla indicato.

Che infine i liquidatori non
possano transigere nè compromettere, cioè
rimetter la decisione delle liti ad un
laudo amichevole, invece che alla senten-
za del tribunale.

G. Prescrizioni particolari

Abbiamo disposizioni speciali circa la pre-
scrizione delle ragioni creditorie contro
gli ex soci, in cui non si tratta che di pre-
scrizione estintiva per cui si estingue l'ob-
bligo da un lato, il diritto dall'altro, e so-
lo di prescrizione di confronto alle perso-
ne degli ex soci, perchè se sussiste un
fondo sociale, in stabili od altro, non può
aver altro scopo che pagare i creditori

sociali che non si vedranno perciò prescrit-
te le loro ragioni in termini più brevi;
ma solo nei termini ordinarii:
Il concetto fondamentale che ispirò la
legge in queste disposizioni di favore è
di temperare il rigore usato in quest'argo-
mento del diritto comune che, non desun-
se la prescrizione, e specialmente la e-
stintiva (essendo discutibile per la tra-
slativa) nel diritto naturale, non am-
mise la prescrizione che con molto rigore,
speciali condizioni, cioè lungo tempo, cau-
se sospensive, ed interruttive. La legge com-
merciale temperò il rigore del diritto
comune nel regolare la prescrizione
dei crediti contro le persone degli ex so-
ci sì rispetto al tempo che rispetto alle
cause sospensive, senza che toccar le inter-
ruttive, allo scopo di dar piena libertà agli
ex socii di ricostituirne integro il credito,

facoltizzare a trattar un vantaggio il commercio sciogliendoli da un obbligo troppo prolungato, contratto in unione ad altri, sottraendoli in breve al pericolo di subire azioni creditorie ne' propri beni speciali, ond'è ne è inceppato il credito, abbreviando il tempo della loro responsabilità per obblighi sociali.

Sia la legge Italiana che la germanica riducono a 5 anni il tempo dopo il quale la prescrizione comincia, ma diversificano in ciò che per la legge italiana non cessa che dopo i 5 anni che la solidarietà a carico dei soci, e si spezza il debito, per la Germania invece cessa con maggior favore tutta l'obbligazione, inoltre i 5 anni corrono per la legge italiana dal giorno in cui si rese pubblico lo scioglimento coll'annunzio nel giornale giudiziario per la Germanica dal giorno dell'insinuazi

dello scioglimento al registro, atto che si scio-
glie giuridicamente e completamente la
società. A questo la legge italiana ammet-
te due eccezioni o ritorni alla regola; se
la prescrizione è pel diritto comune mi-
nore di 5 anni, va da sè che si segue la pre-
scrizione minore, altrimenti per giovare
la legge comm.e riuscirebbe dannosa, ed il
favore del diritto comune è ancor maggiore,
giore, onde cessa il favore reso loro dal co-
dice commerciale che diviene un onere mag-
giore; se poi lo scioglimento si produce per
fallimento non godono gli ex socii il van-
taggio della prescrizione minore, perdono
il diritto, disposizione giusta pel fallimen-
to con bancarotta, ma rigorosa pel falli-
mento semplice, in seguito a semplice in-
fortunio che merita compassione e mi-
tezza. Della seconda eccezione la legge
germanica non fa cenno, troppo mite

pei falliti con bancarotta, mentre ammet-
te la prima eccezione.

Quanto a cause sospensive la legge italia-
na toglie dal novero di esse, l'età minore
l'interdizione, il servizio militare attivo
per debiti degli ex socii verso un minoren-
ne, un interdetto, un militare in servizio
utile, questi periodi sono sempre utili
per la decorrenza della prescrizione ma-
nare.

La legge germanica non ammette che
l'esclusione delle due prime cause sospen-
sive, conservando la terza, servizio atti-
vo attivo militare in tempo di guerra,
per rispetto alla forza armata da cui si
ta può dirsi essa legge è ispirata, per ef-
fetto dello spirito nazionale. Quanto a
cause interruttive, disposizione particola-
re non è data dalla legge italiana, men-
tre la Germanica dispone peculiarmente

[d]i deroghi pei socii in nome collettivo alla
[d]isposizione del diritto comune che la prescri-
zione interrotta contro uno dei debitori si ri-
tiene interrotta contro tutti gli altri ed or-
dina che l'azione giudiziale contro uno de-
gli ex socii non interrompe la prescrizione
che per lui, e non affatto per tutti gli altri.
In complesso vediamo la legge germani-
ca aver accordato maggior favore dell'I-
taliana, agli ex socii per la loro libera-
zione dalle obbligazioni rimanenti
dopo sciolta la società.

Progetto del nuovo Codice

[Ne]l progetto preliminare l'argomento del-
[le] Società in nome collettivo fu assai tra-
[scu]rato, e non solo vi arrecarono pochissi-
me modificazioni al diritto attuale, ma
[i] più di queste sono censurabili.
Il progetto ammette le società a tempo

indeterminato con tanta ragione quant-
ra l'irragionevolezza del proibirle, esige pe-
rò che nell'estratto dell'atto costitutivo sia indica-
to nettamente sì il valore delle cose confe-
rite dai socii, sia se dette cose restino proprie-
tà dei socii e divengano comproprietà o
proprietà della società. Queste disposizioni
sono incomode ed in contraddizione con
altre: incomode perchè non può in princi-
pio della vita sociale, sempre stimarsi il
prezzo delle cose, nè determinarsi a chi spet-
ta la proprietà d'esso tanto più che tacen-
do i patti, il codice di provvede da sè, ed in
contraddizione con due articoli successivi
in base ai quali nel silenzio dei patti, il
valore delle cose conferite presumesi calco-
lato secondo i listini, e la proprietà di esse
in dubbio se ne giudica alla società. Ora
i patti tacciono o l'atto costitutivo è per-
difettoso, e la società non si ritiene

lasciando però facoltativo l'ottenner l'au-
torizzazione a quelle società che la chiedes-
sero, sicchè vi furono due classi di società a-
nonime, le une libere, le altre autoriz-
zate. La legge Austriaca esige l'autori-
zazione sì per le anonime, che per le ac-
comandite per azioni, ma solo nel caso
di azioni al portatore. Il codice germa-
nico esigeva sempre per ambedue le for-
me l'autorizzazione, ma autorizzò i
varii stati a stabilire diversamente; al-
cuni ne approfittarono per autoriz-
zare le società anonime libere come
le città Anseatiche, l'Ol-
denburg, il Baden, il Würtemberg, e
nel 1870 la legge che riformò il codice
in questa parte la tolse interamente
per tutto l'impero Germanico. In Inghil-
terra, nel Belgio, in America, nel progetto
di codice Svizzero non si conosce questo

istituto che ha fatto il suo tempo.
Coloro che sostengono la convenienza
di conservare codesto istituto dicono che l'a
nonima è una grande eccezione ai prin
cipii di diritto comune secondo i quali
la responsabilità del debitore non può
esser limitata, mentre nella accoman
dita per azioni vi hanno pure alcune
persone obbligate con tutto il patri
monio, non v'ha alcuna nell'anoni
ma ai diritti dei terzi si contrappo
ne perciò veramente una obbligazio
ne limitata per cui non deve omet
tersi d'assoggettarla a norme speciali,
non conviene sciogliere da questa restri
zione le società anonime. Inoltre pe
particolari pericoli che presenta è d'uo
po esaminare la serietà degli scopi, l
moralità dei promotori, la sufficienza
dei mezzi per raggiungere gli scopi sociali

per evitare tali pericoli, che saranno
scemati appena vi sia chi abbia ufficio
di esaminare tutti questi elementi; se
ne conchiude essere la misura non neces-
saria ma anzi utile.

Però vi si risponde che sarebbe ciò giusto
se il governo fosse capace d'esaminare
tutti questi elementi e pronunziare un
retto giudizio sulla possibilità che l'ano-
nima funzioni bene, l'istituto dell'au-
torizzazione sarebbe utile, ma il governo
non è in grado di far ciò, nè di conoscere
questi elementi chi è avvolto in altre più
importanti occupazioni, è l'ente meno
atto d'istituire una giusta indagine su
tutto ciò ed a pronunziare il [illegible] giu-
dizio sulla probabilità di buoni risultati.
Una lunga pratica conferma questa o-
pinione, mostrando come sia un vantag-
gio anzi che un danno poichè non faccia

evitare nessuno dei pericoli che si sarebbero
dovuti evitare, anzi faccia accordar cre-
dito a società che altrimenti non l'a-
vrebbe acquistato, dicendo il pubblico po-
cotto, che quando una società è autoriz-
zata dal governo, dev'esser veramente se-
ria, e presentar sicurezza di guadagni
altrimenti il governo non l'avrebbe au-
torizzata. Così una società mal ideata
ma poi approvata dal governo reca mag-
gior danno che un'altra che fosse stata
sciolta da ogni legame, sicchè ciascuno
piglia da sè nel miglior modo informa-
zioni su di essa, senza fidarsi a quest'au-
torizzazione governativa. Si dice poi
mancare argomento di grande impor-
tanza, che la procedura dell'autorizzazio-
ne governativa porta ritardo perchè bi-
sogna che almeno in apparenza il gover-
no istituisca qualche esame, lasci decor-

del tempo, che va a scapito dell'impresa che potrebbe perder tal buona occasione essendo questa in commercio rilevantissima.
Queste ragioni prendono maggior valore pure che nelle città anseatiche le anonime recarono danni minori che nei paesi ove questa formalità fu rigidamente conservata, ed in Germania quei grandi ingegni che prima propugnavano l'istituto dell'autorizzazione la combatterono poi essi stessi.
In Italia le società ad autorizzazione governativa hanno un grande sviluppo, e tra le accomandite e le anonime si conta un capitale di circa due miliardi che non corrisponde ai bisogni del commercio e della produzione, ed è invece molto al di sopra di ciò che il paese dà in fatto. Quindi gran parte degli scopi sociali deve vagare nel

campo dell'illusione, dell'ideale gran
parte del capitale dev'esser nominale,
scritto in carta ma non versato, tan-
to più che non sono diffuse per tutto
il paese, ma accentrate nelle città più
importanti. Si vede pertanto che l'au-
torizzazione governativa non è salvo
da questo danno, se limiti il numero
di tali società al necessario ed utile,
lasciando formarsi tutte codeste socie-
tà più che altro apparenti.
Egli è più opportuno perciò lasciar che
la società acquisti credito co' suoi sta-
tuti, colle guarentigie reali che presen-
ta, colle sue operazioni; ma tolta l'au-
torizzazione governativa, bisogna cir-
condar l'anonima di maggiori cautele
più reali di quella che vedeasi la mag-
giore, accrescere la vigilanza del pubbli-
co, in luogo di quella del governo, e l'in-

-gerenza dei socii nella gestione sociale agevolandone l'esame a tutti gli interessati; accrescere la responsabilità degli amministratori che non è abbastanza rigida, poichè da essi viene il maggior pericolo che la società si riduca ad una ricca vigna da essi sfruttata; procedere rigorosamente contro i promotori che talvolta studiano progetti solo per procurarsi uno stipendio.

Tolta poi l'autorizzazione governativa si presenta necessario abbandonare anche la forma della ispezione governativa e del sindacato che in teoria non conduce a nulla, poichè questo ispettore in pochi giorni non può vedere nulla della gestione, inganna il governo e mangia lo stipendio, ed in pratica non dà alcun risultato e fu tolto in Germania dalla legge del 1870 come in Italia dal Decreto

5 settembre 1869, come un decreto Reale del 1865 la aveva istituita.

Contratto scritto

La legge Italiana per la costituzione della società richiede il contratto scritto, ma per l'anonima, mentre aveva usato rigore, ove dovea larghezza quanto all'autorizzazione usò più larghezza ove dovea rigore e mentre la legge francese del 1867 ed il codice Germanico esigono il contratto scritto in forma ~~scritta~~ pubblica, la legge italiana s'appaga del contratto in forma privata. Ma questo non basta, importando garantir meglio l'invariabilità dello statuto sociale, poichè di solito la composizione dello statuto sociale si fa in uno di questi due modi, o col farlo sottoscrivere da tutte coloro che vogliono esser socii, o solo

dai promotori raccogliendo in atti sepa-
rati le adesioni. Ora se la prima for-
ma fosse la usuale anzi la sola co-
me quella che meglio garantisce da va-
riazione dei patti, si potrebbe per am-
mettere il contratto in forma privata.
Ma l'altra è la più frequente ond'è
assai facile che postisi d'accordo i
promotori mutino i patti, poi sotto-
scrivano di nuovo e non resta alcuna
garanzia per le adesioni raccolte a
parte. È veramente saggio esigere
il contratto scritto in forma pubbli-
ca acciò i patti non vengano tramu-
tati ed alterati dai promotori.

Adesioni

Le adesioni che si raccolgono dai singo-
li che accettano d'esser soci, non van-
no stese in forma pubblica se in questo

è già steso il patto sociale, ed assicura
ta l'invariabilità dei patti. Il codi
ce Germanico infatti non ha questa
esigenza, bensì è la legge francese
del 1867 che si spinge oltre il giusto
nell'esigere la forma pubblica anche
per tali adesioni.

Sanzioni

La sanzione che accompagna queste esi
genze della legge è la nullità della so
cietà, che non si ritiene in vita fin
che manca l'autorizzazione governa
tiva ed il contratto scritto. Qui non han
no i socii il diritto di notificare il propri
ritiro mediante usciere e produrre lo
scioglimento della società, nè hanno
i terzi il diritto in certi casi di ritene
re d'aver contrattato colla società, essa
non sussiste, non si ritiene mai senza

ovvero, abbia avuto vita, e le operazioni che avesse fatto tale società si considerano come fatte dai promotori che ne possedono in persona propria illimitatamente.

Parti del contratto sociale

La legge italiana esige che il contratto contenga certe parti tassativamente enumerate, che sono:

1. l'appellativo della società
2. la sede
3. l'oggetto della sua impresa
4. Il nome e la qualità degli amministratori.
5. La data dell'autorizzaz. governativa
6. La indicazione della specie delle azioni se nominative od al portatore.
7. L'ammontare del capitale nominale, sottoscritto e versato.

8. Se sia pattuita d'emettere le azioni in diverse serie, la indicazione delle serie emesse, e delle condizioni sotto le quali dovranno essere emesse le altre serie.

9. La emissione e la facoltà d'emettere obbligazioni (quei titoli che emette la società, per cui risponde il fondo sociale), a cui però non si dice nulla se siano nominative od al portatore onde resta la questione se la società anonima possa emettere obbligazioni al portatore.

10. la data da cui comincia la società e la data in cui dovrà aver fine, perchè la nostra legge insiste sempre nell'idea che la società deve essere a tempo determinato.

La legge Germanica ha sotto questo riguardo differenze notevoli perchè essa non esige l'indicazione dei nomi degli amministratori, e ciò molto più saggiamente

della nostra perchè non costringe i socii
a nominare amministratori fin da
principio, mentre dovrebbero nominar-
si nella prima assemblea. La nostra
legge che vi siano persone che figurino
fin dal principio col carattere d'am-
ministratore. Invece la legge Germa-
nica non esige che la forma socia-
le perchè si può concederla anche ad
una sola persona. Di più la legge Ger-
manica ammette le società anonime
a tempo indeterminato, mentre la no-
stra legge insiste in questa idea per
un equivoco, poichè vuole che i soci non
possono ritirarsi liberamente; or qui
non importa esaminare questo perchè
la qualità di socio è liberamente tra-
smissibile, ma se si vuole evitare che
i socii si ritirino, si disponga che la quo-
ta non sia condannata o restituita al

socii, come nella accomandita, perchè
il capitale degli azionisti deve rimanere
a garanzia dei terzi; ed allora si toglie
ogni rischio che i socii escorporino la
propria quota e tolgano parte del fon-
do sociale.
Altre esigenze della legge germanica a cui
il nostro codice non fa cenno sono la mi-
sura cui ascende solo ciascuna azione
l'importo di essa che per la lettera della no-
stra legge potrebbe omettersi, ma per la
pratica della nostra giurisprudenza si
indica.
L'indicazione di norme per comporre il bi-
lancio ed accrescere l'ingerenza dei socii
nell'esame della gestione, e confronto coi
libri e colle carte dell'amministrazione.
L'indicazione del potere della direzione,
ed il modo di procedere all'elezione di
essa, e delle regole che devono disciplinare

l'attività di essa, senz'abbandonarla ai
principii di diritto.

Le norme per la convocazione delle as-
semblee generali, sul modo di formare
il voto, di accrescere la sorveglianza del
pubblico, e la pubblicità di taluni inte-
ressi sociali, di stabilire la maggioran-
za dei voti, non potendosi attribuire ad
ogni azione se di poco valore un voto
per non ridurre le assemblee a mee-
ting e dovendosi aggruppare queste a-
zioni in vario modo secondo i casi, nor-
me tutte che ignorate generano con-
fusione.

Sanzione

Qui il codice Italiano stabilisce che la
contravvenzione a queste norme non
porti seco la nullità della società, ma
trattandosi di formalità di diritto ad

ogni socio d'intimare il proprio ritiro e sciogliere la società. Questo è poco conveniente e più utilmente il codice Germanico ordina che mancando alcuna di queste indicazioni, non si ammetta lo Statuto alla registrazione, e fa poi di questa una condizione essenziale alla esistenza della società, mentre pel nostro codice non è che condizione di regolarità: potrebbe quindi in Italia a fronte della mancanza di queste parti richieste funzionare una società anonima se nessun socio si muove a produrre lo scioglimento.

Registrazione, affissione e pubblicazione

Il codice italiano ordina l'atto di Statuto della società anonima si registri nel libro di commercio tenuto dal Tribunale

di commercio, si affigga nella sala del
tribunale e si pubblichi per estratto nel
giornale giudiziario del luogo, ed accom-
pagna ciascuna prescrizione colla sanzio-
ne, che la mancanza sia condizione re-
lativa all'esistenza della società, e solo
quando qualunque socio si giovi di que-
sta formalità mancante, e sorga a
farla valere, venga a sciogliersi l'asso-
ciata. La registrazione è richiesta an-
che dal codice Germanico, però colla san-
zione che mancando essa, la società non
si ritenga esistente; l'affissione non
entra nel suo sistema di pubblicità
come nel nostro, ed invero è inutile es-
sendovi le altre due formalità per cui
poco importa che l'atto sia o no affisso
nella sala. Il codice Germanico prescri-
ve pure la pubblicazione, ma nemmeno
che ulteriore formalità utile, non

condizione sine qua non all'esistenza, essa soltanto completa il sistema di pubblicità e dal giorno in cui fu registrato lo Statuto la società esiste giuridicamente.

Capitale nominale sottoscritto e versato

La legge italiana esige perchè una società abbia ad ritenersi validamente costituita, che una data misura del capitale nominale debba esser sottoscritta, da soci che siansi obbligati a versarla, e stabilisce questa misura ai 4/5 del capitale nominale, infatti se il capitale non istà a carico degli assuntori, prima che la società cominci non è serio lo scopo, per cui si tratta d'una garanzia di serietà; in base a questo concetto, mentre il codice Napoleonico non ne

parlava, la legge francese del 1867, la germanica del 70, il progetto del codice Belgo e quello dello Svizzero portano questa disposizione, anzi i tre ultimi, togliendo l'autorizzazione governativa esigono sia sottoscritto tutto l'ammontare del capitale nominale, per assicurare altrimenti la serietà della società; questa misura fu proposta anche in Italia. Non basta però che i soci abbiano assunto il versamento, ma occorre a garanzia dell'impresa che vi sia in cassa una certa parte di questo capitale e tutte le leggi lo esigono, il codice italiano, la legge francese del 1867, benchè il codice Napoleonico non ne parlasse, la Germania 1870. il progetto Belgo vogliono non esista la società se non è prima versata una data parte del capitale; altrimenti è uguale la frode, si sottoscrive

facilmente finchè si tratta di porre

na firma, ma l'obbligazione si fa seria

quando si tratta di versare una parte

la somma sottoscritta. La difficoltà sta

nello stabilire la misura, che se è tropp

po piccola si corre il pericolo d'un'im

presa poco seria, cui i soci sottoscrivono

sapendo che non sottostanno a gravi ob

bligazioni: se troppo grande, spaventa i

soci, e rende più difficile trovare dei soci, e

assoggetta ad un versamento importante

te, e troppo scarso il numero di coloro

accettano di entrare nella società; men

tre se il versamento non è troppo gra

voso, lo si fa volentieri acciò la società

si inizii, e poi secondo l'andamento degl.

affari, o si fanno i successivi, e si continua

a far parte della società, o se ne esce

do l'azione, o la frazione di essa. La leg

ge italiana esige sia versato $\frac{1}{10}$ del capitale

nominale, ed è la giusta misura, la leg-
ge francese 1867 esige $\frac{1}{4}$, ma è eccessi-
vo, e può nuocere alla vita della società; il
codice belga esige $\frac{1}{20}$ ma è troppo poco,
il codice germanico saggiamente richie-
de di regola il decimo del capitale nomi-
nale, ma si appaga di $\frac{1}{20}$ per le socie-
tà anonime per assicurazione perchè
in queste il fondo di formazione sono i pre-
mii, e questa forma di società ha
meno di altre bisogno di molto denaro
fin da principio, e costituisce il fondo
sociale col denaro pagato dagli assicura-
ti, anche se si comincia con piccole
somme.

Approvazione dello Statuto

La nostra legge esige pure l'esistenza del-
la società si approvi nella prima assem-
blea dei soci lo Statuto, ma nel solo caso

che l'atto costitutivo abbia pattuito que-
sta approvazione, e questa è misura
di cautela perchè si studino gli articoli.
Nello stato attuale della legislazione
italiana se nulla fu stipulato nel
patto fondamentale, la società sussi-
ste senza bisogno di approvazione;
ma la memoria sulla riforma di
questa parte del codice del codice di com-
mercio del Ministro Castagnola pro-
pone che se le adesioni dei soci furono
raccolte sullo Statuto stesso e questo
porti le loro firme, l'approvazione si
ommetta presumendosi che abbian letto
ed approvato lo Statuto prima di fir-
marlo, ma se furono raccolte delle a-
desioni in atti separati, occorre l'appro-
vazione, sia essa pattuita o nò nell'atto
costitutivo, potendosi temere non abbian
letto lo Statuto.

Condizioni ulteriori secondo altre leggi

Minimo taglio dell'azione

Alcune leggi richiedono altre parti del-
lo Statuto, e circa la costituzione della
Società per es. il minimo taglio della a-
zione al disotto del quale non debba
scendere l'importo. Certo la disposizio-
ne è saggia per evitare che i soci si cer-
chino nelle classi povere e credule nel-
l'ignoranza, sicchè i furbi promotori,
colpiscano facilmente con grosse speran-
ze l'animo loro, ed acquistatane la fede
li traggono alle piccole azioni a sottoscri-
verle, raccogliendo anche un vistoso capi-
tale per scopi illusori, e deviandone i rispar-
mii a proprio guadagno. V'è anche il peri-
colo di stabilire una specie di carta moneta

rappresentata da piccole azioni; la qua-
le poi, fallita la società perde ogni va-
lore con danno dei fondi e di chiunque
l'avesse invece di denaro sonante, o bi-
glietti di banca. Infine è opportuno
favorire i risparmi nelle classi povere
ma togliere lo spirito di speculazione,
agevolare gl'impieghi mercantili az-
zardosi, che suscitano speranze spesso
deluse (Rapporto di Duvergier sulle
accomandite per azioni. Però il taglio
minimo è ben difficile a stabilirsi e
dal nostro codice non fu stabilito, per-
chè una buona disposizione dovrebbe
esser multipla secondo lo scopo sociale,
ed il luogo ove si cerca conseguirlo, alle so-
cietà cooperative bastano azioni di
20 franchi, alle banche popolari di 50,
mentre alle società d'assicurazione non
possono convenire meno di 5000 franchi

per azione. Il codice germanico stabilì
minimo taglio solo per le accomandi-
te per azioni, forma più pericolosa, ma
la legge 1870 lo estese anche alle socie-
tà anonime, la legge francese lo stabi-
lì per ambedue a 500 lire, mentre
in germania 150 talleri (3 lire circa)

Minimo numero di Socii

Alcune leggi e la nostra l'avrebbe pur
dovuto adottare, stabiliscono un mini-
mo numero di soci perchè la società
per azioni non è permessa se non come
forma che si presta a raccogliere un gran
numero di soci, e perciò si concesse per
secondare la formazione la responsa-
bilità limitata; tolto questo gran nu-
mero di socii cessa anche la ragione d'es-
sere di questa grande eccezione giuridica;
con ciò si evita la dissimulazione. Quanto

alla misura da adottarsi è ingegnosa
la proposta del Castagnola, un nume-
ro minimo doppio del numero di coloro
che devono coprire le cariche sociali; e
così non si va troppo oltre. La legge
Inglese contien questa sola cautela, la-
sciate tutte le altre alla buona fede;
ma anche questa è ridicola se si limi-
ta con essa il minimo numero dei
soci a 7, trasformando la società ano-
nima in una società in nome collet-
tivo, palliata sotto il velo dell'anoni-
mato, per godere della responsabilità
limitata. È però vero che vi si rimedia
in parte collo stabilire alcuni casi in
cui anche l'anonimato porta la respon-
sabilità illimitata, È ~~para casi~~ in cui
tutti i soci d'una data società anonima
sono obbligati con tutte le loro sostanze
od in cui tutti i soci di tutte le anonime

hanno responsabilità illimitata, solo per certe obbligazioni, come per quelle derivanti dai biglietti al portatore emessi dalla società ed altri. Queste obbligazioni portano sempre la responsabilità illimitata, per cui vi sono non due categorie di soci, ma due di obbligazioni.

Disposizioni relative ai promotori

Il gran pericolo nelle società anonime sta nei promotori, e negli inganni che possono fare, per cui la nostra legge dà alcune disposizioni relative alla costituzione della società anonima ed ordina che essi si ritengano personalmente obbligati per tutto ciò conchiudono contrattano prima della definitiva costituzione della società, affinchè siano garantiti i terzi di contrar validamente

concessi salva però la loro azione di re-
gresso contro i soci se agirono nell'inte-
resse della società. Inoltre ma a questo
punto conviene premettere la distinzio-
ne delle azioni. Queste sono di tre ca-
tegorie; azioni di fondazione, di garan-
zia, d'industria. Azione è la quota di
un socio quando il capitale è diviso in
parti uguali, come avviene per tutti
i soci nell'anonima, per gli accoman-
danti nell'accomandita per azioni.
L'azione di fondazione comprende la
quota di capitale pari a tutte le altre,
la quota degli utili relativi e un ti-
tolo che si può smerciare. L'azione d'
industria non comprende che la quota
d'utili ed il titolo, non ha un capitale
corrispondente e si deposita nel fondo so-
ciale perchè chi lavoro deve raccogliere
gli utili, ma non può smerciare il titolo

che rappresenterebbe il capitale non esi-
stente.

Talvolta il capitale non si versa poichè
la società non ne ha subito bisogno, ma
si promette, se ne assicura il versamento
appena occorra a garanzia di coloro che
trattano colla banca, e queste diconsi a-
zioni di garanzia che sono vere azioni
di fondazione, ma il cui capitale è solo
promesso e non versato.

Ora la legge proibisce che i promotori
si garantiscano alcun premio rappre-
sentato da azioni od obbligazioni di fa-
vore senza il corrispondente capitale nè
versato nè promesso: la legge vieta che
abbiano a ricevere titoli smerciabili rap-
presentanti quote di capitale ed utili sen-
za aver versato nè promesso il capitale e
che mirino coll'esagerare i proprj meriti capi-
talisti senz'altro capitale che ciance.

In terzo luogo dappoichè la loro opera
è pur necessaria ed è giusto sia retribui-
ta, e conviene tenerne conto, per non esclu-
derla col troppo rigore, si permette che
i promotori si riservino una partecipa-
zione negli utili, come è giusta retri-
buzione che si può concedere o sotto forma
d'azioni d'industria, o pattuendo per
loro una data parte di utili ed ogni for-
mazione di bilancio, ma la legge esige però
che non possano riscuotere questi utili,
non dopo formato ed approvato in as-
semblea generale il bilancio, in onta
a qualsiasi articolo di statuto, aggiungere
che se le firme dei socii non furono rac-
colte in atti separati, essendo possibi-
le la pressione.
Naturalmente per le spese realmente
fatte e giustificabili, i promotori hanno
diritto al rimborso . . . . . .

C. Gestione Sociale

a/ Fondo sociale

…ella società in nome collettivo il fondo
…sociale è salvo poche eccezioni, esclusivamen-
te fornito argomento da rapporti esterni, essendo
la responsabilità dei soci illimitata:
…importando ai terzi che lavorano e che
esigevano garantite si trovino piuttosto
…presso i soci che presso la società, in
…un luogo piuttosto che in un altro.
…Nell'accomandita semplice bisogna di-
stinguere la parte di fondo sociale con-
…ferita dai complementari che resta
…fuori dei rapporti esterni dal-
la parte conferita dagli accomandanti
…che è insieme argomento da rappor-
ti interni ed esterni, importando ai ter-
zi conoscere se essa sia stata realmente

versato e sia rimasto integro. Invece

nell'anonima il fondo sociale è nella

sua totalità argomento da rapporti

interni ed esterni al tempo stesso e

piuttosto argomento da rapporti esterni

perchè è la sola garanzia dei terzi,

ciò è circondato dalla legge da speciali

disposizioni e peculiari cautele per que-

sta grande eccezione ai principii di

diritto.

Soddisfazione della quota

Il primo punto a cui si riannodano

tali cautele è il modo di soddisfare la

propria quota sociale cioè l'azione.

L'azione va soddisfatta in denaro od in

cose che appartengono al commercio del-

la Società vietandosi implicitamente

di conferire cose che non sieno del com-

mercio della Società. Questo divieto

non si trova per le altre società, e sorge
per l'anonima perchè sarebbe più facile
la corruzione fra i soci ed i promotori
per attribuire un valore superiore al
vero a tali cose sicchè poi i soci confe-
renti ricevessero una parte maggiore
utili ragguagliata ad una quota in
parte immaginaria. Inoltre il confe-
rimento di cose non appartenenti al
commercio sociale inceppérebbe l'azione
i soci promotori ed amministrato-
ri nell'adempimento dei loro doveri
scandali della vendita di cose estranee
allo scopo sociale, distraendone l'attivi-
tà dalla gestione principale. Conferite
le cose appartenenti al commercio sociale
valutasi e si rilasciano altrettante azio-
ni quante stanno nel prezzo stimato
se non è completamente traducibile in
azioni e vada a prendere qualche frazione

oltre il valore dell'azione da rilascia-
re, si consegnano certificati rappresen-
tanti le parti eguali in cui si suol
dividere l'azione se non è di valore
troppo piccolo. La parte eccedente va re-
stituita al socio.

Indugio nel pagamento dell'azione

Quando il socio dopo aver pagato parte
dell'azione indugia a conferire il resi-
duo, si espone come debitore moroso o
a vedersi obbligato al pagamento dell'in-
teresse 6% sulla somma di cui indugia
il pagamento decorrente dal giorno in
cui questo scadeva, senza bisogno di p-
osi patti, o di interpellanza alcuna giu-
diziale o no, ovvero a vedersi venduta
l'azione, perdendo interamente la quo-
ta già conferita nel [illegible] termi-

nota e portandosi questa quota nel fondo guadagno. La vendita dell'azione non pagata o pagata solo in parte si fa solo in base dell'importo già versa detto prezzo di delibera, ed il compra-tore si assumerà di pagare il rimanen-te importo. Il socio moroso ha l'ob-bligo di completare il prezzo di delibe-ra se nella vendita non si potè raggiun-gerlo. La società stessa può acquistare a proprio vantaggio quel titolo versando la parte già pagata ed assumendo l'obbligo di pagare il residuo insoluto, ma tali pagamenti non si potranno fare col fondo sociale per non scemarne l'importo, bensì cogli utili eventualmen-te ricavati senza che si confonda però il prezzo che deve versare colla parte che va perduta pel socio moroso a vantaggio della società.

La nostra legge non parla del caso in cui il contratto sociale stabilisce una pena convenzionale a carico dei soci morosi la quale perciò sarà permessa come non contraria ai principj di diritto, e regolata dalle norme del codice Civile. Il codice Germanico ne fa espressa mensione e perciò aggrava la condizione del socio moroso poichè negl argomenti commerciali la pena convenzionale non va prestata in luogo dell'obbligo principale ma con esso, percui il socio che indugi il pagamento può vedersi chiesto dalla società il residuo insoluto l'interesse del 6% e la pena convenzionale.

Trapasso dell'azione

Quando le azioni sono nominative la proprietà se ne stabilisce coll'iscrizione

so in el nome del socio in apposito registro
una sociale che deve essere tenuto da tutte
le società anonime perchè ne appariscono i
rmesso nomi di tutti i soci. Non basta il pos-
di di sso della azione ma occorre l'iscrizio-
ne nel codice in questo registro. Quando si tratta
di far cedere l'azione occorre anzitutto il
trapasso materiale dell'azione, in
qualsiasi maniera, con qualsiasi atto;
occorre in secondo luogo la registrazione del-
l'atto della cessione nel registro sociale, registra-
zione che deve essere autenticata dal-
la firma del cedente e da quella del ces-
sionario; non va nessun bisogno di con-
senso della società essendo la qualità
di socio liberamente trasmissibile e po-
tendosi cedere liberamente a qualsiasi
persona. Il codice germanico è più
rigoroso del nostro, non esige l'autentica-
zione della cessione colla doppia firma

ma si appaga della presentazione dell'atto di cessione all'uffiziale incaricato della tenuta del registro sociale e dell'annotazione di esso in margine dell'iscrizione del nome del socio, ed esige anche il consenso della società, inceppando così la libera trasmissione dell'azione. Non occorre per operare la cessione della qualità di socio che l'azione sia interamente liberata, si possono cedere gli stessi certificati interinali che rappresentano solo una parte della quota e si rilascia al socio che non l'ha pagata intera, iscrivendosi poi i successivi versamenti fino al totale liberazione. In caso di cessione di tali certificati, è più necessaria la registrazione per sapere chi ha diritto la società d'impetire pel pagamento dell'importo residuo.

Conviene però osservare che tra le for-
me di cessione la più facile è la forma
cambiaria per cui l'azione trasmessa
con una semplice girata gode tutte le
garentigie degli effetti cambiarj;
neppure i certificati nominativi non ne
godono se non quando rappresentino
almeno i 3/10 del valore totale dell'a-
zione sociale corrispondente.
Il sottoscrittore che cede l'azione continua
a rispondere per tutto l'importo di essa,
per cui la società può impetrare due de-
bitori e la garanzia del primo sottoscrit-
tore è molto importante.
Il cedente non risponde che per le obbli-
gazioni sociali fino al momento della
cessione e ciò perchè se dovesse risponde-
re per tutte le obbligazioni anche futu-
re tanto sarebbe che conservasse anche
il titolo e restasse socio, ma questa sua

responsabilità non soggiace a nessun be-
neficio pel codice Italiano. Invece il co-
dice germanico tenendo la responsabili-
tà per tutto l'importo, per le obbligazio-
ni contratte dalla società fino al mo-
mento della cessione, la limita però ab-
bandonando il suo abituale rigore colla
prescrizione particolare d'un anno;
la legge inglese va più oltre e non fa
ma responsabile il primo sosrittore
anche entro l'anno se non quando
in questo periodo la società fallisca,
che questa vendita fatta a sì poca di-
stanza dal fallimento fu fatta pro-
babilmente prevedendolo per liberarsi
dalle conseguenze, e la legge vuol man-
dar a vuoto questo tranello del soc.
Invece riguardo alle azioni al portatore
troviamo un immensa larghezza, ben-
chè il pericolo sia maggiore, perchè poss-

assai più facilmente entrare nella
società persone indegne. Ma benchè
ciò sembri strano, si noti che la leg-
ge lascia interamente all'arbitrio
dei socii scegliere un sistema di gran-
di cautele, ed uno di grande libertà
lasciando loro la scelta tra azioni
nominative ed al portatore; deve nel
contratto sociale apparire la scelta,
che essendo fatta dai socii sarà il
più possibile conforme i bisogni
della società, non potendo e non
dovendo esser diretti che da questi
i desiderii dei socii. La proprietà
è stabilita col possesso, perchè que-
sto vale titolo, la tradizione ma-
teriale di mano in mano determi-
na la cessione, per non incappare
all'esigenza di altre forme la li-
bera trasmissione dei titoli stessi.

Non è però molto lodevole la dispo-
zione del nostro codice circa la respon-
sabilità; si dovrebbe o vietare il rila-
scio del titolo al portatore prima
dell'intera liberazione dell'azione ed
pagamento dell'intero importo, o pu-
re permettendolo chiamare il primo
sososcrittore responsabile per tutto l'
importo dell'azione. Infatti un si-
stema meno rigoroso nell'ammis-
sione dei titoli al portatore, porta
il guajo, che i portatori essendo igno-
ti non possono citarsi personalmen-
te ma solo per via dei giornali per
raccogliere le assemblee, per cui
compariranno se si tratterà di ri-
cevere denari, ma si terranno na-
scosti nel solo caso contrario. E que-
sto è il guajo in cui incorre il nostro
codice che ammette il rilascio di

titolo al portatore solo dopo versata la metà del totale importo, e noi chiamiamo il primo sosvrittore a rispondere che per questa metà, e viene così ad esporsi al pericolo di dimezzare il capitale nominale. Questa disposizione inopportuna vien data da noi coll'autorizzazione governativa; il codice germanico però la possiede anch'esso, e così pure il codice Austriaco, i quali limitano anche l'importo dopo il quale il rilascio del titolo è permesso, a 40% il primo, e 25% il secondo, ed a questo importo limitano la responsabilità dei socii, purchè questo sia stabilito nel patto costitutivo sociale. Il sistema di restrizione non sarà certo nocivo al credito perchè vediamo che l'Inghilterra, paese

libertà, non ammette affatto azioni al portatore, poichè una restrizione utile nell'ammetterle, sarà sempre preferibile a proibirle affatto.

Obbligazioni

La legge italiana permette la libera emissione di obbligazioni al portatore e di altri titoli, e risolve questa grande questione troppo largamente perchè la libera emissione di tali titoli è molto pericolosa, popolano il mercato di surrogati della moneta, che non sviluppano il credito perchè non hanno valore reale, giacchè si riducono a moltiplicare i capitali senza il denaro reale, come se si moltiplicasse la popolazione colle fotografie; ne vole troppo l'autorizzazione governativa, poichè bio-

querebbe richiedere una legge che
accordi di volta in volta la facoltà
dell'emissione, e che dovrebbe essere
emanata dal parlamento.
La società non può emettere obbli-
gazioni al portatore se non quan-
do vi sia stata autorizzata coll'ap-
provazione dell'atto costitutivo che
le dà tal facoltà; inoltre si esige
la condizione che tutto il capitale
sia stato interamente versato, e li-
mitasi l'importo delle obbligazioni
emesse al capitale sociale che dal
loro valore non deve mai essere se-
parato. Queste restrizioni furono
poste dalla legge per tentare di
garantirsi delle tristi conseguenze
d'una emissione eccessiva.

Aumenti o diminuzioni del fondo sociale

Il fondo sociale non può mai essere aumentato o diminuito senza la modificazione dello Statuto sociale perchè ogni mutamento del valore del fondo sociale altera una parte essenziale dello Statuto stesso. La legge non stabilisce qual voto occorra per tali modificazioni dello Statuto, ma secondo i principi della nostra legislazione si deve ritenere non possa modificarsi l'atto costitutivo senza l'unanimità, non trattandosi di un atto amministrativo, ma dispositivo. Il Ministro Castagnola nella sua memoria propose d'accontentarsi di un voto che rappresentasse i $\frac{2}{3}$ del ca-

pitale sociale, invece dell'unanimità per modificare validamente lo Statuto: nello stato attuale della legislazione occorre un voto unanime. Occorre naturalmente la relativa approvazione del governo per ogni modificazione dello Statuto.

Se il capitale sociale vien ridotto della metà, la legge vuole che gli amministratori convochino l'assemblea generale dei soci, che deliberi o lo scioglimento della società, o la riduzione del capitale modificando lo Statuto, perchè la posizione della società sarebbe radicalmente mutata. Naturalmente occorre l'approvazione del governo. Se il capitale si riduce di $\frac{2}{3}$ ex se si ritiene sciolta la società, a meno che i soci non solo la impediscano col deliberare di ridurre

il capitale sociale ed ottengano l'approvazione governativa: solo allora la società potrà continuare a funzionare. A garanzia dei terzi vieta la legge la restituzione o condannazione della quota di ogni socio, e la legge germanica vieta pure il prelevamento dell'interesse del 4% a favore degli azionisti sulla loro quota, se vada a diffalco del capitale sociale, mentre questo divieto non ha luogo per la società in nome collettivo; la quota degli azionisti non deve variare d'anno in anno, ma restar intatta, non si preleva detto interesse senza un margine provenuto da precedenti guadagni che superino la misura del fondo sociale. Se poi questi guadagni seguano perdite antecedenti, van devoluti a reintegrare il capitale sociale, che solo va a coprire le

obbligazioni sociali. Il nostro codice
non accenna a questo prelevamento, la
pratica l'accoglie e nella stessa misu-
ra; però il codice stabilisce una giusta
eccezione al divieto di rilasciare un inte-
resse a discapito del capitale sociale, a-
facciatosi circa all'ipotesi che detto prele-
vamento si pattuisca, ordina che a bene-
ficio dei primi soci pel periodo pre-
paratorio in cui s'incontrano spese senza
ottenerne un effetto utile nelle opera-
zioni sociali, si prelevi questo interesse
anche se va a discapito del fondo sociale,
senza di ciò nessuno vorrebbe prestare
il fondo per tali spese, se non vi è un
modico interesse da percepire per questa
anticipazione.

6/ Cooperazione

Non sussiste per gli azionisti, come per

gli altri soci a responsabilità illimi-
tata, nè avrebbe ragione di sussistere
l'obbligazione di prestarsi al raggiun-
gimento dello scopo sociale, nè ha il
diritto di intervenire nella gestione
alcuno di essi, essendo esclusivamente
incaricati di condurla solo gli ammi-
nistratori; gli azionisti non intervengo-
no che all'assemblea generale per da-
re le disposizioni relative agli intere-
si sociali, e rivedere la gestione; del
resto non fanno che ricever l'azione
e prender parte ai dividendi o smer-
ciarla. In seguito a quanto è stabili-
to per la Soc.ta in nome collettivo non
può l'azionista prender parte ad u-
na società in nome collettivo che
eserciti lo stesso commercio dell'anoni-
ma, disposizione di cui si è già censu-
rata la sconvenienza.

c/ Amministrazione

Caratteri dei direttori. L'amministrazione è affidata ad amministratori secondo il codice Germanico detti direttori, che hanno carattere di mandatarj per cui hanno mandato illimitabile nei rapporti esterni, come gl'institori, limitatissimo come piace all'assemblea generale nei rapporti interni, sono responsabili verso la società se oltrepassano questo mandato interno; i terzi sono garantiti.

Differenze tra gestori delle altre società a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'anonima.

Le differenze tra i gestori delle altre società a responsabilità illimitata

e gli amministratori dell'anonima sono
le seguenti:

i primi sono soci necessariamente, i
secondi possono non esserlo, e quell'uffi
zio può esser coperto da persona non
appartenente alla società.

i primi non sono impiegati della socie
tà, i secondi anche se soci, lo sono per
cepiscono stipendio e si retribuiscono
perchè tengono l'amministrazione

i primi rispondono illimitatamente
per le obbligazioni sociali essendo
sempre scelti dal corpo dei soci (nell'
accomandita non essendo gestori che
i soci complementari) i secondi
non hanno nessuna responsabilità
se non sono soci meno per date cir
costanze, hanno responsabilità limi
tata.

i primi non possono rinunziare a

esser revocati se non sono nominati fuori del patto costitutivo, i secondi lo possono sempre, ne la loro nomina è parte integrale dell' atto stesso.

I primi hanno reciproco mandato amministrativo, e i secondi deliberano collegialmente anche gli atti amministrativi, a meno d'un patto espresso che conceda tale mandato a ogni amministratore, salvo il voto di ciascun amministratore.

Nomina e durata di ciascun Amministratore

Circa la durata di ciascun amministratore, la metà di quelli che furono nominati da principio dev' esser rimossa alla fine del primo anno amministrativo ed essa per sorteggio, essendo sostituita da altra nomina, non è però vie-

tato che quelli che erano per sorteggio vengano nuovamente rieletti. Successivamente di due in due anni gli amministratori durano in carica, ed ogni anno si rinnova la metà di essi, perchè vi è sempre una metà che rimane in carica l'anno precedente, ed ha durato due anni; dopo il primo anno non occorre più sorteggio ed esce di carica la metà più anziana che ha più lungamente durato in ufficio. Quindi ad eccezione della prima metà gli altri si rinnovano dopo due anni

Responsabilità illimitata

In certi casi, in certi argomenti di speciale importanza, quando manchino a certi doveri gli amministratori hanno la responsabilità illimitata sia verso i soci in generale, sia verso i terzi.

Questi argomenti per cui rispondono il limitatamente sono:

per la verità delle sottoscrizioni all'atto costitutivo della società.

per la verità dei versamenti e dei dividendi.

per la regolare tenuta dei libri della società.

per l'osservanza di tutte le forme prescritte e necessarie all'esistenza della società.

per la denunzia della società che sia caduta in fallimento – per la convocazione dei soci quando il capitale sia ridotto della 1/2 e più se di 2/3.

Degli atti Amministrativi e dispositivi

Gli Amministratori tanto nei rapporti

esterni che negli interni, devono deli-
berare gli atti amministrativi in comu-
ne, bisogna che un patto speciale in-
tervenga perchè ciascuno possa aver
facoltà d'amministrar da se.
Nelle decisioni prese collegialmente
per la legge italiana basterà la mag-
gioranza dei voti. Naturalmente il
potere di compiere tutti gli atti Am-
ministrativi non è attribuito soltan-
to agli Amministratori, ma insieme
ed anzi principalmente nell'assem-
blea Generale la quale può tutto nel-
la società anonima, amministra
dispone, rappresenta, principalmente
perchè gli amminis.ri non sono che
mandatarii secondo l'istruzione che
ricevono dalla stessa assemblea genera-
le, e possono esser revocati, come veri
officiali della società. Quanto agli

atti dispositivi ed agli atti di rappre-
sentanza (compresi in questi anche
gli atti amministrativi che pongono
la società in relazione coi terzi) non
si richiede sempre la decisione di
tutto il collegio degli amministratori
a meno che vi siano stati autorizza-
ti dall' assemblea con un patto spe-
ciale, poichè di regola le loro attribuzio-
ni sono limitate all' amministrazio-
ne, senza che nessun patto vieti che
l' assemblea generale dia loro facol-
tà più larga. Nei rapporti esterni
qualunque sia il mandato loro con-
ferito dall' assemblea generale, gli
amministratori possono compiere o-
gni atto dispositivo e di rappresentan-
za perchè i terzi devono rimanere
sicuri della validità delle loro opera-
zioni colla società, e se quelli eccedono

il loro mandato saranno responsabi-
li verso la società. Occorre però che
essi deliberino collegialmente e trat-
tandosi di atti dispositivi, richiedesi
l'unanimità dei voti per decidere.
L'assemblea poi ha nei rapporti
esterni qualsiasi potere come negli
interni.

d/ Assemblea generale

Varie specie. L'assemblea generale è
dunque il potere che fa tutto o da sè
o per delegati nella società anonima.
Le assemblee generali, distinguonsi
nei trattati in legali volute dal codice
e convenzionali stabilite dall'atto costi-
tutivo. Il codice italiano ne ordina
la convocazione in un solo caso, presci-
ve solo la prima assemblea.
Ufficio della prima assemblea generale. La prima

assemblea generale ha l'uffizio di ri-
conoscere la verità dei versamenti, per
verificare se realmente fu versata la
richiesta misura di capitale in rap-
porto al nominale, acciò sia accerta-
to che l'impresa è seria, di verifica-
re il valore delle cose conferite dai
socii, stimandole da se o se non si
creda sufficiente, ordinando una peri-
zia, e procedendo, col massimo rigore
alla verificazione degli oggetti porta-
ti dai socii di discutere ed approvare
lo Statuto se non fu firmato da tut-
ti i socii, se cioè le adesioni se ne
raccolsero in cedole separate invece
che sullo Statuto, perchè non è certo
che tutti i socii abbiano preso cono-
scenza di detto Statuto.

Il Ministero d'Agricoltura Industria
Commercio proponeva che in tutti i

casi dovesse discutersi lo statuto nell'as-
semblea generale di nominare gli
Amministratori almeno che non sie-
no stati già nominati nell'atto costi-
tutivo, il che però non li rende parte
integrale della società, e non nuoce
alla loro revocabilità e diritto di ri-
nunzia, la qual nomina potrebbe a-
ver luogo per aver amministratori
fino dal giorno anche prima della
convocazione dell'assemblea generale
e cadrebbe allora questo potere dell'
assemblea.
Il codice germanico volle far nomi-
nare sempre gli Amministratori dal-
l'assemblea, ed ordinò che i promotori
amministrino sul principio. La legge
usa tal rigore nel volere che queste de-
liberazioni siano maturamente prese
che autorizza il rinvio dell'assemblea

~~ordinaria della~~ generale se mancassero dati sufficienti ad prendere un voto meditato; ma esige perchè si accordi il rinvio l'istanza non d'un socio qualunque ma di tanti sottoscrittori che rappresentino colle azioni da loro firmate di un quarto del capitale, e lo ammette solo a tre giorni, richiedendo poichè si faccia per un tempo maggiore la maggioranza degl'intervenuti.

Assemblee successive

Oltre alla prima convocansi le altre, sia le ordinarie che le straordinarie. Le ordinarie sono quelle che sono stabilite dall'atto costitutivo della società poichè certo non vi sarà alcun atto di costituzione che non ne dica qualche cosa, e se tali patti non vi si trovino non si suol concedere l'autorizzazione

governativa. Anche fuori dei casi pre-
visti dall'atto costitutivo, si convocano
le assemblee straordinarie senza at-
tendere i tempi stabiliti dallo Sta-
tuto, dagli Amministratori che ne
han facoltà e dovere ogni qualvolta
lo ritengano necessario per essere sol-
lecitamente per ciò occorra riportare
il voto dei soci. Vi sono casi in cui
la legge obbliga gli amministratori
a convocare tali straordinarie riunio-
ni, cioè quando siano domandate
da un numero determinato di soci, che
deve rappresentare un terzo del capi-
tale; la qual misura è però troppo
alta e provvede meno bene agli in-
teressi della società che non colle es-
sere proporzioni minori, essendochè
se per es: gli amministratori conduci-
no a loro arbitrio la gestione d'avere

presso alcuni soci, è più difficile che il
numero dei soci onesti che s'interessino
all'andamento della società salga a rap-
presentare questa elevata misura. —

Della convocazione delle sedute
e del voto

Nessuna assemblea generale può esser
validamente convocata se l'invito re-
lativo non è pubblicato nei giornali; in-
fatti per le infinite trasmissioni del-
le azioni, l'intimazione personale
non può servire per la convocazione se
si tratta di azioni al portatore, e sa-
rebbe molto difficile anche per le azio-
ni nominative per il loro numero,
quindi con disposizione comune a tutte
le società si ordina la pubblicazione
nei giornali. Non basta però la convoca-
zione, occorre anche la pubblicazione

dell'ordine del giorno, bisogna far cono-
scere il motivo per cui si convoca l'as-
semblea, perchè altrimenti potrebbero
facilmente gli amministratori strap-
pare un voto ai soci convocati im-
provvisamente in assemblea. Se l'as-
semblea non fu regolarmente convo-
cata, è nulla, nulle sono le delibera-
zioni prese in seguito a tale convoca-
zione e la nullità potrebbe chiedersi
da ogni socio anche con una frazione
di azione. Anche le assemblee ulteriori
alla prima possono esser rinviate, però
la domanda di rinvio, perchè sia accor-
data dev'essere proposta dalla metà degli
azionisti intervenuti, purchè rappresen-
tino un terzo del capitale. Il rinvio
non può farsi per un tempo maggiore
di tre giorni, nè può concedersi più d'una
sola volta per uno stesso argomento.

fare deliberazione, misura di cautela per impe-
ad l'aire che alcuni socii per mero capriccio
debbo traggano in lungo le decisioni necessarie.
stà quale debba essere il numero degli inter-
li intervenuti perchè l'assemblea sia valida
e l'ase ogni azione valga un voto, o quante
convenienti, qual proporzione si domandi
liberare la validità delle deliberazioni, la
nostra legge non dispone in alcun modo.
iedersi anche l'avrebbe dovuto, trattandosi
azione punti così importanti. Il silenzio
teriore della nostra legge dipende dal preferire
le, perchè sia che l'argomento sia interamente
ia dunque rimesso ai patti particolari, e giudichi-
la degno gli stessi socii la convenienza
ppresero i varii partiti e decidano nello Sta-
inovio to in ordine a questi argomenti se-
ggiorando le circostanze in cui deve vivere
i d'una società. Certo il governo non appro-
nto d'ora una società anonima se non troverà

su questo argomento i patti opportuni
e quando l'autorizzazzione governativa
fosse tolta converrebbe ordinare, che
la mancanza di un patto costitutivo
impedisse l'iscrizione nel registro e o-
stasse all'esistenza della società; si cre-
de pertanto non far duopo l'autorizza-
zione governativa per assicurare che
su questi argomenti si stabilisca qual-
che cosa, ed esservi altri mezzi per co-
stringervi ugualmente i socii. Di so-
lito nel patto costitutivo della società
si suole stabilire un minimo nume-
ro di socii che devono intervenire per
la validità dell'assemblea generale
ed una minima frazione di capita-
le in relazione al capitale sociale;
si associano talvolta i due elementi
ordinando sia valida l'assemblea so-
lo quando siavi una data proporzione

i soci in relazione al numero totale,
rappresenti una data proporzione di
capitale. Nel caso abbastanza strano
che l'atto costitutivo tacesse su que-
sto punto e fosse stato tuttavia appro-
vato dal governo, converrà ritenere
che qualunque numero di soci basti
per la validità dell'assemblea pre-
sumendosi che gli altri siansi rimessi
al voto degl'intervenuti, che ogni azio-
ne rappresenti un voto trattandosi di
una società di capitali e non di per-
sone, senza responsabilità illimitata,
mancando ogni ragione per dividere
i voti secondo l'importanza delle per-
sone più che secondo quella delle quo-
te, e delle azioni, che infine per gli
atti amministrativi basti la maggioran-
za acciò il voto d'un opponente non
impedisca ogni deliberazione, e per di-

-sposizioni avverrà l'unanimità (comp
tra queste nello stato attuale della legis
zione le modificazioni dello Statuto,
la fusione della società con un'altra
che è mutazione radicale dello Statuto
stesso.
La legge per agevolare l'intervento dei
soci nell'assemblea, giustamente di-
spose che non siano obbligati ad in-
tervenirvi personalmente, ma lo pos-
no anche per procura, facendosi rap-
presentare, generalmente dagli azioni-
sti che stanno nel luogo, cosicchè di
fronte al numero ben pochi soci in-
tervengono all'assemblea generale a
annotando le procure. Agli Ammini-
stratori non può nessun socio rilasciare
procura, che facilmente potrebbero ga-
rantirsi l'impunità, ottenendo contro-
gli la procura della maggioranza degli

rendendo così illusorie le as-
semblee generali con tali procure ottenu-
te con favori segreti, ed illusorio il con-
trollo che queste devono fare del loro o-
perato. Garantita così la retta ammini-
strazione si ordina che non possano vo-
tare quando si tratta di approvare i
conti dei loro anni che sono l'atto più importante
che rende palese l'onestà o disonestà degli
amministratori, e nemmeno in qua-
lunque altro argomento relativo alla
loro responsabilità. Infine quei soci
che non intervengono hanno tacitamen-
te accettate le decisioni che vengono pre-
se dagli altri e sono obbligati ad accon-
ciarvisi.

e) Altri argomenti da rapporti esterni

Responsabilità. La responsabilità di ogni

socio è limitata qualunque sia l'obbli-
gazione sociale, per essa non rispondendo
che il fondo sociale, sia nelle quote ver-
sate che in quelle soltanto promesse in
caso di bisogno. Quindi il patrimonio
sociale è normalmente distinto dal
patrimonio speciale dei socii in tutti
i casi. Inoltre ogni socio può trasmet-
tere ad altri la propria quota e porre
altri in luogo suo sotto suddette caute-
le e formalità per le azioni nomi-
native, ed il cessionario non ha solo
gli utili, ed allo scioglimento la quo-
ta del cedente, ma anche la qualità
di socio, ed entra interamente nel
posto del cedente rispetto ai terzi. Il
terzo creditore, se voglia può non limi-
tarsi a colpire gli utili, che si rila-
sciassero eventualmente, e la quota allo
scioglimento, ma può colpire la stessa

l'obbligazione, vendendola a proprio pagamento es-
-pendendo permesso le vendite volontarie come
-ate e forzose. Pel codice germanico non ha
-se in luogo per l'esecuzione del creditore lo
scioglimento della società, prodotto dal cre-
-ditore stesso, perchè può esperire l'azione
tutte sostituirsi interamente al debitore, on-
-de basta non ha bisogno della facoltà di pro-
-re questo scioglimento, potendo far
vendere la quota del suo debitore: cessa
dunque questo punto ogni differenza tra le
-le leggi. Il fallimento della società
-porta quello dei soci, trattandosi di
-bito più reale che personale.

D. Scioglimento della Società Anonima

---

il codice Italiano non dà alcuna disposi-
-zione straordinaria, ma il Germanico
stesso ad alcune differenze importanti che

devono ritenersi perchè giuste, anche da noi. Tutte le forme di società non possono aver comuni tutte le disposizioni relative allo scioglimento. Per es: non può reggere nessuna causa di scioglimento parziale, non sussiste esorporazione di quota, che è inutile e dannosa perchè scemerebbe il capitale, di cui deve garantirsi l'integrità, perchè sta a cauzione delle obbligazioni sociali; non si può parlare di morte od interdizione dei soci gestori, perchè non sono parte integrante dell'atto costitutivo della società, ma sono mutabili e revocabili, e la loro personalità non è necessaria, nè si possono registrare tra le cause ulteriori di scioglimento ~~la morte~~, l'interdizione od il fallimento d'un socio, non il recesso perchè la qualità di socio è liberamente trasmissibile, non l'esclusione

al socio, perchè non ha luogo, ed al giudice vende la quota se è moroso.

E. Alcuni confronti

a) della legge Germanica

Il codice Germanico chiama direttori gli amministratori e vuole che i loro nomi siano insinuati dai soci al registro, e che essi stessi insinuino in persona od in forma autentica la loro firma come gli institori ed i gestori delle altre società. Essi possono deliberare non solo in comune ma sempre ad unanimità qualsiasi atto. La legge Germanica ammette interamente i patti speciali la durata in carica del direttore, ed ogni anno all'esame del bilancio si deciderà se debbano ammettersi.

La legge Germanica permette che qualunque atto anche non enunciato nell'ordine del giorno possa venir discusso nell'assemblea,

generale, perchè non venga deliberato, il
che non è permesso.
Per ogni anno d'amministrazione, il bilancio
deve essere presentato nel primo semestre
dell'anno successivo; ma la patente di
promulgazione austriaca di questo
dice ammise che lo si producesse anche
nel secondo semestre.
È autorizzata la istituzione di una
giunta di sorveglianza, che prima
non era obbligatoria per le anonime
mentre lo era l'accomandita per azio-
ni; ma fu posta obbligatoria anche
per quelle dopo che si tolse l'autoriz-
zione governativa nel 1870.
Non si esige una sola assemblea gene-
rale, ma oltre la prima se ne ordina
la convocazione di anno in anno, per
deliberare sullo stato della società, ed
alle altre stabilite dalla legge e dallo

statuto, e straordinarie. Anche i censori
membri della giunta di sorveglianza
sono autorizzati a convocare le assemblee
generali, ed il codice germanico restringe
ad un decimo del capitale la misura che
questo dev'essere rappresentata dagli azioni-
nisti che domandano la convocazione,
perchè questa debba esser accordata.
Infine quando il capitale sociale sia
ridotto a metà, devono gli amministra-
tori darne denunzia all'autorità, ma
questa disposizione cadde nel 1870, tolta
l'autorizzazione governativa ed essa col-
[...]utoritaria.

6./ Di una memoria di Castagnola

Il Ministero d'Agric.a Ind.a e Commercio
per la sua memoria relativa alle società
commerciali propose di adottare tutti i
maggiori rigori che il codice Germanico

ha sancito, tranne l'unanimità dei
direttori per deliberare, vi sostituisce
con più senno la maggioranza, la pro-
porzione di $\frac{1}{10}$ del capitale sociale
perchè l'assemblea debba convocarsi
vi surroga perchè troppo bassa, quella
proporzione di $\frac{1}{5}$, e l'obbligo di
nunziare alla autorità per la riduzio-
ne del capitale sociale alla metà, perchè
che questo cade sull'autorizzazione
governativa.
Inoltre egli vorrebbe esigere dagli Am-
ministratori una cauzione in azioni
che devono rimaner a garanzia dei
ciò, ma in tal caso egli abbia che non
sempre sono soci, nè sempre posseg-
no azioni per darle in cauzione. Egli
propone pure d'accrescere la respon-
bilità degli Amministratori alla soli-
darietà verso i terzi e verso i soci,

...ta de poichè ha tenuto l'autorizzazione go-
...vernativa, propone la giunta di sorve-
...la prudenza, ad imitazione dei giudici germa-
...nici, e quale che nel caso di conflitto tra
...gli amministratori e soci, si devolva la
...ta volta ai censori, perchè provvedano a un
... di miglior modo di rappresentar la socie-
...tà.
...età, infine egli provvede a maggior pubbli-
...cità ogni anno di un apposito bollettino la cui compi-
...lazione fosse fatta dal Ministero di
...gli Agricoltura Ind.a e Com.o, ed ogni mese
...azione per gli istituti bancari sopra modu-
... dei determinati dalla legge, ogni anno
... come per le altre società bollettino che ne
... contenga il resoconto, il bilancio, tassi
... ell'aumento del capitale sociale, sicchè il
... confronto tra le varie società fosse a-
...lla scevole ai soci.
...soci,

Titolo V.

Società in accomandita per azioni

a/ Definizione

L'accomandita per azioni è quella società che si istituisce tra una o più persone obbligate illimitatamente e più persone obbligate solo sotto una ragione sociale, ed in cui il capitale degli accomandanti è diviso in parti uguali liberamente trasmissibili dette azioni.

b/ Differenze dell'accomandita semplice

Anche qui troviamo due specie di soci e di responsabilità ed una ragione sociale composta solo del no

i complementari che danno il mag-
giore credito alla società, ma il capitale
degli accomandanti è diviso in parti
eguali, mentre nell'accomandita sem-
plice le quote possono essere affatto
disparate, e la quota è liberamente tra-
smissibile, mentre ai soci complemen-
tari dell'accomandita semplice non è
indifferente avere per socio accomandan-
te una od altra persona.

c/ Delle accuse portate
contro questa forma sociale

Moltissimi si sono scagliati contro questa
forma di società: alcuni codici non
l'hanno accolta, l'Olandese, il Brasi-
liano (oltre l'Inglese che non ammet-
te alcuna accomandita) a Norimberga
si discusse caramente, ma prevalse il pa-
rere di doverla accettare.

Si disse che l'accomandita per azioni
presenta tutti i pericoli dell'anonima e
senza tutta la sorveglianza necessaria
dell'operato degli Amministratori.
Questo sarebbe un pericolo di più;
l'accomandita per azioni presenta
che i vantaggi dell'anonima, l'age
volazione della gestione per la di
sione del capitale in parti eguali;
aumento del numero dei partecipanti
per la responsabilità limitata e
trasmissibilità della propria quot
e di più il maggior interesse degli Am
ministratori al buon andamento della
la società perchè sono a responsabi
lità illimitata.
Questa forma risponde mirabilmente
al bisogno d'un uomo che abbia s
perto qualche grande invenzione in
dustriale, od immaginato qualche grand

e seria impresa, ma non abbia capi-
tali e voglia poi restare a capo della
società, egli deve ricorrere alla for-
ma delle azioni, per costituire il gros-
so capitale, ma la società anonima
non si presta perchè non gli garan-
tisce che rimarrà sempre capo della
società, perchè gli amministratori
mutansi ogni anno o due. Egli allora
assoggetta alla responsabilità illi-
mitata, e ricorre all'accomandita
per azioni che conviene perfettamen-
te al suo scopo.
In Francia, si disse, le accomandite
fatto poca buona prova, ma il
periodo che si allega ad esempio dal
1830 al 1856 fu bensì di grandi falli-
menti in questa forma sociale, ma
ciò era in condizioni eccezionali, perchè
non si esigeva allora autorizzazione

governativa per le accomandite per a-
zioni per cui si sviluppavano in gran
numero specialmente per le imprese
illusorie, perchè i socii intraprendito-
ri ricorrevano all'anonima, i promo-
tori d'impresa che non erano serieamen-
te attuabili sfuggivano alla sorve-
glianza governativa, e ricorrevano
alla accomandita per azioni, ed in
breve empiute e rigonfie le proprie
borse fallivano lasciando in asso i po-
veri socii truffati per azioni senza
valore.
Si obbietta altresì che l'Italia ricorre
ben poco a questa forma di società, per-
chè infatti dei 2½ miliardi di capi-
tale nominale, solo 22 milioni spet-
tano alle accomandite per azioni, e
delle 500 società, non ve ne hanno
13 - dicono, accomandite per azioni.

se ne deduce però che in Italia si du-
biti di questa forma sociale, ma non
è questa la ragione del piccolo nume-
ro, bensì è che manca tutto lo svilup-
po del commercio che vi dovrebbe esse-
re, manca il pensare nella ricerca di
nuove speculazioni e nuove vie com-
merciali; mancano gli uomini intra-
prendenti, ed abbondano quelli che
preferiscono trattare il commercio in
compagnia di pochi buoni amici
nelle società in nome collettivo.

d/ Disposizioni relative
all'accomandita per azioni

Trovandosi nell'accomandita per azioni
la società anonima fra gli accoman-
danti, e quella in nome collettivo tra i
complementari, se sono più d'uno, re-
steranno in vigore e si applicheranno

le disposizioni per le società in nome
collettivo per rapporti tra i socii com
plementari, quelle per l'accomandi
ta semplice nei rapporti tra i ac
mandanti e complementari, quelle
per l'anonima nei rapporti tra gli
accomandanti azionisti.
È indubbio però che alcune modifica
zioni dovrebbero per la speciale na
tura di questa società esser introdotte
come sarebbe la necessità del voto di
tutti i socii complementari per ap
provare le riforme dello Statuto, quan
do si sostituisse all'unanimità che
si richiederebbe ~~ora per approvarle,~~
solo la maggioranza di $\frac{2}{3}$. Bisogne
rebbe altresì limitare il potere as
solute che ha l'assemblea generale
nell'anonima, perchè a rigor di
giustizia non conviene che i socii c

responsabilità limitata preponderanti per numero impongano sempre la loro volontà a quelli a responsabilità illimitata. Ma le complicazioni cui si andrebbe incontro in tale delimitazione di poteri, indussero tutti i legislatori a stabilire diversamente e lasciare all'assemblea il suo poter assoluto. Quanto alla facoltà d'amministrare essa è tolta anche agli accomandanti azionisti colla rigorosissima sanzione già veduta per gli accomandanti nell'accomandita semplice e si disse altra volta quanto a torto, perchè i socii possono chiamarveli e dove questi non vedono alcun pericolo, non deve vederne la legge. (Su questo argomento vedi quanto si è detto nella accomandita semplice) Però si cominciò una riforma ammettendo che gli acco-

=mandite azionisti possano esser impie-
gati della società, lasciando tuttavia
l'altra ingiusta restrizione.
È d'uopo per l'accomandita per azioni
vedere se presenti maggiori pericoli
dell'anonima, e se le convengano per
ciò cautele particolari. Il progetto
del codice Svizzero e del Belgo non
stabilì alcuna cautela speciale, inve-
ce il codice Germanico adottò cautele
maggiori, cioè la sottoscrizione del ca-
pitale integro, ed il versamento di
¼, un taglio minimo d'azioni, la re-
sponsabilità dell'intero versamento
per tutta l'azione a carico dei primi
soscrittori, la giunta di sorveglianza
e vietò le cartelle al portatore. Però
la legge del 1870 fece comuni tutte que-
ste restrizioni speciali per l'accoman-
dita per azioni, anche all'anonima

tranne la responsabilità dell'intero versamento per i primi sosrittori, ed il divieto delle azioni al portatore. Il Ministro Castagnola propone l'applicazione alle anonime di tutte le cautele per l'accomandita per azioni, anche la responsabilità dell'intero versamento, eccetto il divieto delle cartelle al portatore, tutto sia per l'anonima che per l'accomandita per azioni. Però mentre le azioni al portatore sono senza pericolo nell'anonima quando ridotte a capitale interamente versato, non lo sono nell'accomandita per azioni non essendo indifferente ai accomandatari che si rimutino i socii ad ogni momento.

Appendice

Del nuovo progetto di codice di Com.° riguardo le società commerciali

Il progetto del nuovo codice di commercio porta alcune modificazioni al codice attuale. Per la società in nome collettivo alcune furono già esposte le altre più importanti sono:

il maggior rigore usato per le società estere che venissero a stabilirsi in Italia per le quali si esige affine di evitare che le società estere illusorie vengano a far fortuna in Italia, che la società prima di funzionare validamente, produca il suo atto costitutivo e lo pubblichi per intero, mentre le nostre possono funzionare indipen-

dentemente da questo fatto, salvo il diritto di ogni socio, le disposizioni relative ai liquidatori. Nel procedimento attuale di liquidazione non può farsi nessuna ripartizione ai soci se non quando tutto l'operato dei liquidatori fu compiuto, non accordasi ai liquidatori facoltà di contrarre obbligazioni cambiarie, nè di impetire i soci per una somma superiore al loro apporto. Il nuovo progetto toglie questi divieti, e vuole possano i liquidatori fare una ripartizione preliminare, prima di aver esaurito il processo finale di liquidazione, e stabiliti le quote di guadagni e perdita a distribuirsi, a patto però che siano già pagati i crediti scaduti, riservati i fondi per quelli non ancora scaduti e raccolto il 10% del rimanente patri-

monio attivo. Esso concede l'assunzion
di obbligazioni cambiarie perchè non
se ne può far senza, ed è necessario as
sumerne p.e. per un credito che avreb
be grandissime conseguenze pel caso di
mora, e per cui non si han fondi,
ma si abbia la sicurezza di averne
entro un dato periodo; si tolgono i
liquidatori da questo imbarazzo e si
concede la forma più spedita e si
cura senza timore che ne abusino
perchè sarebbe a tutto lor danno es
sendo essi obbligati in persona pro
pria. Infine mentre i socii nei
rapporti interni non sarebbero obbli
gati che fino alla propria quota
ed esaurito il fondo sociale per il
residuo scoperto, la facoltà d'im
petrarlo oltre la quota spetterebbe
solo ai terzi, concedesi anche ai liquid

tarii per agevolarne la operazione.
Limitasi poi la facoltà d'impugna-
re l'atto divisionale in cui assegnavo
a ciascun socio la sua quota, a 30 gior-
ni dal giorno in cui l'atto fu inti-
mato, notificato al socio, dopo il qual
periodo resta inecepibile.
Per l'accomandita semplice nessuna ri-
forma commendevole si trova nel
progetto, solo la proposta di ammet-
tere l'accomandante all'esercizio
di singoli atti amministrativi, quan-
do siano muniti di procura speciale,
non riconoscendo nè il principio ante-
cedentemente giusto che i socii decida-
no se il mandato amministrativo sia
o no da concedersi agli accomandanti,
tolgano ogni obbietto da parte dei
terzi con una procura generale regi-
strata ed esibita ogni volta.

<u>Per le società per azioni</u> tolta l'auto-
rizzazione governativa, abbiamo cau-
tele speciali comuni sì all'anoni-
ma, che alla società in accomandi-
ta per azioni che le è strettamente
obbligata. La società non si ritiene
validamente costituita se non dal
giorno in cui il suo atto costitutivo
fu pubblicato sostituendo il pubbli-
co al governo nella vigilanza e nello
studio dello Statuto. Si istituisce
la giunta di sorveglianza composta
di 2 a 5 membri scelti fra soci
od anche fuori del loro numero, col-
le più larghe attribuzioni per tener
a dovere gli amministratori, e col di-
ritto perfino d'impetirli con azione
di risarcimento, sostituiscono essi la
società in tutto ciò che essa potesse
pretendere di fronte agli ammini-

stratori, possono convocare l'assem-
blea per proporre la destituzione
degli Amministratori, come vogliono
il codice Germanico per le accoman-
dite, e la legge del 1870 per le ano-
nime.

Mentre ora la trasmissione dei certi-
ficati interinali prima della costi-
tuzione definitiva della società lo
proibisce nel progetto prima della
costituzione della società, e si vuole
pure anche che i certificati interinali
contengano i principali articoli del-
lo Statuto, (che da alcune società si
trascrivono in essi ma senz'obbligo) al-
l'oggetto che l'acquirente dell'azione possa esse-
re facilmente in grado di conoscere
il valore nell'acquisto che ne fa.

Per l'emissione d'obbligazioni ora
non affatto disciplinata dal codice e

solo soggetta alla prima autorizza
zione dello Statuto, si vorrebbe fosse
ogni emissione preceduta da un
manifesto, che facesse conoscer le
norme secondo le quali l'emissio
ne dovrebbe seguire, e le sottoscrizio
ni si raccogliessero su una copia
di questo manifesto; di più dovrebbe
ro le obbligazioni contenere tutti
i patti d'emissione, almeno per com
pendio, per aver maggior sicurezza
che chi prende l'obbligazione cono
sca tutti i patti relativi. Dovrebbero
tenersi due registri dagli ammini
stratori, uno per le deliberazioni
dei gestori, l'altro per quelle della
assemblea generale, per evitare i
protocolli volanti, l'alterazione o
la sottrazione di qualche decisione;
può bensì farsi intervenire un notaj

ed autenticare le deliberazioni ed allora
la certezza e sicurezza è ancor maggiore
e si fa a meno di quei registri. Alcune
società li tengono, ma è opportuno che
ne abbiano l'obbligo.
La prima assemblea deve convocarsi
entro 15 giorni, da quello in cui fu ver-
sato il decimo del capitale, nè può
differirsi più oltre. Ogni anno devesi
convocare un'altra nel primo trimestre
dell'anno successivo, perchè le società a-
nnano questo periodo. Tra la convocazio-
ne e l'adunanza non deve decorrere
un periodo minore di 30 giorni, acciò
possano i soci informarsi dell'anda-
mento degli interessi sociali, consulta-
re gli atti, rilasciar le necessarie pro-
cure, e si eviti la frode degli ammi-
nistratori che con repentine convoca-
zioni cerchino fuggire a discussioni

meditate. Quanto agli argomenti non
disciplinati dal codice attuale sul voto
si vuole nel silenzio dei patti contra-
rii che l'adunanza non sia legale
senza l'intervento di azionisti per
$\frac{1}{2}$ del capitale, ogni azione valga un
voto, per gli atti amministrativi ba-
sti la maggioranza in numero, e per di-
sposizioni di modificazione di statuto
e fusione con società affini, basti sieno
rappresentati i $\frac{2}{3}$ del capitale dai
consenzienti, perchè spesso sono urgenti
tali modificazioni della condizione
sociale. Alla riduzione del capitale
a $\frac{2}{3}$ non si scioglie la società ex-
se, ma abbia ogni socio facoltà di
chiedere lo scioglimento potendosi
però ridurre dai socii il capitale se-
condo l'avversa sorte.
Per l'accomandita per azioni non

troviamo disposizioni - per altro oltre le comuni all'anonima, per questa invece troviamo richiesti almeno tre amministratori, coll'obbligo di una cauzione in azioni che rappresentino almeno la 50 parte del capitale sociale, tolta l'incompatibilità tra l'ufficio d'amministratore e quello di costruttore, appaltatore, o subappaltatore della Società. Al presente l'amministratore che divenisse costruttore della Società cessa dal suo ufficio, il progetto propone si consulti dalla amministrazione e dalla censura l'assemblea che decida se deva cessare o restare in ufficio.

Delle associazioni in partecipazione

Titolo I

Dell' associazione in partecipazione al commercio generale di alcuno. Sua definizione e caratteri.

Coll' associazione in partecipazione (pel codice germanico società tacita) ~~partecipante~~ al commercio generale di un altro, taluno (partecipante e pel Codice Germanico socio tacito) conferisce cose o denaro ad un commerciante (operante o principale —

pel Germanico proprietario dell'impresa)
per prender parte al suo commercio
per divider i guadagni o le perdite se-
condo i patti, e questi facendo, il che
è impossibile, sentenziato dal Tribu-
nale. L'associazione non è mai una
società. Il principale dev'esser com-
merciante perchè si tratta di parteci-
pare al suo commercio generale; il
partecipante pel codice italiano non
ha l'obbligo di esser commerciante
può esser qualunque persona, benchè
taluni codici esigano ch'egli pure
sia commerciante, e solo ad un com-
merciante permettono l'associazione
di partecipazione, così vuole il codi-
ce Spagnuolo.

Responsabilità del partecipante

Egli non risponde di regola in nessun

modo verso i terzi, anzi non compare
neanche rispetto ad essi, verso i proprie
tarj vi è controversia, essendosi la
giurisprudenza francese fissata nel
senso che la responsabilità del par
tecipante sia limitata al valore del
le cose conferite, mentre l'italiana
sostiene piuttosto la responsabilità
illimitata secondo i principii gene
rali di diritto. A porre fuori di dub
bio la questione, non vi è altro mo
do che stabilire per patto quale de
ve essere la responsabilità del par
tecipante, se non si vuol determi
nare per legge.

Costituzione dell'Asso=
ciazione

Nessuna forma speciale è indicata,
l'associazione può costituirsi per

contratto scritto, o verbalmente, e può
quindi altresì provarsi in qualsiasi
modo, per giuramento, per testimonj
per documenti ecc. Però quanto alla
prova testimoniale in questo argomen-
to il diritto commerciale si parte ed
ingiustamente dal principio di am-
mettere questa prova senza la restri-
zione imposta dal diritto civile, che
ne diffida perchè affidata alla me-
moria ed alla probità del testimonio,
memoria labile, probità quasi la-
bile, e non la ammette per contrat-
ti, superiori alle L 500, per questo
caso speciale il diritto commerciale
ne diffida egli pure ed esige per
la validità della prova testimonia-
le, un principio di prova scritta.

Ragione sociale

L'associazione non ha ragione sociale

perchè non è sociale; tutti i suoi inte-
ressi sono rappresentati dal proprie-
tario, egli solo compare di fronte a
terzi e da credito alla società. Null'
altro aggiunge il codice italiano, il
Germanico per punire il proprieta-
rio che trasgredisce questa dispo-
sizione gli infligge una multa se
aggiunse nella ditta al proprio no-
me la formula e C°, che inganna
facendo supporre non un associato
ma un socio coobligato verso i terzi
e gli commina la sanzione più gra-
ve della trasformazione della socie-
tà tacita in accomandita semplice
se il proprietario se il proprietario
unisce il nome del partecipante al
suo nella Ditta. Questa teoria si po-
trebbe sostenere con poca fortuna
secondo il diritto patrio commerciale.

Rapporti interni

Ai contraenti si lascia piena liber-
tà senza alcuna restrizione perchè
si tratta d'un contratto che ha vita
tra proprietario e partecipante, ed
in cui il terzo nulla ha che vedere.
Soltanto la libertà non va fino a di-
sposizioni che alterino la natura
del contratto.

Fondo sociale

Il fondo sociale potrà esser costituito
da qualunque cosa mobile, immobi-
le, corporale o no, ed anche da sem-
plici promesse senza conferire nul-
la attualmente al commercio del pro-
prietario, assicurano un contributo
reale al momento del bisogno. Può
ritenersi pel codice italiano, e deve rite=

nersi secondo ragione che possano con-
ferirsi anche semplici fatti, e semplice
opera, perchè anche il fatto è una
cosa, benchè alcuni stimino il con-
trario, opinione che tutto possa esser
conferito dal partecipante fuorichè
fatti, perchè conferendoli diviene
institore od impiegato dell'associa-
zione.

Cooperazione

Alla cooperazione il partecipante
non ha nessun obbligo a suo carico
non ista nessun dovere nè positivo
di prestazione a raggiungere lo sco-
po sociale, nè negativo di astensione
da ogni separato esercizio dello stesso
commercio a cui si è associato.

Amministrazione

L'amministrazione degl'interessi

dell' associazione è interamente devo-
luto al proprietario del negozio, il par-
tecipante non ha diritto che a farsi
rendere conto del fondo somministra-
to, e degli utili e perdite cui si deve
contribuire, ma non ha nessun'altra
ingerenza di sorta.

Distribuzione degli utili e perdite

La distribuzione degli utili e perdite
della gestione è assolutamente ed e-
sclusivamente regolata dal contratto.
Se questo, ciò che è impossibile, non
ne parlasse, il tribunale dovrebbe sta-
bilire la misura di questa distribu-
zione, tenendo conto del commercio
del principale per fissare una propor-
zione ragionevole. Il partecipante
non ha obbligo di accrescere il valore

che promise, nè diritto di lasciar i guadagni fatti presso il principale in aumento del valore conferito, perchè il proprietario non ha bisogno che di una determinata somma, nè può esser costretto a riceverne una maggiore. Egli non ha poi l'obbligo di reintegrare la propria quota promessa o conferita coi guadagni che si verificassero nei successivi periodi di gestione.

Rapporti esterni

Qui non figura se non il proprietario dell'impresa, e tratta egli solo coi terzi, rappresentando gli interessi dell'associazione di fronte ad essi. Il codice Italiano non fa a questo principio alcuna eccezione, il Codice Germanico ne ammette due. Nel caso che i

valore conferito dal partecipante sia
stato restituito o condannato dal princi-
pale (secondochè fu conferito o promes-
so) e non più di un anno dopo questo
fatto, si verifichi il fallimento del
principale, i terzi possono impetire
l'associato acciò riversi la sua quota
entro nel fallimento. Infatti sor-
ge il sospetto che in vista della catastro-
fe imminente si sia voluto sottrarre
ai creditori la parte del patrimonio
che può esser sottratta sotto la tute-
la del partecipante. Questa esplicita
disposizione del codice Germanico non
è esplicita nel nostro; vi potrebbe ar-
rivare, ma converrebbe provar la fro-
de, ciò che è molto malagevole, mentre il
codice germanico la presume, e non am-
mette prova contraria. La seconda ecce-
zione del codice Germanico alla nessuna

ingerenza dei terzi è simile a quella
fatta ai creditori speciali dei veri soci
si parifica il partecipante all' accoman
dante e si concede al suo creditore parti
colare facoltà di chiedere l' escorporazio
ne della sua quota dopo aver tentato
invano le vie esecutive con gli altri
suoi beni.

Scioglimento

Il codice Italiano avrebbe pur dovuto da
re particolari disposizioni, ma ne tace
affatto; dobbiamo però ritenere quelle
del codice Germanico per la nostra giuri
sprudenza perchè conformi a ragione e
di tutta evidenza. I modi di scioglimento
sono mutuo consenso, l' espiro del termi
ne convenuto, l' avveramento della con
dizione risolutiva, il fallimento del prin
cipale o del partecipante perchè non

può parlarsi d'associazione con un fallito,
la morte, interdizione od inabilitazione del
principale, perchè non può immaginarsi
associazione se il principale non è vivo o
sano di mente; ammesso però il patto che
l'associazione continui coi suoi eredi,
nel qual caso sarebbe una condizione e-
reditaria la continuazione, ed il ritiro di
uno o l'altro degli associati se l'associa-
zione è a tempo indeterminato. La mor-
te, interdizione od inabilitazione del par-
tecipante non scioglie l'associazione, per-
chè continua coi suoi rappresentanti. Di
esclusione non c'ha luogo a parlare.
Sciolta la società, passa in liquidazione
e l'unico liquidatore è il proprietario
dell'impresa.

Titolo VI

Associazione a singoli atti di commercio

A questa si applicano tutte le disposizioni date per l'altra colla sola differenza pel codice italiano, che lo stesso principale può non essere commerciante e basta che compia singoli atti di commercio. Si partecipa solo ad una parte del commercio del principale e le restrizioni di fatto sono evidenti. Il codice germanico naturalmente non applica anche alla seconda specie d'associazione in partecipazione, già data per la ingerenza dei terzi nei rapporti esterni contro il partecipante.

Appendice

Associazioni mutue

In appendice allo statuto personale sociale il nostro codice porta un titolo speciale molto breve che s'intitola: "Associazioni mutue" Questo titolo non può riferirsi che alle associazioni mutue marittime. Infatti altre forme di società oltre le enumerate non possono immaginarsi, nè queste possono esser comprese in questo titolo speciale; le sole associazioni mutue che possono sussistere fuori delle società commerciali sono le associazioni mutue, ma essendo escluse dal commercio le assicurazioni mutue terrestri. Questo titolo non s'applica pertanto che alle assicurazioni mutue

marittime. Esso dispone:

l'associazione mutua doversi co
stituire per iscritto;

restare piena libertà ai socii
pel regolamento dei loro interes[si]

gli amministratori dell'associa
zione aver carattere di semplici
mandatarii; ed applicarsi perciò
i principii generali del man
dato;

gli associati non aver altro obbli
go che pagare il loro contributo
sia per la gestione sociale, sia in
caso di straordinario sinistro.

non sciogliersi la società nè per fal
limento, morte, interdizione, inabi
litazione di qualunque associato.

non concedersi ritiro nè par
larsi d'esclusione se non nel caso
in cui la cosa per cui si entrò nel-

l'associazione perisca. —

Il progetto del nuovo codice fissa nettamente la solidarietà tra gli associati, e non porta nessun altra novità.

Libro II

Statuto degli atti

Sezione I.ª

Norme peculiari, comuni a tutti gli atti di Com.º

Titolo I

Conclusione degli atti di Commercio

Determinati nella parte gli atti di commercio, ed evitato lo sbaglio com=

nesso dal codice francese e dal Germanico di rimandare alla seconda metà del codice per l'interpretazione dell'articolo primo, il primo punto che si presenta nello Statuto degli atti, relativo a tutti gli atti di commercio comprende le norme sulla loro conchiusione.

Modo di conchiusione. Gli atti di commercio possono conchiudersi di regola in qualsiasi modo verbale o scritto, e la libertà più estesa è concessa ai contraenti salvo i casi in cui vi ha una prescrizione particolare come per es. per le società per cui si esige il contratto scritto.

Offerta ed accettazione

Le questioni che possono presentarsi sono tre: se obbliga l'offerta, per

quanto tempo, e da qual tempo debba tenersi l'accettazione. Il codice italiano non vi risponde nel diritto commerciale e si riporta al codice civile, che non esplicitamente stabilisce che l'offerta non obbliga, e vuole poi si ritenga l'accettazione dal punto in cui fu deliberata trasformando un atto morale in un fatto giuridico. (1) Invece il codice Germanico vuole l'offerta obblighi pel tempo necessario a spedire la risposta tenendosi conto degli impedimenti che lo stesso offerente potea prevedere, si ritenga l'accettazione obbligatoria efficace verso i terzi dal punto in cui fu spedita il che è giustissimo, finchè non è spedita non è un atto giuridico.

---

(1) Riguardo il codice Austriaco vedi le norme enunciate nei principii generali di diritto civile.

Silenzio

Il silenzio giuridicamente non equivale mai ad accettazione, chi tace non si obbliga che in un solo caso, espresso dal codice Germ.° ritenibile pel nostro nella commissione, se il commissionario è commerciante e riceva commissione o da un altro comm.te o da uno cui si esibì, o da uno con cui è in relazione d'affari, il silenzio si ritiene equivalente ad accettazione, perchè si presenta al pubblico coll'agire un ufficio, colla promessa implicita di assumere commissioni, col desiderio di riceverne, se vuol ~~ricrear~~ ~~re~~ distruggere questa presentazione lo esprima chiaramente.

Rifiuto

Chi rifiuta un'offerta per combinar

un contratto non è poi sempre disabbli-
ato da qualsiasi prestazione, a fronte
lla non accettazione, con carico del
ommerciante cui si spediscono cose da
endere, o per altro fine commerciale
ta sempre l'obbligo anche rifiutando
i provvedere alla sicurezza della merce:
uesto non è secondo giustizia, ma se-
condo convenienza. Se l'obbligo gli è
troppo grave può chiedere che la merce
si avolga in deposito giudiziario o ven-
a data in mano ad un sequestratario,
ma è pur sempre tenuto a quest'atto.

Accettazione condizionata

L'accettazione condizionata è un rifiu-
to, e vi equivale, perchè all'offerta nei
termini in cui fu fatta rispondesi ne-
gativamente, se si alterano le condizio-
ni; se l'offerente accetta le condizioni

si inizia un altro contratto, ma il prim[o] è sciolto.

Titolo II

Prova degli atti di commercio

Prove del diritto comune

Le prove del diritto comune si ammettono dalla nostra come da tutte le leggi di commercio senza restrizione di sorta. La prova testimoniale non è più considerata come un'eccezione, nè limitata ai contratti di valore inferiore alle £ 500, se non in pochi casi.

Prove particolari

Hannosi documenti speciali che fan

prova pel codice di commercio i libri
di commercio dei negozianti e dei media-
tori, gli atti emessi dai questi cioè sta-
biliti e copie autentiche, le fatture
conosciute al diritto comune, anche
quando siano scritte da mano diversa
da quella del suo autore, e nemmeno fir-
mate da lui, purchè accettate dalla
parte per cui sono rilasciate, e quegli at-
ti documenti di redazione speciale che
[illegible]ono, cambiali, polizze di debito, certi-
ficati di deposito, lettere di carico e
vettura, fedi di pegno, versamenti ecc.
La data di questi documenti può pro-
varsi in qualsiasi modo, senza attestato
notarile, atto di iscrizione nel registro
civile pubblico, od altra prova incoe-
vibile, essa considerasi vera fino a
prova contraria la quale si dovrà dare
da chi ne impugna l'autenticità, come

ogni altro atto pubblico.

Prova del dispaccio telegrafico

Tra le prove che il diritto commerciale scritto o consuetudinario ammette, vi ha quella del dispaccio telegrafico. Questo è quello scritto che l'ufficio telegrafico consegna al destinatario.

Sua forza probatoria

Il primo quesito relativo al dispaccio telegrafico è qual prova faccia e quale posto occupi tra documenti scritti. Questi possono essere o documenti originali, o copie autentiche, o semplici copie. I documenti originali sono documenti d'origine, formati dall'opera diretta dei loro autori. Le copie autentiche sono copie di documenti originali e

dichiarate conformi ad essi da un pubbli-
co ufficiale autorizzatovi dalla legge.
Le copie semplici sono copie di documen-
ti originali non autenticate, ma sup-
pongano sempre l'esistenza di un ori-
ginale.
Ora il dispaccio telegrafico opera dell'
ufficiale telegrafico non può dirsi do-
cumento originale, ma non è spesso ne-
meno una copia perchè manca talvol-
ta l'originale quando il dispaccio sta
scritto e firmato da un'altra mano da
quella dell'autore, nè l'ufficio telegra-
fico mittente esamina se chi conse-
gna il dispaccio ne sia l'autore, abbia
in mano un autentico originale o no;
ricevuta la carta ne trasmette senza
[illegible] le parole in forma telegrafica.
Inoltre l'ufficio telegrafico non ha
nessuna autorità dalla legge d'autenti-

:rare il dispaccio, ad investigare se chi
lo produce ne sia l'autore, non può e
deve farlo perchè la legge non lo ordi-
na, nè tal ufficio potrebbe affidargli-
si perchè sarebbe contro ogni principio
di celerità telegrafica nella gran mass-
a di dispacci che si dovrebbero autenticare
e turberebbe tutto il servizio telegrafico
coll'intervento delle formalità notarili
Il dispaccio telegrafico sarà dunque
una copia semplice se l'originale esi-
ste, e non meno tanto se manca l'ori-
ginale, nel qual caso sarà una scritta
qualsiasi, senza nome nella legge e for-
za giuridica; non potrà su di esso de-
ferirsi giuramento come può farsi
sulle copie semplici; giuramento di
sussistenza o meno d'un originale in
forme.
Però il dispaccio telegrafico prova pel

qualsiasi cosa, esso fa piena prova del-
la data che contiene, e del fatto che
all'ufficio telegrafico destinatario fu
ricevuta comunicazione telegrafica
dall'ufficio mittente perfettamente con-
forme a quanto si contiene nel dispac-
cio: non prova l'autenticità della co-
municazione ma solo l'esatta trascri-
zione fatta all'ufficio ricevente.

Per queste due fatti fa piena prova con-
tro tutti, e per impugnarli deve chi
l'attacca apporvi più valide prove, è
documento pubblico perchè si ha un
ufficio pubblico non per erigere origi-
nali od autenticar copie, ma per atte-
stare le date e la copia fedele e con-
formità tra quanto fu ricevuto, e
quanto fu trasmesso al destinatario

Alterazione del dispaccio

Il secondo quesito riguarda il caso in cui

il dispaccio fosse trasmesso in termini
diversi usati dal mittente. Allora il mit-
tente sia pure accettata l'offerta non
ha più obbligo di stare al contratto
perchè tal sede del consenso sta nelle
sue parole, non in quelle prestategli.
Ha però diritto di stare al contratto
nei termini che gli furono prestati
ed in cui fu accettata, nè può il desti-
natario opporre l'invalidità dell'ac-
cettazione fatta su offerta diversa.

Responsabilità dell'ufficiale

L'ufficiale telegrafico che scii, rita
ad alterare un dispaccio telegrafico, sar
anzitutto responsabile ai termini del
regolamento e punito secondo le sue
prescrizioni perchè non seppe bene
dempiere il suo ufficio, potrà esser tr
to anche dinnanzi alla giustizia per

le se vi sia frode o reato, e risponderà
civilmente verso il mittente con cui
fece contratto di spedire un dispaccio
in dati termini ad un luogo indicato
nei termini ordinarii, e da cui fu an-
che pagato. Sta questione soltanto ver-
so il destinatario, e le teorie sono due,
l'una nega, l'altra afferma l'azione
di questo verso l'ufficio telegrafico.
La teoria tedesca la nega perchè il con-
tratto fatto tra il mittente e l'ufficio
è un mandato ed i terzi non acquista-
no alcuna azione contro il mandatario,
ma solo verso il mandante. Questo con-
cetto, allora i sostenitori della teoria oppo-
sta e con ragione, non vi ha mandato
ove non è rappresentanza nè forma-
zione, modificazione o scioglimento
di un vincolo giuridico, non vi ha dunque
mandato nella spedizione d'un dispaccio

telegrafico perchè l'ufficiale compie
un lavoro, non un affare, e non rap-
presenta il mittente, non conchiude
il contratto per conto e nome suo: vi ha
soltanto locazione e conduzione d'opera
ed il locatore d'opera è sempre respon-
sabile delle propria azione verso chiunque
con cui viene in relazione nella sua
opera, e però anche verso il destinatario.
Il Borsari per mostrare che il destina-
tario non ha nessuna azione verso l'uf-
fizio ragiona nel modo seguente:
Se il dispaccio portava risposta, e fu sta-
ta in modo che il mittente s'accorge
dell'errore commesso dall'uffizio, spette
solo all'avvertito mittente chieder ragio-
ne della colpa dell'uffizio; se il dispaccio
portava risposta, ma questa non se-
ve a render avvertito il mittente dell'er-
rore il destinatario non ha azione

contro l'ufficio perchè della sua incu-
ria tua colpa egli stesso, egli stesso fu
la causa per cui il mittente non s'ac-
corse dell'errore, nemmeno tua azione
pei danni se il dispaccio non portava
risposta perchè fu il mittente que-
gli che lo persuase a credere all'uf-
ficio stesso, quasichè non fosse incu-
l'ufficio stesso che s'acquista cre-
dito da se, ed ottenga fiducia coi suoi
regolamenti e col buon servizio.

Non meno assurdo è quanto si dice da
taluno che avendo il destinatario di-
ritto verso pagamento a farsi ripe-
tere il dispaccio, se lo fa ripetere, ri-
chiamasi l'attenzione dell'ufficio e
correggere l'errore, se non lo fa, suo
danno; ciò è altrettanto assurdo perchè
trattasi d'un diritto non d'un obbligo
ed il non uso di quello non può mai

portare perdita del diritto di risarcimento, ed inoltre l'ufficio deve prestare un buon servizio senza esser richiamato a rettificarsi.

Titolo III

Interpretazione dei contratti commerciali

Nel diritto comune esaminasi specialmente l'intenzione dei contraenti, e la lettera non serve che a far risaltare la loro intenzione: in contractibus praecipue voluntas contrahentium spectanda est. Nel diritto commerciale devesi attribuire anco minore importanza alle parole, perchè nella necessaria celerità, e nella reciproca buona fede non si ha grande attenzione all'esattezza delle parole.

Titolo IV

Indole delle obbligazioni commerciali

Abbiamo disposizioni speciali relative alle obbligazioni che derivano da atti di commercio e si riferiscono ai seguenti argomenti: la solidarietà, il risarcimento, la pena convenzionale e l'interesse.

Solidarietà

Quando più persone siano in debito per uno stesso affare commerciale, essi sono solidariamente obbligate di confronto ai terzi, mentre secondo il diritto comune la solidarietà non si produrrebbe senza patto speciale, o nei casi espressamente dichiarati dalla

legge. Ogni obbligazione commerciale
tra più condebitori è solidale, e ciò s-
ve ad accrescere il credito e dar vita al
commercio coll'aumentare la respons-
bilità.

Risarcimento

Naturalmente in affari commerciali
la colpa non si ritiene solo la manc-
za dell'ordinaria diligenza, attenzion-
ed abilità che ogni uomo pone nei pro-
prj affari, ma anche il difetto di quel-
la straordinaria cura che si richiede
nell'esercizio del commercio. Commer-
cialmente la colpa semplice ha quelle
più rigide conseguenze che civilmen-
te solo la negligenza crassa ed il dol-
cioè il risarcimento non abbraccia solo
il danno emergente ma anche il lucr-
cessante, perchè in commercio il patrimo-

non consta solo dei beni presenti, ma an-
che dei futuri aspettati, e dei guadagni
sperati per la grande importanza del
credito in comm.°, per cui vanno rifusi
anche tali futuri beni se perduti per
colpa altrui.

Pena convenzionale

L'obbligo della pena convenzionale che
si fosse patuito, non è necessario sinché
pratica in facoltà del creditore di preten-
dere o la prestazione della pena, o l'ese-
cuzione del contratto, ma non possa esige-
re ambedue, e non rappresenta tutto
il risarcimento, commercialmente la
pena convenzionale ha sempre l'effet-
to che ha civilmente se patuita pel
ritardato adempimento, cioè il creditore
può chiedere sempre la pena convenzio-
nale, l'adempimento del contratto ed il

maggior risarcimento che fosse deteso, sicchè la responsabilità sia accresciuta.

Inoltre se sia dubbio a quale delle parti spetti la scelta tra l'obbligazione principale e l'accessoria, ossia se sia dubbio trattarsi di pena convenzionale (scelta al creditore) o di pena di recesso (al debitore) si riterrà trattarsi di pena convenzionale, affinchè il creditore goda un maggior vantaggio.

La pena convenzionale negli affari commerciali non va mai ridotta dal potere discrezionale del giudice se sia esagerata o non vi sia danno alcuno per l'inadempimento; va prestata nella maggior integrità.

Interesse

La misura dell'interesse commerciale

è sempre il 6%. Esso non decorre dal giorno del contratto o dell'interpellanza giudiziale, ma o dalla scadenza del debito, o dal conguaglio d'interessi fatto tra le partite di debito e credito, o dal giorno della esposizione d'una somma per conto altrui.

Perchè valgano queste regole occorre che si tratti d'affare commerciale e che siano commercianti le parti tra cui decorre interesse, anzi se trattasi d'interesse o scadenza data, o di conguaglio di partite occorre siano commercianti ambedue le parti, mentre per l'esposizione di somme per altri basta sia commerciante la parte che la esborsa.

Ogni prestazione fatta da un commerciante ad un terzo, che sia o no commerciante perchè per affari commer-

ciale dà diritto ad una provvigione che va-
ria secondo le piazze, al commerciante che
presta il servizio.

Osservazione. Di tutte queste disposizioni
il nostro codice ha traccia, il Germanico
le formula nettamente, le consuetudi-
ni mercantili le conservano egualmen-
te.

Titolo V°

Adempimento delle obbligazioni mercantili

Del luogo. Quanto al luogo ove l'obbli-
gazione commerciale va adempiuta, es-
so può risultare o da un patto esplici-
to, o da un patto tacito evidente, o dal-
la natura del contratto (e in ciò il di-
ritto civile non fa eccezione). Se non risul-
ta, la legge non interviene, perchè

l' adempimento non può avvenire che in quel luogo, non risultando distinguere: il luogo si ritiene per le cose determinate essere il luogo ove le trovavansi al momento del contratto, e, se questo non sia provato, il domicilio del creditore; per le somme di denaro sempre il domicilio del creditore, per le altre cose il domicilio del debitore.

(Invece nel codice civile si ha o il luogo chiaramente pattuito, od il domicilio del debitore.)

Questo stabilisce il codice germanico ritengono le consuetudini italiane in tutte le sue parti, se non che le somme di denaro, salvo patto contrario, si prestano al domicilio del debitore.

<u>Del tempo</u>. Il diritto civile vuole che se tempo non fu stabilito possa chie-

-dersi subito l'adempimento dell'obbli-
gazione, se fu stabilito, possa essere
a beneficio del debitore, o del creditore
o d'ambedue. Ora per la legge commer-
ciale non è solo dal patto tacito od e-
spresso che risulta a beneficio di che
sia il termine, ma anche dalla natu-
ra dell'affare, nè ha potere il giudi-
ce di fissarlo se manchi ogni patto.

Sezione II.

Libro II

Atti per se civili che pos-
-sono divenir commerciali.

Tra gli atti civili che divengono com-
merciali se esercitati da un commer-
ciante per la sua impresa commercia-
le meritano speciale menzione la

fidejussione, il mandato, la cessione, l'assegno (pei quali le nostre consuetudini ritengano gli articoli del codice germanico) ed il pegno, che il nostro codice di commercio disciplina.

Fidejussione

La disposizione eccezionale relativa alla fidejussione, è che in tre casi il fidejussore è tenuto a pagare il debito senza la previa interpellanza al debitore principale. I tre casi in cui il fidejussore diventa piuttosto condebitore solidale, perchè la fidejussione veramente è promessa di pagare solo quando il debitore principale si rifiuti di pagare, sono:

quando la fidejussione riguardi un affare che sia commerciale pel debitore principale anche se

non pel fidejussore;
quando sia prestata da un commercian-
te colla clausola dello star del crede-
re;
quando il fidejussore commerciante la
presta in forma di mandato di credi-
to. La clausola dello star del credere
pone il fidejussore, creditore principa-
le e debitore principale nello stesso
rapporto in cui sono commissionario
committente, e terzo obbligato. Verso
il terzo il commissionario solo ha
azione, acquista diritti, il committen-
te non ha azione se non verso il com-
missionario nè potrà promuoverla
se non quando questi abbia ricevuto
dal terzo la prestazione dell'obbligo.
Ma se interviene la clausola dello
star del credere, il committente (credi-
tore principale) può impetere il con-

missionario (fidejussore) anche se
il terzo (debitore principale) non ha
pagato ed a fronte della stessa insol-
venza di questo. Il fidejussore senza
causala può quindi p.e. opporre l'ec-
cezione d'insolvenza del debitore, nol
può quello con causala. Il mandato di
credito aperto dal fidejussore presso un
terzo a favore del creditore, anche se
di fidejussione non si facevano cenno, costi-
tuisce una fidejussione.

Mandato

Il mandato come atto di commercio
ha le seguenti disposizioni speciali:
il possesso d'una quitanza equivale al
mandato di riscuotere il relativo im-
porto, il che non si ritiene in diritto
comune; il possesso d'una fattura sal-
data ha lo stesso effetto, ma non se

non sia saldata.

Il mandato continua completo a fronte della morte del mandante, se non intervenga una revoca dagli eredi, per evitare che i terzi restino in dubbio di contrarre validamente essendo incerta la vita.

Il mandatario commerciale non ha bisogno di agire in nome del mandante, nè usare espressione alcuna dinotante il mandato; conoscendosi avegli un mandato a un dato scopo, è sempre un atto ritenuto per conto di un terzo e valido verso il mandante, nè mai si obbliga in persona propria. Bensì si obbliga in persona propria se si da per mandatario senza esserlo, mentre nel diritto comune non conchiude nulla di valido, nè per se, finchè dichiara di non far nulla per sè.

né per gli altri, non essendovi mandato.

Cessione

Il codice Germanico ha, riguardo a questo atto civile, la disposizione speciale, che quando sia divenuto commerciale il debitore non è tenuto soltanto all'importo sborsato dal cessionario al cedente, ma a tutto l'ammontare del debito. Questa disposizione fu necessaria in Germania per abolire la legge Anastasiana vigente ancora in alcuni Stati Germanici, secondo la quale il debitore non era obbligato se non all'importo sborsato dal cessionario. Non occorre essa nelle consuetudini Italiane perchè già il nostro codice civile essendo l'obbligo del debitore a tutto l'importo del credito, ne era necessaria la ripetizione di ciò nel diritto commerciale.

Assegno

Nel contratto d'assegnamento o delegazione in cui muta il debitore (mentre nella cessione muta il creditore) il codice germanico e le consuetudini italiane derogano al diritto comune che stabilisce il contratto fatto fra i due debitori, assegnante ed assegnato senza intervento del creditore assegnatario, non implicare alcun rapporto tra assegnato ed assegnatario "pacta inter duos tertio nec prosunt, nec nocent". Commercialmente invece l'assegnato commerciale che ha accettato un assegno è obbligato per questo verso l'assegnatario anche quando non sia entrato in nessuna relazione con lui, sia che si tratti di assegno cambiario o di qualsiasi altra forma.

Inoltre l'assegno, quando sia emesso da un commerciante per affari commerciali, sia all'ordine e per un debito in denaro, od in cose fungibili, purchè non vi sia aggiunta nessuna controprestazione a favore dell'assegnato, gode di tutti i privilegi degli effetti cambiarj relativi al giro, all'esigibilità, all'ammortizzazione. Richiedesi però la concorrenza di tutti i requisiti suddetti perchè l'assegno assuma la natura di effetto cambiario, giacchè infatti questi effetti sono da sè atti commerciali, girabili solo perchè all'ordine, non aventi per oggetto che denaro o derrate fungibili, nè portano relazione che di debito e credito, per cui ogni controprestazione, ogni reciproco diritto ed obbligo sarebbe con essi incompatibile.

Pegno

Il contratto di pegno è disciplinato sì
dalla legge Italiana, che dalla Germa-
nica, ma in modo affatto diverso sì
quanto alla costituzione che quanto
agli effetti del pegno commerciale.

Costituzione del pegno

Anzitutto per la legge italiana basta che
il pegno riguardi affari commercia-
li, mentre il codice germanico vuole che
si faccia tra commercianti e ri-
guardi affari commerciali. Il no-
stro codice vede più saggiamente
nell'affare di cui si tratta suffi-
cienti elementi per concedergli la
garanzia speciale del pegno commer-
ciale, mentre pel codice Germanico

più di rado vedrà il pegno sotto la leg-
ge di commercio, ma ne riceve ben mag-
giori vantaggi, come vedremmo. Però
questa l'unica disposizione assolu-
tamente lodevole del codice nostro che
del resto anche in questo titolo è
molto inferiore al codice germanico.

Anche il codice di Commercio Italia-
no esige come il codice civile il contrat-
to scritto appena il pegno superi il va-
lore di £ 500,- ma concede che la pro-
va della data certa si dia in qualsia-
si modo, non solo in quelli enumera-
ti tassativamente dal diritto comune,
ed ammette una forma eccezionale di
contratto scritto ammettendo che pei ti-
toli all'ordine (sia di credito che rap-
presentano denaro pagabile, sia di pro-
prietà che rappresentano merci conse-
gnabili) la sola girata in garanzia

serva a costituire senz'altro il pegno
commerciale. Le disposizioni del codice
Germanico sono più opportune perchè
agevolano la rapidità degli affari,
giacchè esso si appaga del contratto ver-
bale, e pei titoli all'ordine vuole che
la semplice consegna senza giro, il
semplice possesso, provi la costituzio-
ne in pegno commerciale del denaro
e della merce che rappresentano, quan-
do si tratti di affare comm.le tra com-
mercianti, come il giro basta a tra-
smettere la proprietà del valore che
il titolo rappresenta. Quanto poi al-
la consegna il diritto commerciale i-
taliano conserva la disposizione del
diritto comune, che se pure il pegno
è costituito nei rapporti tra debitore
e creditore, appena stipulato il contrat-
to, non lo è efficacemente ~~[illegible]~~,

di fronte ai terzi senza la consegna
del pegno o nelle mani del creditore
o nelle mani di un terzo sequestratario
salva l'eccezione del cambio maritti-
mo. Ma il codice di Comm.o Germanico
parifica la consegna giuridica alla con-
segna materiale della cosa e la rico-
nobbe ugualmente valida, effettuata
col passaggio al creditore del titolo
all'ordine girato in garanzia, anzi
per le merci depositate in dogana
od in altri pubblici magazzini ba-
sta soltanto a costituire il pegno la
trasmissione d'una dichiarazione
che si rilascia al creditore per autoriz-
zarlo a disporre della merce in ca-
so di difetto di pagamento.

Effetti del pegno

Mentre quanto alla costituzione del

le disposizioni della nostra legge si-
no abbadastanza lodevoli, dessa segue
undimeno affatto erroneo circa agli
effetti, all'esecuzione per la vendi-
ta del pegno, sicchè mentre dovreb-
be accrescere la responsabilità del
debitore per aumentare il credito,
inceppa straordinariamente l'azio-
ne del creditore. Infatti prima che
il creditore possa venire alla vendi-
ta del pegno, occorre che si faccia
sentenziare il credito, domandi ed
ottenga l'esecuzione giudiziale sul
pegno, costituisca il suo domicilio
presso la magistratura, che ha sen-
tenziato l'esecuzione, notifichi egli
stesso il fatto al debitore, attenda
otto giorni perchè questi possa pre-
sentare tutte le sue opposizioni, so-
stenga la causa contro il debitore

opponente, e rimossa l'opposizione
svanisca tutta la procedura di alie-
nazione per forma pubblica ec. La
condizione del creditore è di molto
aggravata, non è portata nessuna
modificazione al diritto commercia-
le, anzi siccome queste disposizioni
al diritto comune sono senza scopo
portate nel codice di commercio
che non dovrebbe contenere se non
le eccezioni ed aggiunte, e siccome
non si fa nessun cenno del diritto
ritenzione del creditore, cioè del di-
ritto di farsi aggiudicare la cosa, far-
la stimare e ritenerla a totale o par-
ziale tacitazione del credito, ritengo
io almeno questo diritto non essere ne-
pure concesso al creditore commer-
ciante, trattato peggio del civile nella
questione del pegno. Assai più lodevole

è il codice Germanico che, se pecca, pecca in senso contrario, per aggravare di troppo la condizione del debitore. Anzitutto il creditore possessore di pegno commerciale non ha bisogno per procedere alla vendita del pegno se non dell'autorizzazione all'esecuzione, la controparte non s'impetisce affatto, non le si concede un periodo per le sue opposizioni, solo avrà d'essa diritto ad una azione di risarcimento se il creditore procedette a arbitrio. Inoltre se vi è patto precedente che autorizzi il creditore alla vendita del pegno senza forme giudiziarie, egli può procedervi senza richiedere la previa omologazione del Tribunale, purchè la compia in forma pubblica alla presenza di pubblico ufficiale, destinato dalla

cancelleria della pretura, delegato a
quest'ufficio dalla legge. Nè basta, che
il pegno sia merce contenuta nel li-
stino, può eziandio farsi a meno di
vendita pubblica, e conseguirsi alla bor-
sa mediante sensale patentato, questo
notificherà al debitore, ma la no-
tifica va ad inceppare l'esecuzione.
Quasi ciò non bastasse si va anche
più in là e si costituisce pegno le-
gale; nei crediti reciprocamente
commerciali tra commercianti, le
cose del debitore pervenute alle mani
del creditore per volontà dell'altra
parte, e che sieno in possesso del cre-
ditore costituiscono pegno quando il
credito sia scaduto, quando chi lo spe-
dì non abbia previamente escluso la
costituzione del pegno, e quando infine
che le riceveva non abbia dal suo canto

promesso devolverlo ad un uso determinato.

Che se il credito non sia ancora maturato, le dette cose costituiscono ugualmente pegno legale, se riunendo tutte le condizioni già esposte si verifichi ancora l'uno o l'altro di questi casi: fallimento del debitore.

semplice sospensione di pagamenti

arresto di lui per debiti

successione di parecchie esecuzioni infruttuose.

Appendice

Del nuovo progetto di Codice

Offerta

Nel nuovo progetto si stimò opportuno di definire negli affari com-

terminati la questione che il codice
vile non spieghi e dichiara obbliga-
toria l'offerta, per tutto il tempo ne-
cessario a spedire la risposta. Non so-
lo però non si tien conto degli im-
pedimenti che potessero essere prove-
nienti dall'offerente, ma anzi si vuole
che un ritardo anche puramente ac-
cidentale faccia cessar l'obbligo del-
l'offerente di star alla propria offer-
ta. Quanto poi all'accettazione, giu-
ridicamente ritiensi avvenuta solo
quando fu manifestata all'offeren-
te, secondo la teoria del codice Austria-
co.

Interesse

L'interesse del 6% a favore dei com-
mercianti su tutte le partite di credi-
to deve decorrere dal giorno in cui si

sciale fare il conguaglio delle parti
te coi corrispondenti, che è fissato
in ogni cosa commerciale.

Termine

Il nuovo progetto toglie negli af-
fari commerciali l'applicazione
dell'articolo 1165 che contiene il so-
lo termine di grazia rimasto nella
nostra legislazione, ed accorda al giu-
dice il potere di fissare discreziona-
mente il termine; invece secondo
il progetto il tempo dell'esecuzione
delle obbligazioni immediate dipen-
de esclusivamente dall'arbitrio del
creditore senza che il giudice possa
affatto intervenirvi.

Mandato

Il mandato espresso in termini gene-

... da un commerciante conferisce
facoltà al mandatario di compiere qua-
lunque atto di commercio, non solo am-
ministrativo, come è secondo il codice ci-
vile ma anche dispositivo. Il mandato
rilasciato a più mandatarii ad un tem-
po si dichiara rilasciato ad ogni indi-
viduo, e ogni mandatario è autorizzato
a compiere gli atti che formano
l'argomento del mandato. Che se vi è ag-
giunta la condizione dover essi agire
in comune, basterà che la deliberazio-
ne sia presa a maggioranza di voti.

Cessione

Il progetto in questione toglie confor-
me alle disposizioni del codice germa-
nico l'unico caso in cui il codice civile
N° 1564, applica la legge Anastasia
e toglie il ritratto litigioso. Per

l'art.° 1564 il debitore ha diritto di pa-
gare solo l'importo esborsato dal cessio-
nario, colle spese ed il relativo interes-
se dal giorno dell'esborso, se il diritto
che è oggetto della cessione è già prece-
dentemente contestato in giudizio. Nel
nuovo progetto di codice commercia-
le questo non sussiste più.

Titoli al portatore

Colui che è in possesso di un titolo al
portatore che col tempo si guasti, o
sdrusciscia, può pretendere da colui che
glielo rimise o un duplicato od un ti-
tolo equivalente. Se poi il titolo si
rese inservibile, occorrerà perchè possa
pretendere la rinnovazione una deci-
sione dal Tribunale, colle cautele che
questo vedesse necessarie.

Titolo I°

Compravendita mercantile

1. Sue distinzioni

L'atto mercantile per eccellenza, il più frequente in commercio va distinto in molte specie secondo vari criteri.

1/ Proprietà della cosa

Riguardo alla proprietà della cosa che si vende e rispettivamente si compra, essa può essere o del venditore, o può appartenere ad altri essendo caso non infrequente in commercio che si venda cosa non propria. Il codice civile non permette la vendita della cosa altrui e la dichiara nulla, ed il codice commerciale

la dichiarava valida. Ora questa contraddi-
zione apparente, causa di molte contro-
versie può agevolmente spiegarsi. La
vendita di cosa altrui è valida anche
pel codice civile, nel senso che il vendi-
tore non può pretendere di ritorno
dal compratore la cosa col pretesto
che ha venduto cosa altrui, non può
chiedere l'annullamento del con-
tratto a questo titolo: propriam
turpitudinem allegans non auditur.
Quanto al codice commerciale anzi
tutto la vendita di cosa altrui è va-
lida nel solo rapporto tra venditore
e compratore, non nel rapporto col
vero proprietario della cosa, che non
perde i suoi diritti di rivendicazio-
ne in nessun caso. Possono poi nel
rapporto suddetto distinguersi tre
casi: se il venditore non ha ancora

esso di se la cosa venduta (contratto di
somministrazioni e forniture) la ven-
dita è valida, nel senso che s'egli non la
acquista nè la può acquistare, viene ad
incorrere nelle conseguenze dell'inadem-
pimento d'un contratto valido, invece
di considerar il contratto come nullo:
se la cosa sta nelle mani del vendito-
re e non l'ha ancora consegnata, la
validità della vendita porta che non
può rifiutarsi di consegnarla sotto
pretesto che la cosa non è sua, ma deve
lasciare che il terzo faccia i passi op-
portuni e sopportarne le conseguenze
dovrà poi, se la cosa venga evinta
dalle mani del compratore subire le
conseguenze dell'inadempimento d'un
contratto valido; se la cosa fu consegna-
ta al compratore, la vendita è valida
in ciò che non può il venditore ripeterla

perchè tal cosa è d'altri; nè il compra-
tore restituirglièla, bensì deve aspet-
re l'evizione, ed avvenendo rivolgersi
contro il venditore, chiedendo non solo
risarcimento, ma tuttociò che si può
domandare a chi manca ad un con-
tratto valido.

b) Assenza o presenza del-
l'alea

Alla compravendita certa, in cui è sicu-
ra l'esistenza, qualità e quantità
la cosa, si contrappone l'aleatoria in
cui o l'uno o l'altro di questi tre pun-
ti soggiace alla eventualità. La com-
pravendita aleatoria per esser ritenu-
ta va pattuita di regola espressamen-
te od almeno in quei modi impliciti
che la mettano fuori di dubbio: altri-
menti se l'oggetto del contratto vien…

meno, e non sia chiaramente manife-
ta la compravendita aleatoria il contrat-
to sarà nullo perchè ne manca l'oggetto,
avvere dunque di regola la parola a-
lea però può farsene a meno, e farla
risultare implicita da segni sicuri co-
me sarebbe la sproporzione troppo gran-
de tra il prezzo ed il valore della cosa
la quale è sufficiente indizio di voler
aleatoria la compravendita essendo
incerta l'esistenza della cosa.
Una forma speciale di compravendi-
ta aleatoria è quella a buone o cattive
[illegible]. La compravendita aleatoria
di cose in viaggio, navi o merci, che pos-
ritenersi esser perite, porta il pericolo che
il venditore conosca il fatto della
perdita della cosa, ed ovette un valo-
altre cui non avrebbe più diritto, defrau-
vierando il compratore per avere un

qualche valore della cosa perduta,
ed il compratore conosca il salvo arri-
vo, ed approffitti della incertezza del
venditore per aver la cosa a poco prezzo

2o. Per ovviarvi si è stabilito dalla
legge la presunzione di scienza per
diminuire il pericolo; se la notizia
della perdita o del salvo arrivo avreb-
be potuto arrivare sulla piazza, pre-
sumersi che venditore o compratore
abbiano conosciuto il fatto che li
indusse al contratto. La compraven-
dita conchiusa a buone e cattive
nuove è quella che riferendosi a
cose viaggianti si sottrae alla pre-
sunzione suddetta per patto for-
to tra i contraenti che deroghi
alla legge.

c/ Prezzo

Quando il prezzo è sborsato subito

si ha la compravendita a contanti, se
si fissa un termine pel compratore
si ha la vendita a credito.

In materie commerciali è compraven-
dita a contanti quella in cui non solo si
danno contanti, ma anche cambiali, od
accettazioni cambiarie, o fogli girati
di deposito di somme presso una ban-
ca, od altri titoli equivalenti che fan-
no le veci di moneta.

d/ Idoneità della
cosa venduta

Quando il compratore si riserba il di-
ritto di prova sulla cosa, non solo di
vederla ma anche di usarla ed assag-
giarla ed accettarla o no secondo il suo
aggradimento si ha la vendita a pro-
va. Il diritto commerciale non la
considererebbe vera vendita perfetta

perchè il consenso del compratore è
dilazionato, invece il diritto commer
ciale fa una grande eccezione ai
principj comuni, considera la com
pravendita perfetta, ma sotto la con
zione sospensiva che il compratore
trovi la cosa di suo aggradimento
A Norimberga molti disapprovaro
no questa eccezione e senza distrugg
ere il contratto, volevano togliere l'ecce
zione ai principj di diritto comune
collo stabilire che il venditore doves
se aver diritto di provare la cosa es
ser tale che dovesse aggradire al com
pratore dovesse indicare i motivi per
cui non aggrada la cosa, ed il vendito
re potesse dimostrarli insussistenti,
ma nel primo si trasforma il fatto
soggettivo dell'aggradimento in una
condizione esteriore e lo si soggetta

ad una perizia impossibile: nel secon-
do caso s'impone l'aggradimento e
perciò non fu approvata nè l'una
nè l'altra proposta. Il rifiuto o l'ac-
cettazione della compravendita da
parte del compratore possono segui-
re anche tacitamente; l'espressione
del suo sentimento può farsi tacita-
mente, per es. se si stabilisse un ter-
mine entro cui dovesse decidersi, ed
entro questo, o non domandi la cosa
rimasta presso il venditore, o tenga
senza dir nulla, o lasci decorrere
il termine, se la cosa è presso di lui.
Quando il compratore si riserba il
diritto di esaminare la cosa, pri-
ma di accettarla definitivamente,
si ha la compravendita _ad ispezione_
che è retta da tutte le regole della
precedente.

La compravendita per prova è quella
in cui s'acquista una cosa coll'animo
manifesto di volerne acquistarne un'
altra quantità in seguito se trova il
primo contratto di suo aggradimento.
Questa è assoluta, non porta nessun
obbligo nel compratore di acquistare
né l'altra cosa; lo scopo manifesta-
to nel contratto precedente non ob-
bliga per volontà della legge me-
nomamente il compratore.
La compravendita secondo campione
è quella in cui si pattuisce doversi
dal venditore consegnare una merce
perfettamente conforme a quella
il cui saggio fu consegnato al com-
pratore. Anche questa è vendita as-
soluta: la consegna d'una merce
non conforme al campione non è
condizione risolutiva ma inadem-

pimento del contratto. Il campione
suol aggiudicarsi al compratore senza
tenerne conto, ma se è in gran quan-
tità o di gran prezzo si calcola nella
consegna della merce.

A/ Termine

La compravendita, o come suol dirsi il
mercato può avere un termine od es-
serne senza. Nei mercati senza termi-
ne il venditore è obbligato a conse-
gnare la merce immediatamente;
nei mercati a termine la consegna
della merce si differisce ad un tempo
determinato. Naturalmente il mer-
cato a termine è pure a credito per-
chè il prezzo non si consegna che a
merce consegnata, però nella prima
espressione si mira piuttosto alla con-
segna ritardata, nella seconda al pa-

gamento di Lazionate.

I mercati a termine si distinguono in fermi e liberi; nei primi non è pattuita per nessuno dei contraenti la libertà di recedere dal contratto, nei secondi l'una o l'altra parte o tutte due si riservano il diritto di recedere dal mercato. Nei mercati liberi vi ha sempre un'ulteriore prestazione per questa facoltà; questa dicesi premio e talvolta è vera pena di recesso, anche per acquistare questa libertà, si usi o no di essa. Il mercato libero qual dicesi quindi a premio e più di rado mercato con pena di recesso; talvolta poi non merita questo nome se il premio è correspettivo prestato per qualche altro diritto non per la facoltà di recedere. Tra mercati a premio principali sono

sono i seguenti:

1. il mercato a doppio premio, che è l'accoppiamento di due mercati a premio conchiusi dalla stessa persona con persone diverse, ma sullo stesso oggetto, per es. di un acquisto a premio con un contraente, e d'una vendita pure a premio che si stabilisca con un altro contraente della merce testè acquistata, allo scopo di assicurarne la vendita, nel qual caso ove si receda dal primo contratto dovrà recedersi anche al secondo, e si pagheranno due premi.

2. Il mercato a stellage in cui un contraente, si chiama elettore, Wähler, si riserva il diritto di dare la merce convenuta e venderla all'altro, o di riceverla e comperarla da lui, e paga un corrispettivo per questa scelta: l' altro contraente dicesi Steller perchè

pone se stesso oggetto di un doppio di-
ritto alternativo dell'altro, per cui il
nome del contrattote è tedesco in-
frasiosato da stellen. Il premio si
pagherà dall'elettore per aver diritto
di scelta all'effettuazione del contrat-
to, detraendolo dal prezzo se preferi-
sca vendere, aggiungendovelo se prefe-
risca acquistare la merce in questio-
ne.

3.° Il mercato a premio bitagliente
che è simile al precedente, e porta sol-
tanto pel wähler il terzo diritto al-
ternativo, oltre alla compra o vendi-
ta, di recedere interamente dal con-
tratto.

4.° Il mercato a fermo e libero in cui
una o l'altra delle parti si riserva il
diritto di recedere dal contratto per u-
na parte della merce, tenendolo ferm

per l'altra, od il compratore si riserba
il diritto di non comprare parte della
merce e paga un premio nel mag-
gior prezzo, o il venditore riserbasi fa-
coltà di non vender parte della merce
e paga un premio appagandosi di
un prezzo minore per la parte per la
quale il contratto resta fermo senza
che nessuna parte possa recederne.

6. Il *mercato a noch* in cui una delle
parti si riserba il diritto di rinnovar-
e il contratto per una data partita
di merce e lo rinnoverà a prezzo diverso
pel necessario intervento del premio,
od il compratore si riserba il diritto
di acquistare ancora una determina-
ta ulteriore quantità di merce e pa-
ga un prezzo maggiore come premio,
od il venditore riserbasi facoltà di
vender ancora un'altra determinata

quantità di merce, a minor prezzo, co-
me corrispettivo di questa facoltà ul-
teriore: questo mercato conserva il
suo nome tedesco in Italia, in Germa-
nia ed in Francia.

6. L'<u>affare differenziale</u> che è mer-
cato a premio con pena di recesso di
natura speciale, la quale consiste
nella differenza di prezzo della merce
tra il momento della conchiusione
del contratto ed il momento della con-
segna, e sarà pagata dal venditore se
la merce cresce, dal compratore se di-
minuisse di prezzo, in questo ciascuna
parte si riserva il diritto di recedere
dal contratto e pagar per premio la
differenza del prezzo della merce, ma
il premio resta ignoto fino al giorno
in cui si tratta di effettuare la conse-
gna.

Questo può essere un contratto onesto, perchè può uno contraente aver bisogno d'una partita di merci ad una data epoca, l'altro assicurargliene la consegna pel termine fissato, mediante c[e]dendo ambedue, facoltà di recedere; può poi il contratto rendersi per condizioni speciali rovinoso per l'una e per l'altra parte ed allora essa parte acquista il diritto di sciogliere il contratto col pagare la differenza di prezzo. Nel primo caso, sussiste la vera intenzione di comprare e vendere, si fa un calcolo reale delle circostanze possibili da ambedue i contraenti, il contratto è serio, onesto, legittimo. Ma è molto facile degenerie in un giuoco di borsa sulla differenza di prezzo: si ha la sicurezza che uno dei contraenti recederà, nessuno avendo vera

intenzione di acquistare o vendere la
merce, si fa che si pagheranno solo
le differenze, e si fa una scommessa
sul valore che la merce avrà entro
un dato termine.
I giuochi di borsa sono più che mai
permessi; sottraggono al commercio
attivo i capitali di molti commer-
cianti che per la avidità di pingui
guadagni vi impiegano ed arrischia-
no d'un colpo tutto il loro avere, de-
moralizzano il commerciante, tol-
gono la mutua relazione, riducono
i commercianti a nemici che si
saccheggiano l'un l'altro, tolgono
ogni amicizia, e nobiltà di senti-
re, ed abbassano e sollevano improv-
visamente grandi fortune sulle ro-
vine le une delle altre, che con al-
trettanta celerità si volgono e sva-

niscono.

La legge non può apportarvi rimedio:
nessuno di quelli proposti vale allo sco-
po. Il ritenere i mercati a termine
è andar contro ad una necessità del com-
mercio in cui spesso gli affari si fan-
no su merci che ancora non si han-
no in possesso. Il toglier la facoltà
di recedere nuocerebbe grandemente
al governo perchè non si possono cono-
scere e prevedere sicuramente le cir-
costanze che si avranno dopo 2 o 3
o 6 mesi; ed un contratto che appariva
utile può farsi rovinoso, e ciò rende-
rebbe poi necessario di abolire una
lodata e lodevolissima disposizione
del codice civile, che l'inadempimento
del contratto si possa considerare condi-
zione risolutiva da colui cui viene
mancato. Lo stabilire un breve ter-

mine (di 24 ore come a Vienna) che
non può esser se non brevissimo ren=
de illusorio il mercato, perchè non ba=
sta certo all'arrivo della merce ed an=
che ai contraenti veramente onesti,
toglie qualsiasi beneficio di recesso.
L'ordinare che la merce si trovi già
in possesso del venditore, o che si deposi=
ti prima del contratto, toglie ogni
necessità del mercato libero. Sarebbe
poi buona fede, il presumere a prio=
ri ogni affare differenziale, giuoco
di borsa, ed esigerne la prova dell'one=
stà da chi lo conchiude. Eppure con=
tro questa evidente ingiustizia vi
hanno tribunali in Italia che giu=
dicano la presunzione del giuoco
di borsa ed esigono la prova intenzio=
ne quasi impossibile a darsi perchè
riposa su fatti intimi; ve ne hanno

altri che invece presumono l'onestà
ma questa diversa giurisprudenza por-
ta il guajo che i negozianti che sono
sotto la giurisdizione dei secondi se
perdono, devono pagare, vedendosi im-
petiti dinanzi a questi; e se vincono
nulla ricevono, ove il perdente vada
impetito dinanzi ai tribunali della
prima specie. Una legge che stabilis-
se come debbono trattarsi, e togliesse
l'incertezza della giurisprudenza sareb-
be indispensabile, perchè mala lex
sed lex; ed una legge chiara, benchè
poco buona è molto preferibile all'
assenza d'ogni legge. Mezzi preventi-
vi non si possono trovare, la legge
sarebbe sempre delusa, nessun rime-
dio sarebbe radicale, perchè l'unico è
l'educazione e nobilitazione delle clas-
si commerciali. Al più potrebbe esigersi,

anche per gli affari differenziali la forma pubblica, l'intervento d'un mediatore pubblico perchè l'affare sia valido, affinchè sia meno probabile che questi dia mano ad un giuoco di borsa.

7. Riporti e deporti. In origine questi erano apparentemente compravendite di effetti negoziabili con diritto di rivendita a prezzo maggiore di quello di vendita, in sostanza veri prestiti su pegno, in cui il mutuatario presunto venditore riceveva del denaro e dava in pegno effetti negoziabili al compratore mutuante, che in base al diritto di rivendita, scorso il termine prefisso, glieli restituiva ritirandone il prezzo cioè la somma mutuata accresciuta di quella parte che rappresentava

l'interesse.

In seguito questo mercato diviene realmente una compravendita associata ad un affare differenziale, una vendita con diritto di riscatto che diverrà di ricupera o rivendita secondo che metterà conto usarne al venditore od al compratore. Il premio è incerto risulta dalla differenza del prezzo della merce al momento del contratto, ed il valore ultimo che essa avrà nel giorno in cui è stabilito i contraenti debbano decidersi a far uso del loro diritto. Se questa differenza sussista ed è in più, ha interesse ad esercitare il diritto di riscatto riservatosi il compratore che riporta i titoli e riprende una quantità di denaro maggiore di quella che ha sborsato; se la differenza è in meno, vi ha interesse il venditore che riprende i titoli

dal compratore e ne li deporta una somma di denaro minore di quella ricevuta.

B/ Disposizioni eccezionali relative alla compravendita

Le varie specie di compravendita non sono ammesse e regolate che dagli usi mercantili, ed il codice non contiene che poche norme che sono eccezionali a quanto è già stabilito dal diritto comune, anche di queste alcune (almeno nel nostro codice) si riferiscono alla compravendita mercantile delle navi e spettano più al diritto marittimo; le norme relative alla vendita mercantile in generale sono nel nostro codice le seguenti:

Prezzo

Il codice di commercio secondo le esigenze d'una buona legge commerciale, rende in un maggior numero di casi valida la compravendita in cui il prezzo, benchè condizione essenziale alla sua esistenza, sia rimasta fuori del contratto. Secondo il codice di commercio non occorre che le parti si riportino o al prezzo corrente della piazza, od a quello stipulato in altro contratto ma basta che siensi accordate di fissarlo in qualsiasi modo in seguito: naturalmente non accordandosi interviene il giudice e perciò la compravendita resta valida, perchè altrimenti non sarebbe, mancando d'una condizione essenziale. Inoltre si dichiara

valida compravendita, pel caso in
cui le parti rimettendosi al giudizio
degli arbitri non siano d'accordo
sulla loro nomina, o gli arbitri
non si accordino sul prezzo, secondo
il codice civile in questo caso si risol-
verebbe il ~~questo caso~~ contratto, men-
tre pel codice commerciale entra
il giudice a nominare gli arbitri,
od a fissare il prezzo.

Inadempimento del contratto

Non sempre nel codice commerciale
è concessa a colui che si vede mancato
il contratto la libertà di scegliere tra
il chiedere il risarcimento per man-
cato contratto, od il risarcimento pel
ritardo e l'adempimento; di regola
non può chiedere che l'adempimento
ed il risarcimento dei danni pel ritardo

e non ha pel codice commerciale espli-
cita od implicita nel contratto quando
si tratta di compravendita a pronta con-
segna. Invece nei mercati a termine
nel caso non sia stabilito un termine
diverso pel pagamento, ha questa liber-
tà altresì quel contraente che offra
la merce od il prezzo all'altro prima
che il termine scada, senza questa e-
gli non salva il proprio diritto alter-
nativo.

Azione redibitoria

Il codice di commercio altera questa-
mente nel caso che il compratore sia
all'estero lungi dal magistrato che do-
e decidere i termini stabiliti (ad un
anno per gl'immobili, tre mesi per
le cose mobili, 40 giorni per gli ani-
mali (dal codice Civ.e per l'azione redi-

bitoria, per vizii della merce che la rendano inetta all'uso cui è desti=nata, e permanenza delle qualità stabilite. Questi termini sono modi=ficati come segue:

Procedura pel rifiuto

Il venditore che si veda rifiutata la merce dal compratore può farla sti=mare dal Tribunale per rilevarne lo stato, e provare al caso ingiusto il rifiuto, farla assumere in deposito giudiziale o porre in mano d'un se=questratario, o farla vendere se mi=nacci deperimento per far valere le sue ragioni sul prezzo. (Il Tribuna=le stesso ex officio può ordinare la vendita in caso di deperimento).

Codice Germanico

Il codice Germanico modifica le dispo=

sizione del nostro codice quanto alla
risoluzione del contratto e l'azione re-
dibitoria. Esso ritiene il principio del-
la libera scelta della nostra legge ci-
vile più largamente del nostro dirit-
to commerciale: lo concede sempre
se del termine per la consegna della
cosa fu fatta condizione essenziale
per la validità del contratto; ma se non
fu stabilito termine e non fu posto
come condizione essenziale, esige per-
chè il contraente a cui è mancato il
contratto possa aver la libera scelta,
una diffida da parte sua all'altro, per
determinargli congruo termine entro
cui adempia il contratto, e dopo il
termine gli concede il diritto alter-
nativo suddetto. Per l'azione redibi-
toria il codice germanico si mostra
rigorosissimo, non la concede se i vizii

erano riconoscibili subito all'atto della consegna, e la merce siasi ricevuta a fronte di essi, senza protestare perchè trattasi di mancata diligenza, ed il compratore deve portarne la pena mentre si evitano molte controversie.
Che se i vizii non erano riconoscibili, deve promuoversi l'azione indistintamente entro sei mesi, pena la decadenza, termine più che sufficiente per riconoscere i vizj più occulti, e deve poi protestare appena scoperto il difetto, perchè possa accorrere il venditore, e verificarlo da se o mediante perizia.
Inoltre il codice Germanico concede poi anche al compratore che trovi la merce non conforme ai patti il diritto stesso che al venditore, se non vuol rifiutarla ed abbandonarla a se

ze che potrebbe incorrere in conseguen-
ze gravissime di risarcimento, può il
compratore farla stimare giudizial-
mente, chiedere l'assunzione in un
deposito giudiziario, o la nomina di
un sequestra[illegible] vendere pri-
ma che deperisca per avere un mi-
nor danno dalle pretese del venditore
restando il prezzo a suo profitto. Es-
so concede il diritto di venderla anche
senza il pericolo di deperimento, in
ogni caso per trasportare la questio-
ne dalla merce al prezzo, autorizza
la vendita senza forme pubbliche
mediante sensale pubblico, infine
mentre lascia ad ogni caso di decidere
se debba perfezionarsi il contratto col
consenso (Italia) o colla tradizione del-
la cosa venduta (Austria) ordina che
per le merci viaggianti non si ritenga

perfetta il contratto se non dal momento della spedizione, e da allora la cosa sta a carico del compratore.

C/ Certificati
di deposito e fedi di pegno

Origine dei magazzini generali

Il germe ne è esistito certo nei tempi medioevali di maggior sviluppo commerciale, e non fu infrequente probabilmente la speculazione di locare fabbricati proprj per la consegna e deposito delle merci altrui, rilasciandone un'attestazione che potè essere smerciata. Ma fu solo nel 1802 che sorsero veri magazzini generali a Londra sul Tamigi per opera della compagnia delle Indie per l'enorme

copia di merci che importavansi ed esportavansi da essa, e che avevano bisogno d'un sicuro luogo di custodia con facili calate per lo sbarco ed imbarco delle merci. Non si ebbe intenzione di creare un nuovo titolo di proprietà, ma a garanzia del depositario si rilasciava dal magazzino che riceveva la merce un *Warrant* o certificato di deposito, perchè esso assumeva l'obbligo di garantire l'esatta custodia della merce. Tosto si vede che il Warrant poteva servir a trasmetter la merce senza mutarla di posto, perchè esso rappresentava la merce, si aveva questa in portafoglio, e si poteva cederla col girare il suo Warrant. Non sempre si ha bisogno di vender la merce, talvolta basta al proprietario prender

denaro su essa e darla in pegno.
Ma il Warrant non serviva più per-
chè se lo si consegnava in pegno, non
si potea vender la merce, a meno che
il compratore anticipasse i denari per
riscattare il Warrant, e ritenesse que-
sto come titolo di proprietà. Allora
il warrant mutò natura, divenne
il titolo che comprovava la costitu-
zione in pegno, divenne la fede di
pegno, ed il certificato di deposito
che fu staccato, e fu il vero titolo di
proprietà si chiamò Wight-note.
Il continente adattò i due titoli
con nomi diversi; in Italia si disse-
ro <u>Certificati di deposito</u>, e <u>fedi di
pegno</u>, in Francia <u>recepisés</u> e War-
rants, in Germania Empfang- e
Pfand-scheine, ed in Inghilterra
Wightnotes e Warrants.

Legge Italiana

In Italia sono essi regolati dalla legge
… Luglio 1871, ma essa si occupa non solo
dei certificati di deposito e delle fedi di pe-
gno ma anche dei magazzini generali
ciò non opportunamente. I documen-
ti suddetti sono conseguenza dei magaz-
zini generali, ma ne costituiscono tutta
la parte giuridica; il discorso dei magaz-
zini è economico commerciale perchè
l'istituzione è appunto economica e com-
merciale ma non giuridica. Deve dunque
la legge commerciale trattar solo dei pe-
gni per conservare il suo carattere, per-
chè quando regola l'istituzione ed il
suo andamento si trasforma in un
regolamento che non trova più luogo nel
codice; e se la nostra legge ad imitazione
della francese disciplinò e l'istituzione

ed i documenti suddetti non fu commendevole.

Lasciato da parte quanto si riferisce all'istituzione, le disposizioni relative ai certificati di deposito e alle fedi di pegno si riferiscono alla loro forma ed alla loro funzione.

Forma esterna

Al commerciante che depone la propria merce in magazzino si rilasciano ambedue i titoli, certificato e fede riuniti, si fanno su moduli stampati da riempirsi, si staccano da una matrice che resta presso il magazzino generale. Essi devono portare il giro all'ordine ed esser formulati come altri titoli all'ordine, conterranno l'attestazione del deposito, la descrizione della merce, l'indicazione se sia assicurata e daziata

no, il nome del deponente, e lo scomp-
partimento che la merce occupa nel vas-
to magazzino diviso in molti scom-
partimenti, e saranno firmati dal-
l'amministratore delegato ai deposi-
ti e da uno dei direttori. A maggior
facilitazione può il deponente chie-
der la divisione in lotti della sua mer-
ce ed averne più C.ⁱ e F.ᵉ da poter
commerciare.

Uso dei certificati
e fedi

Il possessore d'ambedue i titoli può an-
zitutto vender la merce senza averla da-
ta prima in pegno, può prender denaro
su di essa e costituirla in pegno, può poi
vendere la merce già vincolata.

Nel primo uso gira il C.º senza segnar
nulla sulla fede, anzi lasciandola in

biamo perchè resta un titolo da usar-
si dall'acquirente che deve trovarlo in-
tatto. Nel secondo caso gira solo la fe-
de e la stacca dal certificato che conser-
va a prova della proprietà, e scrive sulla
fede, nonchè sul certificato a cognizio-
ne del futuro eventuale acquirente,
il nome del creditore, la scadenza e
l'importo del debito. La legge poi
ad evitare le frodi non s'appaga di
ordinare che pel rilascio della merce
sia necessaria la presentazione dei
due titoli riuniti, ma vuole l'iscrizio-
ne del debito assunto sulla merce nella
matrice presso il magazzino ed anche
in un apposito registro, acciò non sia
rilasciata fino a pagamento del de-
bito. Nel terzo caso gira solo il certifi-
cato, perchè non possiede più la fede,
e mettesi in chiaro l'acquirente de-

l'esistenza di un vincolo e delle sue condizioni, in seguito a che assumendo questi il debito paga il prezzo fissato, sottraendone però il debito affine di non pagar due volte. Se il possessore dei due titoli riuniti che di ciascuno di essi non originarii possono usarli dello stesso modo che i possessori originarj.

Diritti conferiti dai titoli

Il possessore di ambedue i titoli, sia l'originario deponente che il successivo proprietario, ha diritto, appena si presenta a ricever la merce dal magazzino, quando paghi il dazio e la relativa competenza del magazzino.

Il possessore originario o giratario del solo certificato, ha diritto a ritirar la merce, ma non deve pagar solo le competenze del magazzino e dazii eventuali,

ma anche il debito cui la merce è aggravata, il magazzino non la rimette se non quando sia svincolata per altra via, o gli si diano i mezzi di svincolarla ad una richiesta del creditore il quale in luogo della merce sarà in tal caso dato alla scadenza il denaro, di cui il magazzino si fa depositario per procura quasi del creditore. Il possessore della sola fede alla scadenza del debito impetisce anzi tutto il debitore originario che ha ricevuto il denaro, ed emesso, non girato (come erroneamente dice la legge, perchè la fede è in bianco, ed è quasi un pagherò emesso in seguito il debito, girato poi dal creditore, emesso la fede stessa. Se egli paga, esso il debito, si annulla la fede, e se ne fa annotazione nei libri del magazzino ove la merce

apparisca vincolata e non lo è più.
Il non pagamento si pone in evidenza
col protesto ed autorizza il possessore
della fede di pegno a chieder la vendita
della merce. La vendita si fa per pro-
cedura sommaria senza forme giudi-
ziarie, mediante un sensale od un no-
tajo delegato dal magazzino, o dalla Ca-
mera di commercio, non può intrapren-
dersi se non lasciato un termine di 8
giorni al debitore, e va annunziata
cinque giorni prima al pubblico am-
mettendolo due giorni prima all'ispe-
zione della merce senza cui non si
proseguirebbe. Eseguita la vendita, ri-
cavato il prezzo di delibera si paghe-
ranno anzitutto i dazii e le competen-
ze del magazzino, e sul rimanente
nessun creditore pignoratizio anche
privilegiato ha preferenza sul posses-

sore della fede, esercitante, il quale
haveva un sommo beneficio. Se questo
prezzo soddisfa interamente il credito
del possessore della fede, la procedura
è terminata, se il prezzo supera,
tien luogo della cosa e va al primo
proprietario della merce, ma se il prez-
zo fu minore del credito (pel deperi-
mento della merce od altro) intervengo-
no i garanti personali. Questi sono
di due classi, tra cui il creditore può
scegliere. L'una classe è dei debitori
diretti che sono tutti i giranti della
fede, per la solidarietà cambia-
ria, e per la natura cambiaria del
vero pagherò, della fede garantiscono
il totale del debito; contro uno di que-
sti non potrà il creditore rivolgersi
senza provare il protesto, e l'esecuzio-
ne esperita entro 15 giorni dal ter...

proterlo, e godrà il beneficio e l'onere
dei termini cambiarii, perchè la legge
non vuole che siffatte obbligazioni
sieno troppo prolungate. L'altra clas-
se è dei debitori indiretti che sono l'
autore del certificato primo debitore
contro cui, se vuole, può rivolgersi di
nuovo pel residuo, tutti i giratarii e
l'ultimo possessore del certificato stes-
so se il venditore preferisce impetire
uno di codesti, proverà l'esecuzione
fatta utilmente e godrà il termine
di 5 anni perchè l'obbligazione loro
è mercantile, ma non più cambiaria.
Questa distinzione è logicamente con-
servata negli effetti, parificandosi
la fede ad un titolo cambiario, e però
godendosene tutti i diritti e gli oneri,
ed il certificato ad un semplice titolo
di obbligazione mercantile meno

rigorosamente trattato.

Giro in bianco

Il giro in bianco delle cambiali consiste in ciò che il portatore primitivo del titolo cambiario, scrive a ter- "e per me all'ordine..... colla data la firma, omettendo il nome del giratario, e trasmette il titolo, il quale passa per molte mani, finchè l'ultimo giratario alla scadenza pone il proprio nome e riscuote la cambiale. Esso sottrae completamente tutti i giranti intermedii ad ogni solidarietà cambiaria perchè non sono nemmeno conosciuti, pone in relazione l'ultimo giratario soltanto col portatore e col traente, ed assicura il credito delle case commerciali: infatti queste che giornalmente girano più cambiali a pagamento

e può legittimare il condottiere, ma il mit-
tente non può pretenderlo.

Critica del Codice Germanico

Si censura a torto il codice Germanico perchè
non esige un documento unico in cui intervenga-
no mittente e condottiere consimile a
quello che si usa negli affari commerciali
marittimi, alla polizza di carico ed anche
allorquando si conchiude per iscritto un contratto
di trasporto e perchè non obbliga il condottie-
re a rilasciar la fede di carico. Ma questa
è ingiusta censura, chè in Germania sonvi
dei piccoli trasporti condottieri di così poca
cultura, e così radicati nelle loro antiche
usanze, da non voler prestarsi a contribuire
alla formazione d'un titolo all'ordine co-
me è il Ladenschein. Però la legge tenendo
conto di questo caso, regolò la materia in
modo da supplire alla ostinazione di questi

condatteri ignoranti che è caso abbastan-
za frequente ad incontrarsi, per cui è a ri-
conoscere la saviezza della legge che vuol
conformarsi a questa consuetudine, e re-
golare anche allora i rapporti che ne de-
rivano. Nondò poi tutto ai contraenti di
stipulare, se vogliono, anche la fede di
carico, ad un documento che vi assomigli;
nessuno lo vieta se si trova un condattie-
re che non si rifiuti all'erezione d'un
titolo all'ordine. I due titoli servono per-
ciò a supplire ai due casi che possono pre-
sentarsi.

Critica della nostra legge

La nostra legge che nelle altre disposizioni
circa i rapporti giuridici delle parti, non
ha che poca differenza dal codice Germanico
ciò cadde in un grande equivoco: quello
di la primitiva lettera di porto, il prim

documento usato dai primi trasporti, il Frachtbrief chiamandolo lettera di vettura, ma non solo non provvede a munire il mittente d'un titolo all'ordine, anzi associa due caratteri incompatibili e li distrugge ambedue. Essa associò alla lettera di porto il carattere d'un titolo all'ordine, senza vedere che questo documento che non è se non una lettera d'avviso pel destinatario da consegnarsi al condattiere acciò se ne legittimi, perde il suo carattere, quando per divenir titolo all'ordine deve restare in originale, presso il mittente, indirizzato ad un ignoto che come destinatario si indicherà in appresso, e rilasciarsi soltanto in copia al condattiere. La sola forma possibile pel titolo all'ordine sarebbe: "Tal dei tali condattiere, consegnate la merce all'ordine del tale" restando pur ignoto

il destinatario, perchè il vendattiere a
olle questo titolo. Invece abbiamo la
forma "Signor ignato, il tal vendattiere
vi consegnerà la merce;" forma codesta
che non è più la lettera di porto e non
è mai un titolo all'ordine, l'accoppiamen-
to dei due caratteri li distrugge ambe-
due e porta molte inevitabili contro-
versie.

Sezione II

Rapporti giuridici derivanti dal trasporto

Questi rapporti sono completamente
regolati dal codice Germanico, ed il nostro
codice colle consuetudini ne riproduce
tutta la teoria formalmente espressa
tranne due piccole differenze.

a) Rapporti tra mittente e conduttiere al principio del viaggio

Recapiti necessarii

Il mittente ha l'obbligo di munire il conduttiere dei necessarii recapiti; dichiarazione di nazionalità, bollette di dazio, transito ecc. Si propose a Norimberga di addossar quest'obbligo al conduttiere, e da altri di far almeno distinzione fra i conduttieri semplici, e fra quelle imprese di condotta che trattano con molti mittenti; ma ambedue le proposte furono respinte. Infatti i doveri del conduttiere sono gravi, la sua responsabilità è assai ardua da non convenire d'aggravarli anche della cura di procurar questi documenti; essi si riferiscono anche ad un tempo anteriore a quello in cui presta l'opera

sua, egli ha già la responsabilità pecunia-
ria e penale se fosse trovato privo di que-
sti documenti dalla dogana, e non è oppor-
tuno di dargli anche questo impaccio, e
conviene infine facilitarli il regresso
contro il mittente per le penalità sub-
ite quando mancasse di tali documenti
per colpa di lui. Bene sta adunque quel-
la disposizione che non essendo d'ordine
pubblico, può esser modificata da un patto
speciale.

Recessione dal contratto

Tre sono le ipotesi possibili, od il mittente
recede per propria volontà per la colpa
del conduttore che fin da principio man-
ca ai obblighi, o per qualche particola
temporaneo impedimento sopravvenu-
to a sospendere il viaggio. La disposizione
eccezionale della legge di commercio non

è che pel terzo caso.
Il mittente è libero di recedere purchè
risarcisca il condutthiere pienamente di
ogni danno sofferto, ciò pel codice civile
che autorizza il conduttore d'opera a rece-
dere dal contratto, purchè risarcisca ogni
danno al locatore. Nel secondo caso a più
forte ragione egli può recedere quando
vi presti occasione una colpa del conduttie-
re, ed esigerà risarcimento invece di pa-
garlo secondo il gran principio civile che
l'inadempimento dell'obbligo da parte di
un contraente può considerarsi dall'altro
come condizione risolutiva del contratto.
Nel terzo caso contro le disposizioni del co-
dice civile, che non lo permetterebbe, vuole
il codice Germanico che il mittente possa
recedere prestando invece del pieno risar-
cimento le sole spese e la mercede per l'o-
pera eventualmente già prestata.

Partenza del conduttiere

Il conduttiere ha l'obbligo di partire nel tempo o stipulato dal contratto, o stabilito dagli usi, o rilevabile dalle circostanze, e ha quindi diritto che il mittente gli consegni la merce per questo tempo stabilito.

Responsabilità del conduttiere ed obblighi durante il viaggio

Danno della merce

Il conduttiere risponde per la perdita della merce avvenuta dopo la consegna fattagli, per le avarie avvenute tra la consegna e la resa della merce, pel ritardo nella resa stessa. La sua responsabilità è tale che risponde come professionista anche delle colpe leggiere e la colpa presumesi a

suo danno salvo a lui la prova in contrario.
La fiducia in lui riposta è molta poichè e-
gli porta talora merci di grande importan-
za, ed il mittente non può affatto vigilare
sulla sua merce, controllare l'opera del con-
duttore; quindi a garanzia del mittente
occorreva porre a carico del conduttore, che
potrebbe facilmente abusare della sua
posizione, anche la colpa leggiera e la
presunzione di colpa. Il conduttore può
liberarsi da questa responsabilità se si
tratta di avaria o perdita totale col pro-
var ed i vizii irriconoscibili dell'imbal-
laggio, ed i vizii inerenti (mentre se po-
teva scorgerli e ricevette la merce, risponde
dell'incuria) furono causa del danno: se
si tratta di ritardo basta la prova più a-
gevole di esser stato diligente, senza biso-
gno di provar fatti che causarono il ri-
tardo, perchè minore è il pericolo di danno

del mittente, o è l'interesse nel conduttiere di terminare presto il viaggio per esser libero e poter assumere un nuovo contratto, mentre non si pattuisce mai il contratto di trasporto per pagamento a giornata: qui il minore pericolo domanda minor pena ma non si stimò conveniente ammettere questa prova agevole anche per l'altro caso, come volevano alcuni.

In caso di perdita totale può il mittente pretendere dal conduttiere il valore della merce perduta secondo il prezzo nel luogo di destinazione, nel tempo in cui la merce avrebbe dovuto arrivarvi, detraendone quelle spese di dazio e nolo che si fossero risparmiate. In caso d'avaria l'obbligo del risarcimento giunge alla differenza tra il prezzo della merce arrivata ed il prezzo che la merce avrebbe avuto arrivando sana alla sua destinazione, detratta =

nelle spese risparmiatesi. In caso di
dolo si avrà il pieno risarcimento, danno
emergente, e lucro cessante. In caso di ri=
tardo, si pretenderà il danno emergente
se v'è dolo, anche il lucro cessante, e se
fosse, come suol sempre farsi stabili=
ta una pena convenzionale, questa si
pretenderà oltre il rimanente risarcimen=
to secondo il principio che vale in com=
mercio.

In caso di perdita od avaria forse potreb=
be il conduttiere sfuggire l'azione offren=
do senza ritardo al mittente una merce
della stessa qualità, sebbene nulla dica
la legge, perchè il danno è il solo interes=
se, sola misura dell'azione, e risarcito
quello, è tutto l'interesse, e tutta perciò
anche l'azione, il negarlo è star troppo
alla lettera della legge. Ma non va accorto
accordato al mittente il diritto di pretender

questa merce pari, perchè senza espressa dichiarazione della legge non va aggravata d'un obbligo così importante la condizione del debitore.

Responsabilità pei subalterni

Il conduttore non risponde solo per la sua, ma pel fatto di tutti gli altri dipendenti ed anche estranei di cui si serve, che per suo conto hanno ingerenza nella merce affidatagli, e dei subconduttori cui trasmette la merce. Se egli conduce ad un punto del viaggio d'onde passa per più mani al destinatario, il conduttore primo assume a proprio rischio interamente il fatto dei suoi sublocatari d'opera e questo per evitare ogni abuso a danno del mittente.

Obblighi dell'ultimo conduttore

L'ultimo conduttore deve adempiere tutti

gli obblighi derivanti dal contratto di tra-
sporto, di fronte al destinatario, perchè que-
sto non si trova innanzi che l'ultimo, a
giro contro di lui che avrà regresso di fron-
te agli altri. Egli non deve consegnare
la merce al destinatario durante il viag-
gio, a meno che il mittente glielo ordinas-
se espressamente, altrimenti avrebbe di-
ritto ed obbligo di rifiutarsi a questa pre-
tesa; ma ogni condottiere dovrà tollera-
re che il destinatario prenda tutti i prov-
vedimenti che crede opportuni per la con-
servazione della merce durante il viaggio,
e a questo diritto del destinatario non
può opporsi. L'ultimo condottiere deve
esercitare il diritto di pegno che ha sulla
merce a tempo, acciò non vada perduto
per la sua trascuraggine. Se si perdes-
se egli non avrebbe più azione di regres-
so pel nolo e spese verso i condottieri e

spedizioniere anteriore, ci toglierebbe il re-
gresso anche a questi, anzi per l'alter-
re danno prodotto, potrebbe andar sogget-
to al risarcimento. Non si perde però il cre-
dito pel nolo verso il destinatario ma ri-
mane intatto, privo però di garanzia.

c/ Fine del viaggio.

Diritti del conduttiere

Il conduttiere ha diritto:

1° di non consegnar la merce al destina-
tario fino al pagamento del nolo e re-
stituzione della lettera di porto.

2° di respingere qualsiasi responsabili-
tà pei vizii riconoscibili, se la merce
fu ricevuta senza protesto, e pegli irre-
conoscibili se non furono rilevati <u>sen-
za ritardo</u> e protestati entro un anno
dal rilevamento.

3° di chieder perizia per constatare lo

stato della merce, mettere al sicuro le pro-
prie ragioni e quelle degli altri condot-
tieri, chiedenne assunzione in deposito
giudiziario o presso un sequestratario
se il destinatario è irreperibile, assente,
o trova a dire sulla merce senza ragione.

Diritto di pegno

Il condottiere per tutti i crediti che pre-
tese verso il destinatario, di anticipa-
zione, interessi, noli ecc ha diritto di pe-
gno sulla merce finchè la detiene pres-
so di sè, o finchè trovasi presso un seque-
stratario, od in deposito giudiziale, od anche
dopo la consegna della merce al destinatario
per tre giorni. Questo diritto gli è accorda-
to pei suoi crediti ed anche per quelli di
tutti i condottieri precedenti e degli stessi
spedizionieri, pei quali, come egli è carico
innanzi al destinatario di tutta la loro

responsabilità, con egli ha tacita pro-
cura per riscuotere tutti i loro crediti
e rappresentarli. Codesti crediti pigno-
ratizi non guardansi secondo il prin-
cipio vigente nel diritto commerciale,
"qui prior tempore, potior in jure" ma
colla teoria dei novissimi primi, il
credito più recente che raccoglie in sè
anche tutta la responsabilità ha la
precedenza, ma agisce per beneficio an-
che di tutti gli altri che seguono, come
avviene pei crediti aventi pegno sul-
la nave nel diritto marittimo. Questa
teoria applicasi senza restrizione dal
codice Germanico ai condattieri, mentre
per gli altri spedizionieri si fa eccezione
per le anticipazioni che avessero fatte
al mittente e che si graduano secondo
la procedura, come il diritto comune.

<u>Prescrizione</u>. Per le pretese del condattiere

è stabilito quello stesso termine di pre-
sentazione, di un anno pei ritardi irre-
conducibili, a meno che intervenga dolo da
parte del condottiere, nel qual caso vi sa-
rà la prescrizione ordinaria, ed egli
perde ogni diritto a questo più special
favore.

d/ Differenze del codice
Italiano.

In un titolo di pochi articoli intitola-
to: del vetturale, il nostro codice non dà
che pochissime disposizioni sul trasporto,
senza accennare affatto al trasporto fer-
roviario, e lasciando alle consuetudini
ed alla giurisprudenza di regolarsi secon-
do le regole del codice germanico.
Conviene però notare due differenze spe-
cialmente stabilite in modo indiscutibi-
le dal nostro codice, che la prescrizione

per diritti dei condottieri nonchè altre spese, e che il destinatario ha anche nei trasporti commerciali il diritto di cottaggio che ha nei contratti di nolaggio, cioè il diritto di abbandonare al condottiere ultimo pei crediti suoi e degli antecedenti la merce quando si tratti di liquidi quasi totalmente evaporati, sicchè egli si paghi come può, ed il destinatario si liberi da ogni responsabilità. Questo speciale favore concessogli eccita la maggior attenzione del condottiere per evitare tale evaporazione, e più per non procedere ad abuso ed appropriazione di parte di queste merci che agevolmente si prestano, affinchè se il diritto di cottagio si eserciti, non gli venga una parte troppo minima.

Sezione III

Trasporto ferroviario

Importanza e difficoltà dell'argomento

I trasporti ferroviarii per terra distruggono per la celerità e sicurezza e regolarità ogni concorrenza, e si surrogano a tutti gli altri che non vengono che in ultima linea, per quei pochi tratti ove non giunge la locomotiva. È nell'interesse del commercio che occorre far alle imprese ferroviarie una posizione per cui prendano il maggior sviluppo possibile, e non inceppare mai l'azione. Ma non può d'altra parte perdersi di vista l'interesse del mittente il quale costretto a ricorrere alla ferrovia deve asso-

gettarsi al monopolio ch'essa esercita, nè
può esimersi senza accettare tutti i patti im-
postigli dall'impresa. Vede ognuno quan-
sia facile alle imprese ferroviarie, che
hanno la certezza che i trasporti veng-
no inevitabilmente a cadere nelle loro
mani, di abusare dei favori legislativa-
mente concessi, che andrebbero a suo tota-
le vantaggio con grave danno del mitten-
te che resterebbe senza salvaguardia.
D'altra parte se si tuteli eccessivamente
il mittente, la società si vede inceppata,
languisce ed il commercio ne è danneggia-
to. Due interessi vanno conciliati per-
tanto dalla legge, favorire lo sviluppo
delle imprese ferroviarie frenandone
gli abusi, tutelare l'interesse del mitten-
te evitando un eccessivo inceppamento
all'impresa. Il codice germanico, solo di
cui farsi cenno, fece il primo pas.o, ma non

ci riuscì ottimo, le proposte fatte a No-
rimberga erano ottime per tale comuni-
cazione, neanche fu violato il segreto, e le
imprese di ferrovie protestarono chieden-
done la modificazione in senso assai più
favorevole, e così altamente da impau-
rire quasi i legislatori e trarli a modi-
ficare il progetto primitivo.

Accettazione della merce

Il primo quesito è se si possa e se si deb-
ba obbligare l'impresa ad accettare il
trasporto per cui vi si ricorre.

Negasi ciò da molti, perchè il diritto priva-
to non permette tale violenza che vizie-
rebbe il consenso imponendolo, e toglierebbe
la validità del contratto. Se però sia ne-
cessario, spetta ad una legge di diritto pub-
blico, non ad un codice di diritto privato,
di portare tali disposizioni ispirate ad

grandi interessi sociali. Non v'è però
bisogno di questa cautela perchè non
si è mai presentato il caso di tale rifiu-
to presso nessuna società ferroviaria;
il male non esiste non occorre vin-
cere. Di più l'adottare tale disposizio-
ne per le imprese ferroviarie esige-
rebbe che fosse estesa anche agli traspor-
ti cui quelle ebbero diritto d'esser equi-
parate.

Ammettesi invece da molti si possa e si
debba farlo, si possa perchè non s'impo-
ne consenso, non si obbliga l'impresa
ad accettare il trasporto in quanto essa si
offre al pubblico facendogli conoscere
le sue norme, ed i patti a cui è pronta
a servirgli, per cui il mittente non è
che l'accettante, e questi non obbliga evi-
dentemente l'impresa offerente ad accet-
tare il trasporto, ma piuttosto si costring-

l'impresa a stare ai patti quando le condizioni richieste siano riunite.
Si deve altresì imporre quanto sovente (e ciò si suppone ove non si possa convincere coll'obbiezione precedente) perchè altrimenti il favore accordato dall'impresa ad un commerce, ad una classe di commercianti, ad una piazza, gli altri rimarrebbero gravemente danneggiati, ed intere piazze rovinate perchè l'impresa si rifiuti i fini arbitrarii ed immorali ad accettare trasporti.
Non si lede soltanto il principio del diritto privato, e se pur si lede, ciò è necessario per motivi d'ordine pubblico. Non v'è però necessità di sostituire al codice una legge, perchè in più altri articoli il codice di diritto privato si ispirasi ad altri motivi d'interesse pubblico e generale. Nè vale il dire che il male

non desistendo non occorria pensare al rimedio, poichè la legge prima d'essere repressiva dev'essere preventiva e la stalla va chiusa prima che fuggano i buoi; il rimedio postumo evita il male in seguito, non rimedia al già avvenuto. Infine non è senza obbiezione la necessità di pari trattamento per altri generi di trasporti, perchè caso ove le condizioni fossero pari, si dovrebbe estendere la disposizione in questione anche ad essi, ove nol fossero, non vi sarebbe bisogno di tale restrizione, la cui ragione fondamentale è l'esclusione della concorrenza, nei grandi vantaggi di questo modo di trasporto. Il codice Germanico adottò questa teoria, dichiarando obbligata l'impresa ad accettare i trasporti offertili, quando però siano soddisfatte tre condizioni:

le merci a trasportare sieno qua-
lificate pel genere di trasporto opera-
to dall'impresa secondo i suoi regola-
menti e la sua sistemazione;

il mittente dichiari assoggettarsi
a tutte le norme e regole imposte
dall'impresa, a chi vuol servirsi dell'o-
pera sua.

i mezzi di cui l'impresa ferrovia-
ria può disporre siano sufficienti.

Ricevimento della merce ed ordine di spedizione

L'impresa obbligata a ricever la merce
non può però esser assoggettata ai princi-
pii dei trasporti in generale circa il tem-
po del ricevimento delle merci da tra-
sportare. Il condottiere ordinario appena
conchiuso il contratto deve, se così vuole
il mittente, ricever subito la merce a

deposita nei proprj magazzini. Questo non può adottarsi per l'impresa ferroviaria che ha misurato tempo e spazio, e non può ad ogni contratto vedersi riempiuti i magazzini di merci che s'attendono la spedizione. Il codice ha stabilito, che pur potendo esse ricever tali merci nei proprj magazzini, non vi siano obbligate se non al momento in cui divenga possibile la spedizione.

È altresì importante stabilire in qual ordine vada fatta la spedizione, perchè secondo il tempo d'arrivo della merce può la speculazione aver buono o cattivo esito. Il codice Germanico ha stabilito le merci vadano inoltrate per ordine di consegna salvi i casi in cui l'interesse pubblico esigesse altrimenti.

Responsabilità dell'impresa

Resta il principio fondamentale della responsabilità del conduttore, della colpa presunta, e della possibilità di liberarsene. Ma è concessa tal facoltà all'impresa, che può sottrarsi affatto a questo principio. Nulla parlando i regolamenti, resta quel principio; ma in essi l'impresa può stabilire alcune eccezioni.

La prima riguarda merci caricate su carri scoperti. Se il regolamento stabilisce che dei danni provenienti da tal modo di trasporto non risponda l'impresa, essa non vi risponde, e non si presume colpa a suo carico, ma presumesi, salva la prova in contrario, il danno esser provenuto da questa condizione

della merce può esporla all'intemperie,
ai furti. Però la prova contraria è dif-
ficile a darsi, il mittente è in dura
condizione, potendo talvolta la socie-
tà obbligarlo a non servirsi più di car-
ri scoperti col tenere in essi tutto il
proprio materiale mobile con pochi
carri chiusi, togliendosi disonesta-
mente da ogni responsabilità verso
il mittente.

La seconda eccezione riguarda merci
sciolte da imballaggio e con imballag-
gio vizioso od imperfetto. Le ferrovie
possono stabilire nei loro regolamenti
di non rispondere in tal caso dei danni;
perchè l'impresa non può esaminare
l'imballaggio d'ogni collo: ciò vale
siano o no riconoscibili tali vizi.

La terza eccezione stabilisce ugual-
mente per le merci scortate dal mit-

tente in persona o mediante commesso
e per tutti i pericoli che con tale sorta
si sono voluti evitare, e si presume a-
ver essi soli causato il danno avvenu-
to senza colpa dell'impresa.
La quarta eccezione stabilisce ugual-
mente per le merci caricate o scarica-
te da persone specialmente elettevi
dal mittente pei danni provenienti sì
dal modo con cui l'opera del carico o sca-
rico è condotta, o dal modo in cui fu
posta la merce sì che ne sia danneggia-
ta.
La quinta stabilisce ugualmente per
le merci che sogliono deperire nel tra-
sporto per la loro particolare qualità,
come ruggine, calo, rottura ecc. e pei
danni che da questa particolar quali-
tà possono derivare.
La sesta stabilisce ugualmente per le

animali soggette a speciali pericoli di malattie e morte.

La settima infine accorda all'impresa il diritto di stipulare di non aver mai a rispondere per le merci che i passeggieri portano con sè, se non quando si possa provare che il danno avvenne per colpa diretta di qualche membro del personale di servizio ferroviario, presumendosi debba il proprietario attendere con cura al suo bagaglio.

Rifusione dei danni

Mentre nel trasporto comune i danni si rifondono calcolandosi ogni volta, nè è mai considerato il caso che si fissi a priori una somma oltre a cui il condottiere non risponda, la legge autorizza l'impresa ferroviaria a stipulare di non aver a rispondere dei danni che

altre previamente stabilita che varia secondo la qualità e quantità delle merci, e questa stipulazione può farsi anche ogni volta. Oltre a questa agevolezza non accordata nei trasporti ordinarii, ne abbiamo un'altra relativa alla responsabilità di ciascun condottiere pei fatti di tutti gli antecedenti e dei susseguenti che autorizza le imprese intermediarie a sciogliersi da ogni responsabilità per fatti non proprj avvenuti non sui proprii tratti di linea, tenendo solo responsabile la prima per tutte le imprese successive, l'ultima per le antecedenti. Il codice Germanico accorda anche all'impresa di scemare il termine di prescrizione ordinario da 6 mesi, a quattro settimane, non meno. Concede pure di stabilire un termine per la consegna dei bagagli, purchè non minore

di tre giorni; l'azione però non è mai
giudiziale, sempre extragiudiziale e
la mora si ha con una semplice do-
manda.

Appendice

Del progetto preliminare del nuovo codice

Esso non contiene nulla di nuovo né per
la compravendita, né per la spedizione
che furono trascurate; il trasporto ferro-
viario non è regolato e solo si stabilisce
non potersi a certe disposizioni deroga-
re dai regolamenti della società ferro-
viaria, alterandole o modificandole.
Invece per la comm.ne e pel trasporto
si scese a disposizioni troppo minute
e non sempre opportune.
La commissione accettata in parte

ritiensi equivalente ad accettazione completa, ma questa disposizione non è preferibile a quella che l'accettazione parziale equivale a rifiuto, perciò si impone la commissione. Si impone l'obbligo d'avere cura delle merci in caso di rifiuto solo quando sussistono relazioni d'affari tra il Commiss.° e Committente. Si risolve una questione incerta nello stato attuale che il C.° possa eccedere i limiti fissategli se possa provare che il Com.te ne ritrae vantaggio, e lo si autorizza alla gestione d'affari altrui senza mandato. Si accolgono le disposizioni del codice Germanico sul massimo e minimo fissato dal Com.te e sulla vendita a fido e si ordina al C.° di tener separate le merci i particolari da quelle del Com.te a vendere o comperare, ma la disposizione

o azione compresa nei doveri della cu-
stodia generale. A garanzia del Com.te
si dichiara responsabile il C.o pei de-
nari del Com.te che egli custodisse e pei
casi fortuiti che li colpissero, a meno
che fossero in viaggio. Si concede al C.o
un nuovo diritto di ritenzione delle
cose del com.te che sono nelle sue mani
fino al pagamento di tutti i suoi cre-
diti, ed un diritto di ritenere ½ della
provvigione anche se gli fosse tolto il
mandato appena ha cominciato ad
attender alla sua esecuzione. Il Com.te
anche se ha l'incarico d'assicurare
la merce non ha obbligo d'anticipa-
re i fondi; e si sottrae perciò a qualsia-
si responsabilità per danni, quando
questi fondi non fossero stati antici-
pati, secondo la sua generale facoltà
di rifiutarsi a qualsiasi anticipazione.

Anche se ne ha già assunto l'obbligo
può liberarsene se il Com.te sia venuto
meno a qualche impegno o di dubbia
solvenza.

Nel trasporto s'è accolta la lettera di
porto e la fede di carico, ma s'è obbli-
gato il conduttore a rilasciare un do-
cumento d'obbligazione, per cui non si
copiò la legge Germanica in tutte le sue
parti. È nettamente stabilita la respon-
sabilità del primo conduttore pei suc-
cessivi, dell'ultimo pei antecedenti. Vi
ha una buona disposizione che autoriz-
za il conduttore a verificare lo stato del-
la merce e dell'imballaggio e dichiarar-
lo nella lettera di porto. Si concede al
conduttore di stabilire una somma oltre
cui non risponde: ma se questa somma
è fissata in forma di pena convenziona-
le non è tolto pel conduttore l'obbligo

del maggior risarcimento che fosse del caso. Infine s'è accolta l'altra disposizione del codice Germanico che il condottiere ultimo che perde il diritto di pegno per la sua trascuranza, non ha verso i successivi diritto di regresso pel danno sofferto, e neanche ad essi; ma non perde il credito verso il destinatario.